Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 442

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA
N. 442

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 29 dicembre 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

PARTE I

SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2023, 2024 e 2025, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45 per cento delle spese sostenute

per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-*bis* nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui commi da 2 a 5, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

10. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis)*, in aree o strutture non pertinenziali, anche di

proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »;

b) al comma 16-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal comma 10-*bis*, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute ».

11. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 963 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023.

13. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023 sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.

14. Le disposizioni del comma 13 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

15. Al fine di contenere, per il primo trimestre dell'anno 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 3.543 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento di 1.143 milioni di euro entro il 31 maggio 2023.

16. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.

17. Per l'anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro.

18. Per il primo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni di cui al primo periodo, tenendo conto del valore dell'ISEE stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2017, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, della necessità di determinare risparmi più elevati per le famiglie con valori dell'ISEE di cui al primo periodo.

19. Per le finalità di cui ai commi 17 e 18, un importo pari a 2.515 milioni di euro è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023.

20. In prima attuazione, in coerenza con l'obiettivo intermedio 7 della missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui all'articolo 42 dell'allegato A alla delibera dell'ARERA n. 231/2021/R/eel, del 1° giugno 2021, e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, di cui all'articolo 51 della medesima deliberazione, non sono più soggetti all'obbligo di riscossione da parte dei fornitori. A decorrere dall'anno 2023 le relative misure sono adottate nel limite delle risorse di cui al comma 22. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'ARERA, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività connesse al *decomissioning* delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'aggiornamento del piano delle attività, anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie.

21. Il comma 298 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e il comma 493 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

22. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno.

23. Entro il 30 settembre 2023, l'ARERA formula proposte e relative stime per l'estensione di quanto previsto al comma 20 ad altre tipologie di oneri generali di sistema.

24. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione dell'effettivo fabbisogno da parte dell'ARERA. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

25. Con delibera dell'ARERA, i procedimenti di interruzione della fornitura del gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale possono essere sospesi fino al 31 gennaio 2023, nel limite di 50 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2023, limitatamente all'effettivo fabbisogno.

26. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio, di cui alla delibera dell'ARERA n. 274/2022/R/gas, del 24 giugno 2022, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno derivante dalla vendita da parte del responsabile del bilanciamento, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

27. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenze a due vie, di cui alle delibere dell'ARERA n. 165/2022/R/gas, dell'8 aprile 2022, e 189/2022/R/gas, del 27 aprile 2022, è autorizzata la spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno degli importi netti da riconoscere agli utenti, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

28. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procedono all'individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati affinché, con apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina pertinente in tema di mercati finanziari, siano adottate pratiche volte a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari nei quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas, anche attraverso esposizione in maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su quantità minime di titoli rappresentativi di forniture, ovvero attraverso ogni altra pratica di mercato consentita volta a garantire maggiore liquidità del mercato, consentendo di stabilizzare il prezzo in un contesto di alta volatilità. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

29. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il

31 marzo 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE–Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

30. In attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, è applicato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

a) impianti a fonti rinnovabili non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

b) impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento (UE) 2022/1854.

31. Il tetto sui ricavi si applica a qualsiasi ricavo di mercato dei produttori di energia elettrica generata dagli impianti di cui al comma 30 e, ove presenti, degli intermediari che partecipano ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei produttori medesimi, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione che genera il ricavo e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato.

32. Per le finalità di cui al comma 30, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere *a)* e *b)*:

a) un prezzo di riferimento pari a 180 euro per MWh ovvero, per le fonti con costi di generazione superiori al predetto prezzo, a un valore per tecnologia stabilito secondo criteri definiti dall'ARERA nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 35, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti. A tal fine, nel caso di impianti incentivati con meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati verdi, il prezzo di riferimento è pari al valore massimo tra l'importo di 180 euro per MWh e la tariffa spettante;

b) un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, calcolata quale media ponderata per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto, e quale media aritmetica per gli impianti programmabili, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che non rientrano nelle ipotesi di cui al comma 37, al prezzo indicato nei contratti medesimi.

33. Qualora la differenza di cui al comma 32 risulti negativa, il GSE conguaglia o richiede al produttore l'importo corrispondente.

34. I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, una dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui ai commi da 30 a 38, come individuate dall'ARERA con i provvedimenti di cui al comma 35.

35. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 30, 31, 32, 33 e 34, anche in continuità con le modalità operative definite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

36. I proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 30 a 38 sono versati dal GSE ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 9, come accertati a seguito di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate. Le maggiori somme eventualmente affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto a quanto previsto al primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, volto al finanziamento delle misure aventi le finalità di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1854, sulla base di modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

37. Le disposizioni dei commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 non si applicano:

a) agli impianti di potenza fino a 20 kW;

b) all'energia elettrica rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;

c) all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 32, lettera *a)*, limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;

d) all'energia elettrica oggetto di contratti di ritiro conclusi dal GSE ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 32, lettera *a)*, limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;

e) agli impianti a fonti rinnovabili con contratti di incentivazione attivi che risultino regolati con meccanismo a due vie, agli impianti a fonti rinnovabili con contratti che prevedono il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva dell'energia elettrica da parte del GSE nonché all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

38. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-*septies* del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

39. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, è prorogato al 31 dicembre 2023.

40. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 39 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

41. Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, è istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato dalla società Terna Spa su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura di cui al primo periodo è volta a selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023, ai sensi del citato regolamento (UE) 2022/1854. Ai fini di cui al presente comma, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Terna Spa trasmette una proposta di procedura al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede all'approvazione della stessa, sentita l'ARERA.

42. La proposta di procedura di cui al comma 41 individua le ore di picco che, nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854, rappresentano la base per il calcolo dell'obiettivo di riduzione dei consumi e formula le previsioni sul consumo lordo di energia elettrica nelle ore di picco, anche considerando i dati storici, rispetto alle quali è definito l'obiettivo di riduzione dei consumi stessi.

43. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 41 è coordinato con la procedura prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 464 del 21 ottobre 2022, finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica, e tiene conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 41 può essere esteso, su base annuale, per le esigenze di riduzione indiretta dei consumi di gas per l'anno 2023, nel limite delle risorse di cui al comma 44.

44. Per le finalità di cui ai commi da 41 a 43 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

45. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

46. Il contributo di cui al comma 45 è altresì riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

47. Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e

della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

48. Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1988, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-*bis* nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

49. Le disposizioni dei commi da 45 a 50 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

50. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 45 al presente comma, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

51. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e

della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al medesimo credito d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-*bis* nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

52. In considerazione delle difficoltà causate dalla crisi energetica che interessano il settore del vetro di Murano, il fondo istituito dall'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, è rifinanziato nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023. Gli interventi di sostegno finanziati a valere sulle risorse di cui al primo periodo sono concessi ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea concernente il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 131I del 24 marzo 2022.

53. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 52 tra domande nuove e domande già presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2022, non finanziate in tutto o in parte a causa della mancata applicazione del quadro temporaneo di cui al predetto comma 52. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabilite le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate nonché l'individuazione del soggetto *in house* dello Stato a cui demandare l'attuazione degli interventi.

54. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, lettera *a)*, le parole: « euro 65.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 85.000 »;

b) al comma 71 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite ».

55. Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.

56. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 55.

57. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 55 e 56.

58. Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

59. Qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 58.

60. L'imposta sostitutiva di cui al comma 58 è applicata dal sostituto d'imposta.

61. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

62. Le disposizioni dei commi da 58 a 61 si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.

63. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

64. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: « dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 »;

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: « dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 ».

65. Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese, operanti nei settori indicati al comma 66, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. La disposizione del primo periodo si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati al comma 66.

66. Ai fini del comma 65, le imprese devono svolgere una delle attività riferite ai seguenti codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di *computer*, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

67. Le imprese di cui ai commi 65 e 66 il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi della disposizione del comma 65 in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori di cui al comma 66 del presente articolo e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

68. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 65 a 67.

69. Le disposizioni dei commi da 65 a 68 si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta.

70. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo destinato all'attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita, da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio, nell'ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni in materia di regime degli aiuti « *de minimis* ». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione del presente comma. La dotazione finanziaria del fondo di cui al primo periodo è pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024.

71. All'articolo 1, comma 67, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023. Con il medesimo decreto possono essere previste le modalità di gestione unitaria delle somme depositate, anche mediante l'apertura di un apposito conto di tesoreria ».

72. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-*bis*, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento:

1) al numero 1-*quinquies*), dopo la parola: « prodotti » sono inserite le seguenti: « assorbenti e tamponi » e le parole: « compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili » sono soppresse;

2) dopo il numero 1-*quinquies*) è aggiunto il seguente:

« 1-*sexies*) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli »;

b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

1) al numero 65), dopo le parole: « per l'alimentazione dei fanciulli » sono inserite le seguenti: « , diversi dai prodotti per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia indicati al numero 1-*sexies*) della parte II-*bis* della presente tabella »;

2) il numero 114-*bis*) è abrogato.

73. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023 i *pellet* di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.

74. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente misure per l'acquisto della casa di abitazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »;

c) al comma 9, le parole: « il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2023 ».

75. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023, derivanti dalla disposizione di cui al comma 74, lettera *b)*, del presente articolo.

76. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

77. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente il trattamento tributario delle prestazioni corrisposte dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« *1-ter*. Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-*bis* ».

78. Le disposizioni del comma 1-*ter* dell'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 77 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si dà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo.

79. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate,

percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento.

80. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente l'esclusione dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le parole: « 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2021, 2022 e 2023 ».

81. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

« *g-bis)* gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ».

82. Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della lettera *g-bis)* del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta dal comma 81 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

83. All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata. Il monitoraggio dell'attuazione del piano è affidato all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato ».

84. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« *9-bis.* Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.

9-ter. Le disposizioni del comma 9-*bis* non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili

ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-*bis* sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

9-quater. Le disposizioni dei commi 9-*bis* e 9-*ter* non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.

9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-*bis* e 9-*ter* si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-*bis* ».

85. All'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, le parole: « comma 11 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 9-*ter* ».

86. All'articolo 31-*ter*, comma 1, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, le parole: « comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 9-*bis* ».

87. Ai fini di cui agli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d)*, del medesimo testo unico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l'opzione di cui al comma 88.

88. L'opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività di impresa. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87.

89. Le aliquote di cui al comma 88 sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al periodo precedente, entro i trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 88 e l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del presente comma.

90. L'imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

91. L'opzione di cui al comma 88, che può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con l'esercizio dell'opzione stessa mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'opzione è efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

92. Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura di cui ai commi 88 e 89.

93. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato è incrementato, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.

94. L'opzione di cui al comma 88 può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall'articolo 168-*ter* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

95. Le disposizioni di attuazione del comma 87, anche ai fini del suo coordinamento con le altre norme vigenti, sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

96. All'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di applicazione dell'imposta ai non residenti, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati ».

97. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da *c)* a *c-quinquies)* del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis.* Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato ».

98. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa.

99. Le disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non si applicano alle plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del risparmio individuati dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

100. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 101 a 105 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

101. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

102. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

103. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

104. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 100 a 102, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

105. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 100 a 104 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

106. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.

107. All'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *a)*, del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ».

108. All'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2023 ».

109. Sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 108 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-*bis* e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 107 del presente articolo, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 sono pari al 16 per cento.

110. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

« *4-ter*. Le agevolazioni di cui al comma 4-*bis* si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali ».

111. Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

« Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni ».

112. I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter)*, del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

113. L'opzione di cui al comma 112 è resa entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. L'imposta sostitutiva è versata entro il 16 settembre 2023 dai soggetti di cui ai commi 1 e 6-*bis* dell'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai commi 1, 2, 2-*ter*, 5 e 7 dell'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, ai commi 1, 2-*bis* e 2-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché ai commi 2 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, i quali ne ricevono provvista dal contribuente. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione. L'opzione di cui al comma 112 non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

114. Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V del comma 1 dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g-quater)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento. L'imposta sostitutiva è versata dall'impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. La provvista dell'imposta sostitutiva è fornita dal contraente. L'imposta sostitutiva non è compensabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265. I contratti per i quali è esercitata l'opzione di cui al primo periodo del presente comma non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.

115. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 116, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

116. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

117. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 116, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

118. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

119. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

120. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« *3-bis.* Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1.

3-ter. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'IVA ».

121. Se per effetto delle modificazioni apportate all'articolo 37 del citato decreto-legge n. 21 del 2022 dal comma 120 del presente articolo:

a) l'ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dell'importo residuo è effettuato entro il 31 marzo 2023 con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) l'ammontare del contributo risulta minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 31 marzo 2023.

122. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l'anno 2023, in 28 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette;

b) un importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di base, di cui alla voce “Tabacchi lavorati”, lettera *c)*, dell'allegato I, al prezzo di vendita al pubblico »;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 5, lettera *c)*, le parole: « euro 130 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 140 »;

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« *6.* Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *b)* (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 del presente articolo e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette"; la medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall'anno 2025 »;

5) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« *10-bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, è determinata l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettera *a)*, sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in relazione all'anno precedente; qualora la predetta incidenza percentuale non risulti compresa nell'intervallo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo decreto è conseguentemente rideterminata, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione non derivino minori entrate erariali, rispetto all'anno solare precedente, relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette »;

b) all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, le parole: « e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026 »;

c) all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, le parole: « al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 »;

d) all'articolo 62-*quater.1*:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera *c)*, le parole: « da uno Stato dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « da un altro Stato dell'Unione europea »;

1.2) dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-*bis* ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea »;

2) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli » sono aggiunte le seguenti: « all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al comma 1 » e, al secondo periodo, dopo le parole: « Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, » sono inserite le seguenti: « l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1, »;

3) al comma 4, le parole: « da uno Stato dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « da un altro Stato dell'Unione europea »;

4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera *c-bis)*, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, le generalità del rappresentante legale, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata l'idoneità della cauzione prestata ai sensi del comma 5, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-*bis*, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4 e 4-*bis*, attribuendo altresì un codice d'imposta »;

5) al comma 5, dopo le parole: « Per il fabbricante » sono inserite le seguenti: « e per il soggetto di cui al comma 2, lettera *c-bis)* »;

6) al comma 6, le parole: « ai commi 3 e 4 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 3, 4 e 4-*bis* »;

7) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Allo stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al comma 2, lettera *c)*, e il soggetto di cui al comma 2, lettera *c-bis)*, per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al medesimo comma 2, lettera *c-bis)*, intendono immettere in consumo nel territorio nazionale »;

8) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« 9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera *c-bis)*, può solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea, dei quali effettua l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13, mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Stati non appartenenti all'Unione europea la predetta immissione si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.

9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *c-bis)*, il mittente è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta »;

9) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di legittimazione »;

10) al comma 13, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche unitamente ai prodotti di cui all'articolo 62-*quater* »;

11) il comma 16 è sostituito dal seguente:

« 16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-*bis*, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalità con le quali i prodotti di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *c-bis)* »;

e) all'allegato I, voce: « Tabacchi lavorati »:

1) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* sigarette 49,50 per cento »;

2) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60 per cento ».

123. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di un'effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che assicuri altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell'esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni alle innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti e agli ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024 le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera *a)*, della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza il 31 dicembre 2022. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo *una tantum*, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno.

124. Per le stesse finalità di cui al comma 123, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024:

a) le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni e sono versati da ciascun concessionario con le medesime modalità previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo *una tantum*, calcolato in

proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;

b) le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono per la proroga sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del medesimo testo unico, maggiorato del 15 per cento e proporzionato alla durata della proroga, posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del citato testo unico è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. L'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del medesimo testo unico, maggiorato del 15 cento, è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;

c) le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente e sono versati da ciascun concessionario, maggiorati del 15 per cento, entro il 15 luglio 2024.

125. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle proroghe disposte dai commi 123 e 124.

126. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, dopo la lettera *c-quinquies)* è inserita la seguente:

« *c-sexies)* le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni »;

b) all'articolo 68, in materia di plusvalenze, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« *9-bis.* Le plusvalenze di cui alla lettera *c-sexies)* del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente

alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione ».

127. Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'articolo 68, comma 6, del predetto testo unico.

128. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, concernente l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da *c)* a *c-quinquies)* del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

1) alla rubrica, la parola: « *c-quinquies)* » è sostituita dalla seguente: « *c-sexies)* »;

2) al comma 2, primo periodo, la parola: « *c-quinquies)* » è sostituita dalla seguente: « *c-sexies)* »;

b) all'articolo 6, in materia di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera *c-quinquies)* dello stesso comma 1, » sono inserite le seguenti: « nonché per i rimborsi, le cessioni, le permute o la detenzione di cripto-attività di cui alla lettera *c-sexies)* del medesimo comma 1, »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera *c-sexies)* del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere resa agli operatori non finanziari di cui alle lettere *i)* e *i-bis)* del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 »;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-sexies)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione sostitutiva di cui al secondo periodo del presente comma non è ammessa »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività »;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« *6.* Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché a un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti e i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti »;

6) al comma 7, le parole: « o rapporti » sono sostituite dalle seguenti « , rapporti o cripto-attività »;

7) al comma 9, primo e terzo periodo, le parole: « I soggetti di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis* »;

8) al comma 10, le parole: « I soggetti di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis* »;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, la parola: « *c-quinquies)* » è sostituita dalla seguente: « *c-sexies)* »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati o delle cripto-attività, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti o cripto-attività. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione del presente comma »;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« *7.* Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso e il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 6. Tuttavia, nel caso di conferimento

di strumenti finanziari o cripto-attività che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo »;

4) al comma 8, le parole: « e rapporti » sono sostituite dalle parole « , rapporti e cripto-attività »;

5) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« *9.* Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto- attività prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività »;

d) all'articolo 10, comma 1, la parola: « *c-quinquies)* » è sostituita dalla seguente: « *c-sexies)* ».

129. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, in materia di trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori, le parole: « lettera *i)* » sono sostituite dalle seguenti « lettere *i)* e *i-bis)* » e dopo le parole: « valuta virtuale » sono inserite le seguenti: « ovvero in cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-sexies)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, in materia di trasferimenti attraverso non residenti, le parole: « lettera *i)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *i)* e *i-bis)* »;

c) all'articolo 4, comma 1, in materia di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività, al primo periodo, le parole: « ovvero attività estere di natura finanziaria » sono sostituite dalle seguenti: « , attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività » e, al secondo periodo, le parole: « e delle attività estere di natura finanziaria » sono sostituite dalle seguenti « , delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività ».

130. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 126 a 129 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un fondo denominato « Fondo per la riduzione della pressione fiscale », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

131. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-*ter* del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che

risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico ».

132. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica il comma 3-*bis* dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 131 del presente articolo.

133. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera *c-sexies)* del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 126, lettera *a),* del presente articolo, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento.

134. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.

135. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

136. L'assunzione del valore di cui al comma 133 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-*bis* dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 126, lettera *b),* del presente articolo.

137. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 133 a 136 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.

138. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 141.

139. I soggetti di cui al comma 138 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate.

140. I soggetti di cui al comma 138 che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma e il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma, pari

allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

141. Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 138 nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

142. Ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attività di cui al comma 138 e alla non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

143. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 142, versate ai sensi del comma 140, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.

144. Al comma 2-*ter* dell'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: « anche se rappresentati da certificati » sono sostituite dalle seguenti: « anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-sexies)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

145. Alla nota 3-*ter* dell'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: « anche non soggetti all'obbligo di deposito, » sono inserite le seguenti: « nonché quella relativa alle cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-sexies)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ».

146. Al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-*bis* del presente articolo ».

147. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 144 a 146, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.

148. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, dopo il comma 15-*bis* sono inseriti i seguenti:

« *15-bis.1.* Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-*bis*, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente

della Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.

15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-*bis* e 15-*bis*.1, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse ».

149. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, dopo il comma 7-*ter* è aggiunto il seguente:

« *7-quater*. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-*bis* e 15-*bis*.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ».

150. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui al comma 148.

151. Il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.

152. All'articolo 6, comma 9-*bis*.3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto applicata mediante inversione contabile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni dei periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole ».

153. Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

154. Il pagamento delle somme di cui al comma 153 avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

155. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

156. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 155 prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

157. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi dei commi da 153 a 159, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

158. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno.

159. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole: « in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, » sono soppresse.

160. I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dell'articolo 1, comma 923, lettere *a)* e *c)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell'articolo 7, comma 3-*bis*, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dell'articolo 39, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'articolo 13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3

per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.

161. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

162. In considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2022 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, è riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

163. Il Fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 222,25 milioni di euro per l'anno 2023, di 177,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro per l'anno 2027.

164. Agli oneri derivanti dai commi da 160 a 163 si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 2 alla presente legge nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 160.

165. I commi da 160 a 164 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale.*

166. Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

167. Il pagamento della somma di cui al comma 166 è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

168. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

169. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

170. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

171. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

172. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 166 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

173. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 166 a 172.

174. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

176. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

177. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.

178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione dei commi da 174 a 177.

179. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-*ter* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.

180. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli notificati dall'Agenzia delle

entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

181. Le disposizioni di cui al comma 180 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

182. Le somme dovute ai sensi dei commi 179, 180 e 181 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non derogate.

183. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

184. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 179 a 183.

185. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 179 a 184, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.

186. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

187. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

188. In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

189. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle

eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto annullata.

190. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

191. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

192. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

193. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

195. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

199. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023.

200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200.

202. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.

203. Con uno o più provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 186 a 202.

204. Resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi da 186 a 203, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da

186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

206. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

207. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, all'accordo conciliativo di cui al comma 206 del presente articolo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

208. Come previsto dall'articolo 48-*ter*, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

209. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 207 e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

210. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

211. Si applica, in quanto compatibile con la presente disposizione, l'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

212. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 206 a 211, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.

213. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia

delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio.

214. La definizione transattiva di cui al comma 213 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

215. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

216. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.

217. Alla rinuncia agevolata di cui al comma 213 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 del codice di procedura civile.

218. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

219. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento:

a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;

b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.

220. La regolarizzazione di cui al comma 219 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

221. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione di cui ai commi 219 e 220, non si producono gli effetti di cui ai medesimi commi e il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

223. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data dell'annullamento di cui al comma 222 è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 222.

224. Per il rimborso delle spese di notificazione della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e no, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e annullate ai sensi del comma 222, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.

225. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

226. Le disposizioni dei commi da 222 a 225 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere *a), b)* e *c),* del citato decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a),* delle decisioni 2007/436/CE, Euratom

del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.

228. Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

229. Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet* entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti *internet* istituzionali.

230. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 del presente articolo e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

231. Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

233. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

234. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito *internet* istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

235. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet* entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232.

236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

237. Entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 235, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

238. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 231, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 231, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 235.

239. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

240. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

241. Entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito *internet* dell'agente della riscossione.

242. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;

b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

243. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 235:

a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 240, lettera *b)*, sono automaticamente revocate;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

244. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

245. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 231 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

246. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 231 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a),* delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

247. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

248. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

249. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 231 a 248, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) dell'articolo 16-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

250. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 231, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

251. Le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti *internet* istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

252. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'eventuale maggiore disavanzo determinato dall'applicazione dei commi da 222 a 227 e dei commi da 231 a 251 può essere ripianato in non più di cinque annualità, in quote annuali costanti secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 2 agosto 2021.

253. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 684, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032 »;

b) dopo il comma 684 sono inseriti i seguenti:

« *684-bis*. L'agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684 nei seguenti casi:

a) intervenuta chiusura del fallimento, in presenza di debitore fallito;

b) assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall'agente della riscossione;

c) intervenuta prescrizione del diritto di credito;

d) esaurimento delle attività di recupero cui all'articolo 19, comma 2, lettere *d)* e *d-bis)*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

e) mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di cui alla lettera *d)* sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso;

f) rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso di cui alla lettera *b)* e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento.

684-ter. Alle comunicazioni di inesigibilità di cui al comma 684-*bis* si applicano le disposizioni dei commi 684, secondo periodo, 685 e 688, fermo restando che, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 684-*bis*, lettere *e)* e *f)*, il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico. Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione »;

c) al comma 686, dopo la parola: « legittimato » sono inserite le seguenti: « , anche nei casi di cui al comma 684-*bis*, lettere *e)* e *f)*, del presente articolo, ».

254. Il comma 4 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

255. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « dal comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 7, 7-*ter* e 7-*quater* »;

b) dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti:

« *7-ter*. Ai fini del comma 7, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-*quater*, si considera indipendente dal veicolo di investimento non residente il soggetto, residente o non residente anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.

7-quater. Le disposizioni del comma 7-*ter* si applicano a condizione che:

a) il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio compreso nell'elenco di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

b) il veicolo di investimento non residente rispetti i requisiti di indipendenza stabiliti dal decreto previsto dal comma 7-*quinquies*;

c) il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome o per conto del veicolo di investimento non residente di cui alla lettera *a)*, non ricopra cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga una partecipazione ai risultati economici del veicolo d'investimento non residente superiore al 25 per cento. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto. Il decreto previsto dal comma 7-*quinquies* stabilisce le modalità di computo della partecipazione agli utili;

d) il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono definite le linee guida per l'applicazione a tale remunerazione dell'articolo 110, comma 7.

7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina dei commi 7-*ter* e 7-*quater* »;

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« *9-bis*. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-*quater*, la sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa residente che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione del veicolo di investimento di cui alla lettera *a)* del comma 7-*quater* non residente per il solo fatto che l'attività dell'impresa residente reca un beneficio al predetto veicolo ».

256. L'Agenzia delle entrate, per gli anni 2023 e 2024, è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 3.900 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal vigente sistema di classificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021–Comparto Funzioni centrali, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché alle disposizioni in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

257. Ai fini dell'attuazione del comma 256, è autorizzata la spesa di euro 48.165.000 per l'anno 2023 e di euro 191.840.220 annui a decorrere dall'anno 2024.

258. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione, trasferisce, entro il 31 dicembre 2023, le attività relative all'esercizio dei sistemi ICT, *demand and delivery* riscossione enti e contribuenti e *demand and delivery* servizi *corporate* alla società SOGEI Spa, mediante cessione del ramo di azienda individuato con il decreto di cui al comma 263 e con gli effetti di cui all'articolo 2112 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni speciali di cui al presente comma e ai commi da 259 a 263. Il corrispettivo di cessione è pari al valore patrimoniale del ramo di azienda alla data della cessione.

259. A decorrere dalla data di cessione del ramo d'azienda, le attività di cui al comma 258 sono erogate all'Agenzia delle entrate-Riscossione dalla società SOGEI Spa sulla base di apposite convenzioni.

260. Il personale con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, assegnato alle specifiche unità che compongono il ramo di azienda alla data della cessione, è trasferito alla società SOGEI Spa senza soluzione di continuità, con applicazione della contrattazione collettiva di primo e di secondo livello applicata presso la SOGEI Spa e con salvezza di eventuali differenze retributive specificamente riscontrate con riferimento ai soli trattamenti minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati prima e dopo la cessione, da conglobare in un elemento distinto della retribuzione assorbibile.

261. Le operazioni di cui ai commi 258 e 259 sono esenti da imposizione fiscale.

262. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 258 a 263 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

263. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni dei commi 258 e 260.

264. Al comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento ».

265. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 108, primo periodo, le parole: « 2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti « 2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023 ».

266. Agli oneri derivanti dal comma 265, quantificati in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

267. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 65,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

268. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185, le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021, 2022 e 2023 »;

b) al comma 187, le parole: « di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « di 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per l'anno 2025 ».

269. Agli oneri derivanti dal comma 268, valutati in 55,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

270. All'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « entro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 » e le parole: « nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in materia di termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le parole: « entro il 31 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2023 ».

272. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di rilascio della certificazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate con processo verbale di constatazione ».

273. All'articolo 83, comma 1, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di imputazione temporale di componenti negativi di reddito, ai fini della determinazione del reddito complessivo, a seguito della correzione di errori contabili, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti ».

274. All'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti ».

275. Le disposizioni di cui ai commi 273 e 274 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.

276. All'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contabilità semplificata per le imprese minori, le parole: « non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività » sono sostituite dalle seguenti: « non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività ».

277. All'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia, le parole: « e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro per l'anno 2024 ».

278. La dotazione del fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

279. All'articolo 77, comma 2-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda » sono sostituite dalle seguenti: « stabilita con sentenza definitiva di risarcimento dei danni di cui al comma 2-*ter* o con provvedimento di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura concorsuale ».

280. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: « fisiche o giuridiche, » sono inserite le seguenti: « entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, »;

b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Art. 10. – *(Autocertificazione dei requisiti e controlli) – 1.* I beneficiari sono tenuti ad allegare all'istanza di indennizzo di cui all'articolo 6, comma 2, un'autocertificazione che attesti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Il Ministero, anche avvalendosi della commissione tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, può verificare, successivamente all'erogazione del contributo, la sussistenza delle condizioni poste alla base della richiesta di indennizzo.

3. Qualora il Ministero accerti la falsità dell'autocertificazione di cui al comma 1, oltre alla revoca dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 12, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 495 del codice penale ».

281. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

282. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, le risorse di cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025.

283. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Art. 14.1. – *(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile) – 1.* In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente articolo.

3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;

b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera *a)* del presente comma;

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1, per il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.

8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera *b)*, dell'articolo 27, comma 5, lettera *f)*, e dell'articolo 41, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e del Corpo di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza ».

284. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 14, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14.1 »;

b) all'articolo 23, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 14, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14.1, ».

285. I commi 89 e 90 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono abrogati.

286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

287. Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

288. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

289. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2023.

290. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2023.

291. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 64 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 235 milioni di euro per l'anno 2025, di 175 milioni di euro per l'anno 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro per l'anno 2028.

292. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli »;

b) al comma 2, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-*bis* »;

c) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 ».

293. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 356, dopo le parole: « 15 per cento » sono inserite le seguenti: « , elevata al 17 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, »;

b) al comma 357, dopo le parole: « pari ad euro 10.000 » sono inserite le seguenti: « , elevato a euro 15.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023, ».

294. Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

295. L'esonero di cui al comma 294 è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

296. L'esonero di cui ai commi 294 e 295 è alternativo all'esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

297. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro.

298. Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 16 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro.

299. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 294, 297 e 298 del presente articolo è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

300. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2023 ».

301. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2023.

302. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 9,5 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire l'avvio dell'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie.

303. Per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con la dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023.

304. Al fine di promuovere la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalle missioni 4 e 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge n. 145 del 2018 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

305. All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: « entro » sono inserite le seguenti: « e non oltre ».

306. Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

307. Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui al comma 306, è autorizzata la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2023.

308. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

309. Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera *a)*, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

310. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

311. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

« *3.* Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di conflitti di

interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla *governance* degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ».

312. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 116, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2023 »;

b) dopo il comma 116 è inserito il seguente:

« *116-bis.* Decorso inutilmente il termine del 31 gennaio 2023 di cui al comma 116, i Ministeri vigilanti nominano un commissario *ad acta*. Il commissario, entro tre mesi, adotta le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottopone all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ».

313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità.

314. Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.

315. Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza.

316. Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni del comma 315 e del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

317. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, lettera *b)*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La componente di cui alla presente lettera è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tale fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla presente lettera è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione delle norme dei periodi dal secondo al quarto della lettera *b)* del comma 1. Alle conseguenti attività le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

3) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all'INPS, con le modalità di cui al presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente »;

b) all'articolo 4, comma 15, secondo periodo, le parole: « almeno un terzo dei » sono sostituite dalle seguenti: « tutti i »;

c) all'articolo 7, comma 5, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* non accetta la prima offerta ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera *b)*, numero 5) ».

318. A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

319. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rideterminata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 958 milioni di euro per l'anno 2023.

320. Gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 11 milioni di euro per l'anno 2023, di 708,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 717,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 727,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 732,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 736,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 740,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

321. Ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 313 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva », nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione, dall'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 319,

rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 320 e sulla base di quanto stabilito nella parte II della presente legge.

322. All'articolo 8, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « - prima dell'entrata in vigore del presente decreto - » sono sostituite dalle seguenti: « , prima del 1° gennaio 2023, ».

323. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, le parole: « Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022 resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza »;

b) il comma 3 è abrogato.

324. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

325. Ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente articolo, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2023, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo del presente comma, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

326. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 si provvede, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento di un'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

327. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call-center* previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

328. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2023, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente articolo.

329. È prorogato per l'anno 2023 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente articolo.

330. Per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio *una tantum*, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

331. L'importo di cui al comma 330, comprensivo degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorre a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

332. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 330, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto al medesimo comma, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

333. Le somme di cui al comma 330 sono ripartite, nell'anno 2023, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023.

334. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.

335. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al comma 334, il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo di cui al predetto comma 334 è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle Aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022.

336. Per le stesse finalità di cui al comma 334, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati di 56.670 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 901.770 euro per il personale

dirigenziale di livello non generale e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro sono incrementati di 42.500 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.

337. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 334, 335 e 336 sono autorizzate la spesa di 20.542.346 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

338. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole: « annui a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

339. All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 » sono aggiunte le seguenti: « , a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ».

340. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle finalità di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013.

341. Per le finalità di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1.850.000 euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo i criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2022.

342. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1 »;

c) il comma 8-*bis* è abrogato;

d) al comma 14:

1) alla lettera *a)*, le parole: « cinque lavoratori » sono sostituite dalle seguenti: « dieci lavoratori » e le parole: « , ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori » sono soppresse;

2) alla lettera *b)*, le parole: « , salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli » sono soppresse.

343. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, si applicano per il biennio 2023-2024 le disposizioni dei commi da 344 a 354. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16, le parole: « , tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale » sono soppresse;

b) al comma 17, primo periodo, alla lettera *d)*, le parole: « di imprenditore agricolo, » e, alla lettera *e)*, le parole: « , fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera *d)* del presente comma » sono soppresse;

c) al comma 20, le parole: « ; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera *c)*, e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16 » e le parole: « , salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8 » sono soppresse.

344. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto ai sensi dei commi da 343 a 354, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:

a) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o dell'indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;

b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;

c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;

d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

345. Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

346. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione i quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.

347. L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

348. Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro, con le modalità previste dall'articolo 1, commi da 910 a 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

349. Per il lavoratore il compenso erogato nei termini di cui al comma 348 è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

350. L'iscrizione dei lavoratori di cui ai commi da 343 a 354 del presente articolo nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, con le modalità di cui al comma 348 del presente articolo.

351. L'informativa al lavoratore di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, si intende soddisfatta nei confronti dei lavoratori di cui ai commi da 343 a 354 del presente articolo con la consegna di copia della comunicazione di assunzione di cui al comma 346.

352. Il datore di lavoro effettua all'Istituto nazionale della previdenza sociale il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese

successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, d'intesa tra loro.

353. Al fine di verificare, mediante apposita banca di dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato di cui ai commi da 343 a 354, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'Istituto nazionale della previdenza sociale stipula apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 346 ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

355. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

356. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei prodotti di consumo, nonché di sostenere le organizzazioni di volontariato impegnate nel servizio di trasporto sanitario, anche emergenziale, e nel mantenimento di presìdi di coesione sociale, di soccorso e di contrasto delle situazioni di svantaggio sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 e 118, quarto comma, della Costituzione nonché degli articoli 55, 56 e 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

357. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: « , limitatamente all'anno 2022 » sono soppresse e dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento; tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro »;

2) al comma 4, le parole: « , limitatamente all'anno 2022, » sono soppresse;

3) i commi 5 e 6 sono abrogati;

4) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento »;

b) all'articolo 5, comma 9-*bis*, le parole: « per l'anno 2022 » sono soppresse.

358. Per effetto di quanto disposto dal comma 357 e tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 409,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 525,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 550,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 554,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 557,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

359. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione ». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.

360. Al fine di sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori, realizzati dai fornitori di servizi di *media* e dai fornitori di piattaforme di condivisione video, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

361. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 360, con particolare riferimento alla predisposizione dei progetti e all'assegnazione delle risorse.

362. Al fine di favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato « Fondo per le periferie inclusive », con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del loro livello di autonomia possibile.

363. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i tempi e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 362, i relativi requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento, nonché le eventuali forme di co-finanziamento;

b) i criteri per la valutazione dei progetti di cui al comma 362 da parte del Comitato di cui al comma 364, individuati in coerenza con le finalità del Fondo, privilegiando in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici sia privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione previste dall'articolo 55 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

c) le modalità di monitoraggio e le ipotesi di revoca del finanziamento.

364. Ai fini della valutazione dei progetti di cui al comma 362, con il decreto di cui al comma 363 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato per la valutazione dei progetti, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso di spese né ogni altro emolumento comunque denominato.

365. All'articolo 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 3l dicembre 2025 »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio ».

366. Il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Il rifinanziamento di cui al primo periodo è finalizzato alla concessione di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.

367. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto del limite di spesa previsto dal comma 366, i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle richieste per l'accesso al contributo di cui al medesimo comma, i criteri di determinazione dell'importo del contributo stesso nonché le procedure di controllo.

368. Allo stanziamento di cui al comma 366 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

369. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 50 del 2022.

370. Per le medesime finalità di cui al comma 369 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco è pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini. Entro i successivi venti giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale può accedere alla procedura di cui ai commi 375 e seguenti. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui all'ottavo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di cui al comma 377 sono definite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 373, e le modalità di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

371. Per le finalità di cui al comma 369, i prezzari regionali adeguati con l'aggiornamento infrannuale previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023. Per le medesime finalità, le regioni, entro il 31 marzo 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

372. Ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 369, i prezzari regionali aggiornati ai sensi del comma 371 si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche e interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.

373. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari, ai sensi del comma 371, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.

374. Fermo restando quanto previsto dal comma 373, l'accesso al Fondo di cui al comma 369 è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce « lavori » del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera.

375. Fermo restando quanto previsto ai commi da 369 a 374, all'esito della procedura semestrale di cui al comma 370 e sulla base delle risorse che si rendono disponibili possono accedere al Fondo di cui al comma 369 gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine di priorità:

a) gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati:

1) dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 423, della citata legge n. 234 del 2021;

2) dall'Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

3) dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4-*ter*, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 169 del 24 novembre 2020;

d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;

e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

376. Ferme restando le priorità di cui al comma 375, la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 369, costituenti limite di spesa, tiene conto del seguente ordine di priorità:

a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara ovvero dell'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori;

b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.

377. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

a) le modalità e il termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo di cui al comma 369 da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle medesime domande;

b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui alla lettera *a)*;

c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell'accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;

d) le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione delle risorse del Fondo;

f) le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo di cui al comma 369 secondo le procedure stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria *Next Generation EU*-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza;

g) le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.

378. L'assegnazione delle risorse di cui ai commi 370 e 377 costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

379. Le disposizioni di cui ai commi da 369 a 378 si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS Spa e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al comma 371 del presente articolo, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.

380. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« Art. 35. – *(Disciplina transitoria) – 1.* Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-*bis*, 127-*ter* e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-*duodecies* delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-*quater* e 196-*sexies* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.

3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-*bis*, 127-*ter* e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-*duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-*ter* delle citate disposizioni per

l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.

4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-*bis*, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-*bis*, 380-*bis*.1, 380-*ter*, 390 e 391-*bis* del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

7. Le disposizioni dell'articolo 363-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere *b), c), d)* ed *e)*, si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.

10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-*duodecies*, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020 »;

b) all'articolo 36, commi 1 e 2, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 »;

c) all'articolo 41:

1) al comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 7 » sono inserite le seguenti « , comma l, lettere *c)*, numero 3), *d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa)* e *bb)*, »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 »;

3) al comma 4, dopo le parole: « di cui all'articolo 9 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, lettere *e)* e *l)*, ».

381. In deroga a quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con i decreti ministeriali adottati in data 29 ottobre 2019 e in data 1° dicembre 2021 ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura e una della durata di otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari. I tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:

a) tre mesi, per il primo periodo;

b) un mese, per il secondo periodo;

c) quattro mesi, per il terzo periodo.

382. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 380 e 381 è autorizzata la spesa di 1.747.593 euro per l'anno 2024, di 4.180.843 euro per l'anno 2025, di 344.395 euro per l'anno 2026 e di 823.911 euro per l'anno 2027.

383. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; nel caso di società *in house* appositamente costituite e fino al momento dell'effettivo trasferimento della concessione, non si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, primo periodo, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ».

384. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h-septies*.1*)*, numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

b) al comma 3-*bis*, secondo periodo, le parole: « 1.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».

385. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinano in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare

della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da evitare l'imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.

386. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro. Ai componenti del tavolo permanente di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

387. Ove il tavolo istituito ai sensi del comma 386 non giunga alla definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell'accordo definito, è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l'anno 2023, un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori al limite di valore di 30 euro ovvero al diverso limite di valore individuato in sede convenzionale ai sensi dei commi 385 e 386 sulla base di criteri di proporzionalità rispetto all'ammontare della transazione. Il contributo è riversato ad apposito fondo destinato, sulla base di criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, a misure dirette a contenere l'incidenza dei costi a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni, i cui ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro, per le transazioni di valore fino a 30 euro.

388. Ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso relativi al contributo di cui al comma 387 si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per l'accertamento del contributo dovuto, l'amministrazione finanziaria può procedere alla determinazione della base imponibile anche ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

389. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di:

a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

b) 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche;

c) 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, individuato ai sensi dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

390. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può impartire al soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 389, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

391. Al fine di incrementare l'efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli concernenti la comunicazione delle iniziative, nonché per agevolare la messa a sistema degli strumenti medesimi, è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dal 2023, destinati alla copertura dei costi di gestione e di manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenuto conto delle funzionalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it » realizzata in attuazione dell'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e operante, ai sensi di quanto previsto dalla medesima norma istitutiva, secondo criteri di interoperabilità con il citato Registro.

392. Sono prorogati al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, previsto dall'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi ucraina, di cui all'articolo 1, comma 55-*bis*, della citata legge n. 234 del 2021.

393. Per le finalità di cui al comma 392, la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 720 milioni di euro per l'anno 2023.

394. Per la concessione delle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2023. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle predette garanzie.

395. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: « nella misura di 200.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura di 500.000 euro » e le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 90, primo periodo, le parole: « di 5 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 ».

396. Nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alle fondazioni bancarie incorporanti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del protocollo d'intesa del 22 aprile 2015 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI).

397. Ai fini della definizione recata dal comma 396, si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, aventi un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, abbiano subìto,

rispetto al quinquennio 2012-2016, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

398. Il credito d'imposta di cui al comma 396 è assegnato fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano all'ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 396. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, comunica a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400. Entro i sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria all'ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate, che provvede ad annullare il riconoscimento del credito d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo resosi disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

399. Il credito d'imposta di cui al comma 396 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è avvenuto il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, nei quali il credito è utilizzato. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità definite con il provvedimento di cui al comma 400. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 396 a 401, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

400. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui ai commi da 396 a 401, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 398.

401. Le risorse stanziate ai sensi del comma 398 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate–Fondi di bilancio » aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

402. Al fine di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del *made in Italy*, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni di euro per l'anno 2024.

403. Con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma 402, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.

404. È istituita la fondazione denominata « Centro italiano per il *design* dei circuiti integrati a semiconduttore » al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.

405. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'università e della ricerca. La vigilanza sulla fondazione è attribuita al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

406. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, sono nominati gli organi sociali e ne sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa.

407. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 405 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della fondazione possono essere finanziate, oltre che tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo, anche da ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

408. Alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.

409. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione, mediante convenzione, può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca.

410. Per quanto non disposto dai commi da 404 a 409 e dal decreto di cui al comma 406, la fondazione è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

411. Per la costituzione della fondazione è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Per il funzionamento della fondazione è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

412. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.

413. Agli oneri di conto capitale derivanti dal comma 411 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

414. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

415. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l'ultimazione degli investimenti, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.

416. Agli oneri derivanti dal comma 414 si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

417. All'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi » sono sostituite dalle seguenti: « in linea con le migliori pratiche di mercato »;

b) le parole: « approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi dell'articolo 17 ».

418. Per l'anno 2023, nelle more della definizione e approvazione della nuova metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, considerato l'attuale contesto di volatilità dei tassi di interesse, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può implementare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuità operativa e la sostenibilità del fondo di cui all'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

419. Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2021, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 124, è incrementata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

420. All'articolo 17, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli incarichi conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, il trattamento economico annuo non può in ogni caso superare quello determinato ai sensi dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ».

421. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2023 le risorse disponibili sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate, nella misura di 565 milioni di euro, alla copertura delle garanzie di cui al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di impegno assumibile dalla SACE Spa pari a 3.000 milioni di euro.

422. Ai fini del completamento delle attività previste dai commi da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera *d)*, della medesima legge, sono incrementate di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Gli importi di cui al presente comma sono destinati anche all'attuazione del piano radio digitale DAB e per l'integrazione delle risorse destinate a garantire l'operatività della *task force* di cui all'articolo 1, comma 1043, della citata legge n. 205 del 2017.

423. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le parole: « ovvero entro il 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 30 settembre 2023 ».

424. Al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

425. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 424.

426. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo « *Phoma tracheiphila* », detto « mal secco degli agrumi », al fine di contrastarne la diffusione specificatamente alle *cultivar* IGP, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al Fondo di cui al presente comma.

427. Al fine di ristorare le aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi nel territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per il ristoro delle aziende bufaline, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del Fondo sono destinate a incrementare, fino a un massimo del 10 per cento, i rimborsi per l'abbattimento degli animali effettuati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, come modificato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 19 agosto 1996, n. 587. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro della salute, sono definite le modalità di attribuzione degli incrementi di cui al secondo periodo, da calcolare sulla base dell'effettiva perdita di produzione delle aziende di cui al primo periodo nell'anno 2022 rispetto alla media degli anni 2020 e 2021.

428. Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

429. Al fine di sostenere gli investimenti per i progetti di innovazione di cui al comma 428 il Fondo di cui al medesimo comma 428 può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso *voucher*, di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a fondo perduto e di garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o di azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, come definiti ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, istituiti dalla società che gestisce le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 428 del presente articolo possono essere altresì concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

430. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 428, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e con la società Cassa depositi e prestiti Spa una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo di cui al comma 428 e per le attività a queste connesse, strumentali o accessorie. Le medesime convenzioni definiscono la remunerazione per le attività svolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite complessivo dell'1 per cento della quota di risorse per le quali l'ISMEA e la società Cassa depositi e prestiti Spa prestano le citate attività di assistenza e supporto tecnico-operativo.

431. Per la gestione degli interventi di cui ai commi da 428 a 430 è autorizzata l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, cui affluiscono le risorse di cui al comma 428.

432. Al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2023.

433. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla medesima malattia epidemica. Il Fondo ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni, che provvedono all'erogazione dei contributi.

434. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili.

435. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 434, la platea dei beneficiari nonché le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

436. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare all'incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

437. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari livelli di funzionalità del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e delle relative strutture interne, anche connesse con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di incentivare, potenziare e incrementare le attività e i compiti a esso spettanti, a decorrere dall'anno 2023, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l'indennità di amministrazione del personale non dirigente del predetto Ministero è incrementata per un importo complessivo di 1 milione di euro annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

438. Al fine di incentivare, di rafforzare e di incrementare le maggiori attività connesse all'elaborazione e al coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico, a livello nazionale, europeo e internazionale, e per fare fronte altresì alle funzioni di controllo e di ispezione per la tutela del *made in Italy*, a decorrere dall'anno 2023 il

Fondo risorse decentrate di cui agli articoli 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali – triennio 2016-2018 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali–triennio 2019-2021 relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incrementato di un importo complessivo di 1.830.000 euro annui, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. A decorrere dall'anno 2023, è altresì incrementato di 250.000 euro annui il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale generale contrattualizzato.

439. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2023, sulla base delle necessità della programmazione.

440. Al fine di intervenire in aiuto delle imprese e delle famiglie colpite da calamità naturali, il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

441. Al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, nonché al fine di consentire l'utilizzo delle relative strutture da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le proprie finalità istituzionali, con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle società di corse, è autorizzata la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

442. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 441 tra gli impianti ippici attivi, con conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi.

443. Al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, è consentita agli imprenditori agricoli la raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene.

444. Per il finanziamento di progetti relativi alle attività di cui al comma 443, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

445. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 444.

446. Al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 30, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la dotazione organica del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è incrementata di 15 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni

centrali. Conseguentemente, il medesimo Ministero è autorizzato a reclutare, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente contingente di personale, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o tramite l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Per l'esecuzione delle predette procedure concorsuali pubbliche è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è altresì autorizzato a conferire due incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, anche in deroga ai limiti percentuali previsti, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del presente comma, il predetto Ministero si avvale di un corrispondente contingente di unità di personale, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

447. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 19. – *(Controllo della fauna selvatica) – 1.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.

3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

4. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.

5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».

448. Dopo l'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« Art. 19-*ter*. – *(Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica) – 1*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.

2. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.

3. Le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».

449. Al fine di fronteggiare l'emergenza esistente nel territorio nazionale riferita ai danni causati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo a quelli causati da ungulati, il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

450. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.

451. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e di trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del fondo di cui al comma 450 e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei comuni di residenza;

d) le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità.

452. Per le esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del *made in Italy* svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il medesimo Ministero è autorizzato ad assumere un contingente di 300 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con incremento di 263 posti corrispondenti della dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le assunzioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10.152.000 euro per l'anno 2023 e di 13.536.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al presente comma è inoltre autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 1.954.000 euro, di cui 600.000 euro per la gestione delle procedure concorsuali e 1.354.000 euro per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma. È altresì autorizzata la spesa di 675.000 euro per l'anno 2023 e di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario e la spesa di 136.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le medesime spese di funzionamento.

453. Al fine di razionalizzare la spesa, semplificare gli adempimenti e incrementare l'efficienza nell'erogazione delle misure di sostegno finanziario da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e degli enti dallo stesso controllati o vigilati, il Ministro del medesimo Ministero provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto Ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, alla revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti, con facoltà di modificarne altresì la composizione, di trasformarne le finalità e le funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita missione, di accorpare ovvero sopprimere quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie e, quanto agli organi degli enti, di revocare eventualmente gli incarichi conferiti. All'attuazione del presente comma il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

454. Con le stesse modalità di cui al comma 453 si provvede alla ricognizione, alla razionalizzazione e alla semplificazione degli adempimenti previsti per gli operatori del settore e all'incremento dell'efficienza delle connesse attività amministrative, anche attraverso il

collegamento delle banche di dati, dei registri e degli elenchi esistenti, al fine di conseguire più efficienti modalità di controllo, di rendicontazione e di gestione delle erogazioni in agricoltura, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

455. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura continua a provvedere senza soluzione di continuità alle erogazioni delle risorse di cui all'articolo 226 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili fino alla data determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

456. Per le attività di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

457. La dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte corrente 2330, programma 01, è incrementata di 9 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti.

458. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« *5-ter*. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera *b)*, del presente articolo, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono, entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-*septies*, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento »;

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« *6-bis*. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-*ter*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del

citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-*quater* del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-*bis* del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-*bis*, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento.

6-quater. Per le finalità di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa.

6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-*bis*, le stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzario.

6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera *b)*, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 »;

c) al comma 8, le parole: « già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021 »;

d) al comma 12, secondo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

e) al comma 13, le parole: « del biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « del triennio 2022-2024 ».

459. Le disposizioni dei commi da 460 a 470 disciplinano le procedure di pianificazione e programmazione secondo criteri di coerenza, di misurazione del rendimento atteso e di certezza dei tempi di realizzazione concernenti le infrastrutture che:

a) non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese ai sensi dell'articolo 200 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) non sono finanziate con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione o dei fondi strutturali europei;

c) non sono comprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

d) non sono comprese nei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete ferroviaria italiana Spa e con l'ANAS Spa.

460. La pianificazione e la programmazione delle infrastrutture di cui al comma 459 è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale sono stabiliti gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali del Nord, del Centro e del Sud. Con il medesimo decreto sono individuati gli indicatori finalizzati a misurare i seguenti requisiti ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 461:

a) il rendimento infrastrutturale in termini di potenziamento della viabilità, di sicurezza delle infrastrutture e degli spostamenti, di miglioramento della qualità della vita, di sostegno alla competitività delle imprese e di sostenibilità ambientale;

b) il rendimento rispetto ai criteri costi-efficacia e costi-benefici, misurato secondo le tecniche valutative richieste per ciascuna tipologia di opera, tenuto conto degli *standard* internazionali riconosciuti, laddove rilevanti;

c) i tempi di realizzazione dell'intervento, con riferimento alla minor durata degli stessi, anche tenuto conto dello stato di avanzamento dell'intervento medesimo, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

461. Ai fini di cui al comma 460, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024. In sede di prima attuazione dei commi da 459 a 470, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30

giugno 2023, provvede alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non aventi carattere prioritario al fine di perseguire la semplificazione delle fonti di finanziamento, nonché alla revoca delle risorse destinate a interventi che non rispondono ai requisiti di rendimento di cui al comma 460, lettere *a)* e *b)*, per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione o sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti come definite ai sensi dell'articolo 44, comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Le risorse revocate, per le annualità e per gli importi già autorizzati, affluiscono al FIAR per la loro destinazione agli interventi con le modalità di cui al comma 462. Per le medesime finalità, entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dall'anno 2024, possono essere adottati ulteriori decreti di cui al presente comma.

462. Le risorse del FIAR sono destinate, mediante riparto, al finanziamento delle infrastrutture da realizzare per gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale di cui al comma 459 che soddisfano i requisiti di cui al comma 460, nonché delle infrastrutture per le quali sono registrati maggiori costi derivanti dagli adeguamenti progettuali necessari a seguito di specifiche prescrizioni da parte delle competenti autorità.

463. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione degli interventi da finanziare a valere sul FIAR, alla disciplina relativa all'erogazione delle risorse e alla revoca delle risorse stesse in caso di mancato utilizzo nei termini previsti dai cronoprogrammi, nonché alla previsione delle occorrenti variazioni contabili. La revoca non è disposta ove siano comunque intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi dell'articolo 44, comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai decreti di cui al primo periodo sono allegate le schede degli interventi recanti i cronoprogrammi procedurali e finanziari per la realizzazione degli interventi stessi. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, i decreti di cui al primo periodo sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

464. Ai fini dell'adozione dei decreti di cui al comma 463, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

465. Per la valutazione dei requisiti di rendimento di cui al comma 460, lettere *a)* e *b)*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a destinare una quota non superiore allo 0,02 per cento delle risorse del FIAR annualmente attribuite ad attività di studio e di analisi ai fini dell'individuazione delle infrastrutture da finanziare con le risorse del FIAR medesimo.

466. Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata alla realizzazione e alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti della rete viaria di province e città metropolitane.

467. Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane o di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali. A tale fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un bando per stabilire:

a) la procedura per la presentazione dei progetti;

b) la documentazione da allegare ai progetti da parte dei comuni interessati;

c) i criteri di valutazione dei progetti, tra i quali:

1) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive;

2) la tempestiva esecutività degli interventi sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

3) la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati nonché di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.

468. Per la selezione dei progetti presentati ai sensi del comma 467, ammissibili al finanziamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è costituita una commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità, rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.

469. La commissione istituita ai sensi del comma 468 seleziona i progetti, con indicazione delle priorità. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i progetti ammissibili al finanziamento ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi comprese quelle a valere sul FIAR, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa o di mancata alimentazione dei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

470. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, ai sensi dei commi da 459 a 469, e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate e versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte dei soggetti beneficiari.

471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato « buono portuale », pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un « buono portuale » di importo massimo pari a 2.500 euro per una sola volta per ciascun dipendente;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un « buono portuale » di importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un « buono portuale » di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa.

472. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 471, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 471, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 471. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d'informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 471.

473. Al fine di consentire la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 26 ottobre 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale del Lazio, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione e affidamento degli interventi, da realizzare anche per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente. Con il medesimo decreto è stabilito l'eventuale compenso del Commissario straordinario, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare.

474. Il Commissario straordinario di cui al comma 473, entro il 30 giugno 2023, provvede alla rielaborazione, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, del progetto definitivo dell'intervento, definisce il cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura, da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi della società ANAS Spa e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

475. In relazione alle attività di cui al comma 474, il Commissario straordinario di cui al comma 473, in favore del quale è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

476. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 474, le risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2023, affluiscono alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 475.

477. All'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Il Fondo di cui al comma 1 è rifinanziato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di contribuire alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui al comma 2, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 tenendo conto, per le compensazioni relative all'anno 2021, dei contributi assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti ».

478. Al fine di permettere il completamento della tratta T2, la realizzazione della tratta T1 e l'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea C della metropolitana di Roma, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di 450 milioni di euro per l'anno 2032. Gli importi di cui al primo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono Roma Capitale e la regione Lazio. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

479. Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

480. Il Fondo di cui al comma 479 finanzia interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie, definite dall'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle unioni di comuni.

481. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 479 ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni.

482. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 479, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

483. Entro il 31 gennaio 2023, il comune di Milano presenta un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sul fabbisogno derivante dalla realizzazione delle tratte della linea M4, rappresentando con separata evidenza il fabbisogno emergente dall'incremento dei prezzi e quello derivante dalla realizzazione dell'intervento, specificando le tratte e i relativi costi, le fonti di copertura disponibili nonché il cronoprogramma degli interventi ancora da realizzare. In relazione al fabbisogno per gli investimenti indicati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, sono assegnati contributi pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Gli importi di cui al secondo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al primo periodo. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei sistemi informativi di cui al primo periodo e al riscontro degli stessi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali risorse non assegnate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo di cui al comma 369.

484. Al fine di permettere l'estensione della rete di trasporto rapido di massa relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, lotto 1, stralci 2 e 3, nonché la fornitura di treni per la linea metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Gli importi di cui al primo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono il comune di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, degli interventi in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun intervento, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

485. Dopo il comma 14-*quater* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:

« *14-quinquies.* In parziale deroga a quanto previsto dal comma 14-*quater*, per l'anno 2023 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2023, la somma di 100 milioni di euro. Per gli anni dal 2024 al 2026 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del medesimo comma 14-*quater*, entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento, la somma di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 240 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine, il comune di Roma rilascia apposita

delegazione di pagamento, ai sensi dell'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

486. In considerazione di quanto previsto dal comma 14-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 485, la dotazione del fondo di cui al comma 15 del medesimo articolo 14 è rideterminata in 100 milioni di euro per l'anno 2023, in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 240 milioni di euro per l'anno 2026. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 40 milioni di euro l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

487. Al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e di contribuire agli obiettivi dell'Unione europea in materia di rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente ed opere connesse è opera prioritaria e di preminente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera sono reiterati, ad ogni effetto di legge, i vincoli imposti con l'approvazione del progetto preliminare dell'opera e successivamente prorogati.

488. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine di cui al comma 490 sono sospesi i giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera.

489. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Stretto di Messina Spa sottoscrive l'integrale rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa.

490. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società di cui al comma 489 è altresì autorizzata a definire la rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi da parte del contraente generale, degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, nonché delle ulteriori pretese in futuro azionabili in relazione ai contratti sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla definizione della rinuncia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

491. Alla scadenza del termine di cui al comma 490, indipendentemente dall'esito delle procedure di cui al medesimo comma 490, è revocato lo stato di liquidazione della società di cui al comma 489 con effetto dalla medesima data in deroga all'articolo 2487-*ter*, secondo comma, del codice civile. Il commissario liquidatore resta in carica in qualità di Commissario straordinario del Governo per la gestione ordinaria della società nelle more della nomina degli organi sociali ai sensi del primo periodo del comma 492. A tal fine, il Commissario straordinario si avvale della dotazione di mezzi e di personale della società.

492. Entro trenta giorni dalla revoca di cui al comma 491, è convocata l'assemblea dei soci della società di cui al comma 489 per procedere, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali. Dalla nomina degli organi sociali decade il Commissario straordinario di cui al comma 491.

493. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società di cui al comma 489, le società Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa sono autorizzate, proporzionalmente alla quota di partecipazione, a sottoscrivere aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale, fino a un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

494. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

495. Il fondo di cui al comma 494 è destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna.

496. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'utilizzo del fondo di cui al comma 494.

497. In considerazione dell'eccezionale situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023 e 2024 è sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, prevista all'articolo 195, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

498. Al fine di garantire la realizzazione del piano complessivo delle opere da realizzare in funzione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, il primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dai seguenti: « Lo scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

499. I rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disposti ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022.

500. È autorizzata la spesa complessiva di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026, per il finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3,

comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma 498 del presente articolo.

501. Il comma 7-*quater* dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

« *7-quater*. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-*bis* e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti ».

502. All'articolo 10, comma 3-*septiesdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « Al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di consentire lo svolgimento, per gli anni 2022, 2023 e 2024 » e le parole: « nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ».

503. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto previste all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *a)*, numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995. n. 504, volto a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati per l'esercizio delle predette attività. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

504. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 503.

505. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate l'indennizzo per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è dovuto nella misura ridotta del 70 per cento, tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi. Per compensare gli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposto il riparto delle risorse di cui al presente comma tra gli enti proprietari delle strade.

506. Entro il 31 marzo 2023, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), è autorizzato l'avvio della realizzazione del lotto costruttivo n. 3 dell'intervento « Nuova linea ferroviaria Torino-Lione – sezione internazionale – parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera » ai sensi dell'articolo 2, commi 232 e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'assegnazione delle risorse, presenta apposita relazione concernente i contributi versati dall'Unione europea alla società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas per l'intervento di cui al primo periodo. A decorrere dall'anno 2024, entro il 31 marzo di ogni anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPESS la destinazione dei contributi di cui al secondo periodo versati alla predetta società al 31 dicembre dell'anno precedente, in via prioritaria alla copertura del fabbisogno residuo dei lotti costruttivi del medesimo intervento ovvero ad altri interventi ferroviari previsti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. In tale ultimo caso, le risorse confluiscono al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della società TELT Sas.

507. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 al fine di consentire l'accesso ai contributi da parte dell'Unione europea per la realizzazione delle seguenti opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al *tunnel* di base della linea ferroviaria Torino-Lione:

a) « Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione. Opere prioritarie »;

b) « Adeguamento linea storica Torino-Modane. Tratta Bussoleno-Avigliana ».

508. Il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa indica distintamente i finanziamenti per le opere di cui al comma 507. I contributi dell'Unione europea versati alla società Rete ferroviaria italiana Spa concernenti i medesimi interventi sono rifinalizzati nell'ambito del contratto di programma vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa.

509. All'articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: « 4.000.000 di euro per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e di 300.000 euro per l'anno 2023 »;

b) al comma 7-*bis*, dopo le parole: « il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, » sono inserite le seguenti: « in qualità di Commissario straordinario, » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Commissario straordinario, ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, di servizi e di forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e *project management*, nonché per l'affidamento del servizio a un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato »;

c) dopo il comma 7-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

« *7-sexies*. Al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 7-*bis*, nella quale confluiscono le risorse di cui ai commi 7-*quater* e 7-*quinquies*. Tale contabilità cessa al termine del commissariamento di cui al comma 7-*bis*.

7-septies. Gli interventi di cui al comma 7-*sexies* sono sottoposti alle procedure di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il Commissario straordinario di cui al comma 7-*bis*, entro il 30 giugno 2023, effettua una ricognizione, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli interventi in corso di realizzazione e quelli da realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei codici unici di progetto, e provvede all'aggiornamento di tali informazioni nonché delle altre informazioni procedurali e finanziarie nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ».

510. All'articolo 16, comma 3-*sexies*, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 280.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

511. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037.

512. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 511, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

513. È autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al fine di consentire il completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione al patrimonio statale e alla successiva gestione, tramite la società ANAS Spa, delle infrastrutture viarie di collegamento autostradale di competenza della regione Abruzzo.

514. Per la realizzazione degli interventi sulle strade statali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, di cui all'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 n. 1 del 16 dicembre 2021, ad integrazione degli investimenti previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027.

515. Al fine di garantire il collegamento con i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 per interventi di potenziamento, di riqualificazione e di adeguamento della strada statale 4 Salaria.

516. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 515, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

517. In attuazione della dichiarazione di intenti sottoscritta tra l'Italia e la Svizzera il 18 settembre 2014, è autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della società Rete ferroviaria italiana Spa per la progettazione della linea ferroviaria Chiasso-Monza nell'ambito del corridoio europeo Reno-Alpi.

518. L'importo destinato all'attuazione del « Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese » previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 81 del 22 dicembre 2017, nell'ambito del Progetto unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo ferroviario di Genova, di cui all'articolo 4, comma 12-*septies*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è incrementato di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2023 per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento del costo dei materiali e assicurare il completamento di tutti gli interventi previsti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023.

519. Per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della città metropolitana di Roma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, da destinare alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, di cui all'allegato IV, n. 8, annesso al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il nuovo tronco superiore dalle sorgenti alla centrale di Salisano.

520. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 519, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle

stesse, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei medesimi dati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

521. È assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da ripartire per una quota di 5 milioni di euro tra i comuni della regione medesima, per la realizzazione di opere pubbliche.

522. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Autorità è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato, di cui 1 dirigente, 11 funzionari di II, 11 funzionari di III e 7 assistenti.

523. L'Autorità di regolazione dei trasporti provvede al reclutamento del personale di cui al comma 522 ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

524. All'onere di cui al comma 522 l'Autorità provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio, a valere sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera *b)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

525. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.403.818 per l'anno 2023, euro 1.444.633 per l'anno 2024, euro 1.483.106 per l'anno 2025, euro 1.561.448 per l'anno 2026, euro 1.610.455 per l'anno 2027, euro 1.660.279 per l'anno 2028, euro 1.720.409 per l'anno 2029, euro 1.772.078 per l'anno 2030, euro 1.827.599 per l'anno 2031 e euro 1.879.297 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

526. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

527. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 526, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

528. All'articolo 1, comma 268, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole: « che abbiano

maturato al 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 ».

529. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano di contrasto all'antimicrobico-resistenza 2022-2025, su cui è in corso di definizione l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tale somma è ripartita sulla base dei criteri definiti con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

530. Per la realizzazione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

531. Al fine di dare attuazione alla linea progettuale, prevista nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, « Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN », Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore degli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della rete oncologica del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T, nonché di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a favore degli IRCCS della rete cardiovascolare del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.

532. Al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, a decorrere dal 1° marzo 2023, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

533. Il decreto di cui al comma 532 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

534. Agli oneri derivanti dal comma 532, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Al finanziamento di cui al comma 532 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

535. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2025. Per l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Alla ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

536. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 650 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.

537. Le risorse per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 17, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, all'articolo 1, comma 5-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intendono comprensive della quota da destinare, a decorrere dall'anno 2023, al trattamento economico accessorio del personale interessato, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

538. All'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ».

539. Lo stanziamento del Fondo per i *test* di *Next-Generation Sequencing*, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinati al potenziamento dei *test* di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica del colangiocarcinoma. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al presente comma e per il monitoraggio dell'impiego delle risorse medesime.

540. In considerazione dei maggiori costi determinati dal proseguimento delle azioni di contrasto del COVID-19 e dal sensibile incremento dei costi dei prodotti energetici, le entrate di cui al *payback* relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Per il *payback* relativo all'anno 2021 le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore della presente legge.

541. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di applicazione di quanto disposto dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per l'anno 2021, senza riserva. A tale fine il decreto di cui all'articolo 1, comma 284, della citata legge n. 234 del 2021 è integrato, con le modalità previste dal medesimo comma, con l'introduzione delle opportune previsioni riferite all'anno 2021.

542. All'articolo 9-*undecies*, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in misura non superiore all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « in misura non superiore al 90 per cento »;

b) dopo le parole: « nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero del valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto direttoriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi ».

543. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « al 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2027 ».

544. Per l'anno 2022, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse. I criteri per il riparto della quota premiale di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

545. Al fine di provvedere ad interventi infrastrutturali per i presìdi ospedalieri e le strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere delle province di Latina e di Frosinone, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

546. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi edilizi di cui al comma 545 e per l'erogazione dei relativi contributi.

547. Agli oneri derivanti dal comma 545, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7.

548. Al fine di favorire nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale, di potenziare nel sistema di istruzione e formazione l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), e di favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l'eguaglianza tra i sessi, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze nelle discipline STEM, digitali e di innovazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 549, 550, 551 e 552.

549. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Sono previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), nonché alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative ».

550. All'articolo 9, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « al fine di promuovere » sono inserite le seguenti: « , con particolare riferimento all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere »;

b) alla lettera *a)*, le parole: « , favorendo l'equilibrio di genere nelle » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione alle ».

551. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

« *c-bis)* conoscere le aree disciplinari relative alle materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) ».

552. Il Ministero dell'istruzione e del merito, anche in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), promuove le seguenti misure:

a) entro il 30 giugno 2023, definizione di linee guida per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative;

b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio nelle discipline STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;

c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM e delle competenze digitali, nonché per lo sviluppo di una didattica innovativa anche mediante la condivisione di buone pratiche;

d) iniziative, anche extrascolastiche, per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM e digitali, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440;

e) stipulazione di protocolli di intesa con le regioni per il riconoscimento di borse di studio per gli studenti che decidono di intraprendere percorsi di studio e formazione nelle discipline STEM e nel campo del digitale;

f) iniziative volte a promuovere l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM e digitali anche all'interno dei percorsi di istruzione per gli adulti, per agevolarne il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso il ricorso a metodologie didattiche innovative, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

553. Le iniziative di cui al comma 552 sono attuate nell'ambito delle linee di investimento previste nella missione 4, componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti delle risorse previste per i citati singoli investimenti, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

554. Dall'attuazione dei commi da 548 a 553 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

555. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: « strutturalmente » sono inserite le seguenti: « nel primo biennio e », le parole: « nell'ultimo anno di corso » sono sostituite dalle seguenti: « nelle classi prime, seconde e terze » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89, nonché specifici strumenti di supporto all'orientamento, individuati dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per potenziare le azioni nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A partire dall'anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attività di orientamento consistono in moduli curricolari anche superiori a trenta ore, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attività di cui al secondo periodo consistono in moduli di trenta ore da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di progetti già in essere nell'istituzione scolastica »;

b) al comma 2-*bis*, secondo periodo, le parole: « nell'ultimo anno di corso » sono sostituite dalle seguenti: « nelle classi prime, seconde e terze », dopo le parole: « primo grado » sono inserite le seguenti: « e nel primo biennio » e la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre ».

556. All'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: « Ministro dell'istruzione » sono inserite le seguenti: « , da adottare entro il 1° marzo 2023 »;

b) al comma 6, dopo le parole: « è nominato, » sono inserite le seguenti: « entro il 1° marzo 2023, »;

c) al comma 7, dopo le parole: « Ministro dell'istruzione » sono inserite le seguenti: « , da adottare entro il 1° marzo 2023, ».

557. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-*ter* sono inseriti i seguenti:

« *5-quater*. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle

istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-*quater*, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-*quater* o quello di cui al comma 5-*quinquies* del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-*quater* o quello di cui al comma 5-*quinquies* definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente ».

558. I risparmi conseguiti mediante l'applicazione della disciplina di cui al comma 557 confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e possono essere destinati ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché

al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse del fondo istituito ai sensi del primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti nel medesimo fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

559. Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

560. Al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, è stanziata la somma di 1 milione di euro, per l'anno 2023, per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma.

561. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.

562. Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera *g)*, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dalla presente legge, pari a 4,2 milioni di euro, è destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

563. Ai fini dell'attuazione dei commi 561 e 562, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

564. Il comma 977 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

« *977*. Nel caso in cui il comparto delle università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, i limiti di cui al comma 971, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità ».

565. All'articolo 64, comma 6-*ter*.1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità del primo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ».

566. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

567. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo le parole: « "ex Ospedale militare" » sono inserite le seguenti: « nonché per l'ulteriore sostegno degli interventi di cui al comma 2 ».

568. Al fine di dare ulteriore sostegno e impulso alla riorganizzazione, anche economico-finanziaria, e al rilancio delle attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al CNR è attribuito un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2023.

569. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 568 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

570. I compensi e i rimborsi di spese spettanti ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti tecnico-scientifici e amministrativo-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

571. A decorrere dall'anno 2023 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di 149.377 euro annui.

572. All'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « non superiore al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 30 per cento ».

573. All'articolo 1, comma 310, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca ».

574. Le risorse di cui al comma 573, non ancora assegnate, sono ripartite tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022 di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

575. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023, al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essa applicabile può essere riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenente alle Aree corrispondenti, come rideterminate in base ai criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali.

576. Per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di cui al comma 575 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali può essere rideterminato considerando nel calcolo l'indennità di amministrazione del personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenente alle aree, nelle misure previste alla data del 31 ottobre 2022.

577. Per le stesse finalità di cui al comma 575, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca possono essere incrementati di 16.683 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 19.777 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.

578. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 575, 576 e 577, pari a 107.782 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 53.891 euro annui a decorrere dall'anno 2023, a carico del bilancio dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

579. A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, della pensione in favore degli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 118 del 1971, dell'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e della pensione in favore dei ciechi civili assoluti o parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, nonché dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

580. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

581. All'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, scuola superiore ad ordinamento speciale, è attribuito un contributo, ad incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti infrastrutturali.

582. La dotazione del Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

583. Il Fondo di cui al comma 582, per gli anni 2023, 2024 e 2025, è ripartito, per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto tra gli studenti iscritti all'ateneo e i posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo e, per una quota del 50 per cento, in ragione dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti. Non sono ammessi al riparto del

Fondo di cui al primo periodo gli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialità.

584. Al fine di consentire alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni sono incrementati di 1.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici *post lauream* universitari come *tutor* accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

585. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

586. Al fine di dare attuazione al rafforzamento delle scuole universitarie superiori previsto del Piano nazionale di ripresa e resilienza è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per il sostegno e il potenziamento delle seguenti scuole superiori d'ateneo:

a) Collegio superiore – Università di Bologna;

b) Scuola di studi superiori C. Urbani – Università di Camerino;

c) Scuola superiore dell'Ateneo di Catania;

d) Istituto universitario di formazione interdisciplinare (ISUFI) – Università del Salento;

e) Scuola di studi superiori « G. Leopardi » – Università di Macerata;

f) Scuola galileiana di studi superiori–Università di Padova;

g) Scuola superiore di studi avanzati–La Sapienza di Roma;

h) Scuola di studi superiore « F. Rossi » – Università di Torino;

i) Scuola superiore dell'Università degli studi di Udine;

l) Collegio internazionale Ca' Foscari–Università di Venezia.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite in misura uguale tra le istituzioni ivi elencate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

588. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario

nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

589. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da trasferire alla regione Piemonte quale contributo straordinario al fine di accelerare la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei necessari interventi. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti le funzioni del Commissario e il relativo compenso, determinato nella misura prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

590. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'intervento, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale appartenente a strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di società da esse controllate direttamente o indirettamente nonché di altri enti pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti.

591. Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

592. Al fine di promuovere l'attrattività turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, garantendo la sicurezza degli impianti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati livelli di sicurezza.

593. Le risorse di cui al comma 592 possono essere destinate anche alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati od obsoleti e, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di *snow-farming*.

594. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dei commi 592 e 593, comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale, coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 592, nonché le modalità di revoca dei contributi.

595. Le disposizioni dei commi da 596 a 602 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalla sezione 3.1 – « Aiuti di importo limitato » della comunicazione C(2020)1863 della Commissione, del 19 marzo

2020, recante quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19:

a) articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

c) articolo 6-*bis*, commi 3 e 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

596. Gli aiuti di cui al comma 595, fruiti alle condizioni e nei limiti previsti nella sezione 3.1 della citata comunicazione C(2020)1863, possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima sezione.

597. In caso di superamento dei massimali previsti dalla citata comunicazione C(2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

598. In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 597, il corrispondente importo è detratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare devono essere sommati gli interessi di recupero maturati fino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato.

599. In caso di restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante con le modalità previste dai commi 597 e 598, non si applicano sanzioni.

600. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 595 a 599 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 della citata comunicazione C(2020)1863.

601. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 595 a 599 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

602. Il presente comma e i commi da 595 a 601 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

603. Al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo nonché di agevolare l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro, nello stato

di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire, denominato « Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo », con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

604. Le risorse del Fondo di cui al comma 603 sono destinate alle seguenti finalità:

a) riqualificazione del personale già occupato nel settore e formazione di nuove figure professionali anche attraverso percorsi formativi e scuole di eccellenza, nonché corsi di alta formazione e specializzazione, volti a formare figure professionali dotate di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della tradizione e della cultura italiane;

b) iniziative per il rafforzamento delle competenze degli operatori del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;

c) iniziative a supporto dell'inserimento nel mercato del lavoro;

d) iniziative per favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.

605. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 603.

606. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

607. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

608. Il Fondo di cui al comma 607 è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

609. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attuazione dei commi 607 e 608.

610. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

611. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito il Fondo per il turismo sostenibile, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono destinate alle seguenti finalità:

a) rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;

b) favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;

c) sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

612. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 611.

613. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui 1 milione di euro è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.

614. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2019.

615. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « 31 marzo 2022 » sono inserite le seguenti: « e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro »;

b) dopo le parole: « primo trimestre 2022 » sono inserite le seguenti: « e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023 ».

616. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: « 60 milioni di euro per il 2022 » sono inserite le seguenti: « e di 25 milioni di euro per l'anno 2023 ».

617. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

618. Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in ambito economico, sociale e ambientale, favorendo la crescita sostenibile e inclusiva e la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport, la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le

finalità di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

619. Al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, opera nel settore del credito e, all'esito della procedura di cui al comma 620, è trasformato in società per azioni di diritto singolare, denominata « Istituto per il credito sportivo e culturale Spa », che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell'Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione.

620. In deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni è realizzata sulla base di un progetto deliberato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto di cui al comma 625, che definisce il programma e lo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa. La trasformazione si attua con atto pubblico, all'esito della procedura di autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente in materia creditizia e in conformità con la disciplina vigente.

621. La società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa persegue una missione di pubblico interesse esercitando l'attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, l'esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria nonché la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa può compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, anche per il tramite di società controllate, comprese la promozione e la gestione di fondi mobiliari e immobiliari nonché le operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.

622. Le azioni della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e agli altri soggetti pubblici e privati che partecipano al capitale dell'Istituto per il credito sportivo, proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel medesimo Istituto alla data di efficacia della trasformazione. Il controllo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è riservato al Ministero dell'economia e delle finanze e ai soggetti privati è consentito soltanto, in ogni caso, detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della medesima società.

623. Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è assegnata la gestione a titolo gratuito dei fondi speciali previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dall'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con apposite convenzioni sono stabilite e disciplinate le specifiche attività comprese nella gestione a titolo gratuito dei citati fondi speciali.

624. Per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623, la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministro per lo sport e i giovani e al Ministro della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate di cui al presente comma. Sino alla trasformazione, l'Istituto per il credito sportivo continua a gestire i fondi speciali di cui al comma 623 secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

625. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per lo sport e i giovani, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, sentita la Banca d'Italia, stabilisce:

a) i princìpi di governo della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa concernenti la composizione e la nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, la destinazione dell'utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti;

b) i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623;

c) lo schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, comprese le procedure per le loro successive modifiche;

d) le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e degli organi di gestione e controllo dei fondi speciali di cui al comma 623. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale;

e) gli strumenti di raccolta e le eventuali tipologie di operazioni di credito previste ai sensi del comma 621 con riferimento alle quali potranno essere disposti interventi di sostegno pubblico.

626. Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla medesima società non si applicano le disposizioni previste dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta ferma l'applicazione degli articoli 3, settimo comma, e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il controllo della Corte dei conti sulla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa per le attività di cui ai commi 623 e 624 è esercitato secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

627. In favore della società Sport e salute Spa è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il progetto « Bici in Comune », attività promossa dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per favorire la promozione della mobilità ciclistica, quale strumento per uno stile di vita sano e attivo, nonché del cicloturismo.

628. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 627.

629. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 200.000 euro per l'anno 2023.

630. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 357 è sostituito dai seguenti:

« *357.* Al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera, ai seguenti soggetti sono concesse, a decorrere dall'anno 2023:

a) una "Carta della cultura Giovani", a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;

b) una "Carta del merito", ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta di cui alla lettera *a)*.

357-bis. Le Carte di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate con le Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

357-ter. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357-*bis*, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito.

357-quater. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento delle Carte di cui al comma 357 e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla loro disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.

357-quinquies. Nei casi di violazione di cui al comma 357-*quater*, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni »;

b) al comma 358, le parole: « al comma 357, secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 357-*quater* e 357-*quinquies* » e le parole: « della Carta elettronica » sono sostituite dalle seguenti: « delle Carte di cui al comma 357 ».

631. Il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, assume la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

632. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.

633. Al fine di consentire la realizzazione del censimento e della valorizzazione delle espressioni del patrimonio culturale immateriale dei piccoli comuni, in attuazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore dell'Unione nazionale delle *pro loco* d'Italia. Le azioni volte a conseguire le finalità di cui al primo periodo sono realizzate in accordo con l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della cultura e con l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

634. Al fine di favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

635. È autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per il finanziamento della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, con sede in Napoli.

636. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

637. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, dopo le parole: « nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri » sono aggiunte le seguenti: « , a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

638. Il Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 75.883.298 euro per l'anno 2023 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

639. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, nonché quelle dell'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 58-*quater* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si interpretano nel senso che l'Accademia nazionale dei Lincei è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa.

640. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'Accademia nazionale dei Lincei si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 759, lettera *g)*, e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

641. Ai fini del ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 639 ai comuni interessati, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2,1 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire, entro il 28 febbraio 2023, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

642. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2023.

643. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa massima di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

644. Al fine di sostenere gli eventi connessi alle celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia e valorizzare il profondo legame storico della comunità ebraica con la città di Roma, è concesso un contributo di 700.000 euro in favore del comune di Roma Capitale per l'anno 2023, da destinare alla realizzazione di iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di ricordo, con il coinvolgimento delle organizzazioni associative e culturali dell'ebraismo romano, volti a commemorare le vittime dell'odio razziale e la deportazione degli ebrei.

645. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, è concesso alla Fondazione Centro studi investimenti sociali – Censis un contributo di 2 milioni di euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività.

646. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

647. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, fino al 30 giugno 2023.

648. Ai fini dell'attuazione del comma 647 è autorizzata la spesa di 5.726.703 euro per l'anno 2023.

649. Per le esigenze di funzionalità delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, all'articolo 801 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 155 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 271 unità »;

b) al comma 4, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« b-bis) gli ufficiali generali e di gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di cui all'articolo 14, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del regolamento »;

c) al comma 6, le parole: « 10 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 15 unità » e dopo la parola: « *b)*, » è inserita la seguente: « *b-bis)*, ».

650. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 649 è autorizzata la spesa di 11.481.675 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

651. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1913:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: « decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 » e le parole: « gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri » sono sostituite dalle seguenti: « gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati, i sovrintendenti, gli appuntati in servizio permanente e i carabinieri »;

1.2) alla lettera *e)*, dopo le parole: « fondo di previdenza » è inserita la seguente: « sovrintendenti, »;

1.3) dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

« *g-bis)* fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* È iscritto d'ufficio ai pertinenti fondi di cui al comma 1 anche il personale militare richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 806. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di avvenuto richiamo in servizio »;

3) al comma 3, dopo le parole: « anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio » sono aggiunte le seguenti: « , salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* »;

4) il comma 3-*bis* è sostituito dai seguenti:

« *3-bis.* L'iscrizione d'ufficio non si attua nei confronti del personale che, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non ha la possibilità di maturare il diritto all'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, comma 1.

3-ter. Il personale militare impiegato a tempo indeterminato, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, che rientra nel ruolo di provenienza è iscritto al relativo fondo di previdenza se, in ragione degli anni di servizio residui, può maturare il diritto all'indennità supplementare ai sensi dell'articolo 1914 del presente codice. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di reiscrizione nei ruoli di provenienza »;

b) all'articolo 1914:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Al personale militare iscritto da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessa dal servizio, è dovuta un'indennità supplementare »;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« *2.* Per i periodi di contribuzione antecedenti al 31 dicembre 2022, l'indennità di cui al comma 1 è liquidata in base all'aliquota del 2 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicato per gli anni di iscrizione al fondo maturati a tale data.

2-bis. Per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2022, l'indennità di cui al comma 1 è liquidata in base alle aliquote percentuali di seguito riportate dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicate per gli anni di iscrizione al fondo maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023:

a) 2 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere *a), c), g)* e *g-bis)*;

b) 2,5 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere *b), d)* e *f)*;

c) 3 per cento per gli iscritti al fondo previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera *e)*.

2-ter. Ai fini di cui ai commi 2 e 2-*bis*, le frazioni di anno sono calcolate in mesi e le frazioni di mesi con numero di giorni non inferiore a quindici sono arrotondate per eccesso. Conseguentemente, le aliquote percentuali di cui ai commi 2 e 2-*bis* sono ridotte in dodicesimi »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* L'indennità di cui al comma 1 è ordinariamente corrisposta all'atto della cessazione dal servizio. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta motivata del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, il termine di corresponsione di cui al precedente periodo può essere differito fino a ventiquattro mesi »;

c) all'articolo 1915, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* L'assegno speciale non spetta agli ufficiali iscritti al relativo fondo previdenziale in data successiva al 1° gennaio 2023 »;

d) all'articolo 1916:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Il personale di cui all'articolo 1913, comma 1, contribuisce obbligatoriamente ai fondi previdenziali ivi previsti in ragione delle percentuali di seguito stabilite, calcolate sull'80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito, comprensivo della tredicesima mensilità:

a) 3 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere *a), b), c), d), f)* e *g)*;

b) 2 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere *e)* e *g-bis)* »;

2) il comma 2 è abrogato;

e) l'articolo 1917 è sostituito dal seguente:

« Art. 1917. – *(Restituzione dei contributi obbligatori) – 1.* Agli iscritti che cessano dal servizio senza avere maturato il diritto all'indennità supplementare sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, tra ciascun anno solare cui i contributi si riferiscono e l'anno precedente alla restituzione. Le somme liquidate secondo le modalità di cui al precedente periodo sono reversibili »;

f) l'articolo 1917-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 1917-*bis*. – *(Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli) – 1.* Il personale militare di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza.

2. Il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto alla data di cessazione dal servizio computando il numero di anni complessivi di contribuzione al pertinente fondo nei diversi ruoli.

3. L'importo dell'indennità supplementare è a carico di ciascun fondo in quota proporzionale ai periodi di contribuzione »;

g) all'articolo 1918, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* I proventi di cui al comma 1 possono essere impiegati, nell'ambito della somma globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle disponibilità e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore dei militari iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913 al verificarsi di gravi e documentate esigenze »;

h) l'articolo 1919 è abrogato;

i) al libro settimo, titolo V, dopo l'articolo 1920 è aggiunto il seguente:

« Art. 1920-*bis*. – *(Fondo per la sostenibilità della Cassa di previdenza delle Forze armate) – 1.* Per garantire la sostenibilità finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo alimentato dalle risorse di cui all'articolo 619 del presente codice, in relazione alla riduzione dei contributi versati alla predetta Cassa in applicazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244 »;

l) al libro nono, titolo II, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 2262-*quater* è aggiunto il seguente:

« Art. 2262-*quinquies*. – *(Disposizioni transitorie in materia di soppressione dell'assegno speciale per gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri)–1.* Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915 è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione dello stesso, per una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 60 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale in godimento per i coefficienti corrispondenti al sesso e all'età dell'avente diritto di cui alla tavola di mortalità elaborata dall'Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, e calcolata al 1° dicembre dell'anno nel quale è esercitata l'opzione.

2. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, è cessato dal servizio con diritto a pensione, ma non è ancora percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, è riconosciuto il diritto di optare tra lo stesso assegno speciale e una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 50 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale previsto per il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio alla data del 31 dicembre 2022, per i seguenti fattori:

a) il coefficiente di cui alla tavola di mortalità dell'Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, corrispondente al sesso e all'età dell'avente diritto, indicato al 1° dicembre dell'anno in cui l'interessato compirà un'età pari a quella posseduta al congedo aumentata di otto anni e comunque non inferiore a sessantacinque;

b) l'anzianità contributiva al fondo previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera *a)*, posseduta al 31 dicembre 2022, con un massimo di quaranta anni, rapportata a 40. L'eventuale anzianità maturata in altri fondi non è considerata utile al calcolo della maggiorazione.

3. Al personale in servizio al 31 dicembre 2022, in luogo dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, è riconosciuta una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata ai sensi del comma 2.

4. Il diritto alle opzioni di cui ai commi 1 e 2 è esercitato entro il mese di settembre di ogni anno ed è irrevocabile. La maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 è liquidata e corrisposta agli interessati entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il diritto di opzione è esercitato. Le maggiorazioni dell'indennità supplementare, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono reversibili ».

652. La costituzione del fondo previdenziale di cui alla lettera *g-bis)* del comma 1 dell'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotta dal comma 651 del presente articolo, decorre dal 1° gennaio 2023.

653. Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice.

654. Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o è stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato.

655. Nelle more dell'adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alle disposizioni di cui ai commi da 651 a 654, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza, disciplinato dall'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, è integrato da un membro della categoria dei graduati per ciascuna Forza armata, con diritto di voto.

656. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.018.875 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

(importi in euro)

Polizia di Stato	1.449.575
Corpo della polizia penitenziaria	675.475
Arma dei carabinieri	1.735.950
Corpo della guardia di finanza	890.575
Esercito italiano	2.401.975
Marina militare	725.375
Aeronautica militare	1.000.200
Corpo delle capitanerie di porto–Guardia costiera	265.400
Corpo nazionale dei vigili del fuoco	874.350

657. Le risorse di cui al comma 656 possono essere impiegate, per le finalità di cui al medesimo comma, secondo le modalità di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Con riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le relative risorse sono trasferite all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo, che provvede, secondo i criteri di cui al comma 656 del presente articolo, alla stipulazione delle relative polizze assicurative.

658. All'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. La Marina militare promuove le attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche nonché per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy* e dell'università e della ricerca, è istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea ».

659. Per le finalità di cui al comma 658 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa, previsto all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

660. Al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria agli interventi già finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato, in ragione dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché per fare fronte ai maggiori fabbisogni scaturiti dall'aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a soddisfare le specifiche esigenze sopra richiamate, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

661. Con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 660 sono ripartite tra le finalità indicate dal medesimo comma.

662. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2023, di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di 122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche, di personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione, e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilità annuali. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia.

663. Al fine di provvedere alle esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo per le esigenze del citato centro, con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il fondo è annualmente ripartito in relazione alle attività da svolgere nell'anno di riferimento.

664. Al fine di disporre di specifiche professionalità da impiegare nella gestione quotidiana delle attività del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione, in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di unità di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi, anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

665. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 663 e 664, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

666. Per le esigenze di potenziamento del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare, all'articolo 828-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: « 50 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 170 unità »;

2) alla lettera *g)*, le parole: « ispettori: 34 » sono sostituite dalle seguenti: « ispettori: 110 »;

3) alla lettera *i)*, le parole: « appuntati e carabinieri: 16 » sono sostituite dalle seguenti: « appuntati e carabinieri: 60 »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario ».

667. Per le finalità di cui al comma 666, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 120 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, secondo la seguente ripartizione:

a) ruolo ispettori: 76 unità;

b) ruolo appuntati e carabinieri: 44 unità.

668. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale *standard* Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE *Public Safety*, è autorizzata la spesa di 33.324.521 euro per l'anno 2023, di 46.655.957 euro per l'anno 2024, di 50.417.925 euro per l'anno 2025, di 64.946.499 euro per l'anno 2026 e di 16.173.315 euro per l'anno 2027.

669. Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è prorogato al 3 marzo 2023, termine di vigenza degli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022. Eventuali ulteriori proroghe di tale termine, finalizzate ad assicurare l'allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe dei citati effetti che potrebbero essere adottate dall'Unione europea, possono essere adottate con le modalità previste dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

670. All'articolo 31, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « con termine non oltre il 31 dicembre 2022 » sono soppresse.

671. Allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 669 e 670 garantendo la continuità della gestione emergenziale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare la situazione emergenziale di cui ai commi 669 e 670, fermi restando i termini temporali di applicazione delle attività e della misure medesime.

672. Al fine di sviluppare la capacità operativa delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'uso di nuove tecnologie, è autorizzata, nell'ambito del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21 milioni di euro per l'anno 2025.

673. In relazione alla necessità di rafforzare le capacità operative delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi mediante nuove dotazioni tecnologiche, è autorizzata, nell'ambito dell'azione « Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco » del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025.

674. Allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *uuu)*, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il successivo trasferimento nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.

675. Al fine di fare fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per la costruzione o per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare in uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per le esigenze del medesimo Corpo.

676. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

677. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 676.

678. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, il Ministero dell'interno è autorizzato ad ampliare la rete dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

679. Ai fini di cui al comma 678, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 5.397.360 euro per l'anno 2023, di 14.392.960 euro per l'anno 2024 e di 16.192.080 euro per l'anno 2025. Per le ulteriori spese di gestione derivanti dall'applicazione del

comma 678, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 260.544 euro per l'anno 2023, di 1.730.352 euro per l'anno 2024 e di 4.072.643 euro per l'anno 2025.

680. In considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi per l'ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante l'anno 2022 e per il perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina, al fine di assicurare la funzionalità delle questure, delle commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, il Ministero dell'interno è autorizzato a prorogare, fino al 27 marzo 2023, anche in deroga all'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i contratti di prestazione di lavoro a termine stipulati in base all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 883 del 31 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2022.

681. Agli oneri derivanti dal comma 680, pari a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al medesimo comma 680.

682. Al fine di fronteggiare le esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini del potenziamento e dell'aggiornamento del sistema di risposta alle emergenze derivanti dalla presenza di agenti di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico, è autorizzata, nell'ambito dell'azione « Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva » del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025.

683. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare per l'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di 37.259.690 euro, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle menzionate procedure, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

684. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica,

nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4-*bis* »;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-*bis*. – *(Disposizioni in materia di intercettazioni preventive dei servizi di informazione per la sicurezza) – 1*. Le attività di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono autorizzate con decreto motivato, quando risultano sussistenti le condizioni di cui al medesimo comma l, per la durata massima di quaranta giorni, prorogabile per periodi successivi di venti giorni. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data con decreto motivato nel quale sono indicate le ragioni che rendono necessaria la proroga.

2. Delle operazioni di ascolto svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti mobili eventualmente utilizzati o, comunque, ai contenuti intercettati, è depositato presso il procuratore generale presso la corte di appello di Roma entro trenta giorni dal termine delle stesse, anche con modalità informatiche da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il procuratore generale, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei verbali, dei contenuti intercettati, degli eventuali supporti mobili utilizzati e di ogni eventuale copia, anche informatica, totale o parziale, dei contenuti. Su richiesta motivata dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, comprovante particolari esigenze di natura tecnica e operativa, il procuratore generale può autorizzare il differimento del deposito dei verbali, dei contenuti intercettati e dei supporti afferenti alle attività svolte per un periodo non superiore a sei mesi.

3. A conclusione delle operazioni, decorso il termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il procuratore generale presso la corte di appello di Roma dispone la distruzione della documentazione anche da esso stesso detenuta, con eccezione dei decreti emanati, relativa alle richieste di autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, recante contenuti, anche espressi in forma sintetica e discorsiva, delle intercettazioni.

4. Per l'espletamento delle attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 4, il procuratore generale presso la corte di appello di Roma autorizza il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 57 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I dati sono distrutti entro sei mesi dall'acquisizione e i relativi verbali sono trasmessi al procuratore generale. Il procuratore generale può comunque autorizzare la conservazione dei dati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

5. Gli elementi acquisiti attraverso le attività di cui al presente articolo per lo sviluppo della ricerca informativa non possono essere utilizzati nel procedimento penale. In ogni caso, le attività di

intercettazione di cui ai commi da 1 a 4 e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.

6. Le spese relative alle attività di cui ai commi 1 e 4 sono imputate all'apposito programma di spesa iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono disciplinati il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento anche in forma di canone annuo forfetario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

685. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per assicurare il soddisfacimento delle istanze presentate ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2022.

686. Per le medesime finalità di cui al comma 685, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

687. Il credito d'imposta di cui al comma 686 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

688. Il credito d'imposta di cui al comma 686 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 686.

689. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».

690. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e

le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 687.

691. Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, il fondo denominato « Programma sperimentale Mangiaplastica », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dall'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024.

692. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 a favore del Commissario unico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

693. Le risorse finanziarie iscritte anche in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica negli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 destinate, a qualsiasi titolo, al completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e al trattamento delle acque reflue, da destinare alle regioni Sicilia, Campania e Calabria oggetto delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, sono trasferite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla contabilità speciale n. 6056 intestata al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il Commissario unico, entro il 30 giugno 2023, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un documento relativo alla ricognizione degli interventi realizzati con indicazione dei costi, delle fonti finanziarie e dei codici unici di progetto, provvedendo all'allineamento delle informazioni contenute nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

694. Per gli interventi di progettazione ed esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare con precisione l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i siti di interesse nazionale « ex SLOI ed ex Carbochimica » e interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo tetraetile, idrocarburi policiclici aromatici e altri inquinanti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

695. Al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il contrasto del consumo di suolo, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

696. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i

criteri per il riparto del fondo di cui al comma 695 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.

697. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni nonché per le finalità di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è disposta in favore della regione Calabria l'assegnazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, ed è compresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria.

698. Al fine di consentire alle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del Fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche nel mutato quadro climatico e territoriale, provvedendo altresì all'implementazione e all'estensione all'intero distretto dei servizi informativi e applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi, e valutando gli impatti osservati, simulati e attesi anche in condizioni di cambiamento climatico e uso del suolo, nonché ad integrazione delle risorse economiche programmate per le spese correnti, è assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, così ripartito: 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia.

699. Alla copertura parziale degli oneri di cui al comma 698, pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

700. Dopo il comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente:

« *607-bis.* Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20 per cento delle somme di cui al comma 607 è riservato all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

701. Al fine di consentire l'espletamento delle attività strategiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, comprese quelle connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata a favore del medesimo Istituto la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

702. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività

strumentali, è assegnato al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

703. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 702 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e sono svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, mediante la stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 702.

704. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 702 può essere destinata all'ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della Carta geologica d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia.

705. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della Carta geologica d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dal Progetto CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 702.

706. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG), quale infrastruttura di ricerca strategica per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati a uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia, destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

707. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« *8-bis*. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a 15 milioni di euro assegnati al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per ciascuna delle suddette annualità. Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di 1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, è destinata, nel limite di 500 milioni di euro annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica, di cui al comma 4 del medesimo articolo 57-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 ».

708. Le risorse a titolo di aiuto per la compensazione dei costi indiretti delle emissioni sostenuti nell'anno 2021 dalle imprese esposte a rischio di rilocalizzazione delle emissioni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono erogate, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 12 novembre 2021, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, entro novanta giorni dalla disponibilità di cassa, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dei proventi relativi all'annualità 2020, di cui all'articolo 23, comma 8-*bis*, primo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dal comma 707 del presente articolo.

709. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ».

710. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 143, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il personale in servizio nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, fruisce, nell'arco di un anno, di almeno due periodi di ferie obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso da quello di servizio »;

b) all'articolo 144, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con le modalità di cui al primo periodo possono essere individuate residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità »;

c) all'articolo 171, comma 5, dopo la parola: « esistono » sono inserite le seguenti: « comprovate difficoltà di copertura o » e le parole: « l'80 » sono sostituite dalle seguenti: « il 120 »;

d) all'articolo 179:

1) al comma 1, le parole da: « , e che sostiene » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « è accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l'iscrizione e la frequenza fino al completamento dell'anno scolastico »;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ipotesi di cui al comma 1, il rimborso per un anno scolastico completo non eccede i tre mezzi della maggiorazione percepita ai sensi dell'articolo 173, comma 3, per ogni figlio a carico »;

e) all'articolo 181, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, i termini di cui al comma 1 del presente articolo sono dimezzati e il beneficio di cui al medesimo comma spetta due volte l'anno »;

f) l'articolo 193 è sostituito dal seguente:

« Art. 193. – *(Viaggi aerei) – 1.* Per i percorsi in aereo spetta a tutto il personale il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore all'economica nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore, in classe economica negli altri casi.

2. Quando il dipendente rinuncia al contributo di cui all'articolo 199, per il viaggio aereo di trasferimento spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari a carico che viaggiano anche separatamente. Il rimborso spetta nel limite massimo di quattro colli a persona in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. Nel caso di cui all'articolo 170, quinto comma, il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito spetta per un massimo di due colli per dipendente ».

711. Per l'attuazione del comma 710 è autorizzata la spesa di 22,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

712. All'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: « nel limite di » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unità ». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.111.500 per l'anno 2023, di euro 2.289.700 per l'anno 2024, di euro 2.358.350 per l'anno 2025, di euro 2.429.100 per l'anno 2026, di euro 2.502.000 per l'anno 2027, di euro 2.577.050 per l'anno 2028, di euro 2.654.350 per l'anno 2029, di euro 2.734.000 per l'anno 2030, di euro 2.816.000 per l'anno 2031 e di euro 2.900.500 annui a decorrere dall'anno 2032.

713. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal comma 714, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere 100 unità di personale da inquadrare nell'Area degli assistenti per l'anno 2023 e 420 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari per l'anno 2024, in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali.

714. Nella quarta colonna della tabella 1 annessa al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal 1° ottobre 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le cifre: « 1.811 », « 3.303 » e « 4.613 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1.911 », « 3.403 » e « 4.713 »*;*

b) con efficacia dal 1° ottobre 2024, le parole: « Dotazione organica dal 1° ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Dotazione organica dal 1° ottobre 2024 » e le cifre: « 1.473 », « 3.303 » e « 4.613 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1.893 », « 3.823 » e « 5.133 ».

715. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 714 è autorizzata la spesa di 937.655 euro per l'anno 2023, di 8.516.238 euro per l'anno 2024 e di 22.813.099 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

716. È autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

717. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Al fine di provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ».

718. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G7, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro per l'anno 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G7, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludere entro il 31 dicembre 2025. Per le finalità di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G7 può stipulare, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile ovvero avvalersi del supporto specialistico della società Eutalia Srl.

719. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e vulnerabili e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, al fine di sostenere l'avvio dell'operatività del *Resilience and Sustainability Trust*, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere al Fondo monetario internazionale un prestito da erogare a tassi di mercato nei limiti di 1,89 miliardi di diritti speciali di prelievo, secondo modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

720. Nell'ambito dell'accordo di prestito di cui al comma 719, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del *Resilience and Sustainability Trust*, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere al Fondo monetario internazionale risorse a titolo di ulteriore prestito equivalenti a 31,5 milioni di diritti speciali di prelievo, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

721. Sul prestito autorizzato dal comma 719 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la loro successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

722. Per le attività di supporto all'elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7 in ambito economico-finanziario e dei relativi *dossier*, nonché per le attività di comunicazione e per l'organizzazione di eventi correlati al circuito finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro e Dipartimento delle finanze, possono avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia Srl. La società Eutalia Srl provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione in materia economico-finanziaria, statistico-matematica, giuridica, logistico-organizzativa e di comunicazione istituzionale, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Per le attività e gli adempimenti di cui al presente comma, per il Dipartimento del tesoro è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 per l'anno 2025 e per il Dipartimento delle finanze è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

723. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, per una quota pari a 710.592.000 euro di capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 euro di capitale versato. Il versamento è effettuato in quattro rate annuali di importo pari a 50.167.866 euro ciascuna. Il primo versamento è effettuato entro l'anno 2023. I versamenti successivi al primo sono effettuati entro il 31 luglio di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

724. Per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato *NATO Innovation Fund* è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Le linee di indirizzo e le connesse modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

725. Per gli adempimenti connessi alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca asiatica di sviluppo in Italia è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 4,5 milioni per l'anno 2024 e di euro 10 milioni per l'anno 2025.

726. Al fine del rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche connesse con l'espletamento della funzione di presidio sull'attuazione, sul monitoraggio, sulla rendicontazione e sul controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul conseguimento dei relativi obiettivi, il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, per il biennio 2023-2024, è autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del predetto Dipartimento, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 50 unità nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.577.000 per l'anno 2023 e di euro 7.154.000 a decorrere dall'anno 2024.

727. Per le finalità di cui al comma 726 è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 900.000, di cui euro 500.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 726 ed euro 400.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 450.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

728. Per le valutazioni inerenti a operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche relative a enti e a società partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi della consulenza e dell'assistenza di società, esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacità operativa, nel limite di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

729. All'articolo 2, comma 13-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite

dalle seguenti: « nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

730. Ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente, finalizzate a far fronte agli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera *d),* e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera *e),* del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 2022, intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. Gli interventi sono approvati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179.

731. In relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre 2022, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

732. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza.

733. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2023; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-*bis* e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2023.

734. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2023. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *i-bis),* del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l'anno 2023.

735. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni di euro, di cui:

a) 1,4 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) 1,8 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

c) 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

d) 700.000 euro per le finalità di cui all'articolo 30-*ter* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

736. Le misure previste dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come integrate dall'articolo 2-*bis*, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano, fino al 31 dicembre 2023, anche nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. I relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

737. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 80 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027 ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018.

738. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente:

« *4-septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023 ».

739. Per le medesime finalità di cui al comma 738, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 ». A tale fine è autorizzata la spesa di euro 71.800.000 per l'anno 2023.

740. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-*quater*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023.

741. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2023.

742. Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023.

743. Al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Il Commissario

straordinario attua quanto previsto dal primo periodo del presente comma con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

744. Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera *a)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come incrementata dall'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2047, di 400 milioni di euro per l'anno 2048 e di 500 milioni di euro per l'anno 2049.

745. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022 e 2023 » e le parole: « e al quinto anno » sono sostituite dalle seguenti: « , al quinto e al sesto anno ».

746. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « e per i cinque anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « e per i sei anni successivi » e le parole: « per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023 »;

b) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: « di 60 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 »;

2) al secondo periodo, le parole: « dal 2019 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2019 al 2023 ».

747. Agli oneri derivanti dal comma 746, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

748. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 746 e le eventuali economie dei bandi precedenti relativi all'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del citato decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa in esito ai bandi precedenti.

749. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato l'utilizzo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2023, delle risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

750. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: « dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dicembre 2023 »;

b) al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « fino all'anno di imposta 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2022 »;

2) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 ».

751. Per l'anno 2023, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui all'articolo 17-*ter*, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato, per l'anno 2023, di 4 milioni di euro.

752. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

753. All'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

754. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 752 e 753 nel limite di spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023.

755. Le esenzioni previste dall'articolo 2-*bis*, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.

756. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

757. All'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

758. All'articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

759. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022 e 2023 ».

760. All'articolo 13-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024, ferme restando le scadenze previste per i contratti in essere » e le parole da: « onnicomprensivo » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito »;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: « e con » sono sostituite dalle seguenti: « anche utilizzando »;

c) al comma 1, terzo periodo, le parole: « per l'anno 2022 » sono soppresse;

d) al comma 2, le parole: « per l'anno 2022 » sono soppresse.

761. All'articolo 57, comma 3-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: « è effettuato » sono inserite le seguenti: « con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo » e dopo le parole: « del presente decreto » sono inserite le seguenti: « ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica ».

762. Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti da apposito disciplinare stipulato con il medesimo Ministero. A tale fine è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla CONSAP Spa.

763. Per le attività connesse al disciplinare di cui al comma 762 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

764. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

765. Le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023.

766. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2023 » e le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 200.000 euro per l'anno 2023 ».

767. Per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica, anche relativamente all'anno 2023, la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2023, compresi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al primo periodo sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

768. Per i comuni dei territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

769. È autorizzata la spesa di 14,2 milioni di euro per l'anno 2023 per spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, al contributo di autonoma sistemazione, all'assistenza alla popolazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.

770. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « È assegnato un contributo straordinario dell'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025 »;

b) al comma 2, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « È assegnato un contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 »;

c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo di 500.000 euro di cui all'ottavo periodo è riconosciuto per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ».

771. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è prorogata fino al 31 dicembre 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

772. I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2025 nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

773. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata fino all'anno 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.

774. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 448, le parole: « in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023 »;

b) al comma 449, lettera *d-quater)*, le parole: « 330 milioni di euro nel 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 380 milioni di euro nel 2023 ».

775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.

776. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volte all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di *software* di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle Forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, finalizzati alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

777. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri per il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 776, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;

b) indice di delittuosità del comune;

c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

778. Nell'ambito del riparto delle risorse di cui al comma 776, il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo convergenza Italia.

779. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 51-*bis* è inserito il seguente:

« *51-ter*. Le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del comma 51 sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ».

780. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tale fine il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato emana entro il 31 gennaio 2023 apposite linee guida con le modalità e i termini di comunicazione al medesimo Dipartimento da parte dei comuni interessati delle esigenze di assistenza tecnica strettamente necessarie all'attuazione dei predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento. Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste degli enti, si procederà al riparto delle risorse con criteri proporzionali. Con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono assegnate le risorse in favore dei comuni interessati per la realizzazione delle rispettive iniziative di assistenza tecnica. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato alla conclusione degli interventi.

781. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui agli articoli 243, comma 2, e 243-*bis*, comma 8, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del medesimo testo unico, non si applica la sanzione di cui al comma 5 dello stesso articolo 243.

782. Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « dal 2020 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2020 al 2025 ».

783. I termini di cui all'alinea del comma 572 e di cui al quinto periodo del comma 577 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono prorogati, rispettivamente, al 31 gennaio 2023 e al 31 dicembre 2023.

784. Il presente comma e i commi da 781 a 783 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale.*

785. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ».

786. All'articolo 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « Per gli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020 ».

787. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« *1-bis*. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019 ».

788. Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola: « 2023 », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo » e le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: « Per gli anni dal 2011 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2026 » e le parole: « A decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo »;

2) al comma 3, le parole: « A decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo » e le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: « A decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo »;

2) al comma 2, le parole: « entro il 31 luglio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 » e le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »;

d) all'articolo 13, comma 4, le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »;

e) all'articolo 15:

1) al comma 1, la parola: « 2023 » è sostituita dalle seguenti: « 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo »;

2) al comma 2, le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »;

3) al comma 5, la parola: « 2023 » è sostituita dalle seguenti: « 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo » e le parole: « Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie ».

789. All'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « all'articolo 222 e dei residui » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui ».

790. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai comuni con popolazione fino a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023.

791. Ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, il presente comma e i commi da 792 a 798 disciplinano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi del comma 793, lettera *c)*, del presente articolo, ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

792. Ai fini di cui al comma 791 è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i Ministri competenti per le

materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'Unione dell province d'Italia e il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, o loro delegati.

793. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

b) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;

c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*;

d) determina, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, ai sensi dell'articolo 1, comma 29-*bis*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a), b), c), e)* e *f)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.

794. La Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sulla base della ricognizione e a seguito delle attività della Cabina di regia poste in essere ai sensi del comma 793, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni *standard* nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo le modalità di cui al comma 793, lettera *d)*, del presente articolo.

795. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793, la Cabina di regia predispone uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni *standard* nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

796. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

797. Qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti dai commi 793 e 795, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di dodici mesi, per il completamento delle attività non perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario e la durata in

carica. Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura di cui al comma 795. Al Commissario non spettano, per l'attività svolta, compensi, indennità o rimborsi di spese.

798. Per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui ai commi da 791 a 797, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

799. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnica, della quale si avvalgono la Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797.

800. La segreteria tecnica di cui al comma 799 è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui un'unità con incarico dirigenziale di livello generale scelta tra soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in uffici aventi competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, un'unità con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Le predette unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e sono collocate fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale. I predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al finanziamento delle spese di funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 799 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

801. All'attività della segreteria tecnica partecipano un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai rappresentanti di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

802. Ai fini del supporto tecnico della Ragioneria generale dello Stato al perseguimento degli obiettivi di cui ai commi da 791 a 798 nonché per la realizzazione delle missioni M1C1-119 e M1C1-120 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a reclutare un contingente di 10 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021–Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 379.000 per l'anno 2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

803. Per le finalità di cui al comma 802 è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 176.000, di cui euro 150.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 802 ed euro 26.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma, nonché la spesa di euro 5.100 annui a decorrere dall'anno 2024 per le predette maggiori spese. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di euro 30.000 per la corresponsione dei compensi dovuti al medesimo personale per le prestazioni di lavoro straordinario.

804. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 799 a 803, pari a euro 1.734.000 per l'anno 2023 e a euro 1.689.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a euro 585.000 per l'anno 2023 e a euro 540.100 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

805. Al comma 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « quattordici »;

b) le parole: « uno designato dalle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « e tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ».

806. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, suddiviso in due sezioni denominate « Fondo per gli investimenti strategici » e « Fondo per la compensazione degli svantaggi ». Nella dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità possono confluire le risorse finanziarie stanziate dalla legislazione vigente nazionale ed europea, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

807. Le risorse del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità sono utilizzate per:

a) compensare i maggiori costi derivanti dalla peculiarità della condizione di insularità;

b) garantire ai cittadini e alle imprese che vivono la realtà dell'insularità pari condizioni di accesso ai servizi del territorio, utilizzando le migliori esperienze sul territorio nazionale, allo scopo di favorire la residenzialità e di contrastare lo spopolamento nei territori insulari;

c) promuovere lo sviluppo e l'internazionalizzazione dell'economia del Mezzogiorno, anche valorizzando la sua vocazione portuale; sostenere le transizioni ecologica e digitale.

808. È istituita la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

809. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

810. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti per l'elezione dell'ufficio di presidenza.

811. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

812. La Commissione può acquisire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarità e agli svantaggi derivanti dall'insularità. Nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti che si occupano di tali questioni.

813. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) effettua, con cadenza annuale, una ricognizione delle risorse finanziarie stanziate, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole;

b) individua i principali settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e all'università, ai trasporti e alla continuità territoriale nonché all'energia;

c) individua, entro sei mesi dalla sua costituzione, avvalendosi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, gli indicatori economici necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei settori individuati;

d) propone misure e interventi idonei a compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, anche valutando opzioni praticabili nell'ambito delle deroghe ammesse dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato;

e) esamina la normativa europea in materia di aiuti di Stato e segnala al Governo l'eventuale esigenza di modifiche e correttivi da proporre a livello europeo, al fine di compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, senza alterazione del funzionamento del mercato unico europeo;

f) propone correttivi per gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità al sistema dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche allo scopo di contrastare lo spopolamento e di assicurare servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori.

814. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte volte a garantire la piena attuazione del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

815. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

816. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti: « Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'annualità 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità ».

817. Il terzo periodo del comma 64 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dai seguenti: « Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'anno 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità ».

818. In caso di controversie, definite con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione, relative all'accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a far fronte agli eventuali oneri da queste derivanti mediante utilizzo delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio.

819. L'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementata di 7 milioni di euro per l'anno 2023 e di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

820. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subìto episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

821. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-*ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2023.

822. In sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate sono utilizzate da ciascun ente per:

a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario regionale;

b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;

c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

823. Le somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui al comma 822 sono comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità applicative del comma 822 e del presente comma.

824. Il comma 6-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è sostituito dal seguente:

« *6-bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare prioritariamente per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale ».

825. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

826. L'iscrizione all'Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del comma 825 avviene con le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

827. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 825 resta applicabile la disciplina prevista dall'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso-concorso di formazione e di tirocinio pratico.

828. Per le medesime finalità di cui al comma 825 e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, le risorse di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del

decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il decreto ivi previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non può eccedere la data del 31 dicembre 2026.

829. L'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'anticipazione di liquidità in favore delle regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e non trova applicazione l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

830. Al fine di consentire l'istituzione di circoscrizioni di decentramento nei comuni capoluogo di città metropolitana con meno di 250.000 abitanti, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

831. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della città metropolitana ».

832. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, di cui all'articolo 1, commi 953 e 954, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2025. La regione Friuli Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2025.

833. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, al comune di Lampedusa e Linosa è concesso un contributo straordinario pari a 850.000 euro per l'anno 2022 e a ciascuno dei comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo pari a 300.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 850.000 euro per l'anno 2022 e a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 850.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

834. All'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente l'ambito di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la regione Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) ».

835. All'articolo 1, comma 772, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali, le parole: « e all'IMIS » sono sostituite dalle seguenti: « , all'IMIS » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e all'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) della regione Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 ».

836. La disposizione di cui al comma 835 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

837. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo »;

b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 ».

838. Al comma 818 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente l'ambito di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le parole: « di comuni » sono soppresse.

839. La lettera *c)* del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che la quota del Fondo di solidarietà comunale è ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard* approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

840. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, di cui all'articolo 1, commi 953 e 955, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

841. La Regione siciliana è autorizzata a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.

842. Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma 841 sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032.

843. La Regione siciliana rimane impegnata al rispetto delle previsioni di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021, in attuazione dei princìpi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, garantendo il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente.

844. In caso di mancata attuazione degli obiettivi di riduzione strutturale complessivi previsti ai punti 1 e 2 dell'accordo di cui al comma 843, nonché in caso di mancata trasmissione della certificazione prevista dal medesimo accordo, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 841.

845. In attuazione dell'accordo di cui al comma 843, le riduzioni strutturali degli impegni correnti sono realizzate attraverso provvedimenti amministrativi o normativi che determinano una riduzione permanente della spesa corrente. A decorrere dall'anno 2023, le riduzioni permanenti degli impegni di spesa corrente sono recepite nel bilancio di previsione mediante corrispondenti riduzioni pluriennali degli stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni di spesa.

846. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica e della pietà dei defunti, in relazione alle criticità rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo, il sindaco di Palermo è nominato a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2023, Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti individuati dal comma 848.

847. Per le finalità di cui al comma 846, il Commissario di Governo di cui al medesimo comma 846 è autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture del comune di Palermo e delle amministrazioni dello Stato territorialmente competenti, sulla base di apposita convenzione.

848. Il Commissario di Governo di cui al comma 846, con propri atti da adottare in deroga a ogni disposizione vigente, fermo restando il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, provvede a:

a) definire misure semplificate per la celere conclusione delle procedure autorizzative e per la tempestiva realizzazione degli interventi funzionali al consolidamento, alla messa in sicurezza e all'ampliamento degli insediamenti cimiteriali esistenti nel territorio del comune di Palermo;

b) acquisire, anche temporaneamente, e mettere a disposizione dei competenti uffici comunali strutture e apparecchiature mobili, finalizzate alla gestione dei servizi cimiteriali, con particolare riferimento alle funzioni crematorie e di conservazione provvisoria dei cadaveri in attesa di definitiva sepoltura;

c) promuovere accordi tra il comune di Palermo e i comuni della città metropolitana di Palermo, finalizzati ad assicurare la disponibilità di ulteriori posti per la conservazione temporanea o per la definitiva sepoltura dei cadaveri.

849. Il Commissario di Governo di cui al comma 846 opera in conformità ai criteri di cui alle lettere D ed E della circolare del Ministero della salute n. 818 dell'11 gennaio 2021, che costituisce, ai fini dei commi da 846 a 851, misura speciale, integrativa delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

850. Il Commissario di Governo di cui al comma 846, per l'espletamento delle attività di cui ai commi da 846 a 849, è autorizzato a conferire incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e a ricorrere ad altre forme di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in favore di soggetti di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura delle predette attività, anche inseriti in graduatorie concorsuali vigenti approvate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,

fino alla scadenza del termine di cui al comma 846, nel limite massimo di 5 unità ed entro il limite di spesa complessivo di 200.000 euro per l'anno 2023.

851. Alle attività di cui ai commi da 846 a 850 si provvede entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Per la gestione delle relative risorse è autorizzata l'apertura, fino alla scadenza del termine di cui al comma 846 di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario di Governo di cui al medesimo comma 846. Su tale contabilità speciale possono essere riversate eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo e rese disponibili da parte del comune di Palermo, della città metropolitana di Palermo e della Regione siciliana.

852. Al fine di accompagnare il processo di incremento dell'efficienza della riscossione delle entrate proprie, ai comuni sede di città metropolitane della Regione siciliana con un'incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione rispetto ai residui attivi del titolo I e del titolo III superiore all'80 per cento, come risultante dal rendiconto relativo all'esercizio 2021, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2022, è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024.

853. Il contributo di cui al comma 852, destinato alla riduzione del disavanzo, è ripartito, entro il 31 gennaio 2023, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo risultante dai rendiconti relativi all'esercizio 2021 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

854. All'articolo 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dispone, per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte a legislazione vigente nella missione “Giustizia”, programma “Giustizia civile e penale”, azione “Funzionamento uffici giudiziari” dello stato di previsione del Ministero della giustizia, di una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 ».

855. Al fine di assicurare l'adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e di finanziare gli interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica e all'analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici, nonché per l'ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici nel territorio nazionale e per l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027.

856. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato al finanziamento di progetti volti:

a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore;

b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni;

d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.

857. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e sono stabiliti i requisiti necessari per accedere ai finanziamenti di cui al comma 856.

858. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2023, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2023 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2024. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2023.

859. Il Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

860. All'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole: « A decorrere dall'anno 2016, » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2016 al 2022, »;

2) dopo le parole: « 10 milioni di euro annui » sono inserite le seguenti: « e, a decorrere dall'anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui »;

3) dopo le parole: « non ancora saldati, » sono inserite le seguenti: « per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, »;

4) le parole: « per i dipendenti » sono soppresse;

b) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

861. Ai maggiori oneri di cui al comma 860, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, previste dal testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

862. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1016, le parole: « ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « liquidato in un'unica soluzione entro l'anno »;

b) al comma 1020, le parole: « euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 ed euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2023 ».

863. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante le dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3 annesso alla presente legge.

864. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 865 e per un numero massimo di:

a) 250 unità per l'anno 2023;

b) 250 unità per l'anno 2024;

c) 250 unità per l'anno 2025;

d) 250 unità per l'anno 2026.

865. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 864 è autorizzata la spesa di euro 1.033.625 per l'anno 2023, di euro 12.154.605 per l'anno 2024, di euro 23.275.585 per l'anno 2025, di euro 34.396.565 per l'anno 2026, di euro 44.483.920 per l'anno 2027, di euro 44.595.706 per l'anno 2028, di euro 45.042.851 per l'anno 2029, di euro 45.489.996 per l'anno 2030, di euro 45.937.141 per l'anno 2031, di euro 46.272.500 per l'anno 2032, di euro 46.382.969 per l'anno 2033, di euro 46.493.439 per l'anno 2034, di euro 46.603.908 per l'anno 2035 e di euro 46.714.378 annui a decorrere dall'anno 2036.

866. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 863 a 865 è autorizzata la spesa, di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 695.000 per l'anno 2024, di euro

890.000 per l'anno 2025, di euro 1.085.000 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027.

867. Al fine di fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria, un contingente di 800 unità di personale non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'Area dei funzionari e 473 da inquadrare nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali.

868. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 867 è autorizzata la spesa di euro 8.138.000 per l'anno 2024 e di euro 32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2024.

869. Per le stesse finalità di cui al comma 867, il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, è autorizzato ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, unità di personale dirigenziale non generale per la copertura dei posti vacanti nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

870. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2023-2025, sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

871. Il Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, è ridotto di 2.627,713 milioni di euro nell'anno 2023, di 453,10 milioni di euro nell'anno 2024, di 324,50 milioni di euro nell'anno 2025, di 353,60 milioni di euro nell'anno 2026, di 24,89 milioni di euro nell'anno 2027, di 85,40 milioni di euro nell'anno 2028, di 48,10 milioni di euro nell'anno 2029, di 65 milioni di euro nell'anno 2030, di 64,20 milioni di euro nell'anno 2031, di 66 milioni di euro nell'anno 2032 e di 72,30 milioni di euro nell'anno 2033.

872. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotto di 1.393 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

873. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 2.158.869 per l'anno 2023, di euro 22.036.158 per l'anno 2024, di euro 31.387.272 per l'anno 2025, di euro 151.463.733 per l'anno 2026, di euro 177.656.985 per l'anno 2027, di euro 180.075.961 per l'anno 2028, di euro 181.674.406 per l'anno 2029, di euro 183.274.756 per l'anno 2030, di euro 183.092.756 per l'anno 2031, di euro 183.008.256 per l'anno 2032, di euro 182.956.371 per l'anno 2033, di euro 215.356.371 per l'anno 2034, di euro 201.456.371 per l'anno 2035, e di euro 201.456.371 annui a decorrere dall'anno 2036.

874. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 26,67 milioni di euro per l'anno 2023, di 18,375 milioni di euro per l'anno 2024, di 32,445 milioni di euro per l'anno 2025, di 38,845 milioni di euro per l'anno 2026, di 44,445 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,945 milioni di euro per l'anno 2032, di 1,945 milioni di euro per l'anno 2033, di 4,545 milioni di euro per l'anno 2034, di 3,445 milioni di euro per l'anno 2035 e di 3,445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.

875. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai seguenti interventi di recupero e di restauro del patrimonio storico:

a) quanto a 2 milioni di euro, per la riqualificazione, il recupero e il restauro del patrimonio storico e paesaggistico del borgo di Pentidattilo, sito nel comune di Melito di Porto Salvo;

b) quanto a 3 milioni di euro, per la riqualificazione e il potenziamento del lido comunale Zerbi, bene di rilevanza storica, sito nel comune di Reggio Calabria;

c) quanto a 2 milioni di euro, per la valorizzazione, il potenziamento e l'efficienza energetica dello stabilimento termale Antonimina – Locri, in gestione al Consorzio termale Antiche acque sante, sito nel comune di Antonimina.

876. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 875 tra gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma 875.

877. Le riduzioni di spesa di cui ai commi da 878 a 890, quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, per la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

878. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria assicura, mediante la riorganizzazione e l'incremento dell'efficienza dei servizi degli istituti penitenziari presenti in tutto il territorio nazionale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023, a 15.400.237 euro per l'anno 2024 e a 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

879. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità assicura, mediante l'incremento dell'efficienza dei processi di lavoro nell'ambito delle attività per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'autorità giudiziaria e la razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, a 588.987 euro per l'anno 2024 e a 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

880. Alla luce del completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni sono ridotte di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023.

881. A decorrere dall'anno 2023, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, mediante l'incremento dell'efficienza delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, il

conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni di euro. A tal fine, sono abrogati i commi da 179 a 183 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

882. L'Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento del direttore, previa verifica, per gli aspetti finanziari, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede alla riorganizzazione dei servizi, all'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonché alla razionalizzazione delle sedi territoriali. Dal provvedimento di cui al primo periodo sono conseguiti risparmi strutturali di spesa per un ammontare non inferiore a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024. L'Agenzia delle entrate rendiconta semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente comma ed effettua annualmente un versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

883. Al fine di potenziare l'efficienza e migliorare la gestione delle strutture operative dislocate nel territorio nazionale, tenuto conto delle misure da adottare ai sensi del comma 882, a decorrere dall'anno 2023, in seguito al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 882, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a incrementare di 12,7 milioni di euro le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa, da destinare esclusivamente al finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previste dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

884. All'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « e all'importo di 10.883.900 euro a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , all'importo di 10.883.900 per l'anno 2022 e all'importo di 9.883.900 euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

885. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « a decorrere da gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2024 », le parole: « nonché, a decorrere dal 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « nonché, a decorrere dal 2025, », le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 » e le parole: « a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 »;

b) al comma 4, le parole: « e comunque entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2024 ».

886. All'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2024 » e le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 ».

887. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 80 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

888. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

889. All'articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112, le parole da: « nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ».

890. Le competenze attribuite ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si interpretano come assoggettate al regime di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché escluse dalla disciplina di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

891. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, al fine di potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, su richiesta delle predette amministrazioni interessate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato:

a) a partire dall'anno 2024, almeno per l'80 per cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; con i medesimi decreti di cui al primo periodo è autorizzata l'assunzione delle corrispondenti unità di personale;

b) per l'eventuale restante quota, al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione.

892. A valere sul fondo di cui al comma 891, è autorizzata la spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2023, di euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero.

893. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891, lettera *a)*, per il solo anno 2023, i Ministeri possono utilizzare le risorse a disposizione anche solo per le finalità di cui alla lettera *b)* del medesimo comma. Ai fini dell'attuazione del comma 891, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

894. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, numero 1), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, non si applicano:

a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

c) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

895. Gli oneri derivanti dal comma 894 sono pari a 600.000 euro per l'anno 2023, a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il comma 894 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

896. Al fine di realizzare le complesse attività istituzionali connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la Corte dei conti è autorizzata, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il seguente contingente di personale: 13 dirigenti di seconda fascia, 104 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 242 unità da inquadrare nell'Area degli assistenti, secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del predetto contingente di personale avviene, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della vigente dotazione organica della Corte dei conti, attraverso l'attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.

897. Agli oneri derivanti dal comma 896, pari a euro 13.796.000 per l'anno 2023, di cui euro 700.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche ed euro 819.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma 896, e pari a euro 16.534.000 annui a decorrere dall'anno 2024, di cui euro 164.000 per oneri di funzionamento, si provvede con le risorse finanziarie disponibili, iscritte nel

bilancio della Corte dei conti. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 896 e del presente comma si provvede, quanto a euro 7.842.000 per l'anno 2023 e a euro 8.595.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

898. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« *9-bis.* Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026 ».

899. Al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale di cybersicurezza, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2022, e di rendere effettivo il relativo piano di implementazione, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze i seguenti Fondi da ripartire:

a) Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, destinato a finanziare, anche ad integrazione delle risorse già assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024, di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037;

b) Fondo per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti di cui alla lettera *a)*, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

900. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizza, coordina e monitora l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. A tal fine, sviluppa una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni individuate come attori responsabili nell'ambito del predetto piano.

901. I Fondi di cui al comma 899 sono assegnati alle amministrazioni individuate dal piano di cui al comma 900 con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione al monitoraggio di cui al comma 900, le risorse assegnate alle amministrazioni ai sensi del presente comma possono essere revocate mediante l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e riassegnate con le modalità previste dal predetto decreto.

902. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi da 899 a 901, le risorse di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

903. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

PARTE II

SEZIONE II: APPROVAZIONE
DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 2.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2023, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2023, rispettivamente, in 4.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 40.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2023, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'anno finanziario 2023, in 150.000 milioni di euro.

6. Per l'anno 2023, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può

assumere è fissato in 225.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2022 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2023, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.920 milioni di euro, 500 milioni di euro e 8.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2023, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2023, nell'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei *referendum* dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2023, ai capitoli del Titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

13. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

14. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2023, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, agli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2023, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

20. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle ».

21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui e di cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitività e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie – Azioni e altre partecipazioni ».

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy *e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci « Entrate da recuperi e rimborsi di spese », « Altre entrate extratributarie » e « Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2023, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento e acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute

inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2023, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-*bis* del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2023, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza », sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2022.

10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere *b)* e *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2023, in 136 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2023, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 103;

2) Marina n. 152;

3) Aeronautica n. 48;

4) Carabinieri n. 0.

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 40;

3) Aeronautica n. 49.

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 109;

2) Marina n. 54;

3) Aeronautica n. 40;

4) Carabinieri n. 200.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2023, come segue:

1) Esercito n. 292;

2) Marina n. 318;

3) Aeronautica n. 288;

4) Carabinieri n. 120.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b-bis)* del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2023, come segue:

1) Esercito n. 274;

2) Marina n. 300;

3) Aeronautica n. 309.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera *b-ter)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2023, come segue:

1) Esercito n. 540;

2) Marina n. 185;

3) Aeronautica n. 125.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », e dei programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l'anno 2023 nel

pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-*ter* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-*ter* del decreto legislativo n. 90 del 2016.

13. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2023, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero

dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.

4. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale », istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e di altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo unico per lo spettacolo, ridenominato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 631.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità,

nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2023, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero del turismo)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 18.

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.183.723.964.094, in euro 1.121.186.846.006 e in euro 1.124.538.264.703 in termini di competenza, nonché in euro 1.203.435.534.734, in euro 1.128.614.124.780 e in euro 1.126.122.513.987 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2023-2025.

Art. 19.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2023-2025, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 20.

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2023, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2023, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2022, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2023-2025 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2022. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2022.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo

43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2022.

21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-*bis*, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

24. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e

delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dai relativi decreti correttivi.

28. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2023, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi e organismi internazionali iscritte nel programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale », nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario », del medesimo stato di previsione.

30. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.

31. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2023, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

32. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2023, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 21.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

IL PRESIDENTE

ALLEGATI

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
– COMPETENZA –			
Descrizione del risultato differenziale	*2023*	*2024*	*2025*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	206.000	138.500	116.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	516.820	451.968	435.240
- CASSA –			
Descrizione del risultato differenziale	*2023*	*2024*	*2025*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	261.000	180.500	152.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	571.831	493.968	471.240
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Allegato 2
(articolo 1, comma 164)
(importi in milioni di euro)

Stato di previsione	2022
Missione/Programma	
Ministero dell'economia e delle finanze	
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	70
1.8. Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	70
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	30
3.1. Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	30
21. Debito pubblico (34)	120
21.1. Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	120
23. Fondi da ripartire (33)	869
23.1. Fondi da assegnare (33.1)	350
23.2. Fondi di riserva e speciali (33.2)	519
TOTALE	1.089

Allegato 3
(articolo 1, comma 863)

« Tabella A
(Art. 1, comma 3)

DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA				
RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA		
		UOMINI	DONNE	TOTALE
RUOLO ISPETTORI	SOSTITUTO COMMISSARIO	590	50	640
	ISPETTORE SUPERIORE	3.100	450	3.550
	ISPETTORE CAPO			
	VICE ISPETTORE			
RUOLO SOVRINTENDENTI	SOVRINTENDENTE CAPO	4.820	480	5.300
	SOVRINTENDENTE			
	VICE SOVRINTENDENTE			
RUOLO AGENTI/ASSISTENTI	ASSISTENTE CAPO	29.522	3.138	32.660
	ASSISTENTE			
	AGENTE SCELTO			
TOTALE		42.150		

».

TABELLE A E B

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2023	2024	2025
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	49.003.169	68.881.353	78.881.353
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*	26.628.116	23.654.116	23.654.116
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	20.207.611	20.907.611	20.907.611
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	21.911.181	30.498.911	35.498.911
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	75.298.437	77.871.609	72.574.748

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	20.353.340	25.353.340	30.353.340
MINISTERO DELL'INTERNO	15.280.458	18.810.458	21.468.458
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	15.261.658	17.511.658	17.511.658
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	15.422.293	23.022.293	28.022.293
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	26.604.370	23.904.370	23.904.370
MINISTERO DELLA DIFESA	18.840.787	21.840.787	21.840.787
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	27.122.222	43.122.222	43.122.222
MINISTERO DELLA CULTURA	15.376.137	17.376.137	20.376.137
MINISTERO DELLA SALUTE	14.670.863	16.719.336	21.719.336
MINISTERO DEL TURISMO	15.000.000	15.000.000	18.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	376.980.642	444.474.201	477.835.340
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2023	2024	2025
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	137.648.000	152.648.000	167.648.000
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*	10.000.000	10.000.000	15.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	15.753.000	15.753.000	20.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	50.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	15.000.000	15.000.000	15.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	25.000.000	25.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	15.000.000	20.000.000	20.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	35.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	19.700.000	35.000.000	40.000.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	26.000.000	27.000.000	27.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA	22.900.000	30.000.000	30.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	9.000.000	20.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLA CULTURA	36.000.000	36.000.000	36.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	25.000.000	25.000.000	25.000.000
MINISTERO DEL TURISMO	10.000.000	15.000.000	15.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	452.001.000	511.401.000	561.401.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2023 - 2025
(in Euro)

		2023	2024	2025
	ENTRATE			
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	588.646.385.327	596.381.259.314	616.170.631.748
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	83.205.549.988	76.907.617.175	76.288.650.250
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	398.853.000	251.596.000	156.819.000
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	383.853.000	236.596.000	141.819.000
	TOTALE ENTRATE FINALI	672.250.788.315	673.540.472.489	692.616.100.998
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	511.473.175.779	447.646.373.517	431.922.163.705
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.183.723.964.094	1.121.186.846.006	1.124.538.264.703
	SPESE			
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	715.208.485.043	711.052.301.777	712.492.842.250
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	157.695.477.812	96.666.983.797	93.304.969.570
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4.016.467.866	2.435.017.866	1.788.917.866
	TOTALE SPESE FINALI	872.903.962.855	807.719.285.574	805.797.811.820
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	310.820.001.239	313.467.560.432	318.740.452.883
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.183.723.964.094	1.121.186.846.006	1.124.538.264.703
	RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		671.851.935.315	673.288.876.489	692.459.281.998
SPESE CORRENTI (-)		715.208.485.043	711.052.301.777	712.492.842.250
	RISPARMIO PUBBLICO	-43.356.549.728	-37.763.425.288	-20.033.560.252
TOTALE ENTRATE FINALI		672.250.788.315	673.540.472.489	692.616.100.998
TOTALE SPESE FINALI (-)		872.903.962.855	807.719.285.574	805.797.811.820
	SALDO NETTO DA FINANZIARE	-200.653.174.540	-134.178.813.085	-113.181.710.822
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI		671.866.935.315	673.303.876.489	692.474.281.998
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)		868.887.494.989	805.284.267.708	804.008.893.954
	INDEBITAMENTO NETTO	-197.020.559.674	-131.980.391.219	-111.534.611.956
TOTALE ENTRATE FINALI		672.250.788.315	673.540.472.489	692.616.100.998
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)		1.183.723.964.094	1.121.186.846.006	1.124.538.264.703
	RICORSO AL MERCATO	-511.473.175.779	-447.646.373.517	-431.922.163.705

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025
(in euro)

MINISTERI		SPESE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2023	25.169.541.774	241.473.374.542	35.093.864.297	82.040.707.925	383.777.488.538
	2024	25.158.020.210	243.793.485.372	31.028.058.647	92.241.742.919	392.221.307.148
	2025	25.095.972.220	241.430.580.083	29.892.396.876	98.924.216.530	395.343.165.709
IMPRESE E MADE IN ITALY	2023	273.414.712	248.075.693	82.902.248	2.389.849	606.782.502
	2024	274.511.779	180.423.971	82.986.518	1.432.134	539.354.402
	2025	273.421.036	180.423.971	82.387.450	765.611	536.998.068
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2023	193.169.192	179.425.232.509	663.900.915	<<	180.282.302.616
	2024	192.627.238	183.953.453.740	558.818.209	<<	184.704.899.187
	2025	193.365.747	185.674.586.101	555.018.209	<<	186.422.970.057
GIUSTIZIA	2023	8.386.561.166	1.248.143.784	330.711.735	<<	9.965.416.685
	2024	8.466.166.710	1.255.647.432	301.554.039	<<	10.023.368.181
	2025	8.438.109.043	1.259.793.760	304.209.675	<<	10.002.112.478
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2023	1.045.043.873	2.152.014.652	20.690.212	<<	3.217.748.737
	2024	1.052.266.053	2.101.914.382	19.350.212	<<	3.173.530.647
	2025	1.066.135.880	2.006.060.609	16.350.212	<<	3.088.546.701
ISTRUZIONE E MERITO	2023	48.256.533.259	863.533.518	1.469.363.919	<<	50.589.430.696
	2024	47.190.223.336	874.133.518	1.460.955.919	<<	49.525.312.773
	2025	44.456.838.175	874.733.518	1.566.855.224	<<	46.898.426.917
INTERNO	2023	11.689.730.267	13.823.364.836	210.065.944	<<	25.723.161.047
	2024	11.610.957.488	13.645.322.884	157.811.298	<<	25.414.091.670
	2025	11.548.594.964	13.525.915.638	163.657.885	<<	25.238.168.487
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	262.085.411	15.200.585.852	7.780.624	600.204	15.471.052.091
	2024	250.428.791	858.640.332	6.197.703	563.802	1.115.830.628
	2025	240.622.488	873.232.496	6.417.703	525.847	1.120.798.534
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	1.457.472.801	6.360.656.341	39.708.387	<<	7.857.837.529
	2024	1.452.990.315	6.537.091.772	34.008.387	<<	8.024.090.474
	2025	1.452.224.873	6.182.091.772	34.391.623	<<	7.668.708.268
UNIVERSITA' E RICERCA	2023	900.548.129	9.652.751.366	4.401.124	2.799.972	10.560.500.591
	2024	894.883.233	9.997.759.809	3.050.063	2.628.532	10.898.321.637
	2025	892.526.823	10.038.182.815	3.225.124	2.450.040	10.936.384.802
DIFESA	2023	20.295.415.565	312.163.068	602.708.175	<<	21.210.286.808
	2024	19.974.033.126	310.672.818	596.992.015	<<	20.881.697.959
	2025	19.906.048.760	310.685.460	601.656.256	<<	20.818.390.476
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	147.376.804	1.072.982.095	9.291.158	<<	1.229.650.057
	2024	142.897.524	526.489.095	9.549.348	<<	678.935.967
	2025	142.782.429	519.439.095	9.549.348	<<	671.770.872
CULTURA	2023	927.619.528	894.614.214	71.752.937	<<	1.893.986.679
	2024	893.401.592	876.009.417	65.626.788	<<	1.835.037.797
	2025	862.847.835	876.589.081	72.626.788	<<	1.812.063.704
SALUTE	2023	1.047.140.982	1.470.370.025	29.678.952	<<	2.547.189.959
	2024	390.720.511	1.451.305.657	19.242.720	<<	1.861.268.888
	2025	389.490.197	1.419.725.403	15.967.158	<<	1.825.182.758

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025
(in euro)

MINISTERI		SPESE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
TURISMO	2023	28.940.871	246.266.596	443.041	<<	275.650.508
	2024	28.723.530	125.666.596	864.293	<<	155.254.419
	2025	28.723.530	79.566.596	864.293	<<	109.154.419
TOTALE	2023	120.080.594.334	474.444.129.091	38.637.263.668	82.046.497.950	715.208.485.043
	2024	117.972.851.436	466.488.016.795	34.345.066.159	92.246.367.387	711.052.301.777
	2025	114.987.704.000	465.251.606.398	33.325.573.824	98.927.958.028	712.492.842.250

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025
(in euro)

MINISTERI		SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2023	91.138.832.888	1.462.647.938	4.994.764.554	97.596.245.380	481.373.733.918	310.750.627.639	792.124.361.557
	2024	39.694.686.432	1.563.347.938	4.858.409.612	46.116.443.982	438.337.751.130	313.409.358.209	751.747.109.339
	2025	42.668.153.706	1.479.157.938	4.525.418.920	48.672.730.564	444.015.896.273	318.696.931.925	762.712.828.198
IMPRESE E MADE IN ITALY	2023	18.553.894.695	1.084	12.574.892	18.566.470.671	19.173.253.173	31.364.648	19.204.617.821
	2024	17.184.734.600	1.084	12.397.892	17.197.133.576	17.736.487.978	21.541.724	17.758.029.702
	2025	14.728.785.519	1.084	<<	14.728.786.603	15.265.784.671	12.383.770	15.278.168.441
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2023	60.195.139	<<	<<	60.195.139	180.342.497.755	<<	180.342.497.755
	2024	58.495.139	<<	<<	58.495.139	184.763.394.326	<<	184.763.394.326
	2025	58.495.139	<<	<<	58.495.139	186.481.465.196	<<	186.481.465.196
GIUSTIZIA	2023	1.107.109.139	<<	<<	1.107.109.139	11.072.525.824	<<	11.072.525.824
	2024	1.061.399.799	<<	<<	1.061.399.799	11.084.767.980	<<	11.084.767.980
	2025	895.764.752	<<	<<	895.764.752	10.897.877.230	<<	10.897.877.230
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2023	63.423.507	<<	4.000.000	67.423.507	3.285.172.244	<<	3.285.172.244
	2024	85.825.686	<<	3.000.000	88.825.686	3.262.356.333	<<	3.262.356.333
	2025	27.743.507	<<	<<	27.743.507	3.116.290.208	<<	3.116.290.208
ISTRUZIONE E MERITO	2023	1.434.279.042	<<	<<	1.434.279.042	52.023.709.738	<<	52.023.709.738
	2024	1.487.490.639	<<	<<	1.487.490.639	51.012.803.412	<<	51.012.803.412
	2025	1.219.355.946	<<	<<	1.219.355.946	48.117.782.863	<<	48.117.782.863
INTERNO	2023	5.185.324.775	<<	<<	5.185.324.775	30.908.485.822	20.412.001	30.928.897.823
	2024	4.480.126.600	<<	<<	4.480.126.600	29.894.218.270	21.544.742	29.915.763.012
	2025	3.849.427.443	<<	<<	3.849.427.443	29.087.595.930	22.740.935	29.110.336.865
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	7.355.250.514	<<	22.000.000	7.377.250.514	22.848.302.605	862.252	22.849.164.857
	2024	2.319.307.898	<<	19.000.000	2.338.307.898	3.454.138.526	898.655	3.455.037.181
	2025	1.877.286.538	<<	10.000.000	1.887.286.538	3.008.085.072	936.609	3.009.021.681
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	12.084.769.455	15.000.000	330.101.903	12.429.871.358	20.287.708.887	<<	20.287.708.887
	2024	10.892.989.359	42.000.000	163.312.442	11.098.301.801	19.122.392.275	<<	19.122.392.275
	2025	9.204.531.256	55.000.000	54.486.656	9.314.017.912	16.982.726.180	<<	16.982.726.180
UNIVERSITA' E RICERCA	2023	3.123.873.765	<<	<<	3.123.873.765	13.684.374.356	4.178.940	13.688.553.296
	2024	3.039.353.698	<<	<<	3.039.353.698	13.937.675.335	4.350.381	13.942.025.716
	2025	3.041.663.698	<<	<<	3.041.663.698	13.978.048.500	4.528.872	13.982.577.372
DIFESA	2023	6.537.286.548	<<	900.000	6.538.186.548	27.748.473.356	<<	27.748.473.356
	2024	6.396.600.111	<<	<<	6.396.600.111	27.278.298.070	<<	27.278.298.070
	2025	6.666.743.581	<<	<<	6.666.743.581	27.485.134.057	<<	27.485.134.057
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	1.326.351.659	500.000	<<	1.326.851.659	2.556.501.716	<<	2.556.501.716
	2024	957.854.982	500.000	<<	958.354.982	1.637.290.949	<<	1.637.290.949
	2025	710.453.108	500.000	<<	710.953.108	1.382.723.980	<<	1.382.723.980
CULTURA	2023	1.936.772.025	<<	<<	1.936.772.025	3.830.758.704	12.555.759	3.843.314.463
	2024	1.619.258.959	<<	<<	1.619.258.959	3.454.296.756	9.866.721	3.464.163.477
	2025	1.626.634.002	<<	<<	1.626.634.002	3.438.697.706	2.930.772	3.441.628.478
SALUTE	2023	793.600.820	400.000	6.060.000	800.060.820	3.347.250.779	<<	3.347.250.779
	2024	601.017.457	400.000	6.060.000	607.477.457	2.468.746.345	<<	2.468.746.345
	2025	480.493.307	400.000	6.060.000	486.953.307	2.312.136.065	<<	2.312.136.065

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025
(in euro)

MINISTERI		SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
TURISMO	2023	145.563.470	<<	<<	145.563.470	421.213.978	<<	421.213.978
	2024	119.413.470	<<	<<	119.413.470	274.667.889	<<	274.667.889
	2025	118.413.470	<<	<<	118.413.470	227.567.889	<<	227.567.889
TOTALE	2023	150.846.527.441	1.478.549.022	5.370.401.349	157.695.477.812	872.903.962.855	310.820.001.239	1.183.723.964.094
	2024	89.998.554.829	1.606.249.022	5.062.179.946	96.666.983.797	807.719.285.574	313.467.560.432	1.121.186.846.006
	2025	87.173.944.972	1.535.059.022	4.595.965.576	93.304.969.570	805.797.811.820	318.740.452.883	1.124.538.264.703

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025
(in euro)

ALLEGATO A

MINISTERI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2023	665.697.823.714	1.694.909.681	2.887.781.409	82.700.694.894	227.568.075	1.931.038.664	12.893.334.682	5.017.879.452	200.000.000	18.873.330.985	792.124.361.557
	2024	682.323.223.702	414.728.894	2.884.920.711	27.626.196.177	214.104.681	2.037.547.148	13.034.534.682	4.627.954.841	200.000.000	18.383.898.502	751.747.109.339
	2025	692.989.022.602	79.528.894	2.810.006.132	28.102.363.821	214.979.085	1.763.806.763	13.447.034.682	4.734.086.841	200.000.000	18.371.999.377	762.712.828.198
IMPRESE E MADE IN ITALY	2023	<<	<<	<<	18.904.559.838	189.914.049	<<	35.000.000	71.643.934	<<	3.500.000	19.204.617.821
	2024	<<	<<	<<	17.451.685.903	189.342.608	<<	49.000.000	63.501.190	<<	4.500.000	17.758.029.702
	2025	<<	<<	<<	14.465.934.249	688.204.208	<<	56.000.000	63.529.983	<<	4.500.000	15.278.168.441
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2023	<<	<<	<<	28.358.966.492	<<	<<	<<	<<	<<	151.983.531.262	180.342.497.755
	2024	<<	<<	<<	28.074.516.703	<<	<<	<<	<<	<<	156.688.877.622	184.763.394.326
	2025	<<	<<	<<	28.786.469.805	<<	<<	<<	<<	<<	157.694.995.390	186.481.465.196
GIUSTIZIA	2023	<<	<<	11.070.295.824	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	11.072.525.824
	2024	<<	<<	11.082.537.980	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	11.084.767.980
	2025	<<	<<	10.895.647.230	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.897.877.230
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2023	3.073.520.813	<<	<<	210.000.000	<<	<<	<<	1.651.431	<<	<<	3.285.172.244
	2024	3.095.121.723	<<	<<	165.532.179	<<	<<	<<	1.702.431	<<	<<	3.262.356.333
	2025	2.964.520.777	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	1.769.431	<<	<<	3.116.290.208
ISTRUZIONE E MERITO	2023	531.974	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	52.020.777.764	2.400.000	52.023.709.738
	2024	535.793	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	51.009.867.619	2.400.000	51.012.803.412
	2025	535.793	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	48.115.247.070	2.000.000	48.117.782.863
INTERNO	2023	13.179.959.299	5.877.405	12.598.886.078	136.648.020	2.548.543	2.954.650.000	<<	2.244.525	125.000.000	1.923.083.953	30.928.897.823
	2024	12.942.742.345	5.268.729	12.065.867.168	136.648.020	2.548.543	2.734.000.000	<<	2.230.483	125.000.000	1.901.457.724	29.915.763.012
	2025	12.915.549.092	5.165.478	11.552.174.447	136.648.020	48.543	2.552.000.000	<<	2.244.525	125.000.000	1.821.506.760	29.110.336.865
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	<<	<<	<<	19.111.363.930	3.734.016.227	3.784.700	<<	<<	<<	<<	22.849.164.857
	2024	<<	<<	<<	678.083.033	2.773.169.448	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.455.037.181
	2025	<<	<<	<<	635.484.950	2.369.752.031	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.009.021.681
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	276.112.441	<<	942.119.075	15.374.154.734	218.602.105	3.444.840.805	3.817.101	28.048.583	484	13.559	20.287.708.887
	2024	662.771.741	<<	955.675.441	15.149.113.181	133.193.228	2.181.081.407	3.817.101	36.726.132	484	13.559	19.122.392.275
	2025	293.160.940	<<	943.557.193	14.021.613.703	79.229.913	1.605.448.994	3.817.101	35.884.293	484	13.559	16.982.726.180
UNIVERSITA' E RICERCA	2023	2.809.458.916	<<	<<	5.000.000	<<	<<	101.500.000	<<	10.768.594.380	4.000.000	13.688.553.296
	2024	2.711.929.402	<<	<<	5.000.000	<<	<<	101.500.000	<<	11.117.596.314	6.000.000	13.942.025.716
	2025	2.787.112.553	<<	<<	<<	<<	<<	101.500.000	<<	11.087.964.819	6.000.000	13.982.577.372
DIFESA	2023	126.751.191	23.443.098.972	3.990.918.257	2.920.316	90.474.105	24.460.513	<<	<<	<<	69.850.000	27.748.473.356
	2024	109.932.826	22.942.033.407	4.040.083.637	2.920.351	90.517.335	24.460.513	<<	<<	<<	68.350.000	27.278.298.070
	2025	109.932.826	23.116.510.161	4.071.501.600	2.920.351	91.458.605	24.460.513	<<	<<	<<	68.350.000	27.485.134.057
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	<<	<<	<<	2.052.541.591	3.020.000	<<	<<	<<	<<	500.940.125	2.556.501.716
	2024	<<	<<	<<	1.636.330.824	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.637.290.949
	2025	<<	<<	<<	1.381.763.855	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.382.723.980
CULTURA	2023	15.055.759	<<	<<	<<	2.376.662	<<	<<	3.825.881.463	<<	579	3.843.314.463
	2024	12.366.721	<<	<<	<<	2.376.662	<<	<<	3.449.419.515	<<	579	3.464.163.477
	2025	5.430.772	<<	<<	<<	1.376.662	<<	<<	3.434.820.465	<<	579	3.441.628.478
SALUTE	2023	19.563.669	<<	12.938.695	210.202	<<	<<	2.686.498.917	<<	<<	628.039.296	3.347.250.779
	2024	19.563.669	<<	12.875.023	210.202	<<	<<	1.889.658.155	<<	<<	546.439.296	2.468.746.345
	2025	19.563.669	<<	12.871.643	210.202	<<	<<	1.735.851.255	<<	<<	543.639.296	2.312.136.065

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025
(in euro)

ALLEGATO A

MINISTERI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
TURISMO	2023	<<	<<	<<	421.213.978	<<	<<	<<	<<	<<	<<	421.213.978
	2024	<<	<<	<<	274.667.889	<<	<<	<<	<<	<<	<<	274.667.889
	2025	<<	<<	<<	227.567.889	<<	<<	<<	<<	<<	<<	227.567.889
TOTALE	2023	685.198.777.776	25.143.886.058	31.502.939.339	167.278.273.995	4.468.519.766	8.358.774.682	15.720.150.700	8.947.349.388	63.114.372.628	173.990.919.759	1.183.723.964.094
	2024	701.878.187.922	23.362.031.030	31.041.959.961	91.200.904.463	3.405.272.505	6.980.873.768	15.078.509.938	8.181.534.592	62.452.464.417	177.605.107.407	1.121.186.846.006
	2025	712.084.829.024	23.201.204.533	30.285.758.246	87.910.976.846	3.445.069.047	5.949.500.970	15.344.203.038	8.272.335.538	59.528.212.373	178.516.175.086	1.124.538.264.703

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025

(in Euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
ECONOMIA E FINANZE	2023	20.904.523.148	6.806.160.130	284.773.475	135.522.860.252	6.757.879.019	8.137.489.318	65.177.955
	2024	20.093.851.308	6.813.841.430	288.377.470	137.423.799.983	6.726.210.706	7.647.669.318	65.177.955
	2025	20.714.115.352	6.769.258.209	284.761.276	136.997.737.999	6.712.620.706	6.878.269.318	65.177.955
IMPRESE E MADE IN ITALY	2023	176.596.858	66.342.521	7.720.639	112.443.736	11.690.800	130.117.970	49.340.275
	2024	176.234.786	61.621.082	7.525.487	111.102.014	12.690.800	69.367.970	49.340.275
	2025	176.216.088	60.090.366	7.385.090	111.102.014	12.690.800	69.367.970	49.340.275
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2023	63.859.747	43.459.967	3.485.075	178.964.876.591	651.954.330	1.687.722	<<
	2024	63.346.033	43.615.742	3.417.876	183.544.581.006	530.454.330	1.687.722	<<
	2025	63.177.959	40.942.825	3.352.560	185.271.358.183	528.454.330	1.687.722	<<
GIUSTIZIA	2023	6.839.888.319	2.147.756.335	404.120.639	125.426.563	295.151.260	<<	<<
	2024	6.961.147.146	2.083.210.412	406.414.515	122.926.563	295.051.260	<<	<<
	2025	6.972.622.588	2.056.724.720	400.166.885	122.926.563	295.018.157	<<	<<
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2023	890.459.311	150.578.303	13.351.158	952.096.218	44.233.681	210.000.000	951.511.925
	2024	902.128.704	163.634.063	12.854.042	971.750.361	44.233.681	150.000.000	924.411.655
	2025	916.372.490	173.634.063	12.280.083	983.372.690	44.533.681	150.000.000	806.835.553
ISTRUZIONE E MERITO	2023	45.052.250.175	1.039.241.440	3.080.712.477	581.411.659	27.035.122	657.716.449	425.926
	2024	44.510.806.223	944.905.598	2.801.288.922	574.619.445	27.035.122	666.230.089	425.926
	2025	41.984.196.018	903.141.930	2.635.908.906	668.865.478	26.635.122	666.230.089	425.926
INTERNO	2023	9.445.023.252	1.714.227.030	574.789.228	12.661.635.149	1.156.961.693	35.427.385	12.845.748
	2024	9.428.667.926	1.604.789.312	573.019.664	12.393.415.060	1.240.622.571	35.427.385	12.845.748
	2025	9.382.565.098	1.599.066.034	568.829.833	12.256.361.716	1.259.464.862	35.427.385	12.845.748
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	137.617.034	167.478.780	6.682.510	8.804.694.661	1.500.000	6.335.677.308	13.181.594
	2024	136.994.492	157.395.466	6.581.739	756.860.227	<<	45.033.308	12.401.594
	2025	136.903.816	150.520.171	6.531.225	800.282.573	<<	13.633.308	12.401.594
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	1.022.823.493	328.448.771	58.546.206	5.442.913.221	18.400.000	864.355.848	1.101.597
	2024	1.021.572.043	321.596.372	57.267.569	5.687.413.221	10.400.000	659.191.279	1.101.597
	2025	1.022.278.117	321.031.536	56.744.125	5.474.413.221	10.400.000	767.191.279	1.101.597
UNIVERSITA' E RICERCA	2023	581.109.678	88.507.934	35.981.349	9.690.617.052	49.827.547	107.105.000	1.436.767
	2024	580.699.567	90.577.961	35.905.476	10.032.825.495	49.827.547	103.305.000	1.436.767
	2025	580.417.355	91.078.736	35.828.564	10.070.925.501	49.827.547	103.305.000	1.436.767
DIFESA	2023	17.519.191.651	1.810.800.607	1.057.722.150	53.566.527	73.347.129	24.460.513	216.087.636
	2024	17.533.307.703	1.471.883.230	1.057.130.767	46.757.093	71.695.448	24.460.513	216.087.636
	2025	17.555.425.398	1.381.183.228	1.054.661.591	46.501.093	71.695.448	24.460.513	216.087.636
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	108.013.138	68.112.892	4.893.110	829.684.388	4.262.265	212.277.163	649.101
	2024	107.735.956	65.596.275	4.465.819	327.684.388	2.051.765	169.994.663	649.101
	2025	108.312.048	64.345.929	4.374.632	326.934.388	2.051.765	164.345.009	649.101
CULTURA	2023	775.956.520	154.260.939	31.045.777	388.509.154	338.692.020	178.253.798	500.000
	2024	768.068.288	131.937.455	28.449.035	335.567.665	459.070.980	92.553.798	500.000
	2025	761.299.051	125.026.577	26.189.766	337.067.665	460.502.980	90.542.838	500.000
SALUTE	2023	184.026.469	80.524.964	9.773.518	1.358.219.756	646.854.208	222.856.288	19.605.237
	2024	180.496.392	77.898.697	9.558.791	679.019.756	561.254.208	318.542.520	19.605.237
	2025	179.473.438	77.808.000	9.320.828	679.019.756	560.795.254	287.542.520	19.605.237

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025

(in Euro)

ALLEGATO A/1

MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
TURISMO	2023	17.220.488	10.224.980	759.244	58.425.658	<<	188.018.138	<<
	2024	18.765.834	9.809.980	832.809	64.683.991	<<	61.159.805	<<
	2025	18.765.834	9.809.980	832.809	59.683.991	<<	20.059.805	<<
TOTALE	2023	103.718.559.281	14.676.125.593	5.574.356.555	355.547.380.585	10.077.789.074	17.305.442.900	1.331.863.761
	2024	102.483.822.401	14.042.313.075	5.293.089.981	353.073.006.268	10.030.598.418	10.044.623.370	1.303.983.491
	2025	100.572.140.650	13.823.662.304	5.107.168.173	354.206.552.831	10.034.690.652	9.272.062.756	1.186.407.389

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025

ALLEGATO A/1

(in Euro)

MINISTERI		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2023	22.565.002.950	81.076.982.925	88.033.407.437	<<	4.706.052.513	8.917.179.416	383.777.488.538
	2024	22.650.000.000	91.187.117.919	88.900.607.437	<<	4.645.052.513	5.779.601.109	392.221.307.148
	2025	22.750.000.000	97.869.291.530	87.718.207.437	<<	3.145.052.513	5.438.673.414	395.343.165.709
IMPRESE E MADE IN ITALY	2023	<<	2.389.849	47.000.000	<<	3.139.854	<<	606.782.502
	2024	<<	1.432.134	47.000.000	<<	3.039.854	<<	539.354.402
	2025	<<	765.611	47.000.000	<<	3.039.854	<<	536.998.068
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2023	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	510.447.216	180.282.302.616
	2024	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	475.264.510	184.704.899.187
	2025	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	471.464.510	186.422.970.057
GIUSTIZIA	2023	<<	592.084	50.000	<<	7.521.443	144.910.042	9.965.416.685
	2024	<<	992.084	50.000	<<	7.521.443	146.054.758	10.023.368.181
	2025	<<	962.084	50.000	<<	6.521.443	147.120.038	10.002.112.478
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2023	<<	<<	<<	<<	1.119.754	4.398.387	3.217.748.737
	2024	<<	<<	<<	<<	1.119.754	3.398.387	3.173.530.647
	2025	<<	<<	<<	<<	1.119.754	398.387	3.088.546.701
ISTRUZIONE E MERITO	2023	<<	<<	<<	<<	<<	150.637.448	50.589.430.696
	2024	<<	<<	<<	<<	<<	1.448	49.525.312.773
	2025	<<	<<	<<	<<	<<	13.023.448	46.898.426.917
INTERNO	2023	<<	19.490.786	75.093.457	<<	22.135.547	5.531.772	25.723.161.047
	2024	<<	18.358.045	75.093.457	<<	22.135.547	9.716.955	25.414.091.670
	2025	<<	17.161.852	75.093.457	<<	22.135.547	9.216.955	25.238.168.487
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	<<	600.204	<<	<<	1.260.000	2.360.000	15.471.052.091
	2024	<<	563.802	<<	<<	<<	<<	1.115.830.628
	2025	<<	525.847	<<	<<	<<	<<	1.120.798.534
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	<<	208.900	5.605.697	<<	100.733.796	14.700.000	7.857.837.529
	2024	<<	208.900	5.605.697	<<	250.733.796	9.000.000	8.024.090.474
	2025	<<	208.900	5.605.697	<<	733.796	9.000.000	7.668.708.268
UNIVERSITA' E RICERCA	2023	<<	2.799.972	12.000	<<	3.103.292	<<	10.560.500.591
	2024	<<	2.628.532	12.000	<<	1.103.292	<<	10.898.321.637
	2025	<<	2.450.040	12.000	<<	1.103.292	<<	10.936.384.802
DIFESA	2023	<<	133.000	403.900.000	<<	48.427.595	2.650.000	21.210.286.808
	2024	<<	133.000	403.900.000	<<	53.692.569	2.650.000	20.881.697.959
	2025	<<	133.000	403.900.000	<<	53.692.569	10.650.000	20.818.390.476
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	<<	<<	50.000	<<	708.000	1.000.000	1.229.650.057
	2024	<<	<<	50.000	<<	708.000	<<	678.935.967
	2025	<<	<<	50.000	<<	708.000	<<	671.770.872
CULTURA	2023	<<	2.586.961	1.548	<<	274.174	23.905.788	1.893.986.679
	2024	<<	2.094.693	1.548	<<	274.174	16.520.161	1.835.037.797
	2025	<<	1.753.317	1.548	<<	274.174	8.905.788	1.812.063.704
SALUTE	2023	<<	<<	<<	<<	46.003	25.283.516	2.547.189.959
	2024	<<	<<	<<	<<	46.003	14.847.284	1.861.268.888
	2025	<<	<<	<<	<<	46.003	11.571.722	1.825.182.758

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025

ALLEGATO A/1

(in Euro)

MINISTERI		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE
TURISMO	2023	<<	<<	<<	<<	2.000	1.000.000	275.650.508
	2024	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	155.254.419
	2025	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	109.154.419
TOTALE	2023	22.565.002.950	81.105.784.681	88.607.120.139	<<	4.895.055.939	9.804.003.585	715.208.485.043
	2024	22.650.000.000	91.213.529.109	89.474.320.139	<<	4.985.960.913	6.457.054.612	711.052.301.777
	2025	22.750.000.000	97.893.252.181	88.291.920.139	<<	3.234.960.913	6.120.024.262	712.492.842.250

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025

ALLEGATO A/1

(in Euro)

MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
ECONOMIA E FINANZE	2023	821.894.591	77.222.764.014	10.678.882.458	453.000.000	171.389.053
	2024	796.054.186	28.534.900.313	9.912.886.513	3.000.000	120.902.648
	2025	743.731.173	29.070.089.698	12.612.256.249	3.000.000	120.243.814
IMPRESE E MADE IN ITALY	2023	55.624.898	30.190.292	17.298.780.589	<<	<<
	2024	50.524.898	45.190.292	15.919.170.494	<<	<<
	2025	47.324.898	45.190.292	13.149.521.413	<<	<<
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2023	16.677.761	43.517.378	<<	<<	<<
	2024	14.977.761	43.517.378	<<	<<	<<
	2025	14.977.761	43.517.378	<<	<<	<<
GIUSTIZIA	2023	1.107.109.139	<<	<<	<<	<<
	2024	1.061.399.799	<<	<<	<<	<<
	2025	895.764.752	<<	<<	<<	<<
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2023	61.123.507	2.300.000	<<	<<	<<
	2024	70.293.507	15.532.179	<<	<<	<<
	2025	27.743.507	<<	<<	<<	<<
ISTRUZIONE E MERITO	2023	83.857.192	1.349.010.770	<<	<<	<<
	2024	67.074.866	1.419.004.693	<<	<<	<<
	2025	52.674.866	1.165.270.000	<<	<<	<<
INTERNO	2023	1.803.588.607	3.331.736.168	<<	<<	<<
	2024	1.329.390.432	3.100.736.168	<<	<<	<<
	2025	918.191.275	2.901.236.168	<<	<<	<<
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	305.444.127	860.791.564	5.006.042.000	10.000.000	31.665.686
	2024	182.878.299	809.816.777	31.550.000	10.000.000	61.665.686
	2025	101.149.179	708.816.777	20.000.000	10.000.000	61.665.686
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	576.594.127	7.667.205.751	3.946.435.387	2.949.371	63.117.388
	2024	723.001.127	7.486.994.797	2.349.766.142	2.949.371	452.711.048
	2025	447.360.369	7.287.343.459	1.449.699.842	2.949.371	89.881.957
UNIVERSITA' E RICERCA	2023	14.812.199	2.896.742.824	22.352.844	12.000.000	177.965.898
	2024	14.282.199	2.810.002.757	24.352.844	12.000.000	178.715.898
	2025	17.282.199	2.804.312.757	29.352.844	12.000.000	178.715.898
DIFESA	2023	5.682.670.931	<<	<<	14.617	46.601.000
	2024	5.499.984.494	<<	<<	14.617	46.601.000
	2025	5.620.127.964	<<	<<	14.617	46.601.000
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	81.704.410	334.277.809	894.506.182	5.000.000	<<
	2024	88.843.885	307.735.134	554.707.729	<<	<<
	2025	97.919.057	268.637.293	340.912.441	<<	<<
CULTURA	2023	971.519.735	300.070.683	595.920.145	54.261.462	<<
	2024	698.790.618	273.285.683	594.920.145	37.262.513	<<
	2025	719.845.661	264.605.683	594.920.145	37.262.513	<<
SALUTE	2023	1.430.652	792.583.363	<<	<<	<<
	2024	1.180.652	600.250.000	<<	<<	<<
	2025	1.180.652	479.725.850	<<	<<	<<

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025

ALLEGATO A/1

(in Euro)

MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
TURISMO	2023	9.063.470	500.000	136.000.000	<<	<<
	2024	7.913.470	500.000	111.000.000	<<	<<
	2025	2.913.470	500.000	115.000.000	<<	<<
TOTALE	2023	11.593.115.346	94.831.690.616	38.578.919.605	537.225.450	490.739.025
	2024	10.606.590.193	45.447.466.171	29.498.353.867	65.226.501	860.596.280
	2025	9.708.186.783	45.039.245.355	28.311.662.934	65.226.501	497.108.355

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025

ALLEGATO A/1

(in Euro)

MINISTERI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2023	3.396.348.103	2.012.167.866	2.012.167.866	97.596.245.380
	2024	3.337.335.692	520.167.866	520.167.866	46.116.443.982
	2025	2.825.598.417	462.167.866	462.167.866	48.672.730.564
IMPRESE E MADE IN ITALY	2023	<<	1.164.300.000	1.164.300.000	18.566.470.671
	2024	<<	1.074.850.000	1.074.850.000	17.197.133.576
	2025	<<	486.750.000	486.750.000	14.728.786.603
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2023	<<	<<	<<	60.195.139
	2024	<<	<<	<<	58.495.139
	2025	<<	<<	<<	58.495.139
GIUSTIZIA	2023	<<	<<	<<	1.107.109.139
	2024	<<	<<	<<	1.061.399.799
	2025	<<	<<	<<	895.764.752
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2023	<<	<<	4.000.000	67.423.507
	2024	<<	<<	3.000.000	88.825.686
	2025	<<	<<	<<	27.743.507
ISTRUZIONE E MERITO	2023	<<	<<	1.411.080	1.434.279.042
	2024	<<	<<	1.411.080	1.487.490.639
	2025	<<	<<	1.411.080	1.219.355.946
INTERNO	2023	<<	<<	<<	5.185.324.775
	2024	<<	<<	<<	4.480.126.600
	2025	<<	<<	<<	3.849.427.443
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	311.307.137	840.000.000	840.000.000	7.377.250.514
	2024	393.397.136	840.000.000	840.000.000	2.338.307.898
	2025	145.654.896	840.000.000	840.000.000	1.887.286.538
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	<<	<<	<<	12.429.871.358
	2024	<<	<<	<<	11.098.301.801
	2025	<<	<<	<<	9.314.017.912
UNIVERSITA' E RICERCA	2023	<<	<<	<<	3.123.873.765
	2024	<<	<<	<<	3.039.353.698
	2025	<<	<<	<<	3.041.663.698
DIFESA	2023	8.000.000	<<	<<	6.538.186.548
	2024	<<	<<	<<	6.396.600.111
	2025	<<	<<	<<	6.666.743.581
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	500.000	<<	<<	1.326.851.659
	2024	500.000	<<	<<	958.354.982
	2025	500.000	<<	<<	710.953.108
CULTURA	2023	<<	<<	<<	1.936.772.025
	2024	<<	<<	<<	1.619.258.959
	2025	<<	<<	<<	1.626.634.002
SALUTE	2023	46.805	<<	6.000.000	800.060.820
	2024	46.805	<<	6.000.000	607.477.457
	2025	46.805	<<	6.000.000	486.953.307

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025

ALLEGATO A/1

(in Euro)

MINISTERI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	TOTALE
TURISMO	2023	<<	<<	<<	145.563.470
	2024	<<	<<	<<	119.413.470
	2025	<<	<<	<<	118.413.470
	2023	3.716.202.045	4.016.467.866	3.931.117.859	157.695.477.812
TOTALE	2024	3.731.279.633	2.435.017.866	4.022.453.286	96.666.983.797
	2025	2.971.800.118	1.788.917.866	4.922.821.658	93.304.969.570

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in Euro)

ALLEGATO A/2

	2023	2024	2025
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
Imposte sul patrimonio e sul reddito	309.927.869.933	309.567.597.862	321.259.387.584
Tasse ed imposte sugli affari	225.649.655.394	232.559.031.452	239.906.054.164
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.045.000.000	36.044.000.000	36.610.000.000
Entrate tributarie da gestione monopoli	11.077.860.000	11.148.630.000	11.230.190.000
Tasse e imposte su attivita' di gioco	6.946.000.000	7.062.000.000	7.165.000.000
TOTALE	588.646.385.327	596.381.259.314	616.170.631.748
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.700.000.000	3.700.000.000	3.700.000.000
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.543.146.107	1.548.139.607	1.558.140.607
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.246.183.871	1.253.447.621	1.034.001.508
Entrate di tipo finanziario	11.872.588.679	12.065.247.589	11.992.792.758
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	17.094.613.882	17.065.614.905	17.183.313.093
Entrate da contributi versati allo Stato	10.378.232.366	9.034.036.023	8.617.252.590
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	9.137.616.371	9.028.841.772	9.018.160.036
Partite che si compensano nella spesa	590.214.989	590.198.063	590.198.063
Altre entrate extratributarie	27.642.953.723	22.622.091.595	22.594.791.595
TOTALE	83.205.549.988	76.907.617.175	76.288.650.250
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	383.853.000	236.596.000	141.819.000
Ammortamento beni patrimoniali	<<	<<	<<
TOTALE	398.853.000	251.596.000	156.819.000
TOTALE ENTRATE FINALI	672.250.788.315	673.540.472.489	692.616.100.998

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI
(in Euro)

ALLEGATO A/3

	2023	2024	2025
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	103.718.559.281	102.483.822.401	100.572.140.650
CONSUMI INTERMEDI	14.676.125.593	14.042.313.075	13.823.662.304
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5.574.356.555	5.293.089.981	5.107.168.173
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	355.547.380.585	353.073.006.268	354.206.552.831
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.077.789.074	10.030.598.418	10.034.690.652
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	17.305.442.900	10.044.623.370	9.272.062.756
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.331.863.761	1.303.983.491	1.186.407.389
RISORSE PROPRIE UE	22.565.002.950	22.650.000.000	22.750.000.000
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	81.105.784.681	91.213.529.109	97.893.252.181
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	88.607.120.139	89.474.320.139	88.291.920.139
ALTRE USCITE CORRENTI	4.895.055.939	4.985.960.913	3.234.960.913
FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	9.804.003.585	6.457.054.612	6.120.024.262
TOTALE	715.208.485.043	711.052.301.777	712.492.842.250

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI
(in Euro)

ALLEGATO A/3

	2023	2024	2025
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	11.593.115.346	10.606.590.193	9.708.186.783
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	94.831.690.616	45.447.466.171	45.039.245.355
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	38.578.919.605	29.498.353.867	28.311.662.934
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	537.225.450	65.226.501	65.226.501
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	490.739.025	860.596.280	497.108.355
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	3.716.202.045	3.731.279.633	2.971.800.118
FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	3.931.117.859	4.022.453.286	4.922.821.658
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	4.016.467.866	2.435.017.866	1.788.917.866
TOTALE	157.695.477.812	96.666.983.797	93.304.969.570
TOTALE SPESE FINALI	872.903.962.855	807.719.285.574	805.797.811.820

B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2023 - 2025
(in Euro)

		2023	2024	2025
	ENTRATE			
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	569.002.614.454	577.157.696.441	597.164.397.875
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	67.534.868.955	61.511.886.997	61.048.818.944
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	383.618.000	236.373.000	141.386.000
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	368.618.000	221.373.000	126.386.000
	TOTALE ENTRATE FINALI	636.921.101.409	638.905.956.438	658.354.602.819
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	566.514.433.325	489.708.168.342	467.767.911.168
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.203.435.534.734	1.128.614.124.780	1.126.122.513.987
	SPESE			
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	733.531.444.414	719.950.694.424	721.154.524.960
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	159.072.804.551	95.195.869.924	86.227.536.144
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	8.866.467.866	7.140.017.866	3.788.917.866
	TOTALE SPESE FINALI	892.604.248.965	815.146.564.348	807.382.061.104
TITOLO III -	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	310.831.285.769	313.467.560.432	318.740.452.883
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.203.435.534.734	1.128.614.124.780	1.126.122.513.987
	RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		636.537.483.409	638.669.583.438	658.213.216.819
SPESE CORRENTI (-)		733.531.444.414	719.950.694.424	721.154.524.960
	RISPARMIO PUBBLICO	-96.993.961.005	-81.281.110.986	-62.941.308.141
TOTALE ENTRATE FINALI		636.921.101.409	638.905.956.438	658.354.602.819
TOTALE SPESE FINALI (-)		892.604.248.965	815.146.564.348	807.382.061.104
	SALDO NETTO DA FINANZIARE	-255.683.147.556	-176.240.607.910	-149.027.458.285
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI		636.552.483.409	638.684.583.438	658.228.216.819
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)		883.737.781.099	808.006.546.482	803.593.143.238
	INDEBITAMENTO NETTO	-247.185.297.690	-169.321.963.044	-145.364.926.419
TOTALE ENTRATE FINALI		636.921.101.409	638.905.956.438	658.354.602.819
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)		1.203.435.534.734	1.128.614.124.780	1.126.122.513.987
	RICORSO AL MERCATO	-566.514.433.325	-489.708.168.342	-467.767.911.168

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025
(in euro)

MINISTERI		SPESE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2023	25.166.915.848	245.636.209.117	48.200.818.655	82.040.707.925	401.044.651.545
	2024	25.147.942.613	245.058.634.390	39.026.678.652	92.241.742.919	401.474.998.574
	2025	25.081.877.035	242.372.313.955	37.891.732.168	98.924.216.530	404.270.139.688
IMPRESE E MADE IN ITALY	2023	273.775.009	248.075.693	82.902.248	2.389.849	607.142.799
	2024	274.511.779	180.423.971	82.986.518	1.432.134	539.354.402
	2025	273.421.036	180.423.971	82.387.450	765.611	536.998.068
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2023	193.169.192	180.006.968.471	663.900.915	<<	180.864.038.578
	2024	192.627.238	183.953.453.740	558.818.209	<<	184.704.899.187
	2025	193.365.747	185.670.045.647	555.018.209	<<	186.418.429.603
GIUSTIZIA	2023	8.390.261.166	1.248.143.784	330.711.735	<<	9.969.116.685
	2024	8.466.166.710	1.255.647.432	301.554.039	<<	10.023.368.181
	2025	8.438.109.043	1.259.793.760	304.209.675	<<	10.002.112.478
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2023	1.045.043.873	2.152.014.652	20.690.212	<<	3.217.748.737
	2024	1.052.266.053	2.101.914.382	19.350.212	<<	3.173.530.647
	2025	1.066.135.880	2.006.060.609	16.350.212	<<	3.088.546.701
ISTRUZIONE E MERITO	2023	48.490.656.780	863.535.362	1.469.363.919	<<	50.823.556.061
	2024	47.190.223.336	874.133.518	1.460.955.919	<<	49.525.312.773
	2025	44.456.837.937	874.733.518	1.566.855.224	<<	46.898.426.679
INTERNO	2023	11.706.950.386	14.125.409.707	210.065.944	<<	26.042.426.037
	2024	11.610.524.012	13.645.322.884	157.811.298	<<	25.413.658.194
	2025	11.560.553.690	13.524.134.638	163.657.885	<<	25.248.346.213
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	265.954.317	15.205.012.268	7.780.624	600.204	15.479.347.413
	2024	250.428.791	858.640.332	6.197.703	563.802	1.115.830.628
	2025	240.622.488	873.232.496	6.417.703	525.847	1.120.798.534
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	1.454.252.233	6.360.656.341	39.708.387	<<	7.854.616.961
	2024	1.450.252.399	6.537.091.772	34.008.387	<<	8.021.352.558
	2025	1.432.441.516	6.182.091.772	34.391.623	<<	7.648.924.911
UNIVERSITA' E RICERCA	2023	900.416.493	9.530.255.615	4.401.124	2.799.972	10.437.873.204
	2024	894.751.597	9.726.764.058	3.050.063	2.628.532	10.627.194.250
	2025	962.395.187	9.767.187.064	3.225.124	2.450.040	10.735.257.415
DIFESA	2023	20.328.484.790	312.163.068	602.708.175	<<	21.243.356.033
	2024	19.974.033.126	310.672.818	596.992.015	<<	20.881.697.959
	2025	19.906.048.760	310.667.901	601.656.256	<<	20.818.372.917
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	147.376.804	1.072.982.095	9.291.158	<<	1.229.650.057
	2024	142.897.524	526.489.095	9.549.348	<<	678.935.967
	2025	142.782.429	519.439.095	9.549.348	<<	671.770.872
CULTURA	2023	927.665.828	894.614.214	71.752.937	<<	1.894.032.979
	2024	893.401.592	876.009.417	65.626.788	<<	1.835.037.797
	2025	862.847.835	876.589.081	72.626.788	<<	1.812.063.704
SALUTE	2023	1.047.140.982	1.470.370.025	29.678.952	<<	2.547.189.959
	2024	390.720.511	1.370.305.657	19.242.720	<<	1.780.268.888
	2025	389.490.197	1.369.725.403	15.967.158	<<	1.775.182.758
TURISMO	2023	29.036.571	246.426.401	1.234.394	<<	276.697.366
	2024	28.723.530	125.666.596	864.293	<<	155.254.419
	2025	28.723.530	79.566.596	864.293	<<	109.154.419

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025
(in euro)

MINISTERI		SPESE CORRENTI				
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
TOTALE	2023	120.367.100.272	479.372.836.813	51.745.009.379	82.046.497.950	733.531.444.414
	2024	117.959.470.811	467.401.170.062	42.343.686.164	92.246.367.387	719.950.694.424
	2025	115.035.652.310	465.866.005.506	41.324.909.116	98.927.958.028	721.154.524.960

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025
(in euro)

MINISTERI		SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2023	85.424.023.719	6.312.647.938	5.390.852.710	97.127.524.367	498.172.175.912	310.750.627.639	808.922.803.551
	2024	33.292.800.212	6.268.347.938	5.240.879.780	44.802.027.930	446.277.026.504	313.409.358.209	759.686.384.713
	2025	33.891.294.706	3.479.157.938	4.936.381.559	42.306.834.203	446.576.973.891	318.696.931.925	765.273.905.816
IMPRESE E MADE IN ITALY	2023	18.917.089.937	1.084	12.574.892	18.929.665.913	19.536.808.712	31.364.648	19.568.173.360
	2024	17.201.035.534	1.084	12.397.892	17.213.434.510	17.752.788.912	21.541.724	17.774.330.636
	2025	14.728.785.519	1.084	<<	14.728.786.603	15.265.784.671	12.383.770	15.278.168.441
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2023	60.195.139	<<	<<	60.195.139	180.924.233.717	<<	180.924.233.717
	2024	58.495.139	<<	<<	58.495.139	184.763.394.326	<<	184.763.394.326
	2025	58.495.139	<<	<<	58.495.139	186.476.924.742	<<	186.476.924.742
GIUSTIZIA	2023	1.117.609.139	<<	<<	1.117.609.139	11.086.725.824	<<	11.086.725.824
	2024	1.061.399.799	<<	<<	1.061.399.799	11.084.767.980	<<	11.084.767.980
	2025	895.764.752	<<	<<	895.764.752	10.897.877.230	<<	10.897.877.230
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2023	63.423.507	<<	4.000.000	67.423.507	3.285.172.244	<<	3.285.172.244
	2024	85.825.686	<<	3.000.000	88.825.686	3.262.356.333	<<	3.262.356.333
	2025	27.743.507	<<	<<	27.743.507	3.116.290.208	<<	3.116.290.208
ISTRUZIONE E MERITO	2023	1.434.279.042	<<	<<	1.434.279.042	52.257.835.103	<<	52.257.835.103
	2024	1.487.490.639	<<	<<	1.487.490.639	51.012.803.412	<<	51.012.803.412
	2025	1.219.355.946	<<	<<	1.219.355.946	48.117.782.625	<<	48.117.782.625
INTERNO	2023	5.445.354.359	<<	<<	5.445.354.359	31.487.780.396	20.412.001	31.508.192.397
	2024	4.475.394.677	<<	<<	4.475.394.677	29.889.052.871	21.544.742	29.910.597.613
	2025	3.844.427.443	<<	<<	3.844.427.443	29.092.773.656	22.740.935	29.115.514.591
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	8.075.924.749	<<	22.000.000	8.097.924.749	23.577.272.162	862.252	23.578.134.414
	2024	2.459.794.814	<<	19.000.000	2.478.794.814	3.594.625.442	898.655	3.595.524.097
	2025	1.877.386.538	<<	10.000.000	1.887.386.538	3.008.185.072	936.609	3.009.121.681
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	12.126.539.548	15.000.000	330.101.907	12.471.641.455	20.326.258.416	<<	20.326.258.416
	2024	10.572.943.243	42.000.000	163.312.442	10.778.255.685	18.799.608.243	<<	18.799.608.243
	2025	8.426.231.256	55.000.000	54.486.656	8.535.717.912	16.184.642.823	<<	16.184.642.823
UNIVERSITA' E RICERCA	2023	3.155.863.843	<<	<<	3.155.863.843	13.593.737.047	15.463.470	13.609.200.517
	2024	3.047.353.698	<<	<<	3.047.353.698	13.674.547.948	4.350.381	13.678.898.329
	2025	3.049.663.698	<<	<<	3.049.663.698	13.784.921.113	4.528.872	13.789.449.985
DIFESA	2023	6.551.568.154	<<	900.000	6.552.468.154	27.795.824.187	<<	27.795.824.187
	2024	6.396.600.111	<<	<<	6.396.600.111	27.278.298.070	<<	27.278.298.070
	2025	6.730.406.516	<<	<<	6.730.406.516	27.548.779.433	<<	27.548.779.433
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	1.411.251.659	26.067.200	<<	1.437.318.859	2.666.968.916	<<	2.666.968.916
	2024	957.854.982	500.000	<<	958.354.982	1.637.290.949	<<	1.637.290.949
	2025	710.453.108	500.000	<<	710.953.108	1.382.723.980	<<	1.382.723.980
CULTURA	2023	2.208.023.864	<<	<<	2.208.023.864	4.102.056.843	12.555.759	4.114.612.602
	2024	1.619.258.959	<<	<<	1.619.258.959	3.454.296.756	9.866.721	3.464.163.477
	2025	1.626.634.002	<<	<<	1.626.634.002	3.438.697.706	2.930.772	3.441.628.478
SALUTE	2023	815.488.691	400.000	6.060.000	821.948.691	3.369.138.650	<<	3.369.138.650
	2024	604.309.825	400.000	6.060.000	610.769.825	2.391.038.713	<<	2.391.038.713
	2025	480.493.307	400.000	6.060.000	486.953.307	2.262.136.065	<<	2.262.136.065

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025
(in euro)

MINISTERI		SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
TURISMO	2023	145.563.470	<<	<<	145.563.470	422.260.836	<<	422.260.836
	2024	119.413.470	<<	<<	119.413.470	274.667.889	<<	274.667.889
	2025	118.413.470	<<	<<	118.413.470	227.567.889	<<	227.567.889
TOTALE	2023	146.952.198.820	6.354.116.222	5.766.489.509	159.072.804.551	892.604.248.965	310.831.285.769	1.203.435.534.734
	2024	83.439.970.788	6.311.249.022	5.444.650.114	95.195.869.924	815.146.564.348	313.467.560.432	1.128.614.124.780
	2025	77.685.548.907	3.535.059.022	5.006.928.215	86.227.536.144	807.382.061.104	318.740.452.883	1.126.122.513.987

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025
(in euro)

ALLEGATO B

MINISTERI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2023	677.398.225.938	1.694.909.681	2.931.162.189	87.731.694.894	227.568.075	1.931.038.664	12.916.993.672	5.017.879.452	200.000.000	18.873.330.985	808.922.803.551
	2024	686.259.910.296	414.728.894	2.887.509.491	31.626.196.177	214.104.681	2.037.547.148	13.034.534.682	4.627.954.841	200.000.000	18.383.898.502	759.686.384.713
	2025	693.550.668.422	79.528.894	2.809.437.930	30.102.363.821	214.979.085	1.763.806.763	13.447.034.682	4.734.086.841	200.000.000	18.371.999.377	765.273.905.816
IMPRESE E MADE IN ITALY	2023	<<	<<	<<	19.268.115.377	189.914.049	<<	35.000.000	71.643.934	<<	3.500.000	19.568.173.360
	2024	<<	<<	<<	17.467.986.837	189.342.608	<<	49.000.000	63.501.190	<<	4.500.000	17.774.330.636
	2025	<<	<<	<<	14.465.934.249	688.204.208	<<	56.000.000	63.529.983	<<	4.500.000	15.278.168.441
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2023	<<	<<	<<	28.358.966.492	<<	<<	<<	<<	<<	152.565.267.224	180.924.233.717
	2024	<<	<<	<<	28.074.516.703	<<	<<	<<	<<	<<	156.688.877.622	184.763.394.326
	2025	<<	<<	<<	28.781.929.351	<<	<<	<<	<<	<<	157.694.995.390	186.476.924.742
GIUSTIZIA	2023	<<	<<	11.084.495.824	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	11.086.725.824
	2024	<<	<<	11.082.537.980	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	11.084.767.980
	2025	<<	<<	10.895.647.230	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	10.897.877.230
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2023	3.073.520.813	<<	<<	210.000.000	<<	<<	<<	1.651.431	<<	<<	3.285.172.244
	2024	3.095.121.723	<<	<<	165.532.179	<<	<<	<<	1.702.431	<<	<<	3.262.356.333
	2025	2.964.520.777	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	1.769.431	<<	<<	3.116.290.208
ISTRUZIONE E MERITO	2023	531.974	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	52.254.903.129	2.400.000	52.257.835.103
	2024	535.793	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	51.009.867.619	2.400.000	51.012.803.412
	2025	535.793	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	48.115.246.832	2.000.000	48.117.782.625
INTERNO	2023	13.185.399.642	12.319.780	12.824.585.685	136.648.020	2.548.543	2.954.650.000	<<	2.247.214	125.000.000	2.264.793.513	31.508.192.397
	2024	12.942.733.869	5.268.729	12.060.710.245	136.648.020	2.548.543	2.734.000.000	<<	2.230.483	125.000.000	1.901.457.724	29.910.597.613
	2025	12.913.759.616	5.165.478	11.559.141.649	136.648.020	48.543	2.552.000.000	<<	2.244.525	125.000.000	1.821.506.760	29.115.514.591
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	<<	<<	<<	19.112.725.264	4.461.624.450	3.784.700	<<	<<	<<	<<	23.578.134.414
	2024	<<	<<	<<	678.083.033	2.913.656.364	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.595.524.097
	2025	<<	<<	<<	635.484.950	2.369.852.031	3.784.700	<<	<<	<<	<<	3.009.121.681
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	276.112.441	<<	942.119.075	15.364.541.594	218.602.105	3.494.840.809	3.817.101	26.211.248	484	13.559	20.326.258.416
	2024	662.801.741	<<	955.675.441	14.874.299.149	133.193.228	2.133.081.407	3.817.101	36.726.132	484	13.559	18.799.608.243
	2025	293.160.940	<<	928.545.018	13.268.987.142	79.229.913	1.575.004.373	3.817.101	35.884.293	484	13.559	16.184.642.823
UNIVERSITA' E RICERCA	2023	2.809.458.916	<<	<<	5.000.000	<<	<<	101.500.000	<<	10.689.241.601	4.000.000	13.609.200.517
	2024	2.711.929.402	<<	<<	5.000.000	<<	<<	101.500.000	<<	10.854.468.927	6.000.000	13.678.898.329
	2025	2.857.112.553	<<	<<	<<	<<	<<	101.500.000	<<	10.824.837.432	6.000.000	13.789.449.985
DIFESA	2023	126.751.191	23.483.979.319	3.995.950.741	2.920.316	91.912.105	24.460.513	<<	<<	<<	69.850.000	27.795.824.187
	2024	109.932.826	22.942.033.407	4.040.083.637	2.920.351	90.517.335	24.460.513	<<	<<	<<	68.350.000	27.278.298.070
	2025	109.932.826	23.180.155.537	4.071.501.600	2.920.351	91.458.605	24.460.513	<<	<<	<<	68.350.000	27.548.779.433
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	<<	<<	<<	2.163.008.791	3.020.000	<<	<<	<<	<<	500.940.125	2.666.968.916
	2024	<<	<<	<<	1.636.330.824	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.637.290.949
	2025	<<	<<	<<	1.381.763.855	20.000	<<	<<	<<	<<	940.125	1.382.723.980
CULTURA	2023	15.055.759	<<	<<	<<	2.376.662	<<	<<	4.097.179.602	<<	579	4.114.612.602
	2024	12.366.721	<<	<<	<<	2.376.662	<<	<<	3.449.419.515	<<	579	3.464.163.477
	2025	5.430.772	<<	<<	<<	1.376.662	<<	<<	3.434.820.465	<<	579	3.441.628.478
SALUTE	2023	19.563.669	<<	12.938.695	210.202	<<	<<	2.708.386.788	<<	<<	628.039.296	3.369.138.650
	2024	19.563.669	<<	12.875.023	210.202	<<	<<	1.811.950.523	<<	<<	546.439.296	2.391.038.713
	2025	19.563.669	<<	12.871.643	210.202	<<	<<	1.685.851.255	<<	<<	543.639.296	2.262.136.065

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025
(in euro)

ALLEGATO B

MINISTERI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
TURISMO	2023	<<	<<	<<	422.260.836	<<	<<	<<	<<	<<	<<	422.260.836
	2024	<<	<<	<<	274.667.889	<<	<<	<<	<<	<<	<<	274.667.889
	2025	<<	<<	<<	227.567.889	<<	<<	<<	<<	<<	<<	227.567.889
TOTALE	2023	696.904.620.343	25.191.208.780	31.791.252.210	172.776.091.786	5.197.565.989	8.408.774.686	15.765.697.561	9.216.812.881	63.269.145.214	174.914.365.281	1.203.435.534.734
	2024	705.814.896.040	23.362.031.030	31.039.391.818	94.942.391.365	3.545.759.421	6.932.873.768	15.000.802.306	8.181.534.592	62.189.337.030	177.605.107.407	1.128.614.124.780
	2025	712.714.685.368	23.264.849.909	30.277.145.071	89.153.809.831	3.445.169.047	5.919.056.349	15.294.203.038	8.272.335.538	59.265.084.748	178.516.175.086	1.126.122.513.987

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025

ALLEGATO B/1

(in Euro)

MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
ECONOMIA E FINANZE	2023	26.011.477.506	6.803.534.204	284.773.475	139.685.694.827	6.757.879.019	8.137.489.318	65.177.955
	2024	20.092.471.313	6.803.763.833	288.377.470	138.688.949.001	6.726.210.706	7.647.669.318	65.177.955
	2025	20.713.450.644	6.755.163.024	284.761.276	137.939.471.871	6.712.620.706	6.878.269.318	65.177.955
IMPRESE E MADE IN ITALY	2023	176.939.379	66.342.521	7.738.415	112.443.736	11.690.800	130.117.970	49.340.275
	2024	176.234.786	61.621.082	7.525.487	111.102.014	12.690.800	69.367.970	49.340.275
	2025	176.216.088	60.090.366	7.385.090	111.102.014	12.690.800	69.367.970	49.340.275
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2023	63.859.747	43.459.967	3.485.075	179.546.612.553	651.954.330	1.687.722	<<
	2024	63.346.033	43.615.742	3.417.876	183.544.581.006	530.454.330	1.687.722	<<
	2025	63.177.959	40.942.825	3.352.560	185.266.817.729	528.454.330	1.687.722	<<
GIUSTIZIA	2023	6.839.888.319	2.151.456.335	404.120.639	125.426.563	295.151.260	<<	<<
	2024	6.961.147.146	2.083.210.412	406.414.515	122.926.563	295.051.260	<<	<<
	2025	6.972.622.588	2.056.724.720	400.166.885	122.926.563	295.018.157	<<	<<
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2023	890.459.311	150.578.303	13.351.158	952.096.218	44.233.681	210.000.000	951.511.925
	2024	902.128.704	163.634.063	12.854.042	971.750.361	44.233.681	150.000.000	924.411.655
	2025	916.372.490	173.634.063	12.280.083	983.372.690	44.533.681	150.000.000	806.835.553
ISTRUZIONE E MERITO	2023	45.052.250.175	1.273.366.805	3.080.712.477	581.411.659	27.035.122	657.716.449	425.926
	2024	44.510.806.223	944.905.598	2.801.288.922	574.619.445	27.035.122	666.230.089	425.926
	2025	41.984.196.018	903.141.930	2.635.908.906	668.865.240	26.635.122	666.230.089	425.926
INTERNO	2023	9.445.966.395	1.726.769.040	574.845.610	12.679.598.668	1.439.960.169	35.427.385	17.607.208
	2024	9.428.659.450	1.604.364.312	573.019.664	12.393.415.060	1.240.622.571	35.427.385	12.845.748
	2025	9.382.556.622	1.605.566.034	568.829.833	12.254.580.716	1.259.464.862	35.427.385	12.845.748
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	137.617.034	174.376.768	6.682.510	8.806.091.995	1.500.000	6.335.677.308	13.181.594
	2024	136.994.492	157.395.466	6.581.739	756.860.227	<<	45.033.308	12.401.594
	2025	136.903.816	150.520.171	6.531.225	800.282.573	<<	13.633.308	12.401.594
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	1.019.602.955	328.448.741	58.546.206	5.442.913.221	18.400.000	864.355.848	1.101.597
	2024	1.018.854.215	321.576.284	57.267.569	5.687.413.221	10.400.000	659.191.279	1.101.597
	2025	1.002.754.099	321.056.903	56.459.419	5.474.413.221	10.400.000	767.191.279	1.101.597
UNIVERSITA' E RICERCA	2023	581.084.415	88.497.312	35.981.349	9.568.025.550	49.827.547	107.105.000	1.436.767
	2024	580.674.304	90.567.339	35.905.476	9.761.733.993	49.827.547	103.305.000	1.436.767
	2025	580.392.092	91.068.114	35.828.564	9.869.833.999	49.827.547	103.305.000	1.436.767
DIFESA	2023	17.528.191.651	1.834.664.030	1.057.927.952	53.566.527	73.347.129	24.460.513	216.087.636
	2024	17.533.307.703	1.471.883.230	1.057.130.767	46.757.093	71.695.448	24.460.513	216.087.636
	2025	17.555.425.398	1.381.165.669	1.054.661.591	46.501.093	71.695.448	24.460.513	216.087.636
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	108.013.138	68.112.892	4.893.110	829.684.388	4.262.265	212.277.163	649.101
	2024	107.735.956	65.596.275	4.465.819	327.684.388	2.051.765	169.994.663	649.101
	2025	108.312.048	64.345.929	4.374.632	326.934.388	2.051.765	164.345.009	649.101
CULTURA	2023	775.956.520	154.307.239	31.045.777	388.509.154	338.692.020	178.253.798	500.000
	2024	768.068.288	131.937.455	28.449.035	335.567.665	459.070.980	92.553.798	500.000
	2025	761.299.051	125.026.577	26.189.766	337.067.665	460.502.980	90.542.838	500.000
SALUTE	2023	184.026.469	80.524.964	9.773.518	1.358.219.756	646.854.208	222.856.288	19.605.237
	2024	180.496.392	77.898.697	9.558.791	679.019.756	561.254.208	237.542.520	19.605.237
	2025	179.473.438	77.808.000	9.320.828	679.019.756	560.795.254	237.542.520	19.605.237

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025

(in Euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
TURISMO	2023	18.107.541	10.224.980	759.244	58.425.658	<<	188.177.943	<<
	2024	18.765.834	9.809.980	832.809	64.683.991	<<	61.159.805	<<
	2025	18.765.834	9.809.980	832.809	59.683.991	<<	20.059.805	<<
TOTALE	2023	108.833.440.555	14.954.664.101	5.574.636.515	360.188.720.473	10.360.787.550	17.305.602.705	1.336.625.221
	2024	102.479.690.839	14.031.779.768	5.293.089.981	354.067.063.784	10.030.598.418	9.963.623.370	1.303.983.491
	2025	100.551.918.185	13.816.064.305	5.106.883.467	354.940.873.509	10.034.690.652	9.222.062.756	1.186.407.389

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025

ALLEGATO B/1

(in Euro)

MINISTERI		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2023	22.565.002.950	81.076.982.925	88.033.407.437	<<	4.706.052.513	16.917.179.416	401.044.651.545
	2024	22.650.000.000	91.187.117.919	88.900.607.437	<<	4.645.052.513	13.779.601.109	401.474.998.574
	2025	22.750.000.000	97.869.291.530	87.718.207.437	<<	3.145.052.513	13.438.673.414	404.270.139.688
IMPRESE E MADE IN ITALY	2023	<<	2.389.849	47.000.000	<<	3.139.854	<<	607.142.799
	2024	<<	1.432.134	47.000.000	<<	3.039.854	<<	539.354.402
	2025	<<	765.611	47.000.000	<<	3.039.854	<<	536.998.068
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2023	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	510.447.216	180.864.038.578
	2024	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	475.264.510	184.704.899.187
	2025	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	471.464.510	186.418.429.603
GIUSTIZIA	2023	<<	592.084	50.000	<<	7.521.443	144.910.042	9.969.116.685
	2024	<<	992.084	50.000	<<	7.521.443	146.054.758	10.023.368.181
	2025	<<	962.084	50.000	<<	6.521.443	147.120.038	10.002.112.478
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2023	<<	<<	<<	<<	1.119.754	4.398.387	3.217.748.737
	2024	<<	<<	<<	<<	1.119.754	3.398.387	3.173.530.647
	2025	<<	<<	<<	<<	1.119.754	398.387	3.088.546.701
ISTRUZIONE E MERITO	2023	<<	<<	<<	<<	<<	150.637.448	50.823.556.061
	2024	<<	<<	<<	<<	<<	1.448	49.525.312.773
	2025	<<	<<	<<	<<	<<	13.023.448	46.898.426.679
INTERNO	2023	<<	19.490.786	75.093.457	<<	22.135.547	5.531.772	26.042.426.037
	2024	<<	18.358.045	75.093.457	<<	22.135.547	9.716.955	25.413.658.194
	2025	<<	17.161.852	75.093.457	<<	27.602.749	9.216.955	25.248.346.213
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	<<	600.204	<<	<<	1.260.000	2.360.000	15.479.347.413
	2024	<<	563.802	<<	<<	<<	<<	1.115.830.628
	2025	<<	525.847	<<	<<	<<	<<	1.120.798.534
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	<<	208.900	5.605.697	<<	100.733.796	14.700.000	7.854.616.961
	2024	<<	208.900	5.605.697	<<	250.733.796	9.000.000	8.021.352.558
	2025	<<	208.900	5.605.697	<<	733.796	9.000.000	7.648.924.911
UNIVERSITA' E RICERCA	2023	<<	2.799.972	12.000	<<	3.103.292	<<	10.437.873.204
	2024	<<	2.628.532	12.000	<<	1.103.292	<<	10.627.194.250
	2025	<<	2.450.040	12.000	<<	1.103.292	<<	10.735.257.415
DIFESA	2023	<<	133.000	403.900.000	<<	48.427.595	2.650.000	21.243.356.033
	2024	<<	133.000	403.900.000	<<	53.692.569	2.650.000	20.881.697.959
	2025	<<	133.000	403.900.000	<<	53.692.569	10.650.000	20.818.372.917
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	<<	<<	50.000	<<	708.000	1.000.000	1.229.650.057
	2024	<<	<<	50.000	<<	708.000	<<	678.935.967
	2025	<<	<<	50.000	<<	708.000	<<	671.770.872
CULTURA	2023	<<	2.586.961	1.548	<<	274.174	23.905.788	1.894.032.979
	2024	<<	2.094.693	1.548	<<	274.174	16.520.161	1.835.037.797
	2025	<<	1.753.317	1.548	<<	274.174	8.905.788	1.812.063.704
SALUTE	2023	<<	<<	<<	<<	46.003	25.283.516	2.547.189.959
	2024	<<	<<	<<	<<	46.003	14.847.284	1.780.268.888
	2025	<<	<<	<<	<<	46.003	11.571.722	1.775.182.758

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025

ALLEGATO B/1

(in Euro)

MINISTERI		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE
TURISMO	2023	<<	<<	<<	<<	2.000	1.000.000	276.697.366
	2024	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	155.254.419
	2025	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	109.154.419
TOTALE	2023	22.565.002.950	81.105.784.681	88.607.120.139	<<	4.895.055.939	17.804.003.585	733.531.444.414
	2024	22.650.000.000	91.213.529.109	89.474.320.139	<<	4.985.960.913	14.457.054.612	719.950.694.424
	2025	22.750.000.000	97.893.252.181	88.291.920.139	<<	3.240.428.115	14.120.024.262	721.154.524.960

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025

ALLEGATO B/1

(in Euro)

MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
ECONOMIA E FINANZE	2023	1.032.577.431	71.297.272.005	10.678.882.458	453.000.000	171.389.053
	2024	798.642.966	22.130.425.313	9.912.886.513	3.000.000	120.902.648
	2025	743.731.173	20.293.230.698	12.612.256.249	3.000.000	120.243.814
IMPRESE E MADE IN ITALY	2023	55.624.898	30.190.292	17.661.975.831	<<	<<
	2024	50.524.898	45.190.292	15.935.471.428	<<	<<
	2025	47.324.898	45.190.292	13.149.521.413	<<	<<
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2023	16.677.761	43.517.378	<<	<<	<<
	2024	14.977.761	43.517.378	<<	<<	<<
	2025	14.977.761	43.517.378	<<	<<	<<
GIUSTIZIA	2023	1.117.609.139	<<	<<	<<	<<
	2024	1.061.399.799	<<	<<	<<	<<
	2025	895.764.752	<<	<<	<<	<<
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2023	61.123.507	2.300.000	<<	<<	<<
	2024	70.293.507	15.532.179	<<	<<	<<
	2025	27.743.507	<<	<<	<<	<<
ISTRUZIONE E MERITO	2023	83.857.192	1.349.010.770	<<	<<	<<
	2024	67.074.866	1.419.004.693	<<	<<	<<
	2025	52.674.866	1.165.270.000	<<	<<	<<
INTERNO	2023	2.063.618.191	3.331.736.168	<<	<<	<<
	2024	1.324.658.509	3.100.736.168	<<	<<	<<
	2025	913.191.275	2.901.236.168	<<	<<	<<
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	645.223.431	1.225.501.454	5.018.942.000	10.000.000	31.665.686
	2024	225.168.985	908.013.007	31.550.000	10.000.000	61.665.686
	2025	101.149.179	708.916.777	20.000.000	10.000.000	61.665.686
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	574.756.792	7.715.813.179	3.941.435.391	2.949.371	63.117.388
	2024	723.031.127	7.166.918.681	2.349.766.142	2.949.371	452.711.048
	2025	432.360.369	6.524.043.459	1.449.699.842	2.949.371	89.881.957
UNIVERSITA' E RICERCA	2023	14.812.199	2.928.732.902	22.352.844	12.000.000	177.965.898
	2024	14.282.199	2.818.002.757	24.352.844	12.000.000	178.715.898
	2025	17.282.199	2.812.312.757	29.352.844	12.000.000	178.715.898
DIFESA	2023	5.696.952.537	<<	<<	14.617	46.601.000
	2024	5.499.984.494	<<	<<	14.617	46.601.000
	2025	5.683.790.899	<<	<<	14.617	46.601.000
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	95.204.410	407.445.009	918.306.182	5.000.000	<<
	2024	88.843.885	307.735.134	554.707.729	<<	<<
	2025	97.919.057	268.637.293	340.912.441	<<	<<
CULTURA	2023	1.232.323.651	303.070.683	597.428.068	60.201.462	<<
	2024	698.790.618	273.285.683	594.920.145	37.262.513	<<
	2025	719.845.661	264.605.683	594.920.145	37.262.513	<<
SALUTE	2023	1.430.652	814.471.234	<<	<<	<<
	2024	1.180.652	603.542.368	<<	<<	<<
	2025	1.180.652	479.725.850	<<	<<	<<

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025

ALLEGATO B/1

(in Euro)

MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
TURISMO	2023	9.063.470	500.000	136.000.000	<<	<<
	2024	7.913.470	500.000	111.000.000	<<	<<
	2025	2.913.470	500.000	115.000.000	<<	<<
TOTALE	2023	12.700.855.261	89.449.561.074	38.975.322.774	543.165.450	490.739.025
	2024	10.646.767.736	38.832.403.653	29.514.654.801	65.226.501	860.596.280
	2025	9.751.849.718	35.507.186.355	28.311.662.934	65.226.501	497.108.355

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025

ALLEGATO B/1

(in Euro)

MINISTERI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2023	3.396.348.103	6.862.167.866	3.235.887.451	97.127.524.367
	2024	3.337.335.692	5.225.167.866	3.273.666.932	44.802.027.930
	2025	2.825.598.417	2.462.167.866	3.246.605.986	42.306.834.203
IMPRESE E MADE IN ITALY	2023	<<	1.164.300.000	17.574.892	18.929.665.913
	2024	<<	1.074.850.000	107.397.892	17.213.434.510
	2025	<<	486.750.000	1.000.000.000	14.728.786.603
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2023	<<	<<	<<	60.195.139
	2024	<<	<<	<<	58.495.139
	2025	<<	<<	<<	58.495.139
GIUSTIZIA	2023	<<	<<	<<	1.117.609.139
	2024	<<	<<	<<	1.061.399.799
	2025	<<	<<	<<	895.764.752
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2023	<<	<<	4.000.000	67.423.507
	2024	<<	<<	3.000.000	88.825.686
	2025	<<	<<	<<	27.743.507
ISTRUZIONE E MERITO	2023	<<	<<	1.411.080	1.434.279.042
	2024	<<	<<	1.411.080	1.487.490.639
	2025	<<	<<	1.411.080	1.219.355.946
INTERNO	2023	<<	<<	50.000.000	5.445.354.359
	2024	<<	<<	50.000.000	4.475.394.677
	2025	<<	<<	30.000.000	3.844.427.443
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2023	314.592.178	840.000.000	12.000.000	8.097.924.749
	2024	393.397.136	840.000.000	9.000.000	2.478.794.814
	2025	145.654.896	840.000.000	<<	1.887.386.538
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2023	<<	<<	173.569.334	12.471.641.455
	2024	<<	<<	82.879.316	10.778.255.685
	2025	<<	<<	36.782.914	8.535.717.912
UNIVERSITA' E RICERCA	2023	<<	<<	<<	3.155.863.843
	2024	<<	<<	<<	3.047.353.698
	2025	<<	<<	<<	3.049.663.698
DIFESA	2023	8.000.000	<<	800.900.000	6.552.468.154
	2024	<<	<<	850.000.000	6.396.600.111
	2025	<<	<<	1.000.000.000	6.730.406.516
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2023	500.000	<<	10.863.258	1.437.318.859
	2024	500.000	<<	6.568.234	958.354.982
	2025	500.000	<<	2.984.317	710.953.108
CULTURA	2023	<<	<<	15.000.000	2.208.023.864
	2024	<<	<<	15.000.000	1.619.258.959
	2025	<<	<<	10.000.000	1.626.634.002
SALUTE	2023	46.805	<<	6.000.000	821.948.691
	2024	46.805	<<	6.000.000	610.769.825
	2025	46.805	<<	6.000.000	486.953.307

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025

ALLEGATO B/1

(in Euro)

MINISTERI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	TOTALE
TURISMO	2023	<<	<<	<<	145.563.470
	2024	<<	<<	<<	119.413.470
	2025	<<	<<	<<	118.413.470
TOTALE	2023	3.719.487.086	8.866.467.866	4.327.206.015	159.072.804.551
	2024	3.731.279.633	7.140.017.866	4.404.923.454	95.195.869.924
	2025	2.971.800.118	3.788.917.866	5.333.784.297	86.227.536.144

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(in euro)

ALLEGATO B/2

	2023	2024	2025
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
Imposte sul patrimonio e sul reddito	302.371.014.078	302.212.601.007	314.006.724.729
Tasse ed imposte sugli affari	213.497.418.376	220.633.509.434	228.095.115.146
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.098.256.000	36.090.974.000	36.657.283.000
Entrate tributarie da gestione monopoli	11.080.898.000	11.150.743.000	11.232.285.000
Tasse e imposte su attivita' di gioco	6.955.028.000	7.069.869.000	7.172.990.000
TOTALE	569.002.614.454	577.157.696.441	597.164.397.875
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.705.515.000	3.705.165.000	3.705.234.000
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.557.961.683	1.563.465.354	1.574.579.530
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.239.506.871	1.244.988.621	1.025.680.508
Entrate di tipo finanziario	10.490.087.157	10.706.185.067	10.649.278.237
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	3.910.154.669	4.171.871.904	4.423.139.787
Entrate da contributi versati allo Stato	10.398.415.366	9.048.664.023	8.632.543.590
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	8.035.916.220	7.896.521.965	7.890.166.229
Partite che si compensano nella spesa	590.214.989	590.198.063	590.198.063
Altre entrate extratributarie	27.607.097.000	22.584.827.000	22.557.999.000
TOTALE	67.534.868.955	61.511.886.997	61.048.818.944
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	368.618.000	221.373.000	126.386.000
Ammortamento beni patrimoniali	<<	<<	<<
TOTALE	383.618.000	236.373.000	141.386.000
TOTALE ENTRATE FINALI	636.921.101.409	638.905.956.438	658.354.602.819

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI
(in euro)

ALLEGATO B/3

	2023	2024	2025
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	108.833.440.555	102.479.690.839	100.551.918.185
CONSUMI INTERMEDI	14.954.664.101	14.031.779.768	13.816.064.305
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5.574.636.515	5.293.089.981	5.106.883.467
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	360.188.720.473	354.067.063.784	354.940.873.509
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.360.787.550	10.030.598.418	10.034.690.652
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	17.305.602.705	9.963.623.370	9.222.062.756
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.336.625.221	1.303.983.491	1.186.407.389
RISORSE PROPRIE UE	22.565.002.950	22.650.000.000	22.750.000.000
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	81.105.784.681	91.213.529.109	97.893.252.181
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	88.607.120.139	89.474.320.139	88.291.920.139
ALTRE USCITE CORRENTI	4.895.055.939	4.985.960.913	3.240.428.115
FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	17.804.003.585	14.457.054.612	14.120.024.262
TOTALE	733.531.444.414	719.950.694.424	721.154.524.960

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2023 - 2025
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI
(in euro)

ALLEGATO B/3

	2023	2024	2025
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	12.700.855.261	10.646.767.736	9.751.849.718
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	89.449.561.074	38.832.403.653	35.507.186.355
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	38.975.322.774	29.514.654.801	28.311.662.934
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	543.165.450	65.226.501	65.226.501
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	490.739.025	860.596.280	497.108.355
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	3.719.487.086	3.731.279.633	2.971.800.118
FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	4.327.206.015	4.404.923.454	5.333.784.297
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	8.866.467.866	7.140.017.866	3.788.917.866
TOTALE	159.072.804.551	95.195.869.924	86.227.536.144
TOTALE SPESE FINALI	892.604.248.965	815.146.564.348	807.382.061.104

C) BILANCIO PER AZIONI

L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DI SPESA, RIPORTATA NEL PRESENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	**3.080.296.739**	**2.859.339.232**	**2.928.463.636**
Organi costituzionali (1.1)	**1.749.671.671**	**1.751.971.671**	**1.759.221.671**
Presidenza della Repubblica	224.259.513	224.259.513	230.259.513
Parlamento della Repubblica	1.455.689.208	1.455.689.208	1.455.689.208
Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	62.600.000	64.900.000	66.150.000
Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	7.122.950	7.122.950	7.122.950
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	**1.330.625.068**	**1.107.367.561**	**1.169.241.965**
Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	652.588.264	495.638.264	495.638.264
Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	359.856.522	341.656.522	402.656.522
Contributo allo Stato dell'8 per mille	105.173.807	62.029.694	62.029.694
Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	213.006.475	208.043.081	208.917.485
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	**870.575.005**	**853.430.762**	**852.313.086**
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)	**870.575.005**	**853.430.762**	**852.313.086**
Spese di personale per il programma	598.771.248	591.741.561	590.623.885
Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	102.705	102.705	102.705
Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	13.839.549	13.839.549	13.839.549
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	157.914.151	153.497.855	153.497.855
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	64.474.129	58.759.869	58.759.869
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	35.473.223	35.489.223	35.489.223
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	**143.150.452.492**	**149.282.707.859**	**143.970.245.146**
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	**2.288.935.047**	**6.777.385.611**	**2.525.072.938**
Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	-	-	-
Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	387.080.032	517.080.032	517.080.032
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	809.322.576	810.407.570	767.431.181
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	1.092.532.439	5.449.898.009	1.240.561.725
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	**34.863.707.679**	**35.541.707.679**	**35.560.007.679**
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	8.806.167.912	8.955.167.912	8.877.267.912
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	24.617.000.000	25.149.000.000	26.073.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	1.440.539.767	1.437.539.767	609.739.767
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	**88.073.740.000**	**89.269.960.000**	**88.809.080.000**
Tutela dei livelli essenziali di assistenza	87.990.740.000	89.185.960.000	88.724.080.000
Contributi per strutture sanitarie private	83.000.000	84.000.000	85.000.000
Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	**2.577.865.936**	**2.731.380.936**	**2.330.340.936**
Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	17.489.217	17.489.217	17.489.217
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni	1.331.475.022	1.483.475.022	1.083.475.022
Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	384.673.000	384.673.000	384.673.000
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	209.700.000	198.850.000	186.100.000

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	230.625.000	242.990.000	254.700.000
Attuazione federalismo amministrativo	376.298.599	376.298.599	376.298.599
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	2.605.098	2.605.098	2.605.098
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	**38.812.224**	**38.947.303**	**39.077.405**
Spese di personale per il programma	32.289.412	32.424.491	32.554.593
Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	18.708	18.708	18.708
Albo segretari comunali	3.345.733	3.345.733	3.345.733
Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	3.158.371	3.158.371	3.158.371
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	**74.906.852**	**74.322.396**	**109.333.326**
Spese di personale per il programma	30.476.666	29.892.210	29.562.711
Servizi anagrafici, stato civile e formazione	7.174.083	7.174.083	7.174.083
Servizi elettorali	6.308.405	5.308.405	3.662.581
Supporto alle Amministrazioni sul territorio	174.731	174.731	174.731
Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	-	-	-
Gestione della carta d'identità elettronica	30.772.967	31.772.967	68.759.220
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	**15.232.484.754**	**14.849.003.934**	**14.597.332.862**
Spese di personale per il programma	5.348.488	5.096.687	4.997.859
Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	7.407.870.835	7.726.921.034	7.869.921.034
Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	824.664.840	802.855.840	750.125.840
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	3.810.145.312	3.666.500.793	3.337.144.605
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	90.311.641	84.985.942	82.499.885
Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	18.371.551	18.371.551	18.371.551
Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	-	-	-
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	12.000.000	10.500.000	10.500.000
Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	219.140	219.140	219.140
Federalismo amministrativo	120.933	120.933	120.933
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	2.783.432.014	2.253.432.014	2.273.432.015
Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	280.000.000	280.000.000	250.000.000
L'Italia in Europa e nel mondo (4)	**91.179.737.910**	**37.662.628.860**	**36.661.770.866**
Protocollo internazionale (4.1)	**8.459.984**	**8.679.806**	**8.849.695**
Spese di personale per il programma	6.209.491	6.429.313	6.599.202
Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	2.250.493	2.250.493	2.250.493
Cooperazione allo sviluppo (4.2)	**1.001.811.263**	**985.273.650**	**905.339.913**
Spese di personale per il programma	9.652.027	10.304.684	10.702.312
Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	318.914.086	281.323.816	169.680.714
Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	2.640.118	2.540.118	2.751.855
Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	670.605.032	691.105.032	722.205.032
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	**33.964.398**	**33.809.852**	**33.652.894**
Spese di personale per il programma	9.692.092	9.649.166	9.492.208
Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	3.657.793	3.546.173	3.546.173
Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	20.614.513	20.614.513	20.614.513

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	**479.686.962**	**490.856.277**	**491.347.615**
Spese di personale per il programma	16.786.513	17.516.828	18.008.166
Rapporti politici internazionali e diritti umani	460.906.304	472.345.304	472.345.304
Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	1.994.145	994.145	994.145
Integrazione europea (4.7)	**31.901.762**	**32.469.924**	**26.901.455**
Spese di personale per il programma	13.723.572	14.240.734	14.605.265
Politiche dell'Unione Europea	3.145.673	3.145.673	3.145.673
Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	15.032.517	15.083.517	9.150.517
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	**75.649.790**	**75.972.051**	**76.196.316**
Spese di personale per il programma	9.040.634	9.362.895	9.587.160
Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	3.164.450	3.164.450	3.164.450
Cooperazione migratoria	63.444.706	63.444.706	63.444.706
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	**87.760.322.261**	**34.376.313.979**	**33.496.342.356**
Partecipazione al bilancio UE	22.565.002.950	22.650.000.000	22.750.000.000
Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	65.195.319.311	11.726.313.979	10.746.342.356
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	**769.540.787**	**646.854.382**	**608.195.548**
Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	5.848.112	5.648.112	5.648.112
Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	600.143.763	528.143.763	490.143.763
Cancellazione debito paesi poveri	163.548.912	113.062.507	112.403.673
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	**109.821.728**	**101.084.733**	**91.488.245**
Spese di personale per il programma	3.022.050	3.115.055	3.268.567
Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	106.799.678	97.969.678	88.219.678
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	**705.752.961**	**706.293.579**	**718.145.799**
Spese di personale per il programma all'estero	124.376.804	129.752.229	141.181.597
Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	579.403.689	574.568.882	574.991.734
Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	1.972.468	1.972.468	1.972.468
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	**19.204.211**	**19.936.218**	**19.039.117**
Spese di personale per il programma	14.381.983	15.113.990	14.216.889
Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	2.269.914	2.269.914	2.269.914
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	1.883.766	1.883.766	1.883.766
Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA	668.548	668.548	668.548
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	**4.691.149**	**4.914.616**	**5.131.475**
Spese di personale per il programma	4.231.937	4.455.404	4.672.263
Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	459.212	459.212	459.212
Diplomazia pubblica e culturale (4.18)	**178.930.654**	**180.169.793**	**181.140.438**
Spese di personale per il programma	18.085.324	19.119.663	19.790.308
Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	89.972.553	90.177.353	90.477.353
Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	67.858.221	67.858.221	67.858.221
Attività di pianificazione delle politiche	1.514.556	1.514.556	1.514.556
Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Difesa e sicurezza del territorio (5)	**27.540.445.122**	**25.812.442.843**	**25.780.307.227**

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	**7.089.960.366**	**7.229.416.219**	**7.263.980.797**
Spese di personale per il programma	6.298.913.757	6.392.473.403	6.404.283.881
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	344.474.272	362.056.574	360.676.452
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	108.918.298	108.918.298	108.918.298
Formazione ed addestramento del personale	15.869.614	15.469.614	15.469.614
Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	259.319.150	291.137.540	315.271.762
Gestione e assistenza del personale dell'Arma	59.360.790	59.360.790	59.360.790
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	3.104.485	-	-
Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	**5.919.020.452**	**5.721.364.625**	**5.744.506.127**
Spese di personale per il programma	5.267.909.213	5.216.647.637	5.244.289.139
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	2.569.206	2.395.398	2.395.398
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	8.479.894	8.884.499	5.554.499
Formazione militare del personale delle forze terrestri	15.908.794	15.899.294	15.899.294
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	509.014.039	451.192.440	450.022.440
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	89.070.814	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	26.068.492	26.345.357	26.345.357
Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	**2.405.554.582**	**2.296.796.252**	**2.294.908.209**
Spese di personale per il programma	2.041.074.971	2.053.288.069	2.052.300.026
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	2.561.650	2.561.650	2.561.650
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	16.403.850	10.144.983	9.478.983
Formazione militare del personale delle forze marittime	12.316.832	12.298.740	12.298.740
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	244.118.137	206.233.464	205.999.464
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	76.809.796	-	-
Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	12.269.346	12.269.346	12.269.346
Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	**3.038.247.886**	**2.871.509.382**	**2.805.855.330**
Spese di personale per il programma	2.587.802.684	2.547.608.735	2.504.726.721
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	1.974.118	1.974.118	1.974.118
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	42.121.924	30.855.724	30.050.689
Formazione militare del personale delle forza aeree	29.151.614	29.397.414	27.800.637
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	245.449.461	213.807.285	212.332.276
Trasporto aereo di Stato	38.011.767	40.169.981	21.374.764
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	86.040.193	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	7.696.125	7.696.125	7.596.125
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	**6.649.286.707**	**6.519.107.519**	**6.767.891.310**
Spese di personale per il programma	341.921.714	336.116.611	336.867.897
Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	1.759.591	1.715.058	1.715.058
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacita' dello Strumento Militare	6.071.832.315	5.972.488.272	6.219.545.436
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	48.538.193	43.388.253	43.131.253

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale	92.733.149	89.842.688	90.378.723
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	60.681.135	44.139.636	44.835.942
Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	31.820.610	31.417.001	31.417.001
Missioni internazionali (5.8)	**1.547.475.787**	**276.900.000**	**-**
Missioni internazionali	1.547.475.787	276.900.000	-
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (5.9)	**890.899.342**	**897.348.846**	**903.165.454**
Spese di personale per il programma	555.531.656	550.629.582	549.995.285
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa	1.641.501	1.641.501	1.641.501
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	33.994.147	153.964.147	159.964.147
Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	3.643.196	3.778.644	3.778.644
Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	152.331.065	118.857.005	118.857.005
Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	68.977.967	68.477.967	68.928.872
Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	74.779.810	-	-
Giustizia (6)	**11.351.039.828**	**11.324.171.466**	**11.137.139.959**
Amministrazione penitenziaria (6.1)	**3.328.984.437**	**3.366.597.578**	**3.361.374.945**
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	258.747.118	260.704.961	257.689.332
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	2.063.851.606	2.158.684.681	2.220.255.954
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	304.958.851	290.946.248	271.255.848
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	321.685.776	318.848.014	307.574.335
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	222.862.294	186.284.028	151.379.474
Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	24.869.685	20.206.469	20.206.469
Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	132.009.107	130.923.177	133.013.533
Giustizia civile e penale (6.2)	**5.603.651.616**	**5.632.898.792**	**5.490.496.548**
Spese di personale per il programma (personale civile)	2.264.909.739	2.300.803.260	2.250.460.996
Spese di personale per il programma (magistrati)	2.079.709.651	2.069.356.421	2.067.932.762
Attività di verbalizzazione atti processuali	35.600.000	35.600.000	35.600.000
Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	13.335.928	13.335.928	13.335.928
Funzionamento uffici giudiziari	1.035.186.256	1.067.748.425	976.046.824
Efficientamento del sistema giudiziario	174.910.042	146.054.758	147.120.038
Giustizia minorile e di comunita' (6.3)	**369.042.288**	**372.996.558**	**376.032.975**
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	205.330.374	203.970.977	201.494.448
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	75.985.255	75.948.248	75.914.203
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	49.377.249	49.057.249	48.924.146
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	17.904.539	24.427.617	30.127.617
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	18.232.039	17.384.635	17.369.505
Cooperazione internazionale in materia civile minorile	59.776	54.776	50.000
Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	2.153.056	2.153.056	2.153.056

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Giustizia tributaria (6.5)	**221.415.220**	**197.207.297**	**197.223.763**
Spese di personale per il programma	103.153.956	100.857.977	97.965.727
Spese di personale per il programma (magistrati tributari)	10.135.209	17.544.058	24.423.856
Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	108.126.055	78.805.262	74.834.180
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6)	**1.275.115.077**	**1.284.254.349**	**1.295.186.340**
Spese di personale per il programma (personale civile)	12.527.657	12.757.728	13.083.027
Spese di personale per il programma (magistrati)	7.174.860	7.227.650	7.272.768
Magistratura onoraria	225.787.351	238.463.762	249.025.336
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	644.990.940	644.990.940	644.990.940
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	212.143.598	212.143.598	212.143.598
Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	140.000.000	140.000.000	140.000.000
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	24.667.481	22.667.481	22.667.481
Cooperazione internazionale in materia civile e penale	2.962.300	2.962.300	2.962.300
Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	4.860.890	3.040.890	3.040.890
Giustizia amministrativa (6.7)	**206.257.032**	**192.371.487**	**192.793.915**
Giustizia amministrativa	206.257.032	192.371.487	192.793.915
Autogoverno della magistratura (6.8)	**32.500.000**	**32.500.000**	**32.500.000**
Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	32.500.000	32.500.000	32.500.000
Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11)	**314.074.158**	**245.345.405**	**191.531.473**
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	12.514.402	12.791.877	13.146.336
Supporto all'erogazione dei servizi del programma	1.256.117	1.256.117	1.256.117
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	300.303.639	231.297.411	177.129.020
Ordine pubblico e sicurezza (7)	**13.306.393.625**	**12.831.615.128**	**12.490.932.403**
Sicurezza democratica (7.4)	**1.052.698.221**	**1.026.753.000**	**1.057.753.000**
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	1.052.698.221	1.026.753.000	1.057.753.000
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (7.5)	**1.756.410.617**	**1.750.123.339**	**1.751.674.226**
Spese di personale per il programma	1.369.844.231	1.379.962.386	1.381.968.400
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	1.447.632	1.447.632	1.447.632
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	46.149.043	46.571.326	45.789.708
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	111.324.260	108.418.187	109.284.921
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	2.029.263	2.029.263	2.029.263
Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	225.616.188	211.694.545	211.154.302
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	**916.038.516**	**935.345.752**	**947.645.605**
Spese di personale per il programma (personale militare)	670.304.894	668.945.201	665.137.509
Spese di personale per il programma (personale civile)	16.445.658	16.128.372	15.972.964
Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	659.208	659.208	659.208
Trattamenti provvisori di pensione	9.280.204	9.280.204	7.580.204
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	47.201.439	59.104.345	54.758.768
Salvaguardia della vita umana in mare	55.190.299	55.190.299	55.190.299
Sicurezza e controllo della navigazione	20.875.424	20.875.424	20.875.424
Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	96.081.390	105.162.699	127.471.229

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	**8.375.750.417**	**8.023.880.492**	**7.661.832.997**
Spese di personale per il programma (personale civile)	438.993.990	426.100.864	422.191.577
Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	6.251.446.481	6.274.593.666	6.271.096.235
Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	18.742.331	16.399.001	16.399.001
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	79.768.093	78.544.833	78.480.970
Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	1.062.740.622	732.980.191	382.412.473
Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	356.683.323	353.852.523	349.895.523
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	164.880.778	139.450.612	139.398.416
Servizi speciali di pubblica sicurezza	2.494.799	1.958.802	1.958.802
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	**489.169.033**	**463.857.760**	**466.657.760**
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	146.129.895	145.673.931	145.673.931
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	185.096.013	161.240.704	164.040.704
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	157.943.125	156.943.125	156.943.125
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	**716.326.821**	**631.654.785**	**605.368.815**
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	87.372.548	87.134.127	87.134.127
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	13.379.391	13.179.391	13.179.391
Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	242.987.222	180.916.325	155.137.315
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	77.121.132	76.160.883	76.160.883
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	112.797.882	100.395.413	98.888.453
Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	102.759.486	93.959.486	94.959.486
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	79.909.160	79.909.160	79.909.160
Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	-	-	-
Soccorso civile (8)	**5.020.010.206**	**5.054.358.631**	**4.550.870.278**
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	**6.915.062**	**6.306.386**	**6.203.135**
Spese di personale per il programma	1.709.871	1.501.195	1.397.944
Attività di difesa civile	2.882.874	2.482.874	2.482.874
Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	2.322.317	2.322.317	2.322.317
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	**2.980.503.485**	**2.911.237.586**	**2.783.112.485**
Spese di personale per il programma (personale civile)	20.553.779	20.309.781	20.295.579
Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	2.072.401.090	2.056.982.265	2.009.890.105
Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	14.795.973	14.795.973	14.795.973
Gestione del soccorso pubblico	272.913.640	272.344.624	269.600.458
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	488.842	488.842	488.842
Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	9.914.272	14.414.272	11.414.272
Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	94.731.360	94.731.360	94.731.360
Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	11.127.477	7.127.477	7.127.477
Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	468.577.052	415.042.992	339.768.419
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	15.000.000	15.000.000	15.000.000

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Interventi per pubbliche calamita' (8.4)	**1.275.020.844**	**1.533.143.844**	**1.227.983.844**
Sostegno alla ricostruzione	1.114.020.844	1.331.443.844	1.057.983.844
Prevenzione rischio sismico	161.000.000	201.700.000	170.000.000
Protezione civile (8.5)	**757.570.815**	**603.670.815**	**533.570.814**
Coordinamento del sistema di protezione civile	134.528.894	144.528.894	79.528.894
Protezione civile di primo intervento	593.182.919	441.182.919	441.182.919
Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	6.159.002	6.159.002	6.159.001
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	23.700.000	11.800.000	6.700.000
Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico	-	-	-
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	**2.474.996.283**	**1.554.781.022**	**1.300.512.350**
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	**1.391.476.780**	**692.220.545**	**581.309.078**
Spese di personale per il programma	11.932.286	11.695.802	11.475.488
Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	11.465.777	2.285.985	2.160.985
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	391.752.211	250.533.101	185.533.101
Piano irriguo nazionale	231.326.930	215.734.865	183.007.788
Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie	72.839.314	40.876.586	36.178.712
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	136.933.581	137.358.009	133.434.403
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	28.326.681	28.836.197	24.618.601
Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	506.900.000	4.900.000	4.900.000
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	**71.788.519**	**70.764.990**	**69.362.718**
Spese di personale per il programma	53.233.082	54.264.824	55.755.267
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	7.964.514	7.785.428	7.073.599
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	9.081.483	7.445.298	5.264.412
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	1.509.440	1.269.440	1.269.440
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	**1.011.730.984**	**791.795.487**	**649.840.554**
Spese di personale per il programma	16.948.265	16.310.521	15.673.594
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	60.232.892	37.278.777	36.443.835
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	750.886.113	547.334.568	396.109.850
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	21.057.473	32.424.600	48.566.600
Interventi a favore del settore ippico	162.606.241	158.447.021	153.046.675
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	**20.369.442.587**	**1.025.115.495**	**843.590.334**
Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)	**20.020.722.082**	**646.100.513**	**525.418.010**
Spese di personale per il programma	7.845.335	7.927.918	7.937.493
Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	19.998.854.883	546.747.211	470.455.133
Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	-	42.410.000	11.010.000
Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	4.650.086	4.643.606	4.643.606

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	9.371.778	44.371.778	31.371.778
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)	**348.720.505**	**379.014.982**	**318.172.324**
Spese di personale per il programma	7.248.500	7.093.854	6.877.816
Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	50.735.846	51.334.969	50.708.349
Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	290.736.159	320.586.159	260.586.159
Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	**35.518.909.891**	**32.755.230.858**	**30.685.015.066**
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	**5.886.784.877**	**5.898.401.904**	**5.334.358.058**
Spese di personale per il programma	6.880.097	6.693.527	6.709.681
Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilità sociale e del movimento cooperativo	3.374.170	3.374.170	3.374.170
Politica industriale e politiche per la competitività	5.876.530.610	5.888.334.207	5.324.274.207
Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società (11.6)	**19.412.862**	**19.403.456**	**19.421.818**
Spese di personale per il programma	8.953.693	8.944.287	9.062.649
Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	9.113.177	9.113.177	9.113.177
Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	1.345.992	1.345.992	1.245.992
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	**10.171.647.922**	**8.410.169.122**	**6.156.512.088**
Spese di personale per il programma	10.751.418	10.367.430	10.385.420
Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	4.573.196.179	2.986.061.992	1.763.386.968
Garanzie e sostegno al credito alle PMI	5.587.700.325	5.413.739.700	4.382.739.700
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	**1.868.794.829**	**1.856.194.829**	**1.886.514.829**
Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	115.000.000	115.000.000	115.000.000
Garanzie assunte dallo Stato	109.517.906	109.517.906	109.517.906
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	1.644.276.923	1.631.676.923	1.661.996.923
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)	**15.032.112.643**	**13.823.279.300**	**14.172.364.867**
Settore agricolo	181.100.000	2.000.000	2.000.000
Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	227.469.750	167.469.750	167.469.750
Ricerca e sviluppo	553.300.000	574.800.000	825.800.000
Attività manifatturiere	67.975.000	67.975.000	67.975.000
Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	818.200.117	918.200.117	918.200.117
Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	19.660.000	19.660.000	19.660.000
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	1.677.200.000	-	-
Settore dell'autotrasporto	1.190.120.000	1.549.400.000	1.549.400.000
Settore creditizio e bancario	3.920.000.000	3.415.000.000	2.640.000.000
Agevolazioni fiscali a favore di imprese	268.800.000	148.300.000	98.300.000
Riduzione cuneo fiscale	4.315.960.000	4.315.960.000	4.315.960.000
Agevolazioni fiscali per la crescita economica	3.000.000	3.000.000	3.000.000
incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	1.789.327.776	2.641.514.433	3.564.600.000
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)	**93.555.029**	**93.524.244**	**93.537.421**
Spese di personale per il programma	13.571.692	13.690.907	13.704.084
Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	37.283.337	37.133.337	37.133.337
Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	42.700.000	42.700.000	42.700.000

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitivita' e lo sviluppo delle imprese e la comunicazione (11.11)	**9.308.841**	**9.399.277**	**9.432.031**
Spese di personale per il programma	8.465.793	8.556.229	8.588.983
Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	843.048	843.048	843.048
Riconversione industriale e grandi filiere produttive (11.12)	**2.437.292.888**	**2.644.858.726**	**3.012.873.954**
Spese di personale per il programma	8.591.806	9.222.489	9.456.251
Crisi industriali e grandi filiere produttive	90.175.761	31.096.158	31.096.158
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	1.929.097.521	2.221.595.937	2.540.868.987
Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	33.754.497	22.973.858	13.149.381
Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	375.673.303	359.970.284	418.303.177
Regolazione dei mercati (12)	**93.727.547**	**94.165.237**	**94.592.425**
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	**93.727.547**	**94.165.237**	**94.592.425**
Spese di personale per il programma	17.530.969	17.468.659	17.895.847
Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	64.096.319	64.096.319	64.096.319
Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati e sul sistema camerale	12.100.259	12.600.259	12.600.259
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	**16.557.402.082**	**16.369.136.932**	**17.198.551.837**
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)	**375.083.325**	**338.591.755**	**313.847.943**
Spese di personale per il programma	155.744.999	156.421.655	157.405.259
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	154.412.222	153.975.902	129.228.486
Interventi per la sicurezza stradale	64.926.104	28.194.198	27.214.198
Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)	**529.137.048**	**274.019.147**	**329.175.553**
Spese di personale per il programma	5.792.240	5.762.479	5.930.745
Sistemi e servizi di trasporto intermodale	151.721.097	96.721.097	56.721.097
Interventi in materia di autotrasporto	371.623.711	171.535.571	266.523.711
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	**66.780.283**	**74.189.618**	**74.159.782**
Spese di personale per il programma	2.369.473	2.468.808	2.438.972
Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	64.410.810	71.720.810	71.720.810
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	**1.093.715.872**	**1.009.456.622**	**884.362.530**
Spese di personale per il programma	3.246.093	3.281.883	3.364.990
Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	998.844.950	912.649.910	787.472.711
Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	91.624.829	93.524.829	93.524.829
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)	**8.033.966.643**	**8.267.795.746**	**7.875.312.153**
Spese di personale per il programma	3.993.844	4.081.494	4.124.096
Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	5.818.680.182	6.099.529.354	5.869.095.546
Interventi a favore delle linee metropolitane	2.111.125.797	2.055.318.078	1.877.225.691
Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	100.166.820	108.866.820	124.866.820
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	**5.150.904.028**	**5.071.021.426**	**6.566.035.595**
Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	4.419.080	4.419.080	4.419.080
Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	5.146.484.948	5.066.602.346	6.561.616.515
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	**1.307.814.883**	**1.334.062.618**	**1.155.658.281**
Spese di personale per il programma	8.749.040	8.896.825	9.050.263
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	240.982.899	340.088.459	332.482.899
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	62.981.721	58.016.323	54.756.323

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Infrastrutture portuali	990.090.489	922.050.277	754.358.062
Interventi per l'industria navalmeccanica	5.010.734	5.010.734	5.010.734
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	**8.214.761.393**	**7.603.102.401**	**6.429.410.204**
Sistemi idrici e idraulici (14.5)	**374.021.546**	**317.425.606**	**362.773.130**
Spese di personale per il programma	9.321.130	8.808.291	9.044.461
Interventi nel settore idrico	5.547.299	5.615.299	4.016.299
Interventi in materia di dighe	359.153.117	303.002.016	349.712.370
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	**905.000.000**	**1.355.000.000**	**1.715.000.000**
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	905.000.000	1.355.000.000	1.715.000.000
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	**11.571.012**	**8.491.663**	**8.659.886**
Spese di personale per il programma	5.725.949	5.846.600	6.014.823
Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	5.845.063	2.645.063	2.645.063
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)	**2.902.814.739**	**1.615.829.460**	**576.526.398**
Spese di personale per il programma	79.736.436	80.138.413	81.580.818
Opere di preminente interesse nazionale	1.657.960.278	554.400.569	34.400.569
Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	828.906.651	286.385.629	251.523.890
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	129.715.515	123.597.389	83.649.816
Accordi internazionali e grandi eventi	68.118.894	457.712.554	94.883.463
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	16.681.140	13.987.411	14.180.140
Infrastrutture carcerarie	37.423.633	45.644.180	16.307.702
Realizzazione del sistema MOSE	84.272.192	53.963.315	-
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)	**4.021.354.096**	**4.306.355.672**	**3.766.450.790**
Spese di personale per il programma	24.990.821	22.501.823	23.313.333
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	1.261.893.955	1.678.096.175	1.831.009.066
Infrastrutture autostradali in concessione	461.170.038	953.070.038	498.470.038
Contributi per la realizzazione di opere viarie	1.705.756.793	1.303.757.548	1.275.976.118
Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	62.226.598	79.291.640	19.365.975
Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile	505.315.891	269.638.448	118.316.260
Comunicazioni (15)	**1.092.651.226**	**939.333.316**	**1.021.914.003**
Servizi postali (15.3)	**262.400.000**	**262.400.000**	**262.400.000**
Garanzia del servizio postale	262.400.000	262.400.000	262.400.000
Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)	**460.455.099**	**296.771.801**	**300.771.801**
Sostegno al pluralismo dell'informazione	460.455.099	296.771.801	300.771.801
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)	**16.650.267**	**16.542.907**	**16.186.019**
Spese di personale per il programma	10.419.815	10.332.455	10.462.567
Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	6.230.452	6.210.452	5.723.452
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	**308.379.015**	**319.023.204**	**401.499.179**
Spese di personale per il programma	13.544.235	13.068.424	13.164.399
Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	67.453.131	59.453.131	59.453.131
Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	227.381.649	246.501.649	328.881.649

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	**44.766.845**	**44.595.404**	**41.057.004**
Spese di personale per il programma	35.752.284	35.327.279	34.188.879
Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	9.014.561	9.268.125	6.868.125
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	**530.386.868**	**500.672.123**	**476.075.273**
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	**530.386.868**	**500.672.123**	**476.075.273**
Spese di personale per il programma	11.657.073	12.410.149	13.023.149
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	249.516.518	250.516.518	230.838.847
Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	269.213.277	222.213.277	232.213.277
Piano straordinario del Made in Italy	-	15.532.179	-
Ricerca e innovazione (17)	**4.999.289.704**	**5.132.699.617**	**5.047.300.747**
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)	**145.664.342**	**132.540.095**	**131.895.146**
Spese di personale per il programma	23.644.016	23.350.255	23.415.306
Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	4.315.216	3.767.325	3.767.325
Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	12.574.342	12.253.332	12.003.332
Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	3.656.573	3.626.477	3.626.477
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	101.474.195	89.542.706	89.082.706
Ricerca di base e applicata (17.15)	**1.745.068.625**	**1.891.038.625**	**1.739.038.625**
Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	1.745.068.625	1.891.038.625	1.739.038.625
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)	**11.771.298**	**10.161.146**	**9.174.425**
Spese di personale per il programma	5.408.549	4.948.397	4.935.676
Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	6.362.749	5.212.749	4.238.749
Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	**426.722.232**	**484.132.993**	**499.437.478**
Spese di personale per il programma	4.748.138	4.518.917	4.483.552
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	413.443.900	475.083.882	490.423.732
Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	8.530.194	4.530.194	4.530.194
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	**34.718.049**	**34.745.034**	**34.785.052**
Spese di personale per il programma	1.414.676	1.441.661	1.468.335
Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	33.303.373	33.303.373	33.316.717
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	**2.635.345.158**	**2.580.081.724**	**2.632.970.021**
Spese di personale per il programma	5.686.837	5.564.990	5.660.694
Interventi integrati di ricerca e sviluppo	81.282.359	81.941.283	99.633.876
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	2.370.439.842	2.372.959.331	2.431.959.331
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	177.936.120	119.616.120	95.716.120
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	**4.330.215.885**	**2.923.607.222**	**2.677.741.658**
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	**28.444.899**	**28.431.048**	**28.418.463**
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	24.083.331	24.068.759	24.056.174
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	4.361.568	4.362.289	4.362.289

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)	**785.080.639**	**696.086.021**	**456.413.006**
Spese di personale per il programma	3.693.441	3.728.714	3.497.939
Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	142.843.960	36.207.847	36.507.847
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico	600.132.419	617.738.641	379.996.401
Finanziamenti per le Autorità di bacino	38.410.819	38.410.819	36.410.819
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)	**331.427.438**	**310.780.644**	**300.108.689**
Spese di personale per il programma	6.304.717	6.309.447	6.159.592
Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	54.607.993	53.362.357	55.714.999
Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)	12.335.383	10.748.759	6.838.281
Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici	134.315.677	111.474.313	108.432.149
Controllo organismi geneticamente modificati (O.G.M.) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	2.043.026	2.065.126	2.143.026
Finanziamento della ricerca nel settore ambientale	121.820.642	126.820.642	120.820.642
Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	**1.430.000.000**	**37.000.000**	**32.000.000**
Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	1.430.000.000	37.000.000	32.000.000
Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile (18.15)	**46.686.063**	**47.449.484**	**23.559.788**
Spese di personale per il programma	3.540.147	3.510.468	3.470.772
Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche di gestione dei rifiuti	37.248.070	39.241.170	15.391.170
Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile	5.897.846	4.697.846	4.697.846
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	**506.053.829**	**518.504.457**	**533.581.401**
Spese di personale per il programma	466.038.187	478.472.637	493.549.581
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	6.508.674	6.508.674	6.508.674
Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	2.657.855	2.661.774	2.662.616
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	8.837.294	8.839.737	8.838.895
Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	8.794.891	8.798.348	8.798.348
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	13.216.928	13.223.287	13.223.287
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)	**39.654.489**	**49.677.783**	**49.711.249**
Spese di personale per il programma	2.621.643	2.683.699	2.717.165
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	35.446.444	45.407.682	45.407.682
Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	1.586.402	1.586.402	1.586.402
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)	**43.582.352**	**46.767.611**	**27.560.262**
Spese di personale per il programma	2.383.953	2.405.828	2.425.522
Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	94.843	94.843	94.843
Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	41.103.556	44.266.940	25.039.897
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (18.20)	**897.416.281**	**927.431.894**	**927.452.309**
Spese di personale per il programma	2.252.010	2.273.896	2.294.311
Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari	890.691.536	923.691.536	923.691.536
Cooperazione internazionale	4.472.735	1.466.462	1.466.462

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento (18.21)	**197.350.436**	**247.132.966**	**289.381.072**
Spese di personale per il programma	5.360.337	5.413.738	5.461.844
Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni	19.822.001	18.551.130	18.551.130
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	356.735	356.735	356.735
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico	171.811.363	222.811.363	265.011.363
Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (18.22)	**24.519.459**	**14.345.314**	**9.555.419**
Spese di personale per il programma	9.905.230	8.731.085	8.805.419
Coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione dei progetti connessi al PNRR	14.614.229	5.614.229	750.000
Casa e assetto urbanistico (19)	**1.053.455.179**	**579.171.356**	**603.949.141**
Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)	**530.000.000**	**70.000.000**	**70.000.000**
Politiche abitative	450.000.000	-	-
Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	80.000.000	70.000.000	70.000.000
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	**523.455.179**	**509.171.356**	**533.949.141**
Spese di personale per il programma	4.380.190	4.463.503	4.629.216
Edilizia residenziale sociale	506.442.230	497.075.094	521.687.166
Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	12.632.759	7.632.759	7.632.759
Tutela della salute (20)	**2.807.986.876**	**1.885.718.490**	**1.716.920.824**
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	**1.004.661.461**	**298.516.997**	**226.455.188**
Spese di personale per il programma	46.889.686	46.440.822	46.179.267
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	919.252.274	213.756.674	139.615.374
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	16.559.492	16.359.492	16.359.492
Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	960.009	960.009	960.009
Assistenza sanitaria al personale navigante	21.000.000	21.000.000	23.341.046
Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	**48.170.000**	**47.706.784**	**47.502.097**
Spese di personale per il programma	40.347.184	39.958.968	39.467.625
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	7.581.231	7.506.231	7.779.543
Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	241.585	241.585	254.929
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	**705.317.208**	**570.870.402**	**478.063.916**
Spese di personale per il programma	7.313.015	7.333.322	7.370.836
Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	539.856.954	405.389.841	312.545.841
Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	158.147.239	158.147.239	158.147.239
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	**14.314.503**	**14.267.948**	**14.038.471**
Spese di personale per il programma	8.993.775	8.947.220	8.717.743
Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	5.320.728	5.320.728	5.320.728
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	**12.951.036**	**12.887.364**	**12.883.984**
Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	6.487.458	6.483.786	6.480.406
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	6.463.578	6.403.578	6.403.578

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	**27.749.202**	**27.831.806**	**27.874.681**
Spese di personale per il programma	4.593.835	4.676.439	4.719.314
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	3.118.271	3.118.271	3.118.271
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	20.037.096	20.037.096	20.037.096
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	**925.119.686**	**843.469.135**	**840.324.475**
Spese di personale per il programma	6.520.620	6.470.069	6.425.409
Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	290.867.754	290.867.754	290.567.754
Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	627.731.312	546.131.312	543.331.312
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	**21.769.922**	**22.183.351**	**22.241.247**
Spese di personale per il programma	12.313.899	12.227.328	12.285.224
Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	6.316.956	6.816.956	6.816.956
Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	3.139.067	3.139.067	3.139.067
Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	**4.150.365**	**4.103.129**	**3.784.090**
Spese di personale per il programma	3.713.958	3.666.722	3.347.683
Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	436.407	436.407	436.407
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	**24.539.915**	**22.525.519**	**22.385.586**
Spese di personale per il programma	3.796.433	3.728.785	3.588.852
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	20.743.482	18.796.734	18.796.734
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	**9.559.460**	**11.585.781**	**11.487.295**
Spese di personale per il programma	5.041.712	5.068.033	4.969.547
Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	4.517.748	6.517.748	6.517.748
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	**9.684.118**	**9.770.274**	**9.879.794**
Spese di personale per il programma	8.619.154	8.705.310	8.814.830
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	1.064.964	1.064.964	1.064.964
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	**3.553.945.698**	**3.201.508.208**	**3.198.798.455**
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	**524.709.415**	**472.779.722**	**471.551.985**
Spese di personale per il programma	3.835.208	3.842.070	3.609.571
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	280.674.009	230.574.009	230.574.009
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	120.217.711	119.717.711	119.717.711
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	87.187.430	87.187.430	87.187.430
Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	13.665.330	13.665.330	13.665.330
Sostegno alle attività circensi	8.847.222	8.847.222	8.847.222
Promozione dello spettacolo dal vivo	10.282.505	8.945.950	7.950.712
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	**10.347.734**	**10.346.089**	**10.344.576**
Spese di personale per il programma	7.740.059	7.738.414	7.736.901
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	2.607.675	2.607.675	2.607.675

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Tutela dei beni archeologici (21.6)	**72.600.635**	**62.380.908**	**53.430.405**
Spese di personale per il programma	59.642.216	49.982.936	41.032.433
Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	10.428.654	9.868.207	9.868.207
Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	2.529.765	2.529.765	2.529.765
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	**184.068.939**	**153.746.509**	**141.671.866**
Spese di personale per il programma	86.285.863	85.169.872	84.143.269
Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	89.344.704	60.146.517	49.098.477
Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	6.550.635	6.542.383	6.542.383
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	1.887.737	1.887.737	1.887.737
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	**136.447.346**	**95.265.983**	**90.575.911**
Spese di personale per il programma	54.750.089	51.521.437	48.338.834
Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	35.978.251	5.428.550	4.378.550
Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	27.594.903	26.441.893	25.984.424
Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	18.124.103	11.874.103	11.874.103
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	**159.423.761**	**125.608.135**	**121.240.738**
Spese di personale per il programma	74.145.351	71.296.712	69.007.775
Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	8.627.601	6.010.114	4.510.114
Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale	68.526.276	46.826.276	46.815.316
Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	7.795.991	1.146.491	578.991
Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	328.542	328.542	328.542
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	**437.547.758**	**431.727.072**	**436.623.803**
Spese di personale per il programma	369.056.041	375.667.056	381.985.787
Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	46.040.013	39.471.076	38.049.076
Coordinamento e funzionamento del sistema museale	22.451.704	16.588.940	16.588.940
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	**770.272.726**	**563.803.817**	**552.345.827**
Spese di personale per il programma	6.398.577	6.472.813	6.534.359
Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	6.086.042	6.186.042	4.186.042
Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	757.788.107	551.144.962	541.625.426
Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19	-	-	-
Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito dell'emergenza COVID 19	-	-	-
Tutela del patrimonio culturale (21.15)	**578.577.941**	**625.513.652**	**663.448.749**
Spese di personale per il programma	2.890.609	2.348.519	1.932.028
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	155.333.962	105.384.662	122.591.383
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	37.257.504	24.323.590	32.321.823
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	5.480.763	2.712.339	2.528.153
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	8.628.166	6.231.036	4.866.639
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	319.930.571	252.080.930	267.053.472
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	20.880.514	20.632.403	20.632.403
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	13.361.674	10.167.301	10.167.301
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	14.814.178	11.632.872	4.355.547

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Promozione della fruizione del patrimonio culturale	-	190.000.000	197.000.000
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	**32.582.826**	**32.567.290**	**31.070.114**
Spese di personale per il programma	2.716.985	2.713.391	2.786.215
Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	28.309.376	28.306.636	26.736.636
Interventi per la rigenerazione urbana	1.556.465	1.547.263	1.547.263
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	**594.074.580**	**594.181.878**	**592.701.588**
Spese di personale per il programma	4.738.439	4.520.606	4.433.281
Promozione del cinema italiano	4.086.141	4.203.988	3.018.307
Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	585.250.000	585.457.284	585.250.000
Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale (21.19)	**24.596.767**	**24.482.912**	**24.460.011**
spese di personale per il programma	23.446.308	23.526.042	23.503.141
Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza	1.150.459	956.870	956.870
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)	**28.695.270**	**9.104.241**	**9.332.882**
Spese per il personale di programma	2.113.815	2.331.514	2.560.155
Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	26.581.455	6.772.727	6.772.727
Istruzione scolastica (22)	**51.879.597.050**	**50.870.580.998**	**47.997.905.376**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)	**1.641.882.226**	**1.480.589.355**	**1.476.407.301**
Spese di personale per il programma	9.507.151	9.300.280	1.016.226
Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	1.632.375.075	1.471.289.075	1.475.391.075
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)	**1.665.224.302**	**1.727.994.370**	**1.452.746.312**
Spese di personale per il programma	14.067.510	16.153.477	8.893.965
Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	18.519.026	17.186.026	16.786.026
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	10.848.435	10.571.617	10.571.617
Valorizzazione e promozione delle eccellenze	2.004.626	1.953.808	1.953.808
Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	173.301.017	173.301.017	173.301.017
Cooperazione in materia culturale	1.887.325	1.891.292	1.887.325
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	1.386.336.606	1.448.030.745	1.187.796.052
Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	58.259.757	58.906.388	51.556.502
Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	**646.523.089**	**666.523.089**	**666.523.089**
Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	646.523.089	666.523.089	666.523.089
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)	**48.609.052**	**49.131.709**	**48.678.851**
Spese di personale per il programma	236.792	759.449	306.591
Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	48.372.260	48.372.260	48.372.260
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	**193.200.826**	**175.498.503**	**189.097.559**
Spese di personale per il programma	149.882.329	147.030.006	160.629.062
Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	43.318.497	28.468.497	28.468.497
Istruzione del primo ciclo (22.17)	**30.367.463.692**	**29.779.433.716**	**28.961.790.497**
Spese di personale per il programma (docenti)	20.484.113.197	20.483.350.919	20.385.598.335
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	4.213.217.581	3.917.547.840	3.666.294.727
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	4.731.266.529	4.470.063.739	3.999.478.795
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	340.645.533	322.156.272	324.103.694
Continuità del servizio scolastico	598.220.852	586.314.946	586.314.946
Miglioramento dell'offerta formativa	-	-	-

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Istruzione del secondo ciclo (22.18)	**16.848.118.934**	**16.552.348.174**	**14.810.843.185**
Spese di personale per il programma (docenti)	11.375.599.205	11.503.630.365	9.806.232.719
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	2.907.654.913	2.884.418.187	2.840.015.759
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	1.890.179.488	1.537.374.309	1.536.541.816
Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	228.158.255	184.366.876	185.494.454
Continuità del servizio scolastico	279.736.780	275.768.144	275.768.144
Miglioramento dell'offerta formativa	166.790.293	166.790.293	166.790.293
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	**468.574.929**	**439.062.082**	**391.818.582**
Spese di personale per il programma	5.182.940	5.459.714	2.166.328
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	298.928.928	272.097.653	242.701.672
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	151.208.108	138.255.702	123.701.569
Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	13.254.953	23.249.013	23.249.013
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	**11.005.637.074**	**11.311.155.224**	**11.299.061.451**
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)	**564.517.521**	**857.146.907**	**858.279.988**
Spese di personale per il programma	4.569.893	4.674.519	4.477.252
Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	323.152.980	571.157.740	569.152.980
Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	130.751.821	124.951.821	122.266.776
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	106.042.827	156.362.827	162.382.980
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	**644.620.892**	**642.136.985**	**645.158.617**
Spese di personale per il programma	302.531	318.624	340.256
Spese di personale per il programma (docenti)	439.682.358	439.682.358	439.682.358
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	86.941.723	86.941.723	86.941.723
Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	65.463.275	64.463.275	64.463.275
Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	18.626.847	17.126.847	20.126.847
Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	3.629.105	3.629.105	3.629.105
Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	29.975.053	29.975.053	29.975.053
Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	**9.541.413.597**	**9.558.004.806**	**9.524.287.767**
Spese di personale per il programma	4.722.540	4.324.794	4.288.260
Finanziamento delle università statali	9.100.312.873	9.199.317.873	9.242.432.873
Contributi a favore delle università non statali	106.479.943	98.479.943	98.479.943
Interventi di edilizia universitaria	274.173.449	240.973.449	164.173.449
Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	48.745.880	7.929.834	7.934.330
Ammortamento mutui per edilizia universitaria	6.978.912	6.978.913	6.978.912
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)	**9.222.192**	**9.331.672**	**9.356.137**
Spese di personale per il programma	8.254.285	8.360.255	8.388.230
Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca	967.907	971.417	967.907
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)	**245.862.872**	**244.534.854**	**261.978.942**
Spese di personale per il programma	2.025.641	2.144.214	2.293.448
Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	15.305.618	14.649.094	14.943.948
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	221.951.754	222.161.687	239.161.687

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	6.579.859	5.579.859	5.579.859
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	**60.769.879.090**	**61.873.510.181**	**62.783.272.190**
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	**107.664.362**	**105.753.648**	**100.055.328**
Spese di personale per il programma	2.897.314	2.869.784	2.816.280
Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	104.767.048	102.883.864	97.239.048
Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio (24.5)	**551.669.391**	**501.061.069**	**497.886.665**
Politiche per la famiglia e le disabilità	453.013.642	402.078.092	400.105.780
Promozione e garanzia delle pari opportunità	89.109.413	91.436.641	90.234.549
Lotta alle dipendenze	6.487.576	4.487.576	4.487.576
Tutela delle minoranze linguistiche	3.058.760	3.058.760	3.058.760
Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	**146.095.021**	**145.175.519**	**144.391.640**
Spese di personale per il programma	11.639.833	10.630.331	9.846.452
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	120.800.000	120.800.000	120.800.000
Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	13.655.188	13.745.188	13.745.188
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	**551.744.306**	**543.552.306**	**543.552.306**
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	467.296.853	467.296.853	467.296.853
Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	84.447.453	76.255.453	76.255.453
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	**59.197.214.066**	**60.362.158.101**	**61.281.249.847**
Spese di personale per il programma	5.256.665	5.183.758	5.261.204
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	404.085.893	404.322.411	404.326.711
Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	21.721.072.793	22.237.665.435	22.895.065.435
Politiche per l'infanzia e la famiglia	21.943.425.136	23.346.912.918	23.616.922.918
Assegni e pensioni sociali	6.629.320.013	6.629.320.013	6.629.320.013
Lotta contro la povertà	658.500.000	7.730.100.000	7.721.700.000
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	8.653.566	8.653.566	8.653.566
Reddito di cittadinanza	7.826.900.000	-	-
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)	**168.124.010**	**168.124.010**	**168.124.010**
Sostegno al reddito tramite carta acquisti	168.124.010	168.124.010	168.124.010
Tutela della privacy (24.14)	**47.367.934**	**47.685.528**	**48.012.394**
Tutela della privacy	47.367.934	47.685.528	48.012.394
Politiche previdenziali (25)	**113.598.442.822**	**118.499.791.043**	**119.760.436.118**
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	**11.436.149.179**	**11.443.749.179**	**11.451.449.179**
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	605.679.364	605.679.364	605.679.364
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	30.469.815	38.069.815	45.769.815
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	**102.162.293.643**	**107.056.041.864**	**108.308.986.939**
Spese di personale per il programma	4.275.425	4.273.589	4.229.812
Prepensionamenti	11.380.859.801	9.084.859.801	7.116.159.801
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	430.470.957	430.470.957	430.470.957
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	1.200.028.101	1.200.028.101	1.201.000.000
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	14.606.836.895	15.228.326.895	15.848.046.895

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	9.447.670.921	9.532.770.921	9.619.270.921
Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	628.329.138	628.329.138	628.329.138
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	450.786.924	450.786.924	450.786.924
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	486.906.282	486.906.282	486.906.282
Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	596.175	596.175	596.175
Sostegno alle gestioni previdenziali	63.525.533.024	70.008.693.081	72.523.190.034
Politiche per il lavoro (26)	**18.793.782.353**	**17.163.376.114**	**16.719.493.539**
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	**15.722.269.455**	**14.202.294.393**	**13.764.045.243**
Spese di personale per il programma	4.075.339	3.978.277	4.037.127
Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	12.757.021.436	12.086.921.436	12.088.091.436
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	2.961.172.680	2.111.394.680	1.671.916.680
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	**33.640.224**	**33.572.425**	**33.646.152**
Spese di personale per il programma	6.642.786	6.574.987	6.648.714
Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	646.340	646.340	646.340
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	26.351.098	26.351.098	26.351.098
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	**118.934.662**	**118.939.419**	**119.008.928**
Spese di personale per il programma	4.742.748	4.664.799	4.734.308
Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	56.991.914	56.974.620	56.974.620
Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	57.200.000	57.300.000	57.300.000
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	**432.885.841**	**433.511.257**	**433.715.181**
Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	432.885.841	433.511.257	433.715.181
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	**1.037.621.410**	**915.463.625**	**923.859.632**
Spese di personale per il programma	3.091.573	3.113.788	3.159.795
Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	1.034.529.837	912.349.837	920.699.837
Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (26.11)	**1.399.329.129**	**1.412.076.105**	**1.397.613.038**
Spese di personale per il programma	2.506.899	2.483.875	2.520.808
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	5.566.154	5.566.154	5.566.154
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	1.391.256.076	1.404.026.076	1.389.526.076
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)	**49.101.632**	**47.518.890**	**47.605.365**
Spese di personale per il programma	5.757.636	5.818.641	5.905.116
Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	43.343.996	41.700.249	41.700.249
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	**3.157.128.681**	**3.135.439.548**	**3.055.543.662**

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	**1.888.135.779**	**1.866.479.508**	**1.786.542.586**
Spese di personale per il programma	29.627.150	28.651.453	28.554.220
Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	1.792.666.627	1.772.027.623	1.692.346.364
Interventi di protezione sociale	3.036.194	3.008.666	2.836.194
Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	1.744.525	1.730.483	1.744.525
Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	61.061.283	61.061.283	61.061.283
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	**12.910.501**	**12.923.952**	**12.964.988**
Spese di personale per il programma	2.737.481	2.750.932	2.791.968
Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	10.173.020	10.173.020	10.173.020
Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	**1.256.082.401**	**1.256.036.088**	**1.256.036.088**
Accordi tra Stato e confessioni religiose	1.256.082.401	1.256.036.088	1.256.036.088
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	**9.712.894.975**	**13.861.388.975**	**15.449.319.975**
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	**9.712.894.975**	**13.861.388.975**	**15.449.319.975**
Politiche di coesione	9.712.894.975	13.861.388.975	15.449.319.975
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	**107.600.738.359**	**109.682.562.911**	**108.404.576.167**
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)	**1.027.990.246**	**940.534.109**	**922.406.349**
Spese di personale per il programma	34.056.593	33.683.337	33.545.577
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	112.917.322	29.314.441	29.314.441
Gestione di tributi speciali	174.614.166	174.314.166	174.314.166
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	31.236.816	31.236.816	31.236.816
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	507.745.349	507.745.349	507.745.349
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	97.320.000	94.140.000	76.150.000
Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	25.100.000	25.100.000	25.100.000
Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3)	**3.131.780.129**	**3.089.028.480**	**3.049.425.359**
Spese di personale per il programma	2.414.837.437	2.431.449.677	2.432.670.591
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	33.390.430	33.390.430	33.390.430
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	313.732.206	283.703.146	280.690.658
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	6.912.854	5.938.811	5.986.311
Trattamenti pensionistici	35.658.553	35.658.553	35.658.553
Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	327.248.649	298.887.863	261.028.816
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	**36.762.799**	**30.730.675**	**30.771.017**
Spese di personale per il programma	10.356.570	9.358.403	9.041.888
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	7.418.090	7.418.090	7.774.947
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	18.988.139	13.954.182	13.954.182
Sostegno sistema creditizio	-	-	-
Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	-	-	-

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	**89.147.885.870**	**90.015.085.870**	**88.832.685.870**
Rimborsi di imposte dirette	29.684.550.000	30.677.750.000	29.371.850.000
Rimborsi di imposte indirette	35.681.400.000	35.601.400.000	35.746.800.000
Restituzione di imposte e rimborsi	523.656.354	477.656.354	455.756.354
Vincite sui giochi e lotterie	15.097.170.000	15.097.170.000	15.097.170.000
Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	57.300.458	57.300.458	57.300.458
Aggi su giochi e lotterie	2.989.656.000	2.989.656.000	2.989.656.000
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	270.000.000	270.000.000	270.000.000
Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
Vincite su scommesse ippiche	628.500.000	628.500.000	628.500.000
Aggi su scommesse ippiche	59.000.000	59.000.000	59.000.000
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)	**141.916.884**	**143.691.789**	**128.834.361**
Spese di personale per il programma	49.703.091	49.114.317	48.192.296
Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	50.311.057	44.436.165	24.923.231
Gestione degli interventi finanziari dello Stato	9.513.813	9.534.690	9.592.690
Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	32.388.923	40.606.617	46.126.144
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	**479.926.760**	**486.297.106**	**461.472.534**
Spese di personale per il programma	180.174.731	184.079.933	184.455.361
Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	9.765.339	9.765.339	9.765.339
Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	6.330.411	7.396.583	7.396.583
Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	8.844.340	7.464.417	7.464.417
Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	49.100.465	49.100.465	49.100.465
Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica	195.711.474	198.490.369	173.290.369
Trattato del Nord Atlantico	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	**219.911.722**	**213.956.836**	**202.131.093**
Spese di personale per il programma	189.532.765	185.092.550	180.211.511
Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	23.331.237	22.343.576	15.423.872
Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	7.047.720	6.520.710	6.495.710
Servizi finanziari e monetazione (29.9)	**132.591.907**	**132.591.907**	**132.591.907**
Servizi finanziari	40.876.093	40.876.093	40.876.093
Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	31.956.534	31.956.534	31.956.534
Servizi di tesoreria	59.759.280	59.759.280	59.759.280
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	**8.094.541.362**	**8.344.275.930**	**8.307.784.141**
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	216.897.790	216.897.790	216.897.790
Servizio radiotelevisivo pubblico	1.845.286.381	1.845.286.381	1.845.286.381
Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	3.157.023.937	3.301.488.814	3.301.488.814
Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	204.934.121	204.474.121	204.474.121
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	397.834.783	499.020.457	493.880.408

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	912.839.674	912.241.532	912.245.792
Servizio di riscossione tributi	1.359.724.676	1.364.866.835	1.333.510.835
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	**337.430.680**	**336.370.209**	**336.473.536**
Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica	337.430.680	336.370.209	336.473.536
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	**4.850.000.000**	**5.950.000.000**	**6.000.000.000**
Interessi sui conti di tesoreria	4.850.000.000	5.950.000.000	6.000.000.000
Giovani e sport (30)	**929.507.071**	**857.642.071**	**860.464.071**
Attivita' ricreative e sport (30.1)	**724.292.887**	**636.427.887**	**639.249.887**
Investimenti e promozione per la pratica dello sport	210.752.987	185.787.987	188.609.987
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	513.539.900	450.639.900	450.639.900
Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)	**205.214.184**	**221.214.184**	**221.214.184**
Interventi a favore dei giovani	93.633.148	70.633.148	70.633.148
Servizio Civile Nazionale	111.581.036	150.581.036	150.581.036
Turismo (31)	**402.946.820**	**255.825.732**	**208.725.732**
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)	**287.817.470**	**107.866.831**	**50.766.831**
Spese per il personale di programma	2.886.287	2.798.981	2.798.981
Coordinamento delle politiche del turismo	284.097.279	104.438.946	47.338.946
Indirizzo per la promozione del turismo	833.904	628.904	628.904
Programmazione delle politiche turistiche nazionali (31.3)	**7.670.394**	**7.439.798**	**2.439.798**
Spese di personale per il programma	1.679.435	1.628.839	1.628.839
Sviluppo delle politiche turistiche nazionali	5.984.526	5.804.526	804.526
Relazioni internazionali in materia turistica	6.433	6.433	6.433
Promozione dell'offerta turistica italiana (31.4)	**107.458.956**	**140.519.103**	**155.519.103**
Spese di personale per il programma	1.620.436	1.572.250	1.572.250
Promozione delle politiche turistiche nazionali	75.835.997	88.944.330	83.944.330
Sostegno agli operatori di settore	30.002.523	50.002.523	70.002.523
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	**4.136.169.624**	**4.059.582.809**	**3.792.790.352**
Indirizzo politico (32.2)	**474.762.381**	**513.924.649**	**383.744.269**
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	30.022.583	29.777.159	29.645.703
Ministro e Sottosegretari di Stato	625.300	625.300	625.300
Indirizzo politico-amministrativo	27.519.740	27.274.316	27.466.037
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.877.543	1.877.543	1.554.366
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	38.245.961	128.203.925	20.796.579
Ministro e Sottosegretari di Stato	862.582	862.582	862.582
Indirizzo politico-amministrativo	23.856.336	113.991.300	18.981.846
Valutazione e controllo strategico (OIV)	952.151	952.151	952.151
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	12.574.892	12.397.892	-
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	49.871.749	44.459.968	40.099.181
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.861	158.861	158.861
Indirizzo politico-amministrativo	9.708.612	9.479.537	8.918.750
Valutazione e controllo strategico (OIV)	482.738	482.738	482.738
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	39.521.538	34.338.832	30.538.832
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	40.416.321	40.860.168	41.498.104
Ministro e Sottosegretari di Stato	265.614	265.614	265.614
Indirizzo politico-amministrativo	39.550.666	39.994.513	40.632.449
Valutazione e controllo strategico (OIV)	600.041	600.041	600.041
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	-	-	-
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	22.812.060	21.466.028	15.438.223

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Ministro e Sottosegretari di Stato	657.102	657.102	657.102
Indirizzo politico-amministrativo	13.809.794	14.463.762	14.435.957
Valutazione e controllo strategico (OIV)	345.164	345.164	345.164
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	8.000.000	6.000.000	-
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	22.861.299	11.315.195	9.795.275
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.571	158.571	158.571
Indirizzo politico-amministrativo	22.070.115	10.524.011	9.004.091
Valutazione e controllo strategico (OIV)	632.613	632.613	632.613
MINISTERO DELL'INTERNO	36.094.702	35.194.925	35.160.770
Ministro e Sottosegretari di Stato	293.116	146.558	146.558
Indirizzo politico-amministrativo	33.873.437	33.133.585	33.099.375
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.928.149	1.914.782	1.914.837
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	-	-	-
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	28.285.874	22.671.504	13.671.692
Ministro e Sottosegretari di Stato	385.798	385.798	385.798
Indirizzo politico-amministrativo	13.139.056	12.885.940	12.886.128
Valutazione e controllo strategico (OIV)	401.020	399.766	399.766
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	14.360.000	9.000.000	-
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	45.877.555	45.623.523	65.610.206
Ministro e Sottosegretari di Stato	413.880	413.880	413.880
Indirizzo politico-amministrativo	27.362.556	27.467.861	27.454.544
Valutazione e controllo strategico (OIV)	967.187	958.868	958.868
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	17.133.932	16.782.914	36.782.914
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	8.475.852	8.237.876	7.811.494
Ministro e Sottosegretari di Stato	607.311	607.311	607.311
Indirizzo politico-amministrativo	7.514.742	7.276.766	6.850.384
Valutazione e controllo strategico (OIV)	353.799	353.799	353.799
MINISTERO DELLA DIFESA	30.495.685	30.895.372	31.405.551
Ministro e Sottosegretari di Stato	161.868	161.868	161.868
Indirizzo politico-amministrativo	28.748.394	29.141.973	29.652.152
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.585.423	1.591.531	1.591.531
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	-	-	-
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	15.644.524	9.253.350	9.178.507
Ministro e Sottosegretari di Stato	599.315	599.315	599.315
Indirizzo politico-amministrativo	8.304.847	7.913.673	7.838.830
Valutazione e controllo strategico (OIV)	740.362	740.362	740.362
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	6.000.000	-	-
MINISTERO DELLA CULTURA	51.380.269	44.404.551	25.280.541
Ministro e Sottosegretari di Stato	231.361	231.361	231.361
Indirizzo politico-amministrativo	12.302.721	12.712.630	13.202.993
Valutazione e controllo strategico (OIV)	846.187	846.187	846.187
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	38.000.000	30.614.373	11.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	42.837.787	31.550.806	28.342.144
Ministro e Sottosegretari di Stato	243.626	243.626	243.626
Indirizzo politico-amministrativo	10.612.776	9.760.227	9.827.127
Valutazione e controllo strategico (OIV)	697.869	699.669	699.669
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	31.283.516	20.847.284	17.571.722
MINISTERO DEL TURISMO	11.440.160	10.010.299	10.010.299
Ministro e Sottosegretari di Stato	-	-	-

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Indirizzo politico-amministrativo	10.262.184	9.832.323	9.832.323
Valutazione e controllo strategico (OIV)	177.976	177.976	177.976
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	1.000.000	-	-
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	**2.080.112.607**	**2.000.333.903**	**1.889.061.835**
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	294.823.218	285.656.648	273.993.533
Spese di personale per il programma	94.506.306	94.754.676	95.567.126
Gestione del personale	83.908.083	87.795.061	86.975.061
Gestione comune dei beni e servizi	15.567.292	15.244.442	10.737.264
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	100.841.537	87.862.469	80.714.082
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	73.074.469	69.581.150	68.727.440
Spese di personale per il programma	15.995.361	16.453.441	16.369.447
Gestione del personale	12.445.337	10.953.615	10.953.615
Gestione comune dei beni e servizi	44.633.771	42.174.094	41.404.378
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	18.761.081	18.680.679	18.615.374
Spese di personale per il programma	14.034.843	13.954.441	13.889.136
Gestione del personale	2.669.998	2.669.998	2.669.998
Gestione comune dei beni e servizi	2.056.240	2.056.240	2.056.240
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	141.241.927	141.815.130	141.756.845
Spese di personale per il programma	26.386.696	26.838.310	27.456.725
Gestione del personale	104.645.970	104.645.970	104.615.970
Gestione comune dei beni e servizi	10.209.261	10.330.850	9.684.150
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	82.098.454	100.757.683	67.543.750
Spese di personale per il programma	14.101.126	14.420.355	14.006.422
Gestione del personale	14.071.453	14.071.453	14.071.453
Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	53.925.875	72.265.875	39.465.875
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	121.251.389	130.907.219	110.082.212
Spese di personale per il programma	20.805.420	23.501.345	3.437.701
Gestione del personale	9.900.771	24.705.771	24.044.408
Gestione comune dei beni e servizi	90.545.198	82.700.103	82.600.103
MINISTERO DELL'INTERNO	219.223.689	161.447.175	167.401.638
Spese di personale per il programma	89.736.510	88.823.760	88.431.636
Gestione del personale	30.559.629	31.749.458	37.996.045
Gestione comune dei beni e servizi	98.927.550	40.873.957	40.973.957
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	96.928.829	88.825.200	89.310.647
Spese di personale per il programma	54.694.784	54.751.939	55.087.386
Gestione del personale	8.264.048	8.864.274	8.864.274
Gestione comune dei beni e servizi	17.492.403	8.681.393	8.681.393
Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale	16.477.594	16.527.594	16.677.594
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	86.078.190	86.033.737	88.594.782
Spese di personale per il programma	27.863.165	27.818.712	28.296.521
Gestione del personale	36.186.785	36.186.785	37.270.021
Gestione comune dei beni e servizi	22.028.240	22.028.240	23.028.240
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	39.095.212	42.550.892	42.734.406
Spese di personale per il programma	3.547.470	3.523.793	3.530.501
Gestione del personale	1.219.478	1.219.478	896.284
Gestione comune dei beni e servizi	34.328.264	37.807.621	38.307.621
MINISTERO DELLA DIFESA	747.192.742	723.358.093	669.842.573
Spese di personale per il programma	109.949.421	111.237.421	112.430.687
Gestione del personale	77.885.995	77.885.995	77.885.995
Gestione comune dei beni e servizi	241.106.145	217.899.171	156.461.230
Cooperazione Internazionale	256.933.588	256.925.989	256.945.931

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Attività di supporto istituzionale	61.317.593	59.409.517	66.118.730
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	26.206.420	23.578.794	23.321.874
Spese di personale per il programma	10.440.511	9.455.485	9.348.565
Gestione del personale	10.050.844	10.309.034	10.309.034
Gestione comune dei beni e servizi	5.715.065	3.814.275	3.664.275
MINISTERO DELLA CULTURA	92.324.154	85.710.623	85.654.336
Spese di personale per il programma	7.933.289	7.945.907	7.889.620
Gestione del personale	67.805.565	67.805.565	67.805.565
Gestione comune dei beni e servizi	16.585.300	9.959.151	9.959.151
MINISTERO DELLA SALUTE	34.985.835	32.599.022	32.650.567
Spese di personale per il programma	13.117.493	12.916.737	12.937.679
Gestione del personale	14.666.317	12.899.179	12.899.179
Gestione comune dei beni e servizi	7.202.025	6.783.106	6.813.709
MINISTERO DEL TURISMO	6.826.998	8.831.858	8.831.858
Spese di personale per il programma	1.752.856	3.386.464	3.386.464
Gestione del personale	791.041	1.212.293	1.212.293
Gestione comune dei beni e servizi	4.283.101	4.233.101	4.233.101
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	**825.590.205**	**798.886.546**	**773.833.932**
Spese di personale per il programma	2.219.959	2.085.968	1.938.097
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	258.760.712	258.760.712	258.760.712
Sistema statistico nazionale (SISTAN)	218.374.728	216.874.728	216.874.728
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	3.576.486	3.576.486	3.576.486
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	111.074.920	90.824.920	90.824.920
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	8.946.961	9.007.293	6.628.187
Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	2.566.629	2.566.629	2.566.629
Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione	220.069.810	215.189.810	192.664.173
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	**190.130.927**	**185.252.901**	**185.445.649**
Spese di personale per il programma	158.212.031	158.873.981	159.161.099
Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	31.918.896	26.378.920	26.284.550
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)	**471.761.765**	**469.997.305**	**469.997.305**
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari	60.796.567	60.532.107	60.532.107
Speciali elargizioni, assegni, indennità	69.812.000	68.312.000	68.312.000
Trattamenti provvisori di pensione	341.153.198	341.153.198	341.153.198
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	**93.811.739**	**91.187.505**	**90.707.362**
Spese di personale per il programma	7.194.546	6.583.715	6.192.835
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	61.649.142	59.635.739	59.546.476
Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	5.968.051	5.968.051	5.968.051
Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Fondi da ripartire (33)	**19.515.597.829**	**16.834.733.142**	**15.825.740.952**

Legge di Bilancio 2023 - 2025 - BILANCIO PER AZIONI

	2023	2024	2025
Fondi da assegnare (33.1)	**13.866.616.187**	**11.182.857.941**	**10.415.504.612**
Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	444.491.941	227.706.681	307.859.494
Fondi da assegnare per esigenze di gestione	6.526.630.323	5.075.372.305	3.612.248.864
Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	1.070.829.018	1.231.649.954	1.397.513.986
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	29.544.276	29.544.276	29.544.276
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Fondi da assegnare per interventi di settore	1.025.243.555	849.793.555	849.793.555
Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	3.873.491.836	2.872.405.932	3.322.159.199
Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	71.385.238	71.385.238	71.385.238
Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	525.000.000	525.000.000	525.000.000
Fondi di riserva e speciali (33.2)	**5.648.981.642**	**5.651.875.201**	**5.410.236.340**
Fondi di riserva	4.820.000.000	4.696.000.000	4.371.000.000
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	828.981.642	955.875.201	1.039.236.340
Debito pubblico (34)	**385.125.520.200**	**392.536.320.200**	**408.714.520.200**
Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	**75.718.050.000**	**84.828.850.000**	**91.517.050.000**
Oneri finanziari su titoli del debito statale	68.294.000.000	76.144.800.000	81.533.000.000
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	6.300.000.000	7.500.000.000	8.800.000.000
Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	120.000.000	90.000.000	90.000.000
Oneri per la gestione del debito	1.004.050.000	1.094.050.000	1.094.050.000
Rimborsi del debito statale (34.2)	**309.407.470.200**	**307.707.470.200**	**317.197.470.200**
Rimborso titoli del debito statale	308.804.370.200	307.104.370.200	316.594.370.200
Rimborso buoni postali	100.000	100.000	100.000
Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Passività a carico dello Stato	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Totale	**1.183.723.964.094**	**1.121.186.846.006**	**1.124.538.264.703**

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIPORTATA NELLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

Unità di Voto	Titolo Natura *Tipologia*		2023	2024	2025
	1 Tributarie	CP	588.646.385.327	596.381.259.314	616.170.631.748
		CS	569.002.614.454	577.157.696.441	597.164.397.875
	1.1 Entrate ricorrenti	CP	579.092.749.139	593.751.583.123	614.036.301.896
		CS	559.547.335.995	574.629.832.979	595.132.157.752
1.1.11	***Imposta sul reddito delle persone fisiche***	CP	221.169.626.435	226.582.589.333	236.842.956.930
		CS	216.666.075.770	222.250.841.668	232.591.082.265
1.1.12	***Imposta sul reddito delle societa'***	CP	42.416.790.290	42.724.631.175	45.125.638.107
		CS	39.761.172.890	40.097.669.775	42.516.852.707
1.1.13	***Imposte sostitutive di imposte sui redditi***	CP	27.594.364.736	28.249.164.736	27.741.504.736
		CS	27.508.100.000	28.165.796.000	27.660.207.000
1.1.14	***Altre tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito***	CP	10.099.843.161	10.303.279.319	10.350.872.566
		CS	9.864.502.256	10.069.274.414	10.119.181.661
1.1.21	***Imposta sul valore aggiunto***	CP	199.808.081.431	206.143.895.474	213.028.336.471
		CS	187.867.655.079	194.433.546.122	201.428.204.119
1.1.22	***Registro e bollo***	CP	14.118.785.689	14.413.865.689	14.639.745.689
		CS	13.970.500.000	14.264.993.000	14.495.951.000
1.1.23	***Altre tasse e imposte sugli affari***	CP	10.816.397.397	11.079.527.397	11.302.057.397
		CS	10.775.148.000	11.036.126.000	11.258.121.000
1.1.31	***Accise sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul gas naturale***	CP	32.454.000.000	32.867.000.000	33.291.000.000
		CS	32.481.368.000	32.891.502.000	33.315.989.000
1.1.32	***Altre tasse e imposte sulla produzione e sui consumi***	CP	2.591.000.000	3.177.000.000	3.319.000.000
		CS	2.616.888.000	3.199.472.000	3.341.294.000
1.1.41	***Entrate da vendita di generi di monopolio***	CP	11.077.860.000	11.148.630.000	11.230.190.000
		CS	11.080.898.000	11.150.743.000	11.232.285.000
1.1.51	***Tasse e imposte da attività di gioco***	CP	6.946.000.000	7.062.000.000	7.165.000.000
		CS	6.955.028.000	7.069.869.000	7.172.990.000
	1.2 Entrate non ricorrenti	CP	9.553.636.188	2.629.676.191	2.134.329.852
		CS	9.455.278.459	2.527.863.462	2.032.240.123
1.2.13	***Imposte sostitutive di imposte sui redditi***	CP	5.703.793.057	1.383.193.057	871.193.057
		CS	5.695.980.000	1.375.578.000	863.561.000
1.2.14	***Altre tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito***	CP	2.551.381.385	4.581.385	4.581.385
		CS	2.547.906.000	1.237.000	1.263.000
1.2.15	***Entrate da condoni e sanatorie per tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito***	CP	392.070.869	320.158.857	322.640.803
		CS	327.277.162	252.204.150	254.577.096
1.2.23	***Altre tasse e imposte sugli affari***	CP	906.390.877	921.742.892	935.914.607
		CS	884.115.297	898.844.312	912.839.027
1.2.32	***Altre tasse e imposte sulla produzione e sui consumi***	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	2 Extra-Tributarie	CP	83.205.549.988	76.907.617.175	76.288.650.250
		CS	67.534.868.955	61.511.886.997	61.048.818.944
	2.1 Entrate ricorrenti	CP	76.551.477.598	76.656.367.242	76.137.506.430
		CS	60.881.128.592	61.260.908.884	60.897.937.944
2.1.61	***Dazi e diritti doganali***	CP	3.700.000.000	3.700.000.000	3.700.000.000
		CS	3.705.515.000	3.705.165.000	3.705.234.000
2.1.71	***Entrate da erogazione di servizi***	CP	1.450.916.107	1.455.909.607	1.465.910.607
		CS	1.465.728.309	1.471.232.530	1.482.349.530
2.1.72	***Entrate da vendita di beni non patrimoniali***	CP	92.230.000	92.230.000	92.230.000
		CS	92.233.374	92.232.824	92.230.000
2.1.81	***Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato***	CP	1.043.811.508	1.081.841.508	962.501.508
		CS	1.037.134.508	1.073.382.508	954.180.508
2.1.91	***Utili e dividendi***	CP	6.750.000.000	6.400.000.000	6.400.000.000
		CS	6.750.000.000	6.400.000.000	6.400.000.000
2.1.92	***Interessi attivi***	CP	2.622.588.679	2.665.247.589	2.632.792.758
		CS	1.240.087.157	1.306.185.067	1.289.278.237

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

Unità di Voto	Titolo Natura *Tipologia*		2023	2024	2025
2.1.93	*Altri proventi finanziari*	CP	2.500.000.000	3.000.000.000	2.960.000.000
		CS	2.500.000.000	3.000.000.000	2.960.000.000
2.1.101	*Sanzioni derivanti dalla riscossione di entrate tributarie*	CP	14.675.946.307	14.742.472.428	14.848.544.926
		CS	2.921.712.680	3.163.696.799	3.356.869.300
2.1.102	*Altre sanzioni*	CP	2.393.667.575	2.298.142.477	2.309.768.167
		CS	963.402.989	983.140.105	1.041.233.487
2.1.111	*Contributi in c/esercizio da amministrazioni pubbliche*	CP	6.415.167.582	6.470.954.239	6.054.189.806
		CS	6.417.181.582	6.472.861.239	6.056.155.806
2.1.112	*Contributi in c/esercizio da altri soggetti*	CP	2.522.314.784	2.522.331.784	2.522.312.784
		CS	2.540.349.784	2.537.586.784	2.537.941.784
2.1.113	*Contributi in c/investimenti da amministrazioni pubbliche*	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
2.1.114	*Contributi in c/investimenti da altri soggetti*	CP	40.000.000	40.000.000	40.000.000
		CS	40.134.000	37.466.000	37.696.000
2.1.121	*Entrate da recuperi e rimborsi di spese*	CP	9.134.066.371	9.025.291.772	9.014.610.036
		CS	8.032.366.220	7.892.971.965	7.886.616.229
2.1.131	*Partite che si compensano nella spesa*	CP	590.214.989	590.198.063	590.198.063
		CS	590.214.989	590.198.063	590.198.063
2.1.141	*Proventi da lotto, lotterie, bingo e scommesse*	CP	21.170.000.000	21.170.000.000	21.170.000.000
		CS	21.170.000.000	21.170.000.000	21.170.000.000
2.1.142	*Altre entrate extratributarie*	CP	1.450.553.696	1.401.747.775	1.374.447.775
		CS	1.415.068.000	1.364.790.000	1.337.955.000
	2.2 Entrate non ricorrenti	CP	6.654.072.390	251.249.933	151.143.820
		CS	6.653.740.363	250.978.113	150.881.000
2.2.71	*Entrate da erogazione di servizi*	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
2.2.81	*Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato*	CP	202.372.363	171.606.113	71.500.000
		CS	202.372.363	171.606.113	71.500.000
2.2.91	*Utili e dividendi*	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
2.2.102	*Altre sanzioni*	CP	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		CS	25.039.000	25.035.000	25.037.000
2.2.111	*Contributi in c/esercizio da amministrazioni pubbliche*	CP	1.400.000.000	<<	<<
		CS	1.400.000.000	<<	<<
2.2.112	*Contributi in c/esercizio da altri soggetti*	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
2.2.113	*Contributi in c/investimenti da amministrazioni pubbliche*	CP	750.000	750.000	750.000
		CS	750.000	750.000	750.000
2.2.114	*Contributi in c/investimenti da altri soggetti*	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
2.2.121	*Entrate da recuperi e rimborsi di spese*	CP	3.550.000	3.550.000	3.550.000
		CS	3.550.000	3.550.000	3.550.000
2.2.142	*Altre entrate extratributarie*	CP	5.022.400.027	50.343.820	50.343.820
		CS	5.022.029.000	50.037.000	50.044.000
	3 Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti	CP	398.853.000	251.596.000	156.819.000
		CS	383.618.000	236.373.000	141.386.000
	3.1 Entrate ricorrenti	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
3.1.152	*Entrate da alienazione di immobilizzazioni materiali - beni mobili*	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	3.2 Entrate non ricorrenti	CP	398.853.000	251.596.000	156.819.000
		CS	383.618.000	236.373.000	141.386.000
3.2.151	*Entrate da alienazione di immobilizzazioni materiali - beni immobili*	CP	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		CS	15.000.000	15.000.000	15.000.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

Unità di Voto	Titolo Natura *Tipologia*		2023	2024	2025
3.2.152	***Entrate da alienazione di immobilizzazioni materiali - beni mobili***	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
3.2.153	***Entrate da alienazione di immobilizzazioni finanziarie***	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
3.2.161	***Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato***	CP	383.853.000	236.596.000	141.819.000
		CS	368.618.000	221.373.000	126.386.000
3.2.181	***Ammortamento beni patrimoniali***	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	4 Accensione prestiti	CP	511.473.175.779	447.646.373.517	431.922.163.705
		CS	566.514.433.325	489.708.168.342	467.767.911.168
	4.1 Entrate ricorrenti	CP	511.473.175.779	447.646.373.517	431.922.163.705
		CS	566.514.433.325	489.708.168.342	467.767.911.168
4.1.171	***Entrate da emissione titoli di Stato***	CP	511.318.238.709	447.491.436.447	431.767.226.635
		CS	566.359.496.255	489.553.231.272	467.612.974.098
4.1.172	***Entrate da altri finanziamenti***	CP	154.937.070	154.937.070	154.937.070
		CS	154.937.070	154.937.070	154.937.070
	TOTALE	CP	1.183.723.964.094	1.121.186.846.006	1.124.538.264.703
		CS	1.203.435.534.734	1.128.614.124.780	1.126.122.513.987

RIEPILOGO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

RIEPILOGO		2023	2024	2025
Entrate tributarie	CP	588.646.385.327	596.381.259.314	616.170.631.748
	CS	569.002.614.454	577.157.696.441	597.164.397.875
Entrate extra-tributarie	CP	83.205.549.988	76.907.617.175	76.288.650.250
	CS	67.534.868.955	61.511.886.997	61.048.818.944
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	CP	398.853.000	251.596.000	156.819.000
	CS	383.618.000	236.373.000	141.386.000
Accensione di prestiti	CP	511.473.175.779	447.646.373.517	431.922.163.705
	CS	566.514.433.325	489.708.168.342	467.767.911.168
TOTALE	CP	1.183.723.964.094	1.121.186.846.006	1.124.538.264.703
	CS	1.203.435.534.734	1.128.614.124.780	1.126.122.513.987

TABELLA N. 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	CP CS	107.600.738.359 108.158.670.460	109.682.562.911 110.761.747.057	108.404.576.167 108.801.943.418
1.1	***Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)***	CP CS	1.027.990.246 1.043.035.247	940.534.109 940.534.109	922.406.349 922.406.349
	Spese di personale per il programma	CP CS	34.056.593 34.056.593	33.683.337 33.683.337	33.545.577 33.545.577
	Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	CP CS	112.917.322 127.962.323	29.314.441 29.314.441	29.314.441 29.314.441
	Gestione di tributi speciali	CP CS	174.614.166 174.614.166	174.314.166 174.314.166	174.314.166 174.314.166
	Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	CP CS	31.236.816 31.236.816	31.236.816 31.236.816	31.236.816 31.236.816
	Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	CP CS	507.745.349 507.745.349	507.745.349 507.745.349	507.745.349 507.745.349
	Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	CP CS	97.320.000 97.320.000	94.140.000 94.140.000	76.150.000 76.150.000
	Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	CP CS	45.000.000 45.000.000	45.000.000 45.000.000	45.000.000 45.000.000
	Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	CP CS	25.100.000 25.100.000	25.100.000 25.100.000	25.100.000 25.100.000
1.2	***Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3)***	CP CS	3.131.780.129 3.174.737.837	3.089.028.480 3.090.820.055	3.049.425.359 3.049.425.359
	Spese di personale per il programma	CP CS	2.414.837.437 2.414.837.437	2.431.449.677 2.431.449.677	2.432.670.591 2.432.670.591
	Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP CS	33.390.430 33.390.430	33.390.430 33.390.430	33.390.430 33.390.430
	Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	CP CS	313.732.206 313.996.444	283.703.146 283.703.146	280.690.658 280.690.658
	Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	CP CS	6.912.854 6.912.854	5.938.811 5.938.811	5.986.311 5.986.311
	Trattamenti pensionistici	CP CS	35.658.553 35.658.553	35.658.553 35.658.553	35.658.553 35.658.553
	Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP CS	327.248.649 369.942.119	298.887.863 300.679.438	261.028.816 261.028.816
1.3	***Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)***	CP CS	36.762.799 36.762.799	30.730.675 30.730.675	30.771.017 30.771.017
	Spese di personale per il programma	CP CS	10.356.570 10.356.570	9.358.403 9.358.403	9.041.888 9.041.888
	Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	CP CS	7.418.090 7.418.090	7.418.090 7.418.090	7.774.947 7.774.947
	Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	CP CS	18.988.139 18.988.139	13.954.182 13.954.182	13.954.182 13.954.182
	Sostegno sistema creditizio	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
	Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1.4	***Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)***	CP CS	89.147.885.870 89.147.885.870	90.015.085.870 90.015.085.870	88.832.685.870 88.832.685.870
	Rimborsi di imposte dirette	CP CS	29.684.550.000 29.684.550.000	30.677.750.000 30.677.750.000	29.371.850.000 29.371.850.000
	Rimborsi di imposte indirette	CP CS	35.681.400.000 35.681.400.000	35.601.400.000 35.601.400.000	35.746.800.000 35.746.800.000

(in Euro)

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	Restituzione di imposte e rimborsi	CP	523.656.354	477.656.354	455.756.354
		CS	523.656.354	477.656.354	455.756.354
	Vincite sui giochi e lotterie	CP	15.097.170.000	15.097.170.000	15.097.170.000
		CS	15.097.170.000	15.097.170.000	15.097.170.000
	Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	CP	57.300.458	57.300.458	57.300.458
		CS	57.300.458	57.300.458	57.300.458
	Aggi su giochi e lotterie	CP	2.989.656.000	2.989.656.000	2.989.656.000
		CS	2.989.656.000	2.989.656.000	2.989.656.000
	Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	CP	270.000.000	270.000.000	270.000.000
		CS	270.000.000	270.000.000	270.000.000
	Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	CP	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
		CS	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
	Vincite su scommesse ippiche	CP	628.500.000	628.500.000	628.500.000
		CS	628.500.000	628.500.000	628.500.000
	Aggi su scommesse ippiche	CP	59.000.000	59.000.000	59.000.000
		CS	59.000.000	59.000.000	59.000.000
1.5	***Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)***	CP	141.916.884	143.691.789	128.834.361
		CS	171.696.884	848.691.789	128.834.361
	Spese di personale per il programma	CP	49.703.091	49.114.317	48.192.296
		CS	49.703.091	49.114.317	48.192.296
	Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	CP	50.311.057	44.436.165	24.923.231
		CS	80.091.057	749.436.165	24.923.231
	Gestione degli interventi finanziari dello Stato	CP	9.513.813	9.534.690	9.592.690
		CS	9.513.813	9.534.690	9.592.690
	Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	CP	32.388.923	40.606.617	46.126.144
		CS	32.388.923	40.606.617	46.126.144
1.6	***Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)***	CP	479.926.760	486.297.106	461.472.534
		CS	919.678.025	868.767.274	872.435.173
	Spese di personale per il programma	CP	180.174.731	184.079.933	184.455.361
		CS	180.174.731	184.079.933	184.455.361
	Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	CP	9.765.339	9.765.339	9.765.339
		CS	405.853.495	392.235.507	420.727.978
	Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	CP	6.330.411	7.396.583	7.396.583
		CS	6.330.411	7.396.583	7.396.583
	Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	CP	8.844.340	7.464.417	7.464.417
		CS	8.844.340	7.464.417	7.464.417
	Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	CP	49.100.465	49.100.465	49.100.465
		CS	72.759.455	49.100.465	49.100.465
	Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica	CP	195.711.474	198.490.369	173.290.369
		CS	215.715.593	198.490.369	173.290.369
	Trattato del Nord Atlantico	CP	30.000.000	30.000.000	30.000.000
		CS	30.000.000	30.000.000	30.000.000
1.7	***Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)***	CP	219.911.722	213.956.836	202.131.093
		CS	219.911.722	213.956.836	202.131.093
	Spese di personale per il programma	CP	189.532.765	185.092.550	180.211.511
		CS	189.532.765	185.092.550	180.211.511
	Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	CP	23.331.237	22.343.576	15.423.872
		CS	23.331.237	22.343.576	15.423.872
	Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	CP	7.047.720	6.520.710	6.495.710
		CS	7.047.720	6.520.710	6.495.710
1.8	***Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)***	CP	8.094.541.362	8.344.275.930	8.307.784.141
		CS	8.124.939.489	8.334.198.333	8.294.188.753
	Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	CP	216.897.790	216.897.790	216.897.790
		CS	216.897.790	216.897.790	216.897.790

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	Servizio radiotelevisivo pubblico	CP CS	1.845.286.381 1.845.286.381	1.845.286.381 1.845.286.381	1.845.286.381 1.845.286.381
	Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	CP CS	3.157.023.937 3.157.023.937	3.301.488.814 3.301.488.814	3.301.488.814 3.301.488.814
	Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	CP CS	204.934.121 204.934.121	204.474.121 204.474.121	204.474.121 204.474.121
	Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	CP CS	397.834.783 428.232.910	499.020.457 488.942.860	493.880.408 480.285.020
	Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	CP CS	912.839.674 912.839.674	912.241.532 912.241.532	912.245.792 912.245.792
	Servizio di riscossione tributi	CP CS	1.359.724.676 1.359.724.676	1.364.866.835 1.364.866.835	1.333.510.835 1.333.510.835
1.9	***Servizi finanziari e monetazione (29.9)***	CP CS	132.591.907 132.591.907	132.591.907 132.591.907	132.591.907 132.591.907
	Servizi finanziari	CP CS	40.876.093 40.876.093	40.876.093 40.876.093	40.876.093 40.876.093
	Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	CP CS	31.956.534 31.956.534	31.956.534 31.956.534	31.956.534 31.956.534
	Servizi di tesoreria	CP CS	59.759.280 59.759.280	59.759.280 59.759.280	59.759.280 59.759.280
1.10	***Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)***	CP CS	337.430.680 337.430.680	336.370.209 336.370.209	336.473.536 336.473.536
	Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica	CP CS	337.430.680 337.430.680	336.370.209 336.370.209	336.473.536 336.473.536
1.11	***Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)***	CP CS	4.850.000.000 4.850.000.000	5.950.000.000 5.950.000.000	6.000.000.000 6.000.000.000
	Interessi sui conti di tesoreria	CP CS	4.850.000.000 4.850.000.000	5.950.000.000 5.950.000.000	6.000.000.000 6.000.000.000
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CP CS	127.804.248.662 132.148.083.237	134.320.434.226 135.585.583.244	129.224.501.553 130.166.235.425
2.1	***Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)***	CP CS	2.288.935.047 2.288.935.047	6.777.385.611 6.777.385.611	2.525.072.938 2.525.072.938
	Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	CP CS	< <<	<< <<	<< <<
	Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	CP CS	387.080.032 387.080.032	517.080.032 517.080.032	517.080.032 517.080.032
	Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CP CS	809.322.576 809.322.576	810.407.570 810.407.570	767.431.181 767.431.181
	Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CP CS	1.092.532.439 1.092.532.439	5.449.898.009 5.449.898.009	1.240.561.725 1.240.561.725
2.3	***Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)***	CP CS	34.863.707.679 34.898.707.679	35.541.707.679 35.576.707.679	35.560.007.679 35.595.007.679
	Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	CP CS	8.806.167.912 8.841.167.912	8.955.167.912 8.990.167.912	8.877.267.912 8.912.267.912
	Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	CP CS	24.617.000.000 24.617.000.000	25.149.000.000 25.149.000.000	26.073.000.000 26.073.000.000
	Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	CP CS	1.440.539.767 1.440.539.767	1.437.539.767 1.437.539.767	609.739.767 609.739.767

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
2.4	***Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)***	CP CS	88.073.740.000 92.199.837.575	89.269.960.000 90.499.109.018	88.809.080.000 89.715.813.872
	Tutela dei livelli essenziali di assistenza	CP CS	87.990.740.000 92.116.837.575	89.185.960.000 90.415.109.018	88.724.080.000 89.630.813.872
	Contributi per strutture sanitarie private	CP CS	83.000.000 83.000.000	84.000.000 84.000.000	85.000.000 85.000.000
2.5	***Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)***	CP CS	2.577.865.936 2.760.602.936	2.731.380.936 2.732.380.936	2.330.340.936 2.330.340.936
	Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	CP CS	17.489.217 19.226.217	17.489.217 18.489.217	17.489.217 17.489.217
	Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	CP CS	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000
	Interventi di settore a favore delle Regioni	CP CS	1.331.475.022 1.512.475.022	1.483.475.022 1.483.475.022	1.083.475.022 1.083.475.022
	Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	CP CS	384.673.000 384.673.000	384.673.000 384.673.000	384.673.000 384.673.000
	Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP CS	209.700.000 209.700.000	198.850.000 198.850.000	186.100.000 186.100.000
	Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP CS	230.625.000 230.625.000	242.990.000 242.990.000	254.700.000 254.700.000
	Attuazione federalismo amministrativo	CP CS	376.298.599 376.298.599	376.298.599 376.298.599	376.298.599 376.298.599
	Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	CP CS	2.605.098 2.605.098	2.605.098 2.605.098	2.605.098 2.605.098
	3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP CS	88.529.863.048 88.529.863.048	35.023.168.361 35.023.168.361	34.104.537.904 34.104.537.904
3.1	***Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)***	CP CS	87.760.322.261 87.760.322.261	34.376.313.979 34.376.313.979	33.496.342.356 33.496.342.356
	Partecipazione al bilancio UE	CP CS	22.565.002.950 22.565.002.950	22.650.000.000 22.650.000.000	22.750.000.000 22.750.000.000
	Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	CP CS	65.195.319.311 65.195.319.311	11.726.313.979 11.726.313.979	10.746.342.356 10.746.342.356
3.2	***Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)***	CP CS	769.540.787 769.540.787	646.854.382 646.854.382	608.195.548 608.195.548
	Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	CP CS	5.848.112 5.848.112	5.648.112 5.648.112	5.648.112 5.648.112
	Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	CP CS	600.143.763 600.143.763	528.143.763 528.143.763	490.143.763 490.143.763
	Cancellazione debito paesi poveri	CP CS	163.548.912 163.548.912	113.062.507 113.062.507	112.403.673 112.403.673
	4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP CS	1.547.475.787 1.547.475.787	276.900.000 276.900.000	<< <<
4.1	***Missioni internazionali (5.8)***	CP CS	1.547.475.787 1.547.475.787	276.900.000 276.900.000	<< <<
	Missioni internazionali	CP CS	1.547.475.787 1.547.475.787	276.900.000 276.900.000	<< <<
	5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP CS	2.809.108.838 2.877.626.617	2.776.876.339 2.777.673.544	2.809.427.226 2.808.859.024
5.1	***Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (7.5)***	CP CS	1.756.410.617 1.824.928.396	1.750.123.339 1.750.920.544	1.751.674.226 1.751.106.024
	Spese di personale per il programma	CP CS	1.369.844.231 1.369.844.231	1.379.962.386 1.379.962.386	1.381.968.400 1.381.968.400
	Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP CS	1.447.632 1.447.632	1.447.632 1.447.632	1.447.632 1.447.632
	Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	CP CS	46.149.043 46.173.978	46.571.326 46.571.326	45.789.708 45.789.708

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	CP CS	111.324.260 111.352.168	108.418.187 108.418.187	109.284.921 108.716.719
	Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	CP CS	2.029.263 2.029.263	2.029.263 2.029.263	2.029.263 2.029.263
	Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP CS	225.616.188 294.081.124	211.694.545 212.491.750	211.154.302 211.154.302
5.2	***Sicurezza democratica (7.4)***	CP CS	1.052.698.221 1.052.698.221	1.026.753.000 1.026.753.000	1.057.753.000 1.057.753.000
	Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	CP CS	1.052.698.221 1.052.698.221	1.026.753.000 1.026.753.000	1.057.753.000 1.057.753.000
	6 Soccorso civile (8)	CP CS	2.032.591.659 2.032.591.659	2.136.814.659 2.136.814.659	1.761.554.658 1.761.554.658
6.1	***Interventi per pubbliche calamita' (8.4)***	CP CS	1.275.020.844 1.275.020.844	1.533.143.844 1.533.143.844	1.227.983.844 1.227.983.844
	Sostegno alla ricostruzione	CP CS	1.114.020.844 1.114.020.844	1.331.443.844 1.331.443.844	1.057.983.844 1.057.983.844
	Prevenzione rischio sismico	CP CS	161.000.000 161.000.000	201.700.000 201.700.000	170.000.000 170.000.000
6.2	***Protezione civile (8.5)***	CP CS	757.570.815 757.570.815	603.670.815 603.670.815	533.570.814 533.570.814
	Coordinamento del sistema di protezione civile	CP CS	134.528.894 134.528.894	144.528.894 144.528.894	79.528.894 79.528.894
	Protezione civile di primo intervento	CP CS	593.182.919 593.182.919	441.182.919 441.182.919	441.182.919 441.182.919
	Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	CP CS	6.159.002 6.159.002	6.159.002 6.159.002	6.159.001 6.159.001
	Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	CP CS	23.700.000 23.700.000	11.800.000 11.800.000	6.700.000 6.700.000
	Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
	7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	CP CS	16.900.907.472 21.750.907.472	15.679.474.129 19.679.474.129	16.058.879.696 18.058.879.696
7.1	***Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)***	CP CS	1.868.794.829 6.718.794.829	1.856.194.829 5.856.194.829	1.886.514.829 3.886.514.829
	Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	CP CS	115.000.000 115.000.000	115.000.000 115.000.000	115.000.000 115.000.000
	Garanzie assunte dallo Stato	CP CS	109.517.906 109.517.906	109.517.906 109.517.906	109.517.906 109.517.906
	Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	CP CS	1.644.276.923 6.494.276.923	1.631.676.923 5.631.676.923	1.661.996.923 3.661.996.923
7.2	***Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)***	CP CS	15.032.112.643 15.032.112.643	13.823.279.300 13.823.279.300	14.172.364.867 14.172.364.867
	Settore agricolo	CP CS	181.100.000 181.100.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
	Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	CP CS	227.469.750 227.469.750	167.469.750 167.469.750	167.469.750 167.469.750
	Ricerca e sviluppo	CP CS	553.300.000 553.300.000	574.800.000 574.800.000	825.800.000 825.800.000
	Attività manifatturiere	CP CS	67.975.000 67.975.000	67.975.000 67.975.000	67.975.000 67.975.000
	Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	CP CS	818.200.117 818.200.117	918.200.117 918.200.117	918.200.117 918.200.117
	Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	CP CS	19.660.000 19.660.000	19.660.000 19.660.000	19.660.000 19.660.000

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	CP CS	1.677.200.000 1.677.200.000	<< <<	<< <<
	Settore dell'autotrasporto	CP CS	1.190.120.000 1.190.120.000	1.549.400.000 1.549.400.000	1.549.400.000 1.549.400.000
	Settore creditizio e bancario	CP CS	3.920.000.000 3.920.000.000	3.415.000.000 3.415.000.000	2.640.000.000 2.640.000.000
	Agevolazioni fiscali a favore di imprese	CP CS	268.800.000 268.800.000	148.300.000 148.300.000	98.300.000 98.300.000
	Riduzione cuneo fiscale	CP CS	4.315.960.000 4.315.960.000	4.315.960.000 4.315.960.000	4.315.960.000 4.315.960.000
	Agevolazioni fiscali per la crescita economica	CP CS	3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000
	incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	CP CS	1.789.327.776 1.789.327.776	2.641.514.433 2.641.514.433	3.564.600.000 3.564.600.000
	8 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	CP CS	5.150.904.028 5.150.904.028	5.071.021.426 5.071.021.426	6.566.035.595 6.566.035.595
8.1	***Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)***	CP CS	5.150.904.028 5.150.904.028	5.071.021.426 5.071.021.426	6.566.035.595 6.566.035.595
	Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	CP CS	4.419.080 4.419.080	4.419.080 4.419.080	4.419.080 4.419.080
	Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	CP CS	5.146.484.948 5.146.484.948	5.066.602.346 5.066.602.346	6.561.616.515 6.561.616.515
	9 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP CS	905.000.000 905.000.000	1.355.000.000 1.355.000.000	1.715.000.000 1.715.000.000
9.1	***Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)***	CP CS	905.000.000 905.000.000	1.355.000.000 1.355.000.000	1.715.000.000 1.715.000.000
	Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	CP CS	905.000.000 905.000.000	1.355.000.000 1.355.000.000	1.715.000.000 1.715.000.000
	10 Comunicazioni (15)	CP CS	722.855.099 722.855.099	559.171.801 559.171.801	563.171.801 563.171.801
10.1	***Servizi postali (15.3)***	CP CS	262.400.000 262.400.000	262.400.000 262.400.000	262.400.000 262.400.000
	Garanzia del servizio postale	CP CS	262.400.000 262.400.000	262.400.000 262.400.000	262.400.000 262.400.000
10.2	***Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)***	CP CS	460.455.099 460.455.099	296.771.801 296.771.801	300.771.801 300.771.801
	Sostegno al pluralismo dell'informazione	CP CS	460.455.099 460.455.099	296.771.801 296.771.801	300.771.801 300.771.801
	11 Ricerca e innovazione (17)	CP CS	1.745.068.625 1.745.068.625	1.891.038.625 1.891.038.625	1.739.038.625 1.739.038.625
11.1	***Ricerca di base e applicata (17.15)***	CP CS	1.745.068.625 1.745.068.625	1.891.038.625 1.891.038.625	1.739.038.625 1.739.038.625
	Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	CP CS	1.745.068.625 1.745.068.625	1.891.038.625 1.891.038.625	1.739.038.625 1.739.038.625
	12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP CS	1.430.000.000 1.430.000.000	37.000.000 37.000.000	32.000.000 32.000.000
12.2	***Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)***	CP CS	1.430.000.000 1.430.000.000	37.000.000 37.000.000	32.000.000 32.000.000
	Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	CP CS	1.430.000.000 1.430.000.000	37.000.000 37.000.000	32.000.000 32.000.000
	13 Casa e assetto urbanistico (19)	CP CS	530.000.000 530.000.000	70.000.000 70.000.000	70.000.000 70.000.000
13.1	***Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)***	CP CS	530.000.000 530.000.000	70.000.000 70.000.000	70.000.000 70.000.000
	Politiche abitative	CP CS	450.000.000 450.000.000	<< <<	<< <<

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	CP CS	80.000.000 80.000.000	70.000.000 70.000.000	70.000.000 70.000.000
	14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP CS	1.465.000.662 1.465.000.662	1.405.598.432 1.405.598.432	1.401.967.015 1.401.967.015
14.1	***Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio (24.5)***	CP CS	551.669.391 551.669.391	501.061.069 501.061.069	497.886.665 497.886.665
	Politiche per la famiglia e le disabilità	CP CS	453.013.642 453.013.642	402.078.092 402.078.092	400.105.780 400.105.780
	Promozione e garanzia delle pari opportunità	CP CS	89.109.413 89.109.413	91.436.641 91.436.641	90.234.549 90.234.549
	Lotta alle dipendenze	CP CS	6.487.576 6.487.576	4.487.576 4.487.576	4.487.576 4.487.576
	Tutela delle minoranze linguistiche	CP CS	3.058.760 3.058.760	3.058.760 3.058.760	3.058.760 3.058.760
14.2	***Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)***	CP CS	146.095.021 146.095.021	145.175.519 145.175.519	144.391.640 144.391.640
	Spese di personale per il programma	CP CS	11.639.833 11.639.833	10.630.331 10.630.331	9.846.452 9.846.452
	Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	CP CS	120.800.000 120.800.000	120.800.000 120.800.000	120.800.000 120.800.000
	Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	CP CS	13.655.188 13.655.188	13.745.188 13.745.188	13.745.188 13.745.188
14.3	***Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)***	CP CS	551.744.306 551.744.306	543.552.306 543.552.306	543.552.306 543.552.306
	Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	CP CS	467.296.853 467.296.853	467.296.853 467.296.853	467.296.853 467.296.853
	Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	CP CS	84.447.453 84.447.453	76.255.453 76.255.453	76.255.453 76.255.453
14.4	***Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)***	CP CS	168.124.010 168.124.010	168.124.010 168.124.010	168.124.010 168.124.010
	Sostegno al reddito tramite carta acquisti	CP CS	168.124.010 168.124.010	168.124.010 168.124.010	168.124.010 168.124.010
14.5	***Tutela della privacy (24.14)***	CP CS	47.367.934 47.367.934	47.685.528 47.685.528	48.012.394 48.012.394
	Tutela della privacy	CP CS	47.367.934 47.367.934	47.685.528 47.685.528	48.012.394 48.012.394
	15 Politiche previdenziali (25)	CP CS	11.436.149.179 11.436.149.179	11.443.749.179 11.443.749.179	11.451.449.179 11.451.449.179
15.1	***Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)***	CP CS	11.436.149.179 11.436.149.179	11.443.749.179 11.443.749.179	11.451.449.179 11.451.449.179
	Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	CP CS	605.679.364 605.679.364	605.679.364 605.679.364	605.679.364 605.679.364
	Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	CP CS	10.800.000.000 10.800.000.000	10.800.000.000 10.800.000.000	10.800.000.000 10.800.000.000
	Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	CP CS	30.469.815 30.469.815	38.069.815 38.069.815	45.769.815 45.769.815
	16 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP CS	1.256.082.401 1.256.082.401	1.256.036.088 1.256.036.088	1.256.036.088 1.256.036.088
16.1	***Rapporti con le confessioni religiose (27.7)***	CP CS	1.256.082.401 1.256.082.401	1.256.036.088 1.256.036.088	1.256.036.088 1.256.036.088
	Accordi tra Stato e confessioni religiose	CP CS	1.256.082.401 1.256.082.401	1.256.036.088 1.256.036.088	1.256.036.088 1.256.036.088

(in Euro)

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	CP CS	3.080.296.739 3.080.296.739	2.859.339.232 2.859.339.232	2.928.463.636 2.928.463.636
17.1	***Organi costituzionali (1.1)***	CP CS	1.749.671.671 1.749.671.671	1.751.971.671 1.751.971.671	1.759.221.671 1.759.221.671
	Presidenza della Repubblica	CP CS	224.259.513 224.259.513	224.259.513 224.259.513	230.259.513 230.259.513
	Parlamento della Repubblica	CP CS	1.455.689.208 1.455.689.208	1.455.689.208 1.455.689.208	1.455.689.208 1.455.689.208
	Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	CP CS	62.600.000 62.600.000	64.900.000 64.900.000	66.150.000 66.150.000
	Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	CP CS	7.122.950 7.122.950	7.122.950 7.122.950	7.122.950 7.122.950
17.2	***Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)***	CP CS	1.330.625.068 1.330.625.068	1.107.367.561 1.107.367.561	1.169.241.965 1.169.241.965
	Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	CP CS	652.588.264 652.588.264	495.638.264 495.638.264	495.638.264 495.638.264
	Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	CP CS	359.856.522 359.856.522	341.656.522 341.656.522	402.656.522 402.656.522
	Contributo allo Stato dell'8 per mille	CP CS	105.173.807 105.173.807	62.029.694 62.029.694	62.029.694 62.029.694
	Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	CP CS	213.006.475 213.006.475	208.043.081 208.043.081	208.917.485 208.917.485
	18 Giovani e sport (30)	CP CS	929.507.071 929.507.071	857.642.071 857.642.071	860.464.071 860.464.071
18.1	***Attivita' ricreative e sport (30.1)***	CP CS	724.292.887 724.292.887	636.427.887 636.427.887	639.249.887 639.249.887
	Investimenti e promozione per la pratica dello sport	CP CS	210.752.987 210.752.987	185.787.987 185.787.987	188.609.987 188.609.987
	Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	CP CS	513.539.900 513.539.900	450.639.900 450.639.900	450.639.900 450.639.900
18.2	***Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)***	CP CS	205.214.184 205.214.184	221.214.184 221.214.184	221.214.184 221.214.184
	Interventi a favore dei giovani	CP CS	93.633.148 93.633.148	70.633.148 70.633.148	70.633.148 70.633.148
	Servizio Civile Nazionale	CP CS	111.581.036 111.581.036	150.581.036 150.581.036	150.581.036 150.581.036
	19 Giustizia (6)	CP CS	460.172.252 460.172.252	422.078.784 422.078.784	422.517.678 422.586.083
19.1	***Giustizia tributaria (6.5)***	CP CS	221.415.220 221.415.220	197.207.297 197.207.297	197.223.763 197.292.168
	Spese di personale per il programma	CP CS	103.153.956 103.153.956	100.857.977 100.857.977	97.965.727 97.965.727
	Spese di personale per il programma (magistrati tributari)	CP CS	10.135.209 10.135.209	17.544.058 17.544.058	24.423.856 24.423.856
	Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	CP CS	108.126.055 108.126.055	78.805.262 78.805.262	74.834.180 74.902.585
19.2	***Giustizia amministrativa (6.7)***	CP CS	206.257.032 206.257.032	192.371.487 192.371.487	192.793.915 192.793.915
	Giustizia amministrativa	CP CS	206.257.032 206.257.032	192.371.487 192.371.487	192.793.915 192.793.915
19.3	***Autogoverno della magistratura (6.8)***	CP CS	32.500.000 32.500.000	32.500.000 32.500.000	32.500.000 32.500.000
	Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	CP CS	32.500.000 32.500.000	32.500.000 32.500.000	32.500.000 32.500.000

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	CP	9.712.894.975	13.861.388.975	15.449.319.975
		CS	3.567.698.975	7.456.913.975	6.672.460.975
20.1	***Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)***	CP	9.712.894.975	13.861.388.975	15.449.319.975
		CS	3.567.698.975	7.456.913.975	6.672.460.975
	Politiche di coesione	CP	9.712.894.975	13.861.388.975	15.449.319.975
		CS	3.567.698.975	7.456.913.975	6.672.460.975
	21 Debito pubblico (34)	CP	385.125.520.200	392.536.320.200	408.714.520.200
		CS	385.125.520.200	392.536.320.200	408.714.520.200
21.1	***Oneri per il servizio del debito statale (34.1)***	CP	75.718.050.000	84.828.850.000	91.517.050.000
		CS	75.718.050.000	84.828.850.000	91.517.050.000
	Oneri finanziari su titoli del debito statale	CP	68.294.000.000	76.144.800.000	81.533.000.000
		CS	68.294.000.000	76.144.800.000	81.533.000.000
	Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	CP	6.300.000.000	7.500.000.000	8.800.000.000
		CS	6.300.000.000	7.500.000.000	8.800.000.000
	Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	CP	120.000.000	90.000.000	90.000.000
		CS	120.000.000	90.000.000	90.000.000
	Oneri per la gestione del debito	CP	1.004.050.000	1.094.050.000	1.094.050.000
		CS	1.004.050.000	1.094.050.000	1.094.050.000
21.2	***Rimborsi del debito statale (34.2)***	CP	309.407.470.200	307.707.470.200	317.197.470.200
		CS	309.407.470.200	307.707.470.200	317.197.470.200
	Rimborso titoli del debito statale	CP	308.804.370.200	307.104.370.200	316.594.370.200
		CS	308.804.370.200	307.104.370.200	316.594.370.200
	Rimborso buoni postali	CP	100.000	100.000	100.000
		CS	100.000	100.000	100.000
	Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Passività a carico dello Stato	CP	600.000.000	600.000.000	600.000.000
		CS	600.000.000	600.000.000	600.000.000
	22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	1.434.378.672	1.390.760.759	1.353.626.179
		CS	1.450.777.853	1.390.760.759	1.354.341.466
22.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	30.022.583	29.777.159	29.645.703
		CS	30.022.583	29.777.159	29.645.703
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	625.300	625.300	625.300
		CS	625.300	625.300	625.300
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	27.519.740	27.274.316	27.466.037
		CS	27.519.740	27.274.316	27.466.037
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	1.877.543	1.877.543	1.554.366
		CS	1.877.543	1.877.543	1.554.366
22.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	294.823.218	285.656.648	273.993.533
		CS	305.727.631	285.656.648	274.708.820
	Spese di personale per il programma	CP	94.506.306	94.754.676	95.567.126
		CS	94.506.306	94.754.676	95.567.126
	Gestione del personale	CP	83.908.083	87.795.061	86.975.061
		CS	83.908.083	87.795.061	87.690.348
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	15.567.292	15.244.442	10.737.264
		CS	20.742.577	15.244.442	10.737.264
	Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	CP	100.841.537	87.862.469	80.714.082
		CS	106.570.665	87.862.469	80.714.082
22.3	***Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)***	CP	825.590.205	798.886.546	773.833.932
		CS	825.590.205	798.886.546	773.833.932
	Spese di personale per il programma	CP	2.219.959	2.085.968	1.938.097
		CS	2.219.959	2.085.968	1.938.097
	Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	CP	258.760.712	258.760.712	258.760.712
		CS	258.760.712	258.760.712	258.760.712

(in Euro)

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	Sistema statistico nazionale (SISTAN)	CP	218.374.728	216.874.728	216.874.728
		CS	218.374.728	216.874.728	216.874.728
	Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	CP	3.576.486	3.576.486	3.576.486
		CS	3.576.486	3.576.486	3.576.486
	Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	CP	111.074.920	90.824.920	90.824.920
		CS	111.074.920	90.824.920	90.824.920
	Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	CP	8.946.961	9.007.293	6.628.187
		CS	8.946.961	9.007.293	6.628.187
	Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	CP	2.566.629	2.566.629	2.566.629
		CS	2.566.629	2.566.629	2.566.629
	Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione	CP	220.069.810	215.189.810	192.664.173
		CS	220.069.810	215.189.810	192.664.173
22.4	***Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)***	CP	190.130.927	185.252.901	185.445.649
		CS	190.133.920	185.252.901	185.445.649
	Spese di personale per il programma	CP	158.212.031	158.873.981	159.161.099
		CS	158.212.031	158.873.981	159.161.099
	Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	CP	31.918.896	26.378.920	26.284.550
		CS	31.921.889	26.378.920	26.284.550
22.5	***Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)***	CP	93.811.739	91.187.505	90.707.362
		CS	99.303.514	91.187.505	90.707.362
	Spese di personale per il programma	CP	7.194.546	6.583.715	6.192.835
		CS	7.194.546	6.583.715	6.192.835
	Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	CP	61.649.142	59.635.739	59.546.476
		CS	66.240.917	59.635.739	59.546.476
	Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	CP	5.968.051	5.968.051	5.968.051
		CS	6.868.051	5.968.051	5.968.051
	Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	CP	19.000.000	19.000.000	19.000.000
		CS	19.000.000	19.000.000	19.000.000
	23 Fondi da ripartire (33)	CP	19.515.597.829	16.834.733.142	15.825.740.952
		CS	32.622.552.187	24.833.353.147	23.824.360.957
23.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	CP	13.866.616.187	11.182.857.941	10.415.504.612
		CS	18.973.570.545	11.181.477.946	10.414.124.617
	Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	CP	444.491.941	227.706.681	307.859.494
		CS	444.491.941	227.706.681	307.859.494
	Fondi da assegnare per esigenze di gestione	CP	6.526.630.323	5.075.372.305	3.612.248.864
		CS	6.526.630.323	5.075.372.305	3.612.248.864
	Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	CP	1.070.829.018	1.231.649.954	1.397.513.986
		CS	1.089.449.023	1.230.269.959	1.396.133.991
	Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	CP	29.544.276	29.544.276	29.544.276
		CS	29.544.276	29.544.276	29.544.276
	Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	CP	300.000.000	300.000.000	300.000.000
		CS	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	Fondi da assegnare per interventi di settore	CP	1.025.243.555	849.793.555	849.793.555
		CS	1.025.243.555	849.793.555	849.793.555
	Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	CP	3.873.491.836	2.872.405.932	3.322.159.199
		CS	8.961.826.189	2.872.405.932	3.322.159.199
	Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	CP	71.385.238	71.385.238	71.385.238
		CS	71.385.238	71.385.238	71.385.238
	Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	CP	525.000.000	525.000.000	525.000.000
		CS	525.000.000	525.000.000	525.000.000
23.2	***Fondi di riserva e speciali (33.2)***	CP	5.648.981.642	5.651.875.201	5.410.236.340
		CS	13.648.981.642	13.651.875.201	13.410.236.340
	Fondi di riserva	CP	4.820.000.000	4.696.000.000	4.371.000.000
		CS	12.820.000.000	12.696.000.000	12.371.000.000

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/11

U.d.V.	**Missione** ***Programma*** Azione		2023	2024	2025
	Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	CP CS	828.981.642 828.981.642	955.875.201 955.875.201	1.039.236.340 1.039.236.340
	TOTALE	CP CS	792.124.361.557 808.922.803.551	751.747.109.339 759.686.384.713	762.712.828.198 765.273.905.816

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/608/1

RIEPILOGO		2023	2024	2025
Spese correnti	CP	383.777.488.538	392.221.307.148	395.343.165.709
	CS	401.044.651.545	401.474.998.574	404.270.139.688
FUNZIONAMENTO	CP	25.169.541.774	25.158.020.210	25.095.972.220
	CS	25.166.915.848	25.147.942.613	25.081.877.035
INTERVENTI	CP	241.473.374.542	243.793.485.372	241.430.580.083
	CS	245.636.209.117	245.058.634.390	242.372.313.955
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	35.093.864.297	31.028.058.647	29.892.396.876
	CS	48.200.818.655	39.026.678.652	37.891.732.168
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	82.040.707.925	92.241.742.919	98.924.216.530
	CS	82.040.707.925	92.241.742.919	98.924.216.530
Spese in conto capitale	CP	97.596.245.380	46.116.443.982	48.672.730.564
	CS	97.127.524.367	44.802.027.930	42.306.834.203
INVESTIMENTI	CP	91.138.832.888	39.694.686.432	42.668.153.706
	CS	85.424.023.719	33.292.800.212	33.891.294.706
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	1.462.647.938	1.563.347.938	1.479.157.938
	CS	6.312.647.938	6.268.347.938	3.479.157.938
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	4.994.764.554	4.858.409.612	4.525.418.920
	CS	5.390.852.710	5.240.879.780	4.936.381.559
Rimborso passivita' finanziarie	CP	310.750.627.639	313.409.358.209	318.696.931.925
	CS	310.750.627.639	313.409.358.209	318.696.931.925
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	310.750.627.639	313.409.358.209	318.696.931.925
	CS	310.750.627.639	313.409.358.209	318.696.931.925
TOTALE	CP	792.124.361.557	751.747.109.339	762.712.828.198
	CS	808.922.803.551	759.686.384.713	765.273.905.816

ELENCHI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)

3501/1-2-35, 3511/1, 3545, 3830, 3831, 3851, 3858, 3865, 3955, 3986, 3987, 4015, 4016

1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3)

3988, 4201/1-2-20, 4206, 4212, 4215, 4222, 4223/1, 4260, 4289, 4360, 4370

1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)

1381/1-2-35, 1392/1, 1401, 1435, 1609, 7607

1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)

3556, 3558, 3800, 3807, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3838, 3866, 3931

1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)

1374/1-2-35, 1386/1, 1417, 1442, 1443

1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)

2601/1-2-35, 2619/1, 2655, 2656, 2657, 2822, 2826

1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)

2646/1-2-35, 2647/1

1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)

3561, 3857

1.9 Servizi finanziari e monetazione (29.9)

2142

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)

2208, 2230, 9517, 9523, 9536

2.3 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)

2763, 2764

2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)

7554

3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)

2751, 2752, 2816

3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)

1282, 1648, 7175, 7176, 7177, 7178

5 Ordine pubblico e sicurezza (7)

5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (7.5)

4219/1-2, 4235, 4236, 4238, 4239/1, 4271, 4361, 4371

7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)

7407

14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)

1241/1-2-35, 1244/1, 1254, 1260, 1311, 1312, 1313

14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)

1250, 1273, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

15 Politiche previdenziali (25)

15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)

1585, 1686, 2198

17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)

17.1 Organi costituzionali (1.1)

2100, 2109

19 Giustizia (6)

19.1 Giustizia tributaria (6.5)

1265/1-2-35, 1266/1, 1276/1-2-35, 1277/1

21 Debito pubblico (34)

21.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1)

2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2222, 2224, 2242, 2246, 2247

21.2 Rimborsi del debito statale (34.2)

9537, 9539, 9565, 9590

22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

22.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1007, 1008/1, 1009/1, 1011/1-2-35

22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1227, 1229, 1230/1-2-35, 1236/1, 1256, 1289, 1325, 1334, 1411

22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)

1382/1-2-35, 1394/1, 1403

22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)

4431, 4432, 4435/1-2, 4436/1-2-35, 4439, 4442, 4445/1, 4446/1, 4469, 4474

22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)

1233/1-2-35, 1242/1, 2130

23 Fondi da ripartire (33)

23.1 Fondi da assegnare (33.1)

3020, 3021

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)

2101/1-2, 2104/1-2-35, 2113/1, 2677

1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società (11.6)

2106/1-2-35, 2108, 2109, 2137/1

1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)

2210/1-2-35, 2214/1, 2215, 2221, 2226

1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)

2330, 2331, 2333, 2604/1-2-35, 2613/1, 2663

1.5 Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitivita' e lo sviluppo delle imprese e la comunicazione (11.11)

1240/1-2-35, 1242/1

1.7 Riconversione industriale e grandi filiere produttive (11.12)

2163, 2201/1-2-35, 2202, 2205/1, 2263, 2273

2 Regolazione dei mercati (12)

2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)

1208/1-2-35, 1223, 1225/1, 1228, 1229, 1500, 1600, 1601, 2100

5 Comunicazioni (15)

5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)

2491/1-2-35, 2495/1

5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)

2492/1-2-35, 2500, 2502/1, 2600, 2660, 2680

5.3 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)

3335/1-2-35, 3341/1, 3560, 3565

6 Ricerca e innovazione (17)

6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)

4304/1-2-35, 4314/1

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

7.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1007/1-2-35, 1041, 1042/1, 1044/1, 1122, 1123

7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1202, 1204, 1205/1-2-35, 1211, 1215, 1218/1, 1358, 1359, 1360, 1750, 1760, 1822, 2218

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1 Politiche per il lavoro (26)

1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)

2563, 4061/1-2, 4065/1, 4113

1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)

1201/1-2, 1205/1, 1269

1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)

4961/1-2, 4965/1, 5013

1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)

1203/1-2-35, 1206/1, 1213

1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)

3061/1-2, 3065/1, 3113

1.7 Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (26.11)

2513, 4860/1-2-35, 4865/1

2 Politiche previdenziali (25)

2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)

4231/1-2, 4235/1, 4283

3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)

5141/1-2, 5145/1, 5193

3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)

2522, 2523, 3420/1-2-35, 3425/1, 3473

4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)

3680/1-2, 3685/1, 3691

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

5.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1003/1-2, 1006/1, 1007, 1008/1, 2508/1

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

2931, 3161, 4763/1-2-35, 4767/1, 4772, 4773, 4774, 4815, 4951

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1 Giustizia (6)

1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)

1600/1-2-35, 1601/1-2-13-35, 1602/1-2, 1606, 1608/1, 1610/1, 1616, 1629, 1633, 1635, 1680, 1685, 1772, 1805, 1871

1.2 Giustizia civile e penale (6.2)

1400/1-2-35, 1402/1-2-35, 1403/1-2-35, 1421/1, 1430, 1431/1, 1459, 1503

1.3 Giustizia minorile e di comunita' (6.3)

2000/1-2-35, 2001/1-2, 2002/1-2, 2016, 2024, 2030, 2032/1, 2033/1, 2036, 2038, 2071, 2133, 2134

1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6)

1200/1-2-35, 1201/1-2, 1209/1, 1210/1, 1258, 1261, 1262, 1264, 1360, 1362, 1363

1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11)

2200/1-2-35, 2202/1-2-35, 2232/1, 2233/1, 2254

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1005/1-2-35, 1008/1-2, 1019/1, 1020, 1021/1, 1095

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1405, 1408, 1412/1-2, 1413/1-2-35, 1422, 1432/1, 1454, 1458, 1460, 1541

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.1 Protocollo internazionale (4.1)

1170/1-2-35, 1172/1

1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)

2001/1-2-35, 2002/1-2, 2003/1, 2018/1, 2024, 2202, 2203, 2303, 2306

1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)

3601/1-2-35, 3602/1-2, 3603/1, 3618/1, 3750

1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)

3301/1-2-35, 3302/1-2, 3303/1, 3318/1, 3393/1-2-5-6-7-9-10-11-12-13-14-16-17

1.5 Integrazione europea (4.7)

2408, 4501/1-2-35, 4502/1-2, 4503/1, 4504/1, 4509, 4531/4-5, 4540, 4546

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)

3001/1-2-35, 3002/1-2, 3003/1, 3018/1, 3095, 3104, 3108

1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)

1519/1-2, 1521/1

1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)

1241/1-2-35, 1242/1-2, 1243/1, 1244/1, 1250, 1271, 1273, 1277/1-2-35, 1279/1, 1281/1-2, 1282/1, 1286, 1287, 1288

1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)

1121/1-2-35, 1122/1-2, 1123/1, 1130/1, 1164

1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)

1201/1-2, 1203/1

1.13 Diplomazia pubblica e culturale (4.18)

2401/1-2-35, 2402/1-2, 2403/1, 2418/1, 2441, 2492, 2513, 2561, 2752/1-3-4-6-10

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1041/1-2, 1043/1, 1045/1-2, 1046/1, 1057, 1058/1

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1301/1-2-35, 1303/1, 1305, 1308, 1397

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)

4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)

2314/1, 2315, 2404/1-2-35, 2406/1, 2410, 2420, 2422

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

1 Istruzione scolastica (22)

1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)

1175/1-2-35, 1177/1, 1244, 1317

1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)

1305/1-2-35, 1319/1

1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)

1307/1-2-35, 1321/1

1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)

2098/1-2-35, 2109/1, 2133, 2134

1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17)

2127/1, 2128/1, 2140/1, 2154/1-4, 2155/1-4, 2156/1-4, 2327/1, 2354/1-4, 2427/1, 2428/1, 2440/1, 2454/1-4, 2455/1-4, 2456/1-4

1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18)

2145/1, 2149/1-4, 2345/1, 2349/1-4, 2445/1, 2449/1-4

1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)

1401, 2010, 2305/1-2-35, 2319/1, 2510, 2533

4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

4.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1006/1-2-35, 1015/1, 1016, 1017/1, 1020/1

4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1019, 1050, 1056, 1064, 1184/1-2-35, 1187, 1189/1, 1193, 1223, 1242, 1333, 1400, 1669, 2117, 2118, 2219, 2900

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'INTERNO

1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)

1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)

2900/1-2-35, 2916, 2918, 2945/1, 2951, 2952

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)

1501/1-2-35, 1503/1-2, 1505, 1509/1, 1510/1, 1520, 1521

2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)

1181/1-2-35, 1195/1

2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)

1183/1-2-35, 1191/1, 1327, 1402

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)

2501/1-2-21, 2509/1-2-35, 2522/1, 2523/1, 2599, 2603, 2675, 2677, 2687, 2688, 2689, 2690, 2823, 2860, 2865

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)

2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2812, 2851, 2871, 2872

4 Soccorso civile (8)

4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)

1810/3, 1812/1-2

4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)

1801/1-2, 1811, 1820/1, 1821/1, 1831/1-2-35, 1857, 1858, 1861, 1917, 1918, 2051, 2081, 2086

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)

2201/1-2-35, 2209/1, 2313, 2355

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

6.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1012/1, 1013/1-2-35, 1014/1, 1015/1

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

2901/1-2-35, 2904, 2907, 2908, 2910/1, 2911, 2937, 2963, 2965, 3010

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

FONDO EDIFICI DI CULTO

1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)

160, 165, 243, 351, 402, 502

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)

3422/1-2, 3435/1

1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)

1823, 3001/1-2-35, 3006/1, 3083, 3093

1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)

1351/1-2-35, 1357/1, 1400, 1401, 1402, 1641/2, 1642, 1643, 2715

1.7 Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile (18.15)

2106, 4101/1-2-35, 4103/1, 4121

1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)

2105, 3094, 4201/1-2-35, 4203/1

1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (18.20)

2107, 4301/1-2-35, 4303/1

1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento (18.21)

2010/1-2-35, 2019/1, 2073, 2713, 4122

1.12 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (18.22)

1101/1-2, 1103/1

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1014/1-2-35, 1037/1, 1038, 1039/1

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

3421/1-2-35, 3427, 3428, 3430/1, 3470, 3471, 3472, 3473, 3482, 3871

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)

3515/1-2-35, 3530/1, 3535, 3538, 3563, 3591, 3595

5.2 Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)

2031, 2032, 3507/1-2-35, 3516/1, 3523

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)

1583/1-2-35, 1602/1, 1603, 1619, 1643

1.2 Sistemi idrici e idraulici (14.5)

1174/1-2-35, 1204, 1207/1, 1211

1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)

2920/1-2-35, 2924, 2927/1, 2928

1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)

1178/1-2-35, 1186, 1187/1, 1639, 1640

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)

1148/1-2-35, 1158, 1159/1, 1188, 1248

2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)

1620/1, 1623, 1661/1-2-35, 1673

2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)

1176/1-2-35, 1231, 1287, 1291/1

2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)

1150/1-2-35, 1244, 1289, 1293/1

2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)

1657, 1658, 1659, 1664/1-2-35, 1666, 1669, 1670, 1671, 1672/1, 1891

2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)

1177/1-2-35, 1228, 1288, 1292/1

3 Casa e assetto urbanistico (19)

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)

1580/1-2-35, 1600/1, 1605, 1629

4 Ordine pubblico e sicurezza (7)

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)

2043/1-2-11, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2054/1-2-35, 2062, 2063/1, 2065, 2066/1, 2112, 2131, 2132, 2133, 2259, 2309

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

5.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1007/1-2-35, 1014, 1015/1, 1016/1-2, 1020/1, 1032

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1168, 1173/1-2-35, 1185, 1192, 1197, 1200, 1206/1, 1230, 1263, 1375, 1478, 1480

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

1 Ricerca e innovazione (17)

1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)

1607/1-2-35, 1624/1, 2363

2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)

2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)

1617/1-2-35, 1631/1, 1682, 2020

2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)

1600/1-2-35, 1603/1-2-3-35, 1613/1, 1619/1, 1655, 1675, 2303/1-2-3-35, 2313/1

2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)

1616/1-2-35, 1621/1, 1657

2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)

1010/35, 1025/1-2-35, 1035/1-2-35, 1110/1, 1125/1, 1135/1

2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)

1012/1-35, 1112/1, 1702, 1703, 2463, 7291, 7292, 7293, 7294

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1006/2-35, 1015/1, 1016, 1017/1, 1020/1

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1013, 1019, 1021, 1050, 1056, 1064, 1176, 1184/1-2-35, 1187, 1193, 1223, 1242, 1245, 1300, 1301, 1303, 1333, 1334, 1337, 1376, 1400, 1531, 1620, 1625, 1656, 1661, 1669, 1697, 1698, 1770, 2117, 2118, 2219, 2900

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA DIFESA

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

4800/1-2-16, 4802/1-2-35, 4805, 4807, 4811, 4812/1, 4813/1, 4814, 4843, 4861

1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

4160, 4161, 4162, 4191/1-2-16, 4195/1-2-35, 4202, 4203/1, 4204/1, 4223

1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)

4311/1-2-16, 4315/1-2-35, 4322, 4323/1, 4324/1, 4326/1-2, 4344

1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

4461/1-2-16, 4465/1-2-35, 4472, 4473/1, 4474/1, 4493

1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

1201/1-2-35, 1204/1-2, 1207/1-2, 1211/1, 1212, 1213/1, 1214/1, 1219, 1232, 1254, 1330, 7137

1.9 Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (5.9)

2101/1-2-35, 2107/1-2-16, 2111/1, 2114/1, 2219, 2232

2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)

2851/1-2, 2856, 2860, 2862/1, 2865/1-2-4, 2878, 2884, 2885, 2898, 2914, 2923/1, 2938, 2977

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1009/1-2, 1015/1-2-35, 1021, 1022/1, 1023/1, 1031

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1100/1-2, 1104/1-2-35, 1108, 1109/1, 1110/1, 1111/1, 1117, 1149, 1162, 1163, 1208, 1217, 1225/2, 1390

3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)

1389, 1391, 1392

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)

1152/1-2-35, 1156/1, 1416, 1417

1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)

2397/1-2-35, 2409/1, 2470, 2471, 2472

1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)

1471, 1871/1-2-35, 1883/1, 1957, 1958, 1959

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1007/1-2-35, 1022, 1024/1, 1025/1

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1165, 1874/1-2-35, 1878, 1889, 1893/1, 1899, 1903, 2318, 2400

4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)

4001/1-2-35, 4005/1, 4320

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA CULTURA

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)

1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)

6501/1-2-35, 6505/1, 6532

1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)

1018/1-2-35, 1020/1

1.3 Tutela dei beni archeologici (21.6)

4001/1-2-35, 4005/1, 4051, 4052, 4053, 4075, 4131

1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)

3001/1-2-35, 3005/1, 3031

1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)

3501/1-2-35, 3505/1, 3532

1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)

4501/1-2-35, 4505/1, 4551, 4553, 5052

1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)

5601/1-2-35, 5606/1, 5655

1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)

1187/1-2-35, 1197/1

1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15)

1801/1-2-35, 1804/1, 2024

1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)

4801/1-2-35, 4804/1, 4835, 4836, 4837

1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)

6001/1-2-35, 6005/1, 6032

1.19 Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale (21.19)

1236, 1251/1-2-35, 1254/1

1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)

1701/1-2-35, 1703/1

2 Ricerca e innovazione (17)

2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)

2033/1-2-35, 2036/1, 2521

4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

4.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1006/1-2-35, 1015, 1016/1, 1025/1

4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1204, 1811, 1813, 2021, 2450, 5701/1-2-35, 5703, 5705/1, 5745

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA SALUTE

1 Tutela della salute (20)

1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)

2317, 4001/1-2-35, 4003/1

1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)

5001/1-2-35, 5003/1, 5330

1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)

2001/1-2, 2003/1, 2359, 4388, 4391

1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)

3008/1-2-35, 3012/1

1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)

3040/1-2, 3041/1, 3042/1

1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)

5501/1-2, 5503/1

1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)

2407, 2409, 3443/7, 4501/1-2-35, 4503/1

1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)

2501/1-2-35, 2503/1

1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)

2100/1-2-35, 2103/1

1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)

2140/1-2-35, 2143/1

1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)

5701/1-2, 5703/1

1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)

6001/1-2-35, 6003/1

2 Ricerca e innovazione (17)

2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)

3009/1-2-35, 3013/1

2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)

5200/1-2, 5202/1

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1, 1009/1

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1205/1, 1208/1-2, 1222, 1223, 1269, 3161, 4763/1-2-35, 4773, 4951

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEL TURISMO

1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

1.1 Indirizzo politico (32.2)

1001, 1006/1-2-35, 1015, 1016/1, 1025/1

1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

3001/1-2-35, 3005/1, 3101, 3102, 3107, 3320

2 Turismo (31)

2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)

2001/1-2-35, 2005/1, 2053

2.2 Programmazione delle politiche turistiche nazionali (31.3)

4001/1-2-35, 4005/1, 4052

2.3 Promozione dell'offerta turistica italiana (31.4)

5001/1-2-35, 5005/1, 5052

ELENCO N. 2

ELENCO DELLE SPESE

PER LE QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO

DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

(ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO DA SOSTENERSI IN OCCASIONI DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O INCOLUMITA' PUBBLICA.

SPESE CONNESSE CON L'ASSISTENZA A PROFUGHI, A CONNAZIONALI RIMPATRIATI E PROFUGHI DALL'ESTERO, OVVERO PER LA TUTELA E L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ALL'ESTERO.

SPESE CONNESSE CON MANIFESTAZIONI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' ALL'ESTERO.

SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI.

SPESE DI OSPITALITA' E DI CERIMONIALE.

SPESE DA SOSTENERSI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI IN SENO AL PARLAMENTO EUROPEO O DI REFERENDUM POPOLARI.

SPESE DI TRASPORTO, DI SISTEMAZIONE E SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO, E VISITE DI STATO.

SPESE PER I VIAGGI DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALL'INTERNO E ALL'ESTERO.

SPESE PER CANONI DI AFFITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, MANUNTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI.

SPESE INERENTI AL RECUPERO DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI.

SPESE RISERVATE E SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO E CON LA DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO.

SPESE PER I VIVERI E GLI ASSEGNI DI VITTO, SPESE DI VESTIARIO E DI EQUIPAGGIAMENTO.

SPESE PER IL PAGAMENTO DI INDENNIZZI A RAPPRESENTANZE ESTERE IN ITALIA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN OCCASIONE DI ATTI TERRORISTICI.

SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E DEI TRIBUTI SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.

SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DA PARTE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI PER LA PULIZIA ED IL DISINQUINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO; SPESE PER LA RIMOZIONE DI CARICHI INQUINANTI E PER SOCCORSI A NAVI IN PERICOLO E A NAUFRAGHI.

SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MEDICINALI ED ALTRO MATERIALE PROFILATTICO DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER INTERVENTI DI PREVENZIONE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, LE EPIDEMIE E LE EPIZOOZIE.

SPESE CONNESSE CON INTERVENTI MILITARI ALL'ESTERO, ANCHE DI CARATTERE UMANITARIO, CORRELATI AD ACCORDI INTERNAZIONALI.

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(in Euro)

ELENCO NUMERO 3

MINISTERI	2023	2024	2025
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	49.003.169	68.881.353	78.881.353
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	26.628.116	23.654.116	23.654.116
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	20.207.611	20.907.611	20.907.611
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	21.911.181	30.498.911	35.498.911
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	75.298.437	77.871.609	72.574.748
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	20.353.340	25.353.340	30.353.340
MINISTERO DELL'INTERNO	15.280.458	18.810.458	21.468.458
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	15.261.658	17.511.658	17.511.658
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	15.422.293	23.022.293	28.022.293
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	26.604.370	23.904.370	23.904.370
MINISTERO DELLA DIFESA	18.840.787	21.840.787	21.840.787
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	27.122.222	43.122.222	43.122.222
MINISTERO DELLA CULTURA	15.376.137	17.376.137	20.376.137
MINISTERO DELLA SALUTE	14.670.863	16.719.336	21.719.336
MINISTERO DEL TURISMO	15.000.000	15.000.000	18.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI	376.980.642	444.474.201	477.835.340

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2023 - 2025
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(in Euro)

ELENCO NUMERO 4

MINISTERI	2023	2024	2025
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	137.648.000	152.648.000	167.648.000
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	10.000.000	10.000.000	15.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	15.753.000	15.753.000	20.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	50.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	15.000.000	15.000.000	15.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	25.000.000	25.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	15.000.000	20.000.000	20.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	35.000.000	35.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	19.700.000	35.000.000	40.000.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	26.000.000	27.000.000	27.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA	22.900.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	9.000.000	20.000.000	35.000.000
MINISTERO DELLA CULTURA	36.000.000	36.000.000	36.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	25.000.000	25.000.000	25.000.000
MINISTERO DEL TURISMO	10.000.000	15.000.000	15.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI	452.001.000	511.401.000	561.401.000

ELENCO N.5

PROGRAMMI E CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO AI SENSI DELL'ART.9, COMMA 4, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3)

4203, 4206, 4230, 4281, 4282, 4291, 4295, 4315, 4330

5 Ordine pubblico e sicurezza (7)

5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (7.5)

4229, 4264, 4273, 4274, 4275, 4276, 4278, 4279, 4280, 4283, 4284, 4285, 4288

TABELLA N. 3

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

(in Euro)

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	CP	18.618.002.419	17.075.756.729	14.626.135.370
		CS	18.981.197.661	17.092.057.663	14.626.135.370
1.1	***Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)***	CP	5.886.784.877	5.898.401.904	5.334.358.058
		CS	5.886.784.877	5.898.401.904	5.334.358.058
	Spese di personale per il programma	CP	6.880.097	6.693.527	6.709.681
		CS	6.880.097	6.693.527	6.709.681
	Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilità sociale e del movimento cooperativo	CP	3.374.170	3.374.170	3.374.170
		CS	3.374.170	3.374.170	3.374.170
	Politica industriale e politiche per la competitività	CP	5.876.530.610	5.888.334.207	5.324.274.207
		CS	5.876.530.610	5.888.334.207	5.324.274.207
1.2	***Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società (11.6)***	CP	19.412.862	19.403.456	19.421.818
		CS	19.412.862	19.403.456	19.421.818
	Spese di personale per il programma	CP	8.953.693	8.944.287	9.062.649
		CS	8.953.693	8.944.287	9.062.649
	Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	CP	9.113.177	9.113.177	9.113.177
		CS	9.113.177	9.113.177	9.113.177
	Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	CP	1.345.992	1.345.992	1.245.992
		CS	1.345.992	1.345.992	1.245.992
1.3	***Incentivazione del sistema produttivo (11.7)***	CP	10.171.647.922	8.410.169.122	6.156.512.088
		CS	10.171.647.922	8.410.169.122	6.156.512.088
	Spese di personale per il programma	CP	10.751.418	10.367.430	10.385.420
		CS	10.751.418	10.367.430	10.385.420
	Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	CP	4.573.196.179	2.986.061.992	1.763.386.968
		CS	4.573.196.179	2.986.061.992	1.763.386.968
	Garanzie e sostegno al credito alle PMI	CP	5.587.700.325	5.413.739.700	4.382.739.700
		CS	5.587.700.325	5.413.739.700	4.382.739.700
1.4	***Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)***	CP	93.555.029	93.524.244	93.537.421
		CS	93.555.029	93.524.244	93.537.421
	Spese di personale per il programma	CP	13.571.692	13.690.907	13.704.084
		CS	13.571.692	13.690.907	13.704.084
	Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	CP	37.283.337	37.133.337	37.133.337
		CS	37.283.337	37.133.337	37.133.337
	Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	CP	42.700.000	42.700.000	42.700.000
		CS	42.700.000	42.700.000	42.700.000
1.5	***Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitivita' e lo sviluppo delle imprese e la comunicazione (11.11)***	CP	9.308.841	9.399.277	9.432.031
		CS	9.308.841	9.399.277	9.432.031
	Spese di personale per il programma	CP	8.465.793	8.556.229	8.588.983
		CS	8.465.793	8.556.229	8.588.983
	Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	CP	843.048	843.048	843.048
		CS	843.048	843.048	843.048
1.7	***Riconversione industriale e grandi filiere produttive (11.12)***	CP	2.437.292.888	2.644.858.726	3.012.873.954
		CS	2.800.488.130	2.661.159.660	3.012.873.954
	Spese di personale per il programma	CP	8.591.806	9.222.489	9.456.251
		CS	8.591.806	9.222.489	9.456.251
	Crisi industriali e grandi filiere produttive	CP	90.175.761	31.096.158	31.096.158
		CS	90.175.761	31.096.158	31.096.158
	Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP	1.929.097.521	2.221.595.937	2.540.868.987
		CS	2.177.032.486	2.237.896.871	2.540.868.987
	Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP	33.754.497	22.973.858	13.149.381
		CS	33.754.497	22.973.858	13.149.381
	Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	CP	375.673.303	359.970.284	418.303.177
		CS	490.933.580	359.970.284	418.303.177

(in Euro)

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	2 Regolazione dei mercati (12)	CP	93.727.547	94.165.237	94.592.425
		CS	93.727.547	94.165.237	94.592.425
2.1	***Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)***	CP	93.727.547	94.165.237	94.592.425
		CS	93.727.547	94.165.237	94.592.425
	Spese di personale per il programma	CP	17.530.969	17.468.659	17.895.847
		CS	17.530.969	17.468.659	17.895.847
	Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	CP	64.096.319	64.096.319	64.096.319
		CS	64.096.319	64.096.319	64.096.319
	Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati e sul sistema camerale	CP	12.100.259	12.600.259	12.600.259
		CS	12.100.259	12.600.259	12.600.259
	5 Comunicazioni (15)	CP	369.796.127	380.161.515	458.742.202
		CS	369.796.127	380.161.515	458.742.202
5.1	***Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)***	CP	16.650.267	16.542.907	16.186.019
		CS	16.650.267	16.542.907	16.186.019
	Spese di personale per il programma	CP	10.419.815	10.332.455	10.462.567
		CS	10.419.815	10.332.455	10.462.567
	Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	CP	6.230.452	6.210.452	5.723.452
		CS	6.230.452	6.210.452	5.723.452
5.2	***Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)***	CP	308.379.015	319.023.204	401.499.179
		CS	308.379.015	319.023.204	401.499.179
	Spese di personale per il programma	CP	13.544.235	13.068.424	13.164.399
		CS	13.544.235	13.068.424	13.164.399
	Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	CP	67.453.131	59.453.131	59.453.131
		CS	67.453.131	59.453.131	59.453.131
	Regolamentazione e gestione delle comunicazione elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	CP	227.381.649	246.501.649	328.881.649
		CS	227.381.649	246.501.649	328.881.649
5.3	***Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)***	CP	44.766.845	44.595.404	41.057.004
		CS	44.766.845	44.595.404	41.057.004
	Spese di personale per il programma	CP	35.752.284	35.327.279	34.188.879
		CS	35.752.284	35.327.279	34.188.879
	Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	CP	9.014.561	9.268.125	6.868.125
		CS	9.014.561	9.268.125	6.868.125
	6 Ricerca e innovazione (17)	CP	11.771.298	10.161.146	9.174.425
		CS	11.771.298	10.161.146	9.174.425
6.1	***Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)***	CP	11.771.298	10.161.146	9.174.425
		CS	11.771.298	10.161.146	9.174.425
	Spese di personale per il programma	CP	5.408.549	4.948.397	4.935.676
		CS	5.408.549	4.948.397	4.935.676
	Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	CP	6.362.749	5.212.749	4.238.749
		CS	6.362.749	5.212.749	4.238.749
	7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	111.320.430	197.785.075	89.524.019
		CS	111.680.727	197.785.075	89.524.019
7.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	38.245.961	128.203.925	20.796.579
		CS	38.606.258	128.203.925	20.796.579
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	862.582	862.582	862.582
		CS	862.582	862.582	862.582
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	23.856.336	113.991.300	18.981.846
		CS	24.204.070	113.991.300	18.981.846
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	952.151	952.151	952.151
		CS	964.714	952.151	952.151

U.d.V.	**Missione** ***Programma*** Azione		2023	2024	2025
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP CS	12.574.892 12.574.892	12.397.892 12.397.892	<< <<
7.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	73.074.469 73.074.469	69.581.150 69.581.150	68.727.440 68.727.440
	Spese di personale per il programma	CP CS	15.995.361 15.995.361	16.453.441 16.453.441	16.369.447 16.369.447
	Gestione del personale	CP CS	12.445.337 12.445.337	10.953.615 10.953.615	10.953.615 10.953.615
	Gestione comune dei beni e servizi	CP CS	44.633.771 44.633.771	42.174.094 42.174.094	41.404.378 41.404.378
	TOTALE	CP CS	19.204.617.821 19.568.173.360	17.758.029.702 17.774.330.636	15.278.168.441 15.278.168.441

RIEPILOGO

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

(in Euro)

030/608/1

RIEPILOGO		2023	2024	2025
Spese correnti	CP	606.782.502	539.354.402	536.998.068
	CS	607.142.799	539.354.402	536.998.068
FUNZIONAMENTO	CP	273.414.712	274.511.779	273.421.036
	CS	273.775.009	274.511.779	273.421.036
INTERVENTI	CP	248.075.693	180.423.971	180.423.971
	CS	248.075.693	180.423.971	180.423.971
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	82.902.248	82.986.518	82.387.450
	CS	82.902.248	82.986.518	82.387.450
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	2.389.849	1.432.134	765.611
	CS	2.389.849	1.432.134	765.611
Spese in conto capitale	CP	18.566.470.671	17.197.133.576	14.728.786.603
	CS	18.929.665.913	17.213.434.510	14.728.786.603
INVESTIMENTI	CP	18.553.894.695	17.184.734.600	14.728.785.519
	CS	18.917.089.937	17.201.035.534	14.728.785.519
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	1.084	1.084	1.084
	CS	1.084	1.084	1.084
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	12.574.892	12.397.892	<<
	CS	12.574.892	12.397.892	<<
Rimborso passivita' finanziarie	CP	31.364.648	21.541.724	12.383.770
	CS	31.364.648	21.541.724	12.383.770
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	31.364.648	21.541.724	12.383.770
	CS	31.364.648	21.541.724	12.383.770
TOTALE	CP	19.204.617.821	17.758.029.702	15.278.168.441
	CS	19.568.173.360	17.774.330.636	15.278.168.441

TABELLA N. 4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	1 Politiche per il lavoro (26)	CP	18.793.782.353	17.163.376.114	16.719.493.539
		CS	19.375.518.315	17.163.376.114	16.714.953.085
1.1	***Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)***	CP	15.722.269.455	14.202.294.393	13.764.045.243
		CS	16.304.005.417	14.202.294.393	13.764.045.243
	Spese di personale per il programma	CP	4.075.339	3.978.277	4.037.127
		CS	4.075.339	3.978.277	4.037.127
	Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	CP	12.757.021.436	12.086.921.436	12.088.091.436
		CS	12.757.021.436	12.086.921.436	12.088.091.436
	Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	CP	2.961.172.680	2.111.394.680	1.671.916.680
		CS	3.542.908.642	2.111.394.680	1.671.916.680
1.2	***Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)***	CP	33.640.224	33.572.425	33.646.152
		CS	33.640.224	33.572.425	33.646.152
	Spese di personale per il programma	CP	6.642.786	6.574.987	6.648.714
		CS	6.642.786	6.574.987	6.648.714
	Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	CP	646.340	646.340	646.340
		CS	646.340	646.340	646.340
	Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	CP	26.351.098	26.351.098	26.351.098
		CS	26.351.098	26.351.098	26.351.098
1.3	***Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)***	CP	118.934.662	118.939.419	119.008.928
		CS	118.934.662	118.939.419	119.008.928
	Spese di personale per il programma	CP	4.742.748	4.664.799	4.734.308
		CS	4.742.748	4.664.799	4.734.308
	Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	CP	56.991.914	56.974.620	56.974.620
		CS	56.991.914	56.974.620	56.974.620
	Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	CP	57.200.000	57.300.000	57.300.000
		CS	57.200.000	57.300.000	57.300.000
1.4	***Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)***	CP	432.885.841	433.511.257	433.715.181
		CS	432.885.841	433.511.257	429.174.727
	Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	CP	432.885.841	433.511.257	433.715.181
		CS	432.885.841	433.511.257	429.174.727
1.5	***Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)***	CP	1.037.621.410	915.463.625	923.859.632
		CS	1.037.621.410	915.463.625	923.859.632
	Spese di personale per il programma	CP	3.091.573	3.113.788	3.159.795
		CS	3.091.573	3.113.788	3.159.795
	Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	CP	1.034.529.837	912.349.837	920.699.837
		CS	1.034.529.837	912.349.837	920.699.837
1.6	***Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)***	CP	49.101.632	47.518.890	47.605.365
		CS	49.101.632	47.518.890	47.605.365
	Spese di personale per il programma	CP	5.757.636	5.818.641	5.905.116
		CS	5.757.636	5.818.641	5.905.116
	Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	CP	43.343.996	41.700.249	41.700.249
		CS	43.343.996	41.700.249	41.700.249
1.7	***Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (26.11)***	CP	1.399.329.129	1.412.076.105	1.397.613.038
		CS	1.399.329.129	1.412.076.105	1.397.613.038
	Spese di personale per il programma	CP	2.506.899	2.483.875	2.520.808
		CS	2.506.899	2.483.875	2.520.808
	Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	CP	5.566.154	5.566.154	5.566.154
		CS	5.566.154	5.566.154	5.566.154
	Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP	1.391.256.076	1.404.026.076	1.389.526.076
		CS	1.391.256.076	1.404.026.076	1.389.526.076

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	2 Politiche previdenziali (25)	CP	102.162.293.643	107.056.041.864	108.308.986.939
		CS	102.162.293.643	107.056.041.864	108.308.986.939
2.1	***Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)***	CP	102.162.293.643	107.056.041.864	108.308.986.939
		CS	102.162.293.643	107.056.041.864	108.308.986.939
	Spese di personale per il programma	CP	4.275.425	4.273.589	4.229.812
		CS	4.275.425	4.273.589	4.229.812
	Prepensionamenti	CP	11.380.859.801	9.084.859.801	7.116.159.801
		CS	11.380.859.801	9.084.859.801	7.116.159.801
	Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	CP	430.470.957	430.470.957	430.470.957
		CS	430.470.957	430.470.957	430.470.957
	Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	CP	1.200.028.101	1.200.028.101	1.201.000.000
		CS	1.200.028.101	1.200.028.101	1.201.000.000
	Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	CP	14.606.836.895	15.228.326.895	15.848.046.895
		CS	14.606.836.895	15.228.326.895	15.848.046.895
	Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	CP	9.447.670.921	9.532.770.921	9.619.270.921
		CS	9.447.670.921	9.532.770.921	9.619.270.921
	Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	CP	628.329.138	628.329.138	628.329.138
		CS	628.329.138	628.329.138	628.329.138
	Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	CP	450.786.924	450.786.924	450.786.924
		CS	450.786.924	450.786.924	450.786.924
	Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP	486.906.282	486.906.282	486.906.282
		CS	486.906.282	486.906.282	486.906.282
	Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP	596.175	596.175	596.175
		CS	596.175	596.175	596.175
	Sostegno alle gestioni previdenziali	CP	63.525.533.024	70.008.693.081	72.523.190.034
		CS	63.525.533.024	70.008.693.081	72.523.190.034
	3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP	59.304.878.428	60.467.911.749	61.381.305.175
		CS	59.304.878.428	60.467.911.749	61.381.305.175
3.1	***Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)***	CP	107.664.362	105.753.648	100.055.328
		CS	107.664.362	105.753.648	100.055.328
	Spese di personale per il programma	CP	2.897.314	2.869.784	2.816.280
		CS	2.897.314	2.869.784	2.816.280
	Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	CP	104.767.048	102.883.864	97.239.048
		CS	104.767.048	102.883.864	97.239.048
3.2	***Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)***	CP	59.197.214.066	60.362.158.101	61.281.249.847
		CS	59.197.214.066	60.362.158.101	61.281.249.847
	Spese di personale per il programma	CP	5.256.665	5.183.758	5.261.204
		CS	5.256.665	5.183.758	5.261.204
	Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	CP	404.085.893	404.322.411	404.326.711
		CS	404.085.893	404.322.411	404.326.711
	Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	CP	21.721.072.793	22.237.665.435	22.895.065.435
		CS	21.721.072.793	22.237.665.435	22.895.065.435
	Politiche per l'infanzia e la famiglia	CP	21.943.425.136	23.346.912.918	23.616.922.918
		CS	21.943.425.136	23.346.912.918	23.616.922.918
	Assegni e pensioni sociali	CP	6.629.320.013	6.629.320.013	6.629.320.013
		CS	6.629.320.013	6.629.320.013	6.629.320.013
	Lotta contro la povertà	CP	658.500.000	7.730.100.000	7.721.700.000
		CS	658.500.000	7.730.100.000	7.721.700.000
	Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	CP	8.653.566	8.653.566	8.653.566
		CS	8.653.566	8.653.566	8.653.566
	Reddito di cittadinanza	CP	7.826.900.000	<<	<<
		CS	7.826.900.000	<<	<<

(in Euro)

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	12.910.501	12.923.952	12.964.988
		CS	12.910.501	12.923.952	12.964.988
4.1	***Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)***	CP	12.910.501	12.923.952	12.964.988
		CS	12.910.501	12.923.952	12.964.988
	Spese di personale per il programma	CP	2.737.481	2.750.932	2.791.968
		CS	2.737.481	2.750.932	2.791.968
	Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	CP	10.173.020	10.173.020	10.173.020
		CS	10.173.020	10.173.020	10.173.020
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	68.632.830	63.140.647	58.714.555
		CS	68.632.830	63.140.647	58.714.555
5.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	49.871.749	44.459.968	40.099.181
		CS	49.871.749	44.459.968	40.099.181
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	158.861	158.861	158.861
		CS	158.861	158.861	158.861
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	9.708.612	9.479.537	8.918.750
		CS	9.708.612	9.479.537	8.918.750
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	482.738	482.738	482.738
		CS	482.738	482.738	482.738
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	39.521.538	34.338.832	30.538.832
		CS	39.521.538	34.338.832	30.538.832
5.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	18.761.081	18.680.679	18.615.374
		CS	18.761.081	18.680.679	18.615.374
	Spese di personale per il programma	CP	14.034.843	13.954.441	13.889.136
		CS	14.034.843	13.954.441	13.889.136
	Gestione del personale	CP	2.669.998	2.669.998	2.669.998
		CS	2.669.998	2.669.998	2.669.998
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	2.056.240	2.056.240	2.056.240
		CS	2.056.240	2.056.240	2.056.240
	TOTALE	CP	180.342.497.755	184.763.394.326	186.481.465.196
		CS	180.924.233.717	184.763.394.326	186.476.924.742

RIEPILOGO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/608/1

RIEPILOGO		2023	2024	2025
Spese correnti	CP	180.282.302.616	184.704.899.187	186.422.970.057
	CS	180.864.038.578	184.704.899.187	186.418.429.603
FUNZIONAMENTO	CP	193.169.192	192.627.238	193.365.747
	CS	193.169.192	192.627.238	193.365.747
INTERVENTI	CP	179.425.232.509	183.953.453.740	185.674.586.101
	CS	180.006.968.471	183.953.453.740	185.670.045.647
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	663.900.915	558.818.209	555.018.209
	CS	663.900.915	558.818.209	555.018.209
Spese in conto capitale	CP	60.195.139	58.495.139	58.495.139
	CS	60.195.139	58.495.139	58.495.139
INVESTIMENTI	CP	60.195.139	58.495.139	58.495.139
	CS	60.195.139	58.495.139	58.495.139
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
TOTALE	CP	180.342.497.755	184.763.394.326	186.481.465.196
	CS	180.924.233.717	184.763.394.326	186.476.924.742

TABELLA N. 5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	1 Giustizia (6)	CP	10.890.867.576	10.902.092.682	10.714.622.281
		CS	10.905.067.576	10.902.092.682	10.714.622.281
1.1	***Amministrazione penitenziaria (6.1)***	CP	3.328.984.437	3.366.597.578	3.361.374.945
		CS	3.328.984.437	3.366.597.578	3.361.374.945
	Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	258.747.118	260.704.961	257.689.332
		CS	258.747.118	260.704.961	257.689.332
	Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	2.063.851.606	2.158.684.681	2.220.255.954
		CS	2.063.851.606	2.158.684.681	2.220.255.954
	Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	CP	304.958.851	290.946.248	271.255.848
		CS	304.958.851	290.946.248	271.255.848
	Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	CP	321.685.776	318.848.014	307.574.335
		CS	321.685.776	318.848.014	307.574.335
	Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	CP	222.862.294	186.284.028	151.379.474
		CS	222.862.294	186.284.028	151.379.474
	Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	CP	24.869.685	20.206.469	20.206.469
		CS	24.869.685	20.206.469	20.206.469
	Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	CP	132.009.107	130.923.177	133.013.533
		CS	132.009.107	130.923.177	133.013.533
1.2	***Giustizia civile e penale (6.2)***	CP	5.603.651.616	5.632.898.792	5.490.496.548
		CS	5.615.351.616	5.632.898.792	5.490.496.548
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	2.264.909.739	2.300.803.260	2.250.460.996
		CS	2.264.909.739	2.300.803.260	2.250.460.996
	Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	2.079.709.651	2.069.356.421	2.067.932.762
		CS	2.079.709.651	2.069.356.421	2.067.932.762
	Attività di verbalizzazione atti processuali	CP	35.600.000	35.600.000	35.600.000
		CS	35.600.000	35.600.000	35.600.000
	Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	CP	13.335.928	13.335.928	13.335.928
		CS	13.335.928	13.335.928	13.335.928
	Funzionamento uffici giudiziari	CP	1.035.186.256	1.067.748.425	976.046.824
		CS	1.046.886.256	1.067.748.425	976.046.824
	Efficientamento del sistema giudiziario	CP	174.910.042	146.054.758	147.120.038
		CS	174.910.042	146.054.758	147.120.038
1.3	***Giustizia minorile e di comunita' (6.3)***	CP	369.042.288	372.996.558	376.032.975
		CS	369.042.288	372.996.558	376.032.975
	Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	205.330.374	203.970.977	201.494.448
		CS	205.330.374	203.970.977	201.494.448
	Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	75.985.255	75.948.248	75.914.203
		CS	75.985.255	75.948.248	75.914.203
	Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	CP	49.377.249	49.057.249	48.924.146
		CS	49.377.249	49.057.249	48.924.146
	Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	CP	17.904.539	24.427.617	30.127.617
		CS	17.904.539	24.427.617	30.127.617
	Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	CP	18.232.039	17.384.635	17.369.505
		CS	18.232.039	17.384.635	17.369.505
	Cooperazione internazionale in materia civile minorile	CP	59.776	54.776	50.000
		CS	59.776	54.776	50.000
	Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	CP	2.153.056	2.153.056	2.153.056
		CS	2.153.056	2.153.056	2.153.056
1.4	***Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6)***	CP	1.275.115.077	1.284.254.349	1.295.186.340
		CS	1.275.115.077	1.284.254.349	1.295.186.340
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	12.527.657	12.757.728	13.083.027
		CS	12.527.657	12.757.728	13.083.027
	Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	7.174.860	7.227.650	7.272.768
		CS	7.174.860	7.227.650	7.272.768

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	Magistratura onoraria	CP	225.787.351	238.463.762	249.025.336
		CS	225.787.351	238.463.762	249.025.336
	Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	CP	644.990.940	644.990.940	644.990.940
		CS	644.990.940	644.990.940	644.990.940
	Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	CP	212.143.598	212.143.598	212.143.598
		CS	212.143.598	212.143.598	212.143.598
	Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	CP	140.000.000	140.000.000	140.000.000
		CS	140.000.000	140.000.000	140.000.000
	Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	CP	24.667.481	22.667.481	22.667.481
		CS	24.667.481	22.667.481	22.667.481
	Cooperazione internazionale in materia civile e penale	CP	2.962.300	2.962.300	2.962.300
		CS	2.962.300	2.962.300	2.962.300
	Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	CP	4.860.890	3.040.890	3.040.890
		CS	4.860.890	3.040.890	3.040.890
1.5	***Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11)***	CP	314.074.158	245.345.405	191.531.473
		CS	316.574.158	245.345.405	191.531.473
	Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	12.514.402	12.791.877	13.146.336
		CS	12.514.402	12.791.877	13.146.336
	Supporto all'erogazione dei servizi del programma	CP	1.256.117	1.256.117	1.256.117
		CS	1.256.117	1.256.117	1.256.117
	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	CP	300.303.639	231.297.411	177.129.020
		CS	302.803.639	231.297.411	177.129.020
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	181.658.248	182.675.298	183.254.949
		CS	181.658.248	182.675.298	183.254.949
2.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	40.416.321	40.860.168	41.498.104
		CS	40.416.321	40.860.168	41.498.104
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	265.614	265.614	265.614
		CS	265.614	265.614	265.614
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	39.550.666	39.994.513	40.632.449
		CS	39.550.666	39.994.513	40.632.449
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	600.041	600.041	600.041
		CS	600.041	600.041	600.041
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
2.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	141.241.927	141.815.130	141.756.845
		CS	141.241.927	141.815.130	141.756.845
	Spese di personale per il programma	CP	26.386.696	26.838.310	27.456.725
		CS	26.386.696	26.838.310	27.456.725
	Gestione del personale	CP	104.645.970	104.645.970	104.615.970
		CS	104.645.970	104.645.970	104.615.970
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	10.209.261	10.330.850	9.684.150
		CS	10.209.261	10.330.850	9.684.150
	TOTALE	CP	11.072.525.824	11.084.767.980	10.897.877.230
		CS	11.086.725.824	11.084.767.980	10.897.877.230

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

RIEPILOGO		2023	2024	2025
Spese correnti	CP	9.965.416.685	10.023.368.181	10.002.112.478
	CS	9.969.116.685	10.023.368.181	10.002.112.478
FUNZIONAMENTO	CP	8.386.561.166	8.466.166.710	8.438.109.043
	CS	8.390.261.166	8.466.166.710	8.438.109.043
INTERVENTI	CP	1.248.143.784	1.255.647.432	1.259.793.760
	CS	1.248.143.784	1.255.647.432	1.259.793.760
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	330.711.735	301.554.039	304.209.675
	CS	330.711.735	301.554.039	304.209.675
Spese in conto capitale	CP	1.107.109.139	1.061.399.799	895.764.752
	CS	1.117.609.139	1.061.399.799	895.764.752
INVESTIMENTI	CP	1.107.109.139	1.061.399.799	895.764.752
	CS	1.117.609.139	1.061.399.799	895.764.752
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
TOTALE	CP	11.072.525.824	11.084.767.980	10.897.877.230
	CS	11.086.725.824	11.084.767.980	10.897.877.230

TABELLA N. 6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/1

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	2.649.874.862	2.639.460.499	2.557.232.962
		CS	2.649.874.862	2.639.460.499	2.557.232.962
1.1	***Protocollo internazionale (4.1)***	CP	8.459.984	8.679.806	8.849.695
		CS	8.459.984	8.679.806	8.849.695
	Spese di personale per il programma	CP	6.209.491	6.429.313	6.599.202
		CS	6.209.491	6.429.313	6.599.202
	Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	CP	2.250.493	2.250.493	2.250.493
		CS	2.250.493	2.250.493	2.250.493
1.2	***Cooperazione allo sviluppo (4.2)***	CP	1.001.811.263	985.273.650	905.339.913
		CS	1.001.811.263	985.273.650	905.339.913
	Spese di personale per il programma	CP	9.652.027	10.304.684	10.702.312
		CS	9.652.027	10.304.684	10.702.312
	Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	CP	318.914.086	281.323.816	169.680.714
		CS	318.914.086	281.323.816	169.680.714
	Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	CP	2.640.118	2.540.118	2.751.855
		CS	2.640.118	2.540.118	2.751.855
	Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	CP	670.605.032	691.105.032	722.205.032
		CS	670.605.032	691.105.032	722.205.032
1.3	***Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)***	CP	33.964.398	33.809.852	33.652.894
		CS	33.964.398	33.809.852	33.652.894
	Spese di personale per il programma	CP	9.692.092	9.649.166	9.492.208
		CS	9.692.092	9.649.166	9.492.208
	Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	CP	3.657.793	3.546.173	3.546.173
		CS	3.657.793	3.546.173	3.546.173
	Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	CP	20.614.513	20.614.513	20.614.513
		CS	20.614.513	20.614.513	20.614.513
1.4	***Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)***	CP	479.686.962	490.856.277	491.347.615
		CS	479.686.962	490.856.277	491.347.615
	Spese di personale per il programma	CP	16.786.513	17.516.828	18.008.166
		CS	16.786.513	17.516.828	18.008.166
	Rapporti politici internazionali e diritti umani	CP	460.906.304	472.345.304	472.345.304
		CS	460.906.304	472.345.304	472.345.304
	Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	CP	1.994.145	994.145	994.145
		CS	1.994.145	994.145	994.145
1.5	***Integrazione europea (4.7)***	CP	31.901.762	32.469.924	26.901.455
		CS	31.901.762	32.469.924	26.901.455
	Spese di personale per il programma	CP	13.723.572	14.240.734	14.605.265
		CS	13.723.572	14.240.734	14.605.265
	Politiche dell'Unione Europea	CP	3.145.673	3.145.673	3.145.673
		CS	3.145.673	3.145.673	3.145.673
	Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	CP	15.032.517	15.083.517	9.150.517
		CS	15.032.517	15.083.517	9.150.517
1.6	***Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)***	CP	75.649.790	75.972.051	76.196.316
		CS	75.649.790	75.972.051	76.196.316
	Spese di personale per il programma	CP	9.040.634	9.362.895	9.587.160
		CS	9.040.634	9.362.895	9.587.160
	Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	CP	3.164.450	3.164.450	3.164.450
		CS	3.164.450	3.164.450	3.164.450
	Cooperazione migratoria	CP	63.444.706	63.444.706	63.444.706
		CS	63.444.706	63.444.706	63.444.706
1.8	***Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)***	CP	109.821.728	101.084.733	91.488.245
		CS	109.821.728	101.084.733	91.488.245
	Spese di personale per il programma	CP	3.022.050	3.115.055	3.268.567
		CS	3.022.050	3.115.055	3.268.567

(in Euro)

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	CP CS	106.799.678 106.799.678	97.969.678 97.969.678	88.219.678 88.219.678
1.9	***Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)***	CP CS	705.752.961 705.752.961	706.293.579 706.293.579	718.145.799 718.145.799
	Spese di personale per il programma all'estero	CP CS	124.376.804 124.376.804	129.752.229 129.752.229	141.181.597 141.181.597
	Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	CP CS	579.403.689 579.403.689	574.568.882 574.568.882	574.991.734 574.991.734
	Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	CP CS	1.972.468 1.972.468	1.972.468 1.972.468	1.972.468 1.972.468
1.10	***Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)***	CP CS	19.204.211 19.204.211	19.936.218 19.936.218	19.039.117 19.039.117
	Spese di personale per il programma	CP CS	14.381.983 14.381.983	15.113.990 15.113.990	14.216.889 14.216.889
	Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	CP CS	2.269.914 2.269.914	2.269.914 2.269.914	2.269.914 2.269.914
	Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	CP CS	1.883.766 1.883.766	1.883.766 1.883.766	1.883.766 1.883.766
	Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA	CP CS	668.548 668.548	668.548 668.548	668.548 668.548
1.12	***Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)***	CP CS	4.691.149 4.691.149	4.914.616 4.914.616	5.131.475 5.131.475
	Spese di personale per il programma	CP CS	4.231.937 4.231.937	4.455.404 4.455.404	4.672.263 4.672.263
	Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	CP CS	459.212 459.212	459.212 459.212	459.212 459.212
1.13	***Diplomazia pubblica e culturale (4.18)***	CP CS	178.930.654 178.930.654	180.169.793 180.169.793	181.140.438 181.140.438
	Spese di personale per il programma	CP CS	18.085.324 18.085.324	19.119.663 19.119.663	19.790.308 19.790.308
	Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	CP CS	89.972.553 89.972.553	90.177.353 90.177.353	90.477.353 90.477.353
	Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	CP CS	67.858.221 67.858.221	67.858.221 67.858.221	67.858.221 67.858.221
	Attività di pianificazione delle politiche	CP CS	1.514.556 1.514.556	1.514.556 1.514.556	1.514.556 1.514.556
	Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	CP CS	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP CS	104.910.514 104.910.514	122.223.711 122.223.711	82.981.973 82.981.973
2.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP CS	22.812.060 22.812.060	21.466.028 21.466.028	15.438.223 15.438.223
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP CS	657.102 657.102	657.102 657.102	657.102 657.102
	Indirizzo politico-amministrativo	CP CS	13.809.794 13.809.794	14.463.762 14.463.762	14.435.957 14.435.957
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP CS	345.164 345.164	345.164 345.164	345.164 345.164
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP CS	8.000.000 8.000.000	6.000.000 6.000.000	<< <<
2.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	82.098.454 82.098.454	100.757.683 100.757.683	67.543.750 67.543.750
	Spese di personale per il programma	CP CS	14.101.126 14.101.126	14.420.355 14.420.355	14.006.422 14.006.422

(in Euro)

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	Gestione del personale	CP	14.071.453	14.071.453	14.071.453
		CS	14.071.453	14.071.453	14.071.453
	Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	CP	53.925.875	72.265.875	39.465.875
		CS	53.925.875	72.265.875	39.465.875
	4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	CP	530.386.868	500.672.123	476.075.273
		CS	530.386.868	500.672.123	476.075.273
4.1	***Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)***	CP	530.386.868	500.672.123	476.075.273
		CS	530.386.868	500.672.123	476.075.273
	Spese di personale per il programma	CP	11.657.073	12.410.149	13.023.149
		CS	11.657.073	12.410.149	13.023.149
	Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	CP	249.516.518	250.516.518	230.838.847
		CS	249.516.518	250.516.518	230.838.847
	Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	CP	269.213.277	222.213.277	232.213.277
		CS	269.213.277	222.213.277	232.213.277
	Piano straordinario del Made in Italy	CP	<<	15.532.179	<<
		CS	<<	15.532.179	<<
	TOTALE	CP	3.285.172.244	3.262.356.333	3.116.290.208
		CS	3.285.172.244	3.262.356.333	3.116.290.208

RIEPILOGO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/608/1

RIEPILOGO		2023	2024	2025
Spese correnti	CP	3.217.748.737	3.173.530.647	3.088.546.701
	CS	3.217.748.737	3.173.530.647	3.088.546.701
FUNZIONAMENTO	CP	1.045.043.873	1.052.266.053	1.066.135.880
	CS	1.045.043.873	1.052.266.053	1.066.135.880
INTERVENTI	CP	2.152.014.652	2.101.914.382	2.006.060.609
	CS	2.152.014.652	2.101.914.382	2.006.060.609
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	20.690.212	19.350.212	16.350.212
	CS	20.690.212	19.350.212	16.350.212
Spese in conto capitale	CP	67.423.507	88.825.686	27.743.507
	CS	67.423.507	88.825.686	27.743.507
INVESTIMENTI	CP	63.423.507	85.825.686	27.743.507
	CS	63.423.507	85.825.686	27.743.507
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	4.000.000	3.000.000	<<
	CS	4.000.000	3.000.000	<<
TOTALE	CP	3.285.172.244	3.262.356.333	3.116.290.208
	CS	3.285.172.244	3.262.356.333	3.116.290.208

TABELLA N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	1 Istruzione scolastica (22)	CP	51.879.597.050	50.870.580.998	47.997.905.376
		CS	52.113.722.415	50.870.580.998	47.997.905.138
1.1	***Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)***	CP	1.641.882.226	1.480.589.355	1.476.407.301
		CS	1.641.882.226	1.480.589.355	1.476.407.301
	Spese di personale per il programma	CP	9.507.151	9.300.280	1.016.226
		CS	9.507.151	9.300.280	1.016.226
	Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	CP	1.632.375.075	1.471.289.075	1.475.391.075
		CS	1.632.375.075	1.471.289.075	1.475.391.075
1.2	***Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)***	CP	1.665.224.302	1.727.994.370	1.452.746.312
		CS	1.665.224.302	1.727.994.370	1.452.746.074
	Spese di personale per il programma	CP	14.067.510	16.153.477	8.893.965
		CS	14.067.510	16.153.477	8.893.965
	Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	CP	18.519.026	17.186.026	16.786.026
		CS	18.519.026	17.186.026	16.786.026
	Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	CP	10.848.435	10.571.617	10.571.617
		CS	10.848.435	10.571.617	10.571.617
	Valorizzazione e promozione delle eccellenze	CP	2.004.626	1.953.808	1.953.808
		CS	2.004.626	1.953.808	1.953.808
	Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	CP	173.301.017	173.301.017	173.301.017
		CS	173.301.017	173.301.017	173.301.017
	Cooperazione in materia culturale	CP	1.887.325	1.891.292	1.887.325
		CS	1.887.325	1.891.292	1.887.087
	Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP	1.386.336.606	1.448.030.745	1.187.796.052
		CS	1.386.336.606	1.448.030.745	1.187.796.052
	Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	CP	58.259.757	58.906.388	51.556.502
		CS	58.259.757	58.906.388	51.556.502
1.3	***Istituzioni scolastiche non statali (22.9)***	CP	646.523.089	666.523.089	666.523.089
		CS	646.523.089	666.523.089	666.523.089
	Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	CP	646.523.089	666.523.089	666.523.089
		CS	646.523.089	666.523.089	666.523.089
1.4	***Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)***	CP	48.609.052	49.131.709	48.678.851
		CS	48.609.052	49.131.709	48.678.851
	Spese di personale per il programma	CP	236.792	759.449	306.591
		CS	236.792	759.449	306.591
	Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	CP	48.372.260	48.372.260	48.372.260
		CS	48.372.260	48.372.260	48.372.260
1.5	***Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)***	CP	193.200.826	175.498.503	189.097.559
		CS	193.202.670	175.498.503	189.097.559
	Spese di personale per il programma	CP	149.882.329	147.030.006	160.629.062
		CS	149.882.329	147.030.006	160.629.062
	Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	CP	43.318.497	28.468.497	28.468.497
		CS	43.320.341	28.468.497	28.468.497
1.6	***Istruzione del primo ciclo (22.17)***	CP	30.367.463.692	29.779.433.716	28.961.790.497
		CS	30.367.463.692	29.779.433.716	28.961.790.497
	Spese di personale per il programma (docenti)	CP	20.484.113.197	20.483.350.919	20.385.598.335
		CS	20.484.113.197	20.483.350.919	20.385.598.335
	Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP	4.213.217.581	3.917.547.840	3.666.294.727
		CS	4.213.217.581	3.917.547.840	3.666.294.727
	Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP	4.731.266.529	4.470.063.739	3.999.478.795
		CS	4.731.266.529	4.470.063.739	3.999.478.795
	Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	CP	340.645.533	322.156.272	324.103.694
		CS	340.645.533	322.156.272	324.103.694
	Continuità del servizio scolastico	CP	598.220.852	586.314.946	586.314.946
		CS	598.220.852	586.314.946	586.314.946

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	Miglioramento dell'offerta formativa	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
1.7	***Istruzione del secondo ciclo (22.18)***	CP	16.848.118.934	16.552.348.174	14.810.843.185
		CS	16.848.118.934	16.552.348.174	14.810.843.185
	Spese di personale per il programma (docenti)	CP	11.375.599.205	11.503.630.365	9.806.232.719
		CS	11.375.599.205	11.503.630.365	9.806.232.719
	Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP	2.907.654.913	2.884.418.187	2.840.015.759
		CS	2.907.654.913	2.884.418.187	2.840.015.759
	Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP	1.890.179.488	1.537.374.309	1.536.541.816
		CS	1.890.179.488	1.537.374.309	1.536.541.816
	Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	CP	228.158.255	184.366.876	185.494.454
		CS	228.158.255	184.366.876	185.494.454
	Continuità del servizio scolastico	CP	279.736.780	275.768.144	275.768.144
		CS	279.736.780	275.768.144	275.768.144
	Miglioramento dell'offerta formativa	CP	166.790.293	166.790.293	166.790.293
		CS	166.790.293	166.790.293	166.790.293
1.8	***Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)***	CP	468.574.929	439.062.082	391.818.582
		CS	702.698.450	439.062.082	391.818.582
	Spese di personale per il programma	CP	5.182.940	5.459.714	2.166.328
		CS	5.182.940	5.459.714	2.166.328
	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP	298.928.928	272.097.653	242.701.672
		CS	458.834.887	272.097.653	242.701.672
	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP	151.208.108	138.255.702	123.701.569
		CS	225.425.670	138.255.702	123.701.569
	Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	CP	13.254.953	23.249.013	23.249.013
		CS	13.254.953	23.249.013	23.249.013
	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	144.112.688	142.222.414	119.877.487
		CS	144.112.688	142.222.414	119.877.487
4.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	22.861.299	11.315.195	9.795.275
		CS	22.861.299	11.315.195	9.795.275
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	158.571	158.571	158.571
		CS	158.571	158.571	158.571
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	22.070.115	10.524.011	9.004.091
		CS	22.070.115	10.524.011	9.004.091
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	632.613	632.613	632.613
		CS	632.613	632.613	632.613
4.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	121.251.389	130.907.219	110.082.212
		CS	121.251.389	130.907.219	110.082.212
	Spese di personale per il programma	CP	20.805.420	23.501.345	3.437.701
		CS	20.805.420	23.501.345	3.437.701
	Gestione del personale	CP	9.900.771	24.705.771	24.044.408
		CS	9.900.771	24.705.771	24.044.408
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	90.545.198	82.700.103	82.600.103
		CS	90.545.198	82.700.103	82.600.103
	TOTALE	CP	52.023.709.738	51.012.803.412	48.117.782.863
		CS	52.257.835.103	51.012.803.412	48.117.782.625

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(in Euro)

070/608/1

RIEPILOGO		2023	2024	2025
Spese correnti	CP	50.589.430.696	49.525.312.773	46.898.426.917
	CS	50.823.556.061	49.525.312.773	46.898.426.679
FUNZIONAMENTO	CP	48.256.533.259	47.190.223.336	44.456.838.175
	CS	48.490.656.780	47.190.223.336	44.456.837.937
INTERVENTI	CP	863.533.518	874.133.518	874.733.518
	CS	863.535.362	874.133.518	874.733.518
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	1.469.363.919	1.460.955.919	1.566.855.224
	CS	1.469.363.919	1.460.955.919	1.566.855.224
Spese in conto capitale	CP	1.434.279.042	1.487.490.639	1.219.355.946
	CS	1.434.279.042	1.487.490.639	1.219.355.946
INVESTIMENTI	CP	1.434.279.042	1.487.490.639	1.219.355.946
	CS	1.434.279.042	1.487.490.639	1.219.355.946
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
TOTALE	CP	52.023.709.738	51.012.803.412	48.117.782.863
	CS	52.257.835.103	51.012.803.412	48.117.782.625

TABELLA N. 8

MINISTERO DELL'INTERNO

U.d.V.	Missione / *Programma* / Azione		2023	2024	2025
	1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	CP	870.575.005	853.430.762	852.313.086
		CS	870.977.510	853.422.286	852.304.610
1.1	***Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)***	CP	870.575.005	853.430.762	852.313.086
		CS	870.977.510	853.422.286	852.304.610
	Spese di personale per il programma	CP	598.771.248	591.741.561	590.623.885
		CS	598.754.030	591.733.085	590.615.409
	Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	CP	102.705	102.705	102.705
		CS	102.705	102.705	102.705
	Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	CP	13.839.549	13.839.549	13.839.549
		CS	13.839.549	13.839.549	13.839.549
	Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	CP	157.914.151	153.497.855	153.497.855
		CS	157.914.151	153.497.855	153.497.855
	Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	CP	64.474.129	58.759.869	58.759.869
		CS	64.893.852	58.759.869	58.759.869
	Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	CP	35.473.223	35.489.223	35.489.223
		CS	35.473.223	35.489.223	35.489.223
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CP	15.346.203.830	14.962.273.633	14.745.743.593
		CS	15.351.241.668	14.962.273.633	14.743.962.593
2.1	***Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)***	CP	38.812.224	38.947.303	39.077.405
		CS	39.828.967	38.947.303	39.077.405
	Spese di personale per il programma	CP	32.289.412	32.424.491	32.554.593
		CS	33.306.155	32.424.491	32.554.593
	Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	CP	18.708	18.708	18.708
		CS	18.708	18.708	18.708
	Albo segretari comunali	CP	3.345.733	3.345.733	3.345.733
		CS	3.345.733	3.345.733	3.345.733
	Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	CP	3.158.371	3.158.371	3.158.371
		CS	3.158.371	3.158.371	3.158.371
2.2	***Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)***	CP	74.906.852	74.322.396	109.333.326
		CS	78.927.947	74.322.396	109.333.326
	Spese di personale per il programma	CP	30.476.666	29.892.210	29.562.711
		CS	30.476.666	29.892.210	29.562.711
	Servizi anagrafici, stato civile e formazione	CP	7.174.083	7.174.083	7.174.083
		CS	7.174.083	7.174.083	7.174.083
	Servizi elettorali	CP	6.308.405	5.308.405	3.662.581
		CS	6.308.405	5.308.405	3.662.581
	Supporto alle Amministrazioni sul territorio	CP	174.731	174.731	174.731
		CS	174.731	174.731	174.731
	Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Gestione della carta d'identità elettronica	CP	30.772.967	31.772.967	68.759.220
		CS	34.794.062	31.772.967	68.759.220
2.3	***Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)***	CP	15.232.484.754	14.849.003.934	14.597.332.862
		CS	15.232.484.754	14.849.003.934	14.595.551.862
	Spese di personale per il programma	CP	5.348.488	5.096.687	4.997.859
		CS	5.348.488	5.096.687	4.997.859
	Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	CP	7.407.870.835	7.726.921.034	7.869.921.034
		CS	7.407.870.835	7.726.921.034	7.869.921.034
	Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	CP	824.664.840	802.855.840	750.125.840
		CS	824.664.840	802.855.840	750.125.840
	Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	CP	3.810.145.312	3.666.500.793	3.337.144.605
		CS	3.810.145.312	3.666.500.793	3.337.144.605

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	CP CS	90.311.641 90.311.641	84.985.942 84.985.942	82.499.885 82.499.885
	Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	CP CS	18.371.551 18.371.551	18.371.551 18.371.551	18.371.551 18.371.551
	Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
	Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	CP CS	12.000.000 12.000.000	10.500.000 10.500.000	10.500.000 10.500.000
	Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	CP CS	219.140 219.140	219.140 219.140	219.140 219.140
	Federalismo amministrativo	CP CS	120.933 120.933	120.933 120.933	120.933 120.933
	Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	CP CS	2.783.432.014 2.783.432.014	2.253.432.014 2.253.432.014	2.273.432.015 2.271.651.015
	Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	CP CS	280.000.000 280.000.000	280.000.000 280.000.000	250.000.000 250.000.000
	3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP CS	9.581.246.271 9.647.617.846	9.119.393.037 9.114.236.114	8.733.859.572 8.740.826.774
3.1	***Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)***	CP CS	8.375.750.417 8.442.121.992	8.023.880.492 8.018.723.569	7.661.832.997 7.668.800.199
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP CS	438.993.990 438.993.990	426.100.864 426.100.864	422.191.577 422.191.577
	Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	CP CS	6.251.446.481 6.251.446.481	6.274.593.666 6.274.593.666	6.271.096.235 6.271.096.235
	Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	CP CS	18.742.331 18.742.331	16.399.001 16.399.001	16.399.001 16.399.001
	Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	CP CS	79.768.093 80.410.693	78.544.833 78.544.833	78.480.970 78.480.970
	Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	CP CS	1.062.740.622 1.126.964.917	732.980.191 728.248.268	382.412.473 377.412.473
	Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	CP CS	356.683.323 357.464.924	353.852.523 353.852.523	349.895.523 360.362.725
	Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	CP CS	164.880.778 165.603.857	139.450.612 139.025.612	139.398.416 140.898.416
	Servizi speciali di pubblica sicurezza	CP CS	2.494.799 2.494.799	1.958.802 1.958.802	1.958.802 1.958.802
3.2	***Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)***	CP CS	489.169.033 489.169.033	463.857.760 463.857.760	466.657.760 466.657.760
	Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	CP CS	146.129.895 146.129.895	145.673.931 145.673.931	145.673.931 145.673.931
	Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	CP CS	185.096.013 185.096.013	161.240.704 161.240.704	164.040.704 164.040.704
	Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	CP CS	157.943.125 157.943.125	156.943.125 156.943.125	156.943.125 156.943.125
3.3	***Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)***	CP CS	716.326.821 716.326.821	631.654.785 631.654.785	605.368.815 605.368.815
	Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	CP CS	87.372.548 87.372.548	87.134.127 87.134.127	87.134.127 87.134.127
	Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	CP CS	13.379.391 13.379.391	13.179.391 13.179.391	13.179.391 13.179.391
	Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	CP CS	242.987.222 242.987.222	180.916.325 180.916.325	155.137.315 155.137.315
	Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	CP CS	77.121.132 77.121.132	76.160.883 76.160.883	76.160.883 76.160.883
	Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	CP CS	112.797.882 112.797.882	100.395.413 100.395.413	98.888.453 98.888.453

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	CP CS	102.759.486 102.759.486	93.959.486 93.959.486	94.959.486 94.959.486
	Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	CP CS	79.909.160 79.909.160	79.909.160 79.909.160	79.909.160 79.909.160
	Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
	4 Soccorso civile (8)	CP CS	2.987.418.547 3.153.188.954	2.917.543.972 2.917.543.972	2.789.315.620 2.789.315.620
4.1	***Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)***	CP CS	6.915.062 13.357.437	6.306.386 6.306.386	6.203.135 6.203.135
	Spese di personale per il programma	CP CS	1.709.871 1.709.871	1.501.195 1.501.195	1.397.944 1.397.944
	Attività di difesa civile	CP CS	2.882.874 2.882.874	2.482.874 2.482.874	2.482.874 2.482.874
	Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	CP CS	2.322.317 8.764.692	2.322.317 2.322.317	2.322.317 2.322.317
4.2	***Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)***	CP CS	2.980.503.485 3.139.831.517	2.911.237.586 2.911.237.586	2.783.112.485 2.783.112.485
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP CS	20.553.779 20.553.779	20.309.781 20.309.781	20.295.579 20.295.579
	Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	CP CS	2.072.401.090 2.072.401.090	2.056.982.265 2.056.982.265	2.009.890.105 2.009.890.105
	Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	CP CS	14.795.973 14.795.973	14.795.973 14.795.973	14.795.973 14.795.973
	Gestione del soccorso pubblico	CP CS	272.913.640 274.513.370	272.344.624 272.344.624	269.600.458 269.600.458
	Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	CP CS	488.842 488.842	488.842 488.842	488.842 488.842
	Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	CP CS	9.914.272 11.414.272	14.414.272 14.414.272	11.414.272 11.414.272
	Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	CP CS	94.731.360 94.731.360	94.731.360 94.731.360	94.731.360 94.731.360
	Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	CP CS	11.127.477 11.127.477	7.127.477 7.127.477	7.127.477 7.127.477
	Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	CP CS	468.577.052 624.805.354	415.042.992 415.042.992	339.768.419 339.768.419
	Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	CP CS	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000
	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP CS	1.888.135.779 2.229.848.028	1.866.479.508 1.866.479.508	1.786.542.586 1.786.542.586
5.1	***Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)***	CP CS	1.888.135.779 2.229.848.028	1.866.479.508 1.866.479.508	1.786.542.586 1.786.542.586
	Spese di personale per il programma	CP CS	29.627.150 29.627.150	28.651.453 28.651.453	28.554.220 28.554.220
	Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	CP CS	1.792.666.627 2.133.486.419	1.772.027.623 1.772.027.623	1.692.346.364 1.692.346.364
	Interventi di protezione sociale	CP CS	3.036.194 3.925.962	3.008.666 3.008.666	2.836.194 2.836.194
	Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	CP CS	1.744.525 1.747.214	1.730.483 1.730.483	1.744.525 1.744.525
	Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	CP CS	61.061.283 61.061.283	61.061.283 61.061.283	61.061.283 61.061.283

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP CS	255.318.391 255.318.391	196.642.100 196.642.100	202.562.408 202.562.408
6.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP CS	36.094.702 36.094.702	35.194.925 35.194.925	35.160.770 35.160.770
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP CS	293.116 293.116	146.558 146.558	146.558 146.558
	Indirizzo politico-amministrativo	CP CS	33.873.437 33.873.437	33.133.585 33.133.585	33.099.375 33.099.375
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP CS	1.928.149 1.928.149	1.914.782 1.914.782	1.914.837 1.914.837
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
6.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	219.223.689 219.223.689	161.447.175 161.447.175	167.401.638 167.401.638
	Spese di personale per il programma	CP CS	89.736.510 89.736.510	88.823.760 88.823.760	88.431.636 88.431.636
	Gestione del personale	CP CS	30.559.629 30.559.629	31.749.458 31.749.458	37.996.045 37.996.045
	Gestione comune dei beni e servizi	CP CS	98.927.550 98.927.550	40.873.957 40.873.957	40.973.957 40.973.957
	TOTALE	CP CS	30.928.897.823 31.508.192.397	29.915.763.012 29.910.597.613	29.110.336.865 29.115.514.591

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

RIEPILOGO		2023	2024	2025
Spese correnti	CP	25.723.161.047	25.414.091.670	25.238.168.487
	CS	26.042.426.037	25.413.658.194	25.248.346.213
FUNZIONAMENTO	CP	11.689.730.267	11.610.957.488	11.548.594.964
	CS	11.706.950.386	11.610.524.012	11.560.553.690
INTERVENTI	CP	13.823.364.836	13.645.322.884	13.525.915.638
	CS	14.125.409.707	13.645.322.884	13.524.134.638
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	210.065.944	157.811.298	163.657.885
	CS	210.065.944	157.811.298	163.657.885
Spese in conto capitale	CP	5.185.324.775	4.480.126.600	3.849.427.443
	CS	5.445.354.359	4.475.394.677	3.844.427.443
INVESTIMENTI	CP	5.185.324.775	4.480.126.600	3.849.427.443
	CS	5.445.354.359	4.475.394.677	3.844.427.443
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Rimborso passivita' finanziarie	CP	20.412.001	21.544.742	22.740.935
	CS	20.412.001	21.544.742	22.740.935
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	20.412.001	21.544.742	22.740.935
	CS	20.412.001	21.544.742	22.740.935
TOTALE	CP	30.928.897.823	29.915.763.012	29.110.336.865
	CS	31.508.192.397	29.910.597.613	29.115.514.591

ELENCHI

MINISTERO DELL'INTERNO

ELENCO N.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA IL CUI STANZIAMENTO PUO' ESSERE INTEGRATO CON IL FONDO A DISPOSIZIONE LEGGE 12/12/69, N.1001

MINISTERO DELL'INTERNO

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)

2613, 2624, 2644, 2645, 2646, 2679, 2680, 2681, 2682, 2705, 2706, 2707, 2721, 2730, 2731, 2736, 2737, 2738, 2762, 2811, 2816, 2821, 2822

3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)

2519, 2520, 2532, 2535, 2542, 2551, 2553, 2556, 2557, 2561, 2562

3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)

2536, 2543, 2552, 2555, 2558, 2559, 2560, 2629, 2647, 2648, 2650, 2671, 2683, 2684, 2685, 2740, 2741, 2742, 2743, 2763, 2819

TABELLA N. 9

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(in Euro)

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP CS	2.354.507.567 2.907.472.821	2.318.424.982 2.416.521.212	2.062.449.008 2.062.449.008
1.3	***Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)***	CP CS	28.444.899 28.444.899	28.431.048 28.431.048	28.418.463 28.418.463
	Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	CP CS	24.083.331 24.083.331	24.068.759 24.068.759	24.056.174 24.056.174
	Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	CP CS	4.361.568 4.361.568	4.362.289 4.362.289	4.362.289 4.362.289
1.5	***Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)***	CP CS	785.080.639 1.072.789.575	696.086.021 696.086.021	456.413.006 456.413.006
	Spese di personale per il programma	CP CS	3.693.441 3.693.441	3.728.714 3.728.714	3.497.939 3.497.939
	Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	CP CS	142.843.960 395.104.592	36.207.847 36.207.847	36.507.847 36.507.847
	Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico	CP CS	600.132.419 635.580.723	617.738.641 617.738.641	379.996.401 379.996.401
	Finanziamenti per le Autorità di bacino	CP CS	38.410.819 38.410.819	38.410.819 38.410.819	36.410.819 36.410.819
1.6	***Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13)***	CP CS	331.427.438 331.427.438	310.780.644 310.780.644	300.108.689 300.108.689
	Spese di personale per il programma	CP CS	6.304.717 6.304.717	6.309.447 6.309.447	6.159.592 6.159.592
	Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	CP CS	54.607.993 54.607.993	53.362.357 53.362.357	55.714.999 55.714.999
	Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)	CP CS	12.335.383 12.335.383	10.748.759 10.748.759	6.838.281 6.838.281
	Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici	CP CS	134.315.677 134.315.677	111.474.313 111.474.313	108.432.149 108.432.149
	Controllo organismi geneticamente modificati (O.G.M.) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	CP CS	2.043.026 2.043.026	2.065.126 2.065.126	2.143.026 2.143.026
	Finanziamento della ricerca nel settore ambientale	CP CS	121.820.642 121.820.642	126.820.642 126.820.642	120.820.642 120.820.642
1.7	***Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile (18.15)***	CP CS	46.686.063 103.811.072	47.449.484 51.097.293	23.559.788 23.559.788
	Spese di personale per il programma	CP CS	3.540.147 3.540.147	3.510.468 3.510.468	3.470.772 3.470.772
	Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche di gestione dei rifiuti	CP CS	37.248.070 88.253.079	39.241.170 42.888.979	15.391.170 15.391.170
	Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile	CP CS	5.897.846 12.017.846	4.697.846 4.697.846	4.697.846 4.697.846
1.9	***Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)***	CP CS	43.582.352 54.569.158	46.767.611 46.767.611	27.560.262 27.560.262
	Spese di personale per il programma	CP CS	2.383.953 2.383.953	2.405.828 2.405.828	2.425.522 2.425.522
	Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	CP CS	94.843 94.843	94.843 94.843	94.843 94.843
	Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	CP CS	41.103.556 52.090.362	44.266.940 44.266.940	25.039.897 25.039.897
1.10	***Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (18.20)***	CP CS	897.416.281 897.416.281	927.431.894 927.431.894	927.452.309 927.452.309
	Spese di personale per il programma	CP CS	2.252.010 2.252.010	2.273.896 2.273.896	2.294.311 2.294.311

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari	CP CS	890.691.536 890.691.536	923.691.536 923.691.536	923.691.536 923.691.536
	Cooperazione internazionale	CP CS	4.472.735 4.472.735	1.466.462 1.466.462	1.466.462 1.466.462
1.11	***Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento (18.21)***	CP CS	197.350.436 394.494.939	247.132.966 341.581.387	289.381.072 289.381.072
	Spese di personale per il programma	CP CS	5.360.337 5.360.337	5.413.738 5.413.738	5.461.844 5.461.844
	Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni	CP CS	19.822.001 26.378.532	18.551.130 18.551.130	18.551.130 18.551.130
	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	CP CS	356.735 1.261.951	356.735 356.735	356.735 356.735
	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico	CP CS	171.811.363 361.494.119	222.811.363 317.259.784	265.011.363 265.011.363
1.12	***Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (18.22)***	CP CS	24.519.459 24.519.459	14.345.314 14.345.314	9.555.419 9.555.419
	Spese di personale per il programma	CP CS	9.905.230 9.905.230	8.731.085 8.731.085	8.805.419 8.805.419
	Coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione dei progetti connessi al PNRR	CP CS	14.614.229 14.614.229	5.614.229 5.614.229	750.000 750.000
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP CS	125.214.703 125.576.842	111.496.704 111.496.704	102.982.339 102.982.339
3.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP CS	28.285.874 28.285.874	22.671.504 22.671.504	13.671.692 13.671.692
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP CS	385.798 385.798	385.798 385.798	385.798 385.798
	Indirizzo politico-amministrativo	CP CS	13.139.056 13.139.056	12.885.940 12.885.940	12.886.128 12.886.128
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP CS	401.020 401.020	399.766 399.766	399.766 399.766
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP CS	14.360.000 14.360.000	9.000.000 9.000.000	<< <<
3.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	96.928.829 97.290.968	88.825.200 88.825.200	89.310.647 89.310.647
	Spese di personale per il programma	CP CS	54.694.784 54.694.784	54.751.939 54.751.939	55.087.386 55.087.386
	Gestione del personale	CP CS	8.264.048 8.264.048	8.864.274 8.864.274	8.864.274 8.864.274
	Gestione comune dei beni e servizi	CP CS	17.492.403 17.492.403	8.681.393 8.681.393	8.681.393 8.681.393
	Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale	CP CS	16.477.594 16.839.733	16.527.594 16.527.594	16.677.594 16.677.594
	5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	CP CS	20.369.442.587 20.545.084.751	1.025.115.495 1.067.506.181	843.590.334 843.690.334
5.1	***Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)***	CP CS	348.720.505 426.020.505	379.014.982 379.014.982	318.172.324 318.172.324
	Spese di personale per il programma	CP CS	7.248.500 7.248.500	7.093.854 7.093.854	6.877.816 6.877.816
	Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	CP CS	50.735.846 50.735.846	51.334.969 51.334.969	50.708.349 50.708.349
	Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	CP CS	290.736.159 368.036.159	320.586.159 320.586.159	260.586.159 260.586.159

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(in Euro)

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
5.2	***Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)***	CP CS	20.020.722.082 20.119.064.246	646.100.513 688.491.199	525.418.010 525.518.010
	Spese di personale per il programma	CP CS	7.845.335 7.845.335	7.927.918 7.927.918	7.937.493 7.937.493
	Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	CP CS	19.998.854.883 20.044.337.254	546.747.211 561.747.211	470.455.133 470.455.133
	Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	CP CS	<< <<	42.410.000 42.410.000	11.010.000 11.010.000
	Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	CP CS	4.650.086 57.509.879	4.643.606 32.034.292	4.643.606 4.743.606
	Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	CP CS	9.371.778 9.371.778	44.371.778 44.371.778	31.371.778 31.371.778
	TOTALE	CP CS	22.849.164.857 23.578.134.414	3.455.037.181 3.595.524.097	3.009.021.681 3.009.121.681

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(in Euro)

RIEPILOGO		2023	2024	2025
Spese correnti	CP	15.471.052.091	1.115.830.628	1.120.798.534
	CS	15.479.347.413	1.115.830.628	1.120.798.534
FUNZIONAMENTO	CP	262.085.411	250.428.791	240.622.488
	CS	265.954.317	250.428.791	240.622.488
INTERVENTI	CP	15.200.585.852	858.640.332	873.232.496
	CS	15.205.012.268	858.640.332	873.232.496
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	7.780.624	6.197.703	6.417.703
	CS	7.780.624	6.197.703	6.417.703
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	600.204	563.802	525.847
	CS	600.204	563.802	525.847
Spese in conto capitale	CP	7.377.250.514	2.338.307.898	1.887.286.538
	CS	8.097.924.749	2.478.794.814	1.887.386.538
INVESTIMENTI	CP	7.355.250.514	2.319.307.898	1.877.286.538
	CS	8.075.924.749	2.459.794.814	1.877.386.538
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	22.000.000	19.000.000	10.000.000
	CS	22.000.000	19.000.000	10.000.000
Rimborso passivita' finanziarie	CP	862.252	898.655	936.609
	CS	862.252	898.655	936.609
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	862.252	898.655	936.609
	CS	862.252	898.655	936.609
TOTALE	CP	22.849.164.857	3.455.037.181	3.009.021.681
	CS	23.578.134.414	3.595.524.097	3.009.121.681

TABELLA N. 10

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP	7.309.761.393	6.248.102.401	4.714.410.204
		CS	7.293.394.521	5.925.422.026	3.946.956.289
1.1	***Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)***	CP	4.021.354.096	4.306.355.672	3.766.450.790
		CS	3.956.824.559	4.031.645.297	3.029.531.237
	Spese di personale per il programma	CP	24.990.821	22.501.823	23.313.333
		CS	21.853.852	19.867.564	19.659.883
	Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	CP	1.261.893.955	1.678.096.175	1.831.009.066
		CS	1.185.501.383	1.412.720.059	1.091.009.066
	Infrastrutture autostradali in concessione	CP	461.170.038	953.070.038	498.470.038
		CS	461.170.038	953.070.038	498.503.935
	Contributi per la realizzazione di opere viarie	CP	1.705.756.793	1.303.757.548	1.275.976.118
		CS	1.705.756.793	1.303.757.548	1.275.976.118
	Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	CP	62.226.598	79.291.640	19.365.975
		CS	77.226.598	72.591.640	26.065.975
	Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile	CP	505.315.891	269.638.448	118.316.260
		CS	505.315.895	269.638.448	118.316.260
1.2	***Sistemi idrici e idraulici (14.5)***	CP	374.021.546	317.425.606	362.773.130
		CS	414.021.546	287.425.606	332.674.864
	Spese di personale per il programma	CP	9.321.130	8.808.291	9.044.461
		CS	9.321.130	8.808.291	8.946.195
	Interventi nel settore idrico	CP	5.547.299	5.615.299	4.016.299
		CS	15.547.299	5.615.299	4.016.299
	Interventi in materia di dighe	CP	359.153.117	303.002.016	349.712.370
		CS	389.153.117	273.002.016	319.712.370
1.3	***Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)***	CP	11.571.012	8.491.663	8.659.886
		CS	11.571.012	8.491.663	8.223.790
	Spese di personale per il programma	CP	5.725.949	5.846.600	6.014.823
		CS	5.725.949	5.846.600	5.578.727
	Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	CP	5.845.063	2.645.063	2.645.063
		CS	5.845.063	2.645.063	2.645.063
1.4	***Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)***	CP	2.902.814.739	1.615.829.460	576.526.398
		CS	2.910.977.404	1.597.859.460	576.526.398
	Spese di personale per il programma	CP	79.736.436	80.138.413	81.580.818
		CS	79.736.436	80.138.413	81.580.818
	Opere di preminente interesse nazionale	CP	1.657.960.278	554.400.569	34.400.569
		CS	1.657.960.278	554.400.569	34.400.569
	Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	CP	828.906.651	286.385.629	251.523.890
		CS	837.069.316	268.415.629	251.523.890
	Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	CP	129.715.515	123.597.389	83.649.816
		CS	129.715.515	123.597.389	83.649.816
	Accordi internazionali e grandi eventi	CP	68.118.894	457.712.554	94.883.463
		CS	68.118.894	457.712.554	94.883.463
	Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	CP	16.681.140	13.987.411	14.180.140
		CS	16.681.140	13.987.411	14.180.140
	Infrastrutture carcerarie	CP	37.423.633	45.644.180	16.307.702
		CS	37.423.633	45.644.180	16.307.702
	Realizzazione del sistema MOSE	CP	84.272.192	53.963.315	<<
		CS	84.272.192	53.963.315	<<
	2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	CP	11.406.498.054	11.298.115.506	10.632.516.242
		CS	11.461.414.455	11.298.011.849	10.616.870.883
2.1	***Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)***	CP	375.083.325	338.591.755	313.847.943
		CS	375.083.325	338.571.697	298.286.183
	Spese di personale per il programma	CP	155.744.999	156.421.655	157.405.259
		CS	155.744.999	156.421.655	141.851.999
	Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	CP	154.412.222	153.975.902	129.228.486
		CS	154.412.222	153.955.844	129.228.486

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	Interventi per la sicurezza stradale	CP	64.926.104	28.194.198	27.214.198
		CS	64.926.104	28.194.198	27.205.698
2.2	***Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)***	CP	66.780.283	74.189.618	74.159.782
		CS	66.780.283	74.189.618	74.159.782
	Spese di personale per il programma	CP	2.369.473	2.468.808	2.438.972
		CS	2.369.473	2.468.808	2.438.972
	Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	CP	64.410.810	71.720.810	71.720.810
		CS	64.410.810	71.720.810	71.720.810
2.3	***Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)***	CP	529.137.048	274.019.147	329.175.553
		CS	529.137.048	274.019.147	329.175.553
	Spese di personale per il programma	CP	5.792.240	5.762.479	5.930.745
		CS	5.792.240	5.762.479	5.930.745
	Sistemi e servizi di trasporto intermodale	CP	151.721.097	96.721.097	56.721.097
		CS	151.721.097	96.721.097	56.721.097
	Interventi in materia di autotrasporto	CP	371.623.711	171.535.571	266.523.711
		CS	371.623.711	171.535.571	266.523.711
2.4	***Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)***	CP	1.093.715.872	1.009.456.622	884.362.530
		CS	1.088.632.303	1.009.373.053	884.278.961
	Spese di personale per il programma	CP	3.246.093	3.281.883	3.364.990
		CS	3.162.524	3.198.314	3.281.421
	Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	CP	998.844.950	912.649.910	787.472.711
		CS	993.844.950	912.649.910	787.472.711
	Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	CP	91.624.829	93.524.829	93.524.829
		CS	91.624.829	93.524.829	93.524.829
2.5	***Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)***	CP	1.307.814.883	1.334.062.618	1.155.658.281
		CS	1.367.814.853	1.334.062.588	1.155.658.251
	Spese di personale per il programma	CP	8.749.040	8.896.825	9.050.263
		CS	8.749.040	8.896.825	9.050.263
	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	CP	240.982.899	340.088.459	332.482.899
		CS	240.982.899	340.088.459	332.482.899
	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	CP	62.981.721	58.016.323	54.756.323
		CS	62.981.721	58.016.323	54.756.323
	Infrastrutture portuali	CP	990.090.489	922.050.277	754.358.062
		CS	1.050.090.489	922.050.277	754.358.062
	Interventi per l'industria navalmeccanica	CP	5.010.734	5.010.734	5.010.734
		CS	5.010.704	5.010.704	5.010.704
2.6	***Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)***	CP	8.033.966.643	8.267.795.746	7.875.312.153
		CS	8.033.966.643	8.267.795.746	7.875.312.153
	Spese di personale per il programma	CP	3.993.844	4.081.494	4.124.096
		CS	3.993.844	4.081.494	4.124.096
	Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	CP	5.818.680.182	6.099.529.354	5.869.095.546
		CS	5.818.680.182	6.099.529.354	5.869.095.546
	Interventi a favore delle linee metropolitane	CP	2.111.125.797	2.055.318.078	1.877.225.691
		CS	2.111.125.797	2.055.318.078	1.877.225.691
	Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	CP	100.166.820	108.866.820	124.866.820
		CS	100.166.820	108.866.820	124.866.820
	3 Casa e assetto urbanistico (19)	CP	523.455.179	509.171.356	533.949.141
		CS	523.455.179	509.171.356	533.949.141
3.1	***Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)***	CP	523.455.179	509.171.356	533.949.141
		CS	523.455.179	509.171.356	533.949.141
	Spese di personale per il programma	CP	4.380.190	4.463.503	4.629.216
		CS	4.380.190	4.463.503	4.629.216
	Edilizia residenziale sociale	CP	506.442.230	497.075.094	521.687.166
		CS	506.442.230	497.075.094	521.687.166
	Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	CP	12.632.759	7.632.759	7.632.759
		CS	12.632.759	7.632.759	7.632.759

(in Euro)

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	916.038.516	935.345.752	947.645.605
		CS	916.038.516	935.345.752	932.633.430
4.1	***Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)***	CP	916.038.516	935.345.752	947.645.605
		CS	916.038.516	935.345.752	932.633.430
	Spese di personale per il programma (personale militare)	CP	670.304.894	668.945.201	665.137.509
		CS	670.304.894	668.945.201	665.125.334
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	16.445.658	16.128.372	15.972.964
		CS	16.445.658	16.128.372	15.972.964
	Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	CP	659.208	659.208	659.208
		CS	659.208	659.208	659.208
	Trattamenti provvisori di pensione	CP	9.280.204	9.280.204	7.580.204
		CS	9.280.204	9.280.204	7.580.204
	Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	CP	47.201.439	59.104.345	54.758.768
		CS	47.201.439	59.104.345	54.758.768
	Salvaguardia della vita umana in mare	CP	55.190.299	55.190.299	55.190.299
		CS	55.190.299	55.190.299	55.190.299
	Sicurezza e controllo della navigazione	CP	20.875.424	20.875.424	20.875.424
		CS	20.875.424	20.875.424	20.875.424
	Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	CP	96.081.390	105.162.699	127.471.229
		CS	96.081.390	105.162.699	112.471.229
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	131.955.745	131.657.260	154.204.988
		CS	131.955.745	131.657.260	154.233.080
5.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	45.877.555	45.623.523	65.610.206
		CS	45.877.555	45.623.523	65.638.298
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	413.880	413.880	413.880
		CS	413.880	413.880	413.880
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	27.362.556	27.467.861	27.454.544
		CS	27.362.556	27.467.861	27.482.636
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	967.187	958.868	958.868
		CS	967.187	958.868	958.868
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	17.133.932	16.782.914	36.782.914
		CS	17.133.932	16.782.914	36.782.914
5.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	86.078.190	86.033.737	88.594.782
		CS	86.078.190	86.033.737	88.594.782
	Spese di personale per il programma	CP	27.863.165	27.818.712	28.296.521
		CS	27.863.165	27.818.712	28.296.521
	Gestione del personale	CP	36.186.785	36.186.785	37.270.021
		CS	36.186.785	36.186.785	37.270.021
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	22.028.240	22.028.240	23.028.240
		CS	22.028.240	22.028.240	23.028.240
	TOTALE	CP	20.287.708.887	19.122.392.275	16.982.726.180
		CS	20.326.258.416	18.799.608.243	16.184.642.823

RIEPILOGO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

RIEPILOGO		2023	2024	2025
Spese correnti	CP	7.857.837.529	8.024.090.474	7.668.708.268
	CS	7.854.616.961	8.021.352.558	7.648.924.911
FUNZIONAMENTO	CP	1.457.472.801	1.452.990.315	1.452.224.873
	CS	1.454.252.233	1.450.252.399	1.432.441.516
INTERVENTI	CP	6.360.656.341	6.537.091.772	6.182.091.772
	CS	6.360.656.341	6.537.091.772	6.182.091.772
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	39.708.387	34.008.387	34.391.623
	CS	39.708.387	34.008.387	34.391.623
Spese in conto capitale	CP	12.429.871.358	11.098.301.801	9.314.017.912
	CS	12.471.641.455	10.778.255.685	8.535.717.912
INVESTIMENTI	CP	12.084.769.455	10.892.989.359	9.204.531.256
	CS	12.126.539.548	10.572.943.243	8.426.231.256
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	15.000.000	42.000.000	55.000.000
	CS	15.000.000	42.000.000	55.000.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	330.101.903	163.312.442	54.486.656
	CS	330.101.907	163.312.442	54.486.656
TOTALE	CP	20.287.708.887	19.122.392.275	16.982.726.180
	CS	20.326.258.416	18.799.608.243	16.184.642.823

ELENCHI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ELENCO N.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE
(CAPITOLI N. 2122,2123)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

4 Ordine pubblico e sicurezza (7)

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)

2043, 2046, 2048, 2050, 2053, 2056, 2066, 2106, 2107, 2108, 2111, 2135, 2136, 2143, 2145, 2153, 2154, 2155, 2156, 2176, 2177, 2179, 2200, 2259, 2309

TABELLA N. 11

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	1 Ricerca e innovazione (17)	CP	2.635.345.158	2.580.081.724	2.632.970.021
		CS	2.635.345.158	2.580.081.724	2.702.970.021
1.1	***Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)***	CP	2.635.345.158	2.580.081.724	2.632.970.021
		CS	2.635.345.158	2.580.081.724	2.702.970.021
	Spese di personale per il programma	CP	5.686.837	5.564.990	5.660.694
		CS	5.686.837	5.564.990	5.660.694
	Interventi integrati di ricerca e sviluppo	CP	81.282.359	81.941.283	99.633.876
		CS	81.282.359	81.941.283	99.633.876
	Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	CP	2.370.439.842	2.372.959.331	2.431.959.331
		CS	2.370.439.842	2.372.959.331	2.501.959.331
	Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	CP	177.936.120	119.616.120	95.716.120
		CS	177.936.120	119.616.120	95.716.120
	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	CP	11.005.637.074	11.311.155.224	11.299.061.451
		CS	10.926.309.558	11.048.053.100	11.035.959.327
2.1	***Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)***	CP	564.517.521	857.146.907	858.279.988
		CS	564.517.521	857.146.907	858.279.988
	Spese di personale per il programma	CP	4.569.893	4.674.519	4.477.252
		CS	4.569.893	4.674.519	4.477.252
	Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	CP	323.152.980	571.157.740	569.152.980
		CS	323.152.980	571.157.740	569.152.980
	Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	CP	130.751.821	124.951.821	122.266.776
		CS	130.751.821	124.951.821	122.266.776
	Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	CP	106.042.827	156.362.827	162.382.980
		CS	106.042.827	156.362.827	162.382.980
2.2	***Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)***	CP	644.620.892	642.136.985	645.158.617
		CS	658.125.141	642.041.234	645.062.866
	Spese di personale per il programma	CP	302.531	318.624	340.256
		CS	302.531	318.624	340.256
	Spese di personale per il programma (docenti)	CP	439.682.358	439.682.358	439.682.358
		CS	439.682.358	439.682.358	439.682.358
	Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	CP	86.941.723	86.941.723	86.941.723
		CS	86.941.723	86.941.723	86.941.723
	Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	CP	65.463.275	64.463.275	64.463.275
		CS	65.367.524	64.367.524	64.367.524
	Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	CP	18.626.847	17.126.847	20.126.847
		CS	32.226.847	17.126.847	20.126.847
	Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	CP	3.629.105	3.629.105	3.629.105
		CS	3.629.105	3.629.105	3.629.105
	Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	CP	29.975.053	29.975.053	29.975.053
		CS	29.975.053	29.975.053	29.975.053
2.3	***Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)***	CP	9.541.413.597	9.558.004.806	9.524.287.767
		CS	9.448.581.832	9.294.998.433	9.261.281.394
	Spese di personale per il programma	CP	4.722.540	4.324.794	4.288.260
		CS	4.722.540	4.324.794	4.288.260
	Finanziamento delle università statali	CP	9.100.312.873	9.199.317.873	9.242.432.873
		CS	8.977.806.516	8.928.311.516	8.971.426.516
	Contributi a favore delle università non statali	CP	106.479.943	98.479.943	98.479.943
		CS	106.479.927	98.479.927	98.479.927
	Interventi di edilizia universitaria	CP	274.173.449	240.973.449	164.173.449
		CS	292.563.527	248.973.449	172.173.449
	Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	CP	48.745.880	7.929.834	7.934.330
		CS	48.745.880	7.929.834	7.934.330
	Ammortamento mutui per edilizia universitaria	CP	6.978.912	6.978.913	6.978.912
		CS	18.263.442	6.978.913	6.978.912

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
2.4	***Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)***	CP CS	9.222.192 9.222.192	9.331.672 9.331.672	9.356.137 9.356.137
	Spese di personale per il programma	CP CS	8.254.285 8.254.285	8.360.255 8.360.255	8.388.230 8.388.230
	Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca	CP CS	967.907 967.907	971.417 971.417	967.907 967.907
2.5	***Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)***	CP CS	245.862.872 245.862.872	244.534.854 244.534.854	261.978.942 261.978.942
	Spese di personale per il programma	CP CS	2.025.641 2.025.641	2.144.214 2.144.214	2.293.448 2.293.448
	Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	CP CS	15.305.618 15.305.618	14.649.094 14.649.094	14.943.948 14.943.948
	Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	CP CS	221.951.754 221.951.754	222.161.687 222.161.687	239.161.687 239.161.687
	Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	CP CS	6.579.859 6.579.859	5.579.859 5.579.859	5.579.859 5.579.859
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP CS	47.571.064 47.545.801	50.788.768 50.763.505	50.545.900 50.520.637
3.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP CS	8.475.852 8.475.852	8.237.876 8.237.876	7.811.494 7.811.494
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP CS	607.311 607.311	607.311 607.311	607.311 607.311
	Indirizzo politico-amministrativo	CP CS	7.514.742 7.514.742	7.276.766 7.276.766	6.850.384 6.850.384
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP CS	353.799 353.799	353.799 353.799	353.799 353.799
3.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	39.095.212 39.069.949	42.550.892 42.525.629	42.734.406 42.709.143
	Spese di personale per il programma	CP CS	3.547.470 3.522.207	3.523.793 3.498.530	3.530.501 3.505.238
	Gestione del personale	CP CS	1.219.478 1.219.478	1.219.478 1.219.478	896.284 896.284
	Gestione comune dei beni e servizi	CP CS	34.328.264 34.328.264	37.807.621 37.807.621	38.307.621 38.307.621
	TOTALE	CP CS	13.688.553.296 13.609.200.517	13.942.025.716 13.678.898.329	13.982.577.372 13.789.449.985

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

RIEPILOGO		2023	2024	2025
Spese correnti	CP	10.560.500.591	10.898.321.637	10.936.384.802
	CS	10.437.873.204	10.627.194.250	10.735.257.415
FUNZIONAMENTO	CP	900.548.129	894.883.233	892.526.823
	CS	900.416.493	894.751.597	962.395.187
INTERVENTI	CP	9.652.751.366	9.997.759.809	10.038.182.815
	CS	9.530.255.615	9.726.764.058	9.767.187.064
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	4.401.124	3.050.063	3.225.124
	CS	4.401.124	3.050.063	3.225.124
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	2.799.972	2.628.532	2.450.040
	CS	2.799.972	2.628.532	2.450.040
Spese in conto capitale	CP	3.123.873.765	3.039.353.698	3.041.663.698
	CS	3.155.863.843	3.047.353.698	3.049.663.698
INVESTIMENTI	CP	3.123.873.765	3.039.353.698	3.041.663.698
	CS	3.155.863.843	3.047.353.698	3.049.663.698
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Rimborso passivita' finanziarie	CP	4.178.940	4.350.381	4.528.872
	CS	15.463.470	4.350.381	4.528.872
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	4.178.940	4.350.381	4.528.872
	CS	15.463.470	4.350.381	4.528.872
TOTALE	CP	13.688.553.296	13.942.025.716	13.982.577.372
	CS	13.609.200.517	13.678.898.329	13.789.449.985

TABELLA N. 12

MINISTERO DELLA DIFESA

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP	25.992.969.335	25.535.542.843	25.780.307.227
		CS	26.038.880.561	25.535.542.843	25.843.970.162
1.1	***Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)***	CP	7.089.960.366	7.229.416.219	7.263.980.797
		CS	7.100.025.334	7.229.416.219	7.263.980.797
	Spese di personale per il programma	CP	6.298.913.757	6.392.473.403	6.404.283.881
		CS	6.298.913.923	6.392.473.403	6.404.283.881
	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	CP	344.474.272	362.056.574	360.676.452
		CS	344.539.074	362.056.574	360.676.452
	Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	CP	108.918.298	108.918.298	108.918.298
		CS	108.918.298	108.918.298	108.918.298
	Formazione ed addestramento del personale	CP	15.869.614	15.469.614	15.469.614
		CS	15.869.614	15.469.614	15.469.614
	Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	CP	259.319.150	291.137.540	315.271.762
		CS	269.319.150	291.137.540	315.271.762
	Gestione e assistenza del personale dell'Arma	CP	59.360.790	59.360.790	59.360.790
		CS	59.360.790	59.360.790	59.360.790
	Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	CP	3.104.485	<<	<<
		CS	3.104.485	<<	<<
1.2	***Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)***	CP	5.919.020.452	5.721.364.625	5.744.506.127
		CS	5.919.024.427	5.721.364.625	5.744.506.127
	Spese di personale per il programma	CP	5.267.909.213	5.216.647.637	5.244.289.139
		CS	5.267.913.188	5.216.647.637	5.244.289.139
	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	CP	2.569.206	2.395.398	2.395.398
		CS	2.569.206	2.395.398	2.395.398
	Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	CP	8.479.894	8.884.499	5.554.499
		CS	8.479.894	8.884.499	5.554.499
	Formazione militare del personale delle forze terrestri	CP	15.908.794	15.899.294	15.899.294
		CS	15.908.794	15.899.294	15.899.294
	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	CP	509.014.039	451.192.440	450.022.440
		CS	509.014.039	451.192.440	450.022.440
	Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	CP	89.070.814	<<	<<
		CS	89.070.814	<<	<<
	Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	CP	26.068.492	26.345.357	26.345.357
		CS	26.068.492	26.345.357	26.345.357
1.3	***Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)***	CP	2.405.554.582	2.296.796.252	2.294.908.209
		CS	2.442.232.300	2.296.796.252	2.294.908.209
	Spese di personale per il programma	CP	2.041.074.971	2.053.288.069	2.052.300.026
		CS	2.041.774.971	2.053.288.069	2.052.300.026
	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	CP	2.561.650	2.561.650	2.561.650
		CS	2.861.650	2.561.650	2.561.650
	Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	CP	16.403.850	10.144.983	9.478.983
		CS	17.382.300	10.144.983	9.478.983
	Formazione militare del personale delle forze marittime	CP	12.316.832	12.298.740	12.298.740
		CS	12.576.832	12.298.740	12.298.740
	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	CP	244.118.137	206.233.464	205.999.464
		CS	264.368.137	206.233.464	205.999.464
	Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	CP	76.809.796	<<	<<
		CS	90.649.064	<<	<<
	Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	CP	12.269.346	12.269.346	12.269.346
		CS	12.619.346	12.269.346	12.269.346
1.4	***Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)***	CP	3.038.247.886	2.871.509.382	2.805.855.330
		CS	3.038.249.547	2.871.509.382	2.805.855.330
	Spese di personale per il programma	CP	2.587.802.684	2.547.608.735	2.504.726.721
		CS	2.587.804.345	2.547.608.735	2.504.726.721

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	CP CS	1.974.118 1.974.118	1.974.118 1.974.118	1.974.118 1.974.118
	Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	CP CS	42.121.924 42.121.924	30.855.724 30.855.724	30.050.689 30.050.689
	Formazione militare del personale delle forza aeree	CP CS	29.151.614 29.151.614	29.397.414 29.397.414	27.800.637 27.800.637
	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	CP CS	245.449.461 245.449.461	213.807.285 213.807.285	212.332.276 212.332.276
	Trasporto aereo di Stato	CP CS	38.011.767 38.011.767	40.169.981 40.169.981	21.374.764 21.374.764
	Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	CP CS	86.040.193 86.040.193	<< <<	<< <
	Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP CS	7.696.125 7.696.125	7.696.125 7.696.125	7.596.125 7.596.125
1.5	***Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)***	CP CS	6.649.286.707 6.648.449.611	6.519.107.519 6.519.107.519	6.767.891.310 6.831.554.245
	Spese di personale per il programma	CP CS	341.921.714 341.921.714	336.116.611 336.116.611	336.867.897 336.867.897
	Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	CP CS	1.759.591 1.760.717	1.715.058 1.715.058	1.715.058 1.715.058
	Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacita' dello Strumento Militare	CP CS	6.071.832.315 6.070.970.581	5.972.488.272 5.972.488.272	6.219.545.436 6.283.208.371
	Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	CP CS	48.538.193 48.538.193	43.388.253 43.388.253	43.131.253 43.131.253
	Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell'area tecnico amministrativa e tecnico-industriale	CP CS	92.733.149 92.733.149	89.842.688 89.842.688	90.378.723 90.378.723
	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP CS	60.681.135 60.704.647	44.139.636 44.139.636	44.835.942 44.835.942
	Gestione e assistenza del personale dell'Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale	CP CS	31.820.610 31.820.610	31.417.001 31.417.001	31.417.001 31.417.001
1.9	***Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (5.9)***	CP CS	890.899.342 890.899.342	897.348.846 897.348.846	903.165.454 903.165.454
	Spese di personale per il programma	CP CS	555.531.656 555.531.656	550.629.582 550.629.582	549.995.285 549.995.285
	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico-operativa	CP CS	1.641.501 1.641.501	1.641.501 1.641.501	1.641.501 1.641.501
	Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	CP CS	33.994.147 33.994.147	153.964.147 153.964.147	159.964.147 159.964.147
	Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP CS	3.643.196 3.643.196	3.778.644 3.778.644	3.778.644 3.778.644
	Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP CS	152.331.065 152.331.065	118.857.005 118.857.005	118.857.005 118.857.005
	Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	CP CS	68.977.967 68.977.967	68.477.967 68.477.967	68.928.872 68.928.872
	Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP CS	74.779.810 74.779.810	<< <	<< <
	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP CS	506.053.829 507.491.829	518.504.457 518.504.457	533.581.401 533.581.401
2.1	***Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)***	CP CS	506.053.829 507.491.829	518.504.457 518.504.457	533.581.401 533.581.401
	Spese di personale per il programma	CP CS	466.038.187 466.038.187	478.472.637 478.472.637	493.549.581 493.549.581

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	CP CS	6.508.674 6.508.674	6.508.674 6.508.674	6.508.674 6.508.674
	Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	CP CS	2.657.855 2.657.855	2.661.774 2.661.774	2.662.616 2.662.616
	Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP CS	8.837.294 8.837.294	8.839.737 8.839.737	8.838.895 8.838.895
	Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP CS	8.794.891 8.794.891	8.798.348 8.798.348	8.798.348 8.798.348
	Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP CS	13.216.928 14.654.928	13.223.287 13.223.287	13.223.287 13.223.287
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP CS	1.249.450.192 1.249.451.797	1.224.250.770 1.224.250.770	1.171.245.429 1.171.227.870
3.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP CS	30.495.685 30.497.290	30.895.372 30.895.372	31.405.551 31.405.551
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP CS	161.868 161.868	161.868 161.868	161.868 161.868
	Indirizzo politico-amministrativo	CP CS	28.748.394 28.749.999	29.141.973 29.141.973	29.652.152 29.652.152
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP CS	1.585.423 1.585.423	1.591.531 1.591.531	1.591.531 1.591.531
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
3.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	747.192.742 747.192.742	723.358.093 723.358.093	669.842.573 669.825.014
	Spese di personale per il programma	CP CS	109.949.421 109.949.421	111.237.421 111.237.421	112.430.687 112.430.687
	Gestione del personale	CP CS	77.885.995 77.885.995	77.885.995 77.885.995	77.885.995 77.885.995
	Gestione comune dei beni e servizi	CP CS	241.106.145 241.106.145	217.899.171 217.899.171	156.461.230 156.461.230
	Cooperazione Internazionale	CP CS	256.933.588 256.933.588	256.925.989 256.925.989	256.945.931 256.928.372
	Attività di supporto istituzionale	CP CS	61.317.593 61.317.593	59.409.517 59.409.517	66.118.730 66.118.730
3.3	***Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)***	CP CS	471.761.765 471.761.765	469.997.305 469.997.305	469.997.305 469.997.305
	Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari	CP CS	60.796.567 60.796.567	60.532.107 60.532.107	60.532.107 60.532.107
	Speciali elargizioni, assegni, indennità	CP CS	69.812.000 69.812.000	68.312.000 68.312.000	68.312.000 68.312.000
	Trattamenti provvisori di pensione	CP CS	341.153.198 341.153.198	341.153.198 341.153.198	341.153.198 341.153.198
	TOTALE	CP CS	27.748.473.356 27.795.824.187	27.278.298.070 27.278.298.070	27.485.134.057 27.548.779.433

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

RIEPILOGO		2023	2024	2025
Spese correnti	CP	21.210.286.808	20.881.697.959	20.818.390.476
	CS	21.243.356.033	20.881.697.959	20.818.372.917
FUNZIONAMENTO	CP	20.295.415.565	19.974.033.126	19.906.048.760
	CS	20.328.484.790	19.974.033.126	19.906.048.760
INTERVENTI	CP	312.163.068	310.672.818	310.685.460
	CS	312.163.068	310.672.818	310.667.901
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	602.708.175	596.992.015	601.656.256
	CS	602.708.175	596.992.015	601.656.256
Spese in conto capitale	CP	6.538.186.548	6.396.600.111	6.666.743.581
	CS	6.552.468.154	6.396.600.111	6.730.406.516
INVESTIMENTI	CP	6.537.286.548	6.396.600.111	6.666.743.581
	CS	6.551.568.154	6.396.600.111	6.730.406.516
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	900.000	<<	<<
	CS	900.000	<<	<<
TOTALE	CP	27.748.473.356	27.278.298.070	27.485.134.057
	CS	27.795.824.187	27.278.298.070	27.548.779.433

ELENCHI

MINISTERO DELLA DIFESA

ELENCO N.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA" DELLA MISSIONE "SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" (capitolo 1121).

MINISTERO DELLA DIFESA

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)

4100, 4150, 4151, 4152, 4153, 4160, 4161, 4162, 4180, 4181, 4182, 4191, 4195, 4202, 4203, 4204, 4205, 4210, 4211, 4212, 4221, 4223, 4234, 4238, 4242, 4246, 4247, 4267, 4270, 4271, 4272, 4280

1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)

4101, 4311, 4315, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4341, 4344, 4350, 4361, 4370, 4371, 4372, 4373, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4405, 4408, 4410

1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)

1205, 4102, 4461, 4465, 4472, 4473, 4474, 4475, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4491, 4493, 4510, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542

1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)

1160, 1201, 1204, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1227, 1228, 1232, 1254, 1255, 1260, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1272, 1274, 1276, 1282, 1294, 1300, 1301, 1403, 1411, 1413

1.9 Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa (5.9)

1258, 1259, 1261, 1270, 1271, 1273, 1346, 1400, 1401, 1402, 1409, 1410, 1412, 2101, 2107, 2110, 2111, 2113, 2114, 2276

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1009, 1015, 1020, 1022, 1023, 1026, 1029, 1030, 1031, 1040

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1099, 1100, 1104, 1108, 1109, 1110, 1111, 1115, 1116, 1117, 1128, 1146, 1147, 1149, 1158, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1178, 1208, 1217, 1302, 4103

3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)

1334, 1349, 1389, 1391, 1392

ELENCO N.2

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "APPRONTAMENTO E IMPIEGO CARABINIERI PER LA DIFESA E LA SICUREZZA" DELLA MISSIONE "DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO" (capitolo 4842).

MINISTERO DELLA DIFESA

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)

4800, 4802, 4804, 4805, 4807, 4811, 4812, 4813, 4825, 4826, 4827, 4829, 4830, 4843, 4850, 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 4860, 4861, 4867, 4868, 4869, 4875

2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)

2851, 2852, 2856, 2857, 2862, 2865, 2867, 2873, 2874, 2877, 2882, 2883, 2884, 2885, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2900, 2901, 2907, 2908, 2911, 2913, 2914, 2925, 2931, 2938, 2940, 2941, 2942, 2943, 2945, 2975, 2976, 2977, 3070, 3071, 3072, 3080, 3081, 7921, 7922, 7927, 7928, 7930, 7932, 7933, 7934, 7935, 7936, 7946, 7947, 7948, 7950, 7961, 7965, 7966

TABELLA N. 13

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(in Euro)

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	CP	2.474.996.283	1.554.781.022	1.300.512.350
		CS	2.583.863.483	1.554.781.022	1.300.512.350
1.1	***Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)***	CP	1.391.476.780	692.220.545	581.309.078
		CS	1.471.043.980	692.220.545	581.309.078
	Spese di personale per il programma	CP	11.932.286	11.695.802	11.475.488
		CS	11.932.286	11.695.802	11.475.488
	Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	CP	11.465.777	2.285.985	2.160.985
		CS	11.465.777	2.285.985	2.160.985
	Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	CP	391.752.211	250.533.101	185.533.101
		CS	392.752.211	250.533.101	185.533.101
	Piano irriguo nazionale	CP	231.326.930	215.734.865	183.007.788
		CS	280.126.930	215.734.865	183.007.788
	Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie	CP	72.839.314	40.876.586	36.178.712
		CS	98.706.514	40.876.586	36.178.712
	Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	CP	136.933.581	137.358.009	133.434.403
		CS	140.833.581	137.358.009	133.434.403
	Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	CP	28.326.681	28.836.197	24.618.601
		CS	28.326.681	28.836.197	24.618.601
	Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	CP	506.900.000	4.900.000	4.900.000
		CS	506.900.000	4.900.000	4.900.000
1.2	***Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)***	CP	71.788.519	70.764.990	69.362.718
		CS	73.088.519	70.764.990	69.362.718
	Spese di personale per il programma	CP	53.233.082	54.264.824	55.755.267
		CS	53.233.082	54.264.824	55.755.267
	Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	CP	7.964.514	7.785.428	7.073.599
		CS	7.964.514	7.785.428	7.073.599
	Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	CP	9.081.483	7.445.298	5.264.412
		CS	10.381.483	7.445.298	5.264.412
	Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	CP	1.509.440	1.269.440	1.269.440
		CS	1.509.440	1.269.440	1.269.440
1.3	***Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)***	CP	1.011.730.984	791.795.487	649.840.554
		CS	1.039.730.984	791.795.487	649.840.554
	Spese di personale per il programma	CP	16.948.265	16.310.521	15.673.594
		CS	16.948.265	16.310.521	15.673.594
	Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	CP	60.232.892	37.278.777	36.443.835
		CS	60.232.892	37.278.777	36.443.835
	Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	CP	750.886.113	547.334.568	396.109.850
		CS	778.886.113	547.334.568	396.109.850
	Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	CP	21.057.473	32.424.600	48.566.600
		CS	21.057.473	32.424.600	48.566.600
	Interventi a favore del settore ippico	CP	162.606.241	158.447.021	153.046.675
		CS	162.606.241	158.447.021	153.046.675
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	41.850.944	32.832.144	32.500.381
		CS	43.450.944	32.832.144	32.500.381
2.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	15.644.524	9.253.350	9.178.507
		CS	15.644.524	9.253.350	9.178.507
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	599.315	599.315	599.315
		CS	599.315	599.315	599.315

(in Euro)

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	8.304.847	7.913.673	7.838.830
		CS	8.304.847	7.913.673	7.838.830
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	740.362	740.362	740.362
		CS	740.362	740.362	740.362
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	6.000.000	<<	<<
		CS	6.000.000	<<	<<
2.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	26.206.420	23.578.794	23.321.874
		CS	27.806.420	23.578.794	23.321.874
	Spese di personale per il programma	CP	10.440.511	9.455.485	9.348.565
		CS	10.440.511	9.455.485	9.348.565
	Gestione del personale	CP	10.050.844	10.309.034	10.309.034
		CS	10.050.844	10.309.034	10.309.034
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	5.715.065	3.814.275	3.664.275
		CS	7.315.065	3.814.275	3.664.275
	4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	39.654.489	49.677.783	49.711.249
		CS	39.654.489	49.677.783	49.711.249
4.1	***Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)***	CP	39.654.489	49.677.783	49.711.249
		CS	39.654.489	49.677.783	49.711.249
	Spese di personale per il programma	CP	2.621.643	2.683.699	2.717.165
		CS	2.621.643	2.683.699	2.717.165
	Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	CP	35.446.444	45.407.682	45.407.682
		CS	35.446.444	45.407.682	45.407.682
	Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	CP	1.586.402	1.586.402	1.586.402
		CS	1.586.402	1.586.402	1.586.402
	TOTALE	CP	2.556.501.716	1.637.290.949	1.382.723.980
		CS	2.666.968.916	1.637.290.949	1.382.723.980

RIEPILOGO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(in Euro)

RIEPILOGO		2023	2024	2025
Spese correnti	CP	1.229.650.057	678.935.967	671.770.872
	CS	1.229.650.057	678.935.967	671.770.872
FUNZIONAMENTO	CP	147.376.804	142.897.524	142.782.429
	CS	147.376.804	142.897.524	142.782.429
INTERVENTI	CP	1.072.982.095	526.489.095	519.439.095
	CS	1.072.982.095	526.489.095	519.439.095
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	9.291.158	9.549.348	9.549.348
	CS	9.291.158	9.549.348	9.549.348
Spese in conto capitale	CP	1.326.851.659	958.354.982	710.953.108
	CS	1.437.318.859	958.354.982	710.953.108
INVESTIMENTI	CP	1.326.351.659	957.854.982	710.453.108
	CS	1.411.251.659	957.854.982	710.453.108
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	500.000	500.000	500.000
	CS	26.067.200	500.000	500.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
TOTALE	CP	2.556.501.716	1.637.290.949	1.382.723.980
	CS	2.666.968.916	1.637.290.949	1.382.723.980

TABELLA N. 14

MINISTERO DELLA CULTURA

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	CP	3.553.945.698	3.201.508.208	3.198.798.455
		CS	3.825.243.837	3.201.508.208	3.198.798.455
1.1	***Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)***	CP	524.709.415	472.779.722	471.551.985
		CS	526.217.338	472.779.722	471.551.985
	Spese di personale per il programma	CP	3.835.208	3.842.070	3.609.571
		CS	3.835.208	3.842.070	3.609.571
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	CP	280.674.009	230.574.009	230.574.009
		CS	280.674.009	230.574.009	230.574.009
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	CP	120.217.711	119.717.711	119.717.711
		CS	120.217.711	119.717.711	119.717.711
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	CP	87.187.430	87.187.430	87.187.430
		CS	87.187.430	87.187.430	87.187.430
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	CP	13.665.330	13.665.330	13.665.330
		CS	13.665.330	13.665.330	13.665.330
	Sostegno alle attività circensi	CP	8.847.222	8.847.222	8.847.222
		CS	8.847.222	8.847.222	8.847.222
	Promozione dello spettacolo dal vivo	CP	10.282.505	8.945.950	7.950.712
		CS	11.790.428	8.945.950	7.950.712
1.2	***Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)***	CP	10.347.734	10.346.089	10.344.576
		CS	10.347.734	10.346.089	10.344.576
	Spese di personale per il programma	CP	7.740.059	7.738.414	7.736.901
		CS	7.740.059	7.738.414	7.736.901
	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	CP	2.607.675	2.607.675	2.607.675
		CS	2.607.675	2.607.675	2.607.675
1.3	***Tutela dei beni archeologici (21.6)***	CP	72.600.635	62.380.908	53.430.405
		CS	72.600.635	62.380.908	53.430.405
	Spese di personale per il programma	CP	59.642.216	49.982.936	41.032.433
		CS	59.642.216	49.982.936	41.032.433
	Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	CP	10.428.654	9.868.207	9.868.207
		CS	10.428.654	9.868.207	9.868.207
	Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	CP	2.529.765	2.529.765	2.529.765
		CS	2.529.765	2.529.765	2.529.765
1.4	***Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)***	CP	184.068.939	153.746.509	141.671.866
		CS	184.068.939	153.746.509	141.671.866
	Spese di personale per il programma	CP	86.285.863	85.169.872	84.143.269
		CS	86.285.863	85.169.872	84.143.269
	Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	CP	89.344.704	60.146.517	49.098.477
		CS	89.344.704	60.146.517	49.098.477
	Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	CP	6.550.635	6.542.383	6.542.383
		CS	6.550.635	6.542.383	6.542.383
	Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	CP	1.887.737	1.887.737	1.887.737
		CS	1.887.737	1.887.737	1.887.737
1.5	***Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)***	CP	136.447.346	95.265.983	90.575.911
		CS	136.447.346	95.265.983	90.575.911
	Spese di personale per il programma	CP	54.750.089	51.521.437	48.338.834
		CS	54.750.089	51.521.437	48.338.834
	Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	CP	35.978.251	5.428.550	4.378.550
		CS	35.978.251	5.428.550	4.378.550
	Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	CP	27.594.903	26.441.893	25.984.424
		CS	27.594.903	26.441.893	25.984.424
	Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	CP	18.124.103	11.874.103	11.874.103
		CS	18.124.103	11.874.103	11.874.103

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
1.6	***Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)***	CP CS	159.423.761 159.423.761	125.608.135 125.608.135	121.240.738 121.240.738
	Spese di personale per il programma	CP CS	74.145.351 74.145.351	71.296.712 71.296.712	69.007.775 69.007.775
	Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	CP CS	8.627.601 8.627.601	6.010.114 6.010.114	4.510.114 4.510.114
	Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale	CP CS	68.526.276 68.526.276	46.826.276 46.826.276	46.815.316 46.815.316
	Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	CP CS	7.795.991 7.795.991	1.146.491 1.146.491	578.991 578.991
	Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	CP CS	328.542 328.542	328.542 328.542	328.542 328.542
1.7	***Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)***	CP CS	437.547.758 437.547.758	431.727.072 431.727.072	436.623.803 436.623.803
	Spese di personale per il programma	CP CS	369.056.041 369.056.041	375.667.056 375.667.056	381.985.787 381.985.787
	Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	CP CS	46.040.013 46.040.013	39.471.076 39.471.076	38.049.076 38.049.076
	Coordinamento e funzionamento del sistema museale	CP CS	22.451.704 22.451.704	16.588.940 16.588.940	16.588.940 16.588.940
1.8	***Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)***	CP CS	770.272.726 773.618.026	563.803.817 563.803.817	552.345.827 552.345.827
	Spese di personale per il programma	CP CS	6.398.577 6.398.577	6.472.813 6.472.813	6.534.359 6.534.359
	Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	CP CS	6.086.042 6.132.342	6.186.042 6.186.042	4.186.042 4.186.042
	Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	CP CS	757.788.107 761.087.107	551.144.962 551.144.962	541.625.426 541.625.426
	Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
	Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito dell'emergenza COVID 19	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<
1.9	***Tutela del patrimonio culturale (21.15)***	CP CS	578.577.941 845.022.857	625.513.652 625.513.652	663.448.749 663.448.749
	Spese di personale per il programma	CP CS	2.890.609 2.890.609	2.348.519 2.348.519	1.932.028 1.932.028
	Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	CP CS	155.333.962 341.787.509	105.384.662 105.384.662	122.591.383 122.591.383
	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	CP CS	37.257.504 86.157.504	24.323.590 24.323.590	32.321.823 32.321.823
	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	CP CS	5.480.763 7.430.763	2.712.339 2.712.339	2.528.153 2.528.153
	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	CP CS	8.628.166 13.769.535	6.231.036 6.231.036	4.866.639 4.866.639
	Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	CP CS	319.930.571 343.730.571	252.080.930 252.080.930	267.053.472 267.053.472
	Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	CP CS	20.880.514 21.080.514	20.632.403 20.632.403	20.632.403 20.632.403
	Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	CP CS	13.361.674 13.361.674	10.167.301 10.167.301	10.167.301 10.167.301
	Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	CP CS	14.814.178 14.814.178	11.632.872 11.632.872	4.355.547 4.355.547
	Promozione della fruizione del patrimonio culturale	CP CS	<< <<	190.000.000 190.000.000	197.000.000 197.000.000

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
1.10	***Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)***	CP CS	32.582.826 32.582.826	32.567.290 32.567.290	31.070.114 31.070.114
	Spese di personale per il programma	CP CS	2.716.985 2.716.985	2.713.391 2.713.391	2.786.215 2.786.215
	Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	CP CS	28.309.376 28.309.376	28.306.636 28.306.636	26.736.636 26.736.636
	Interventi per la rigenerazione urbana	CP CS	1.556.465 1.556.465	1.547.263 1.547.263	1.547.263 1.547.263
1.11	***Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)***	CP CS	594.074.580 594.074.580	594.181.878 594.181.878	592.701.588 592.701.588
	Spese di personale per il programma	CP CS	4.738.439 4.738.439	4.520.606 4.520.606	4.433.281 4.433.281
	Promozione del cinema italiano	CP CS	4.086.141 4.086.141	4.203.988 4.203.988	3.018.307 3.018.307
	Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	CP CS	585.250.000 585.250.000	585.457.284 585.457.284	585.250.000 585.250.000
1.19	***Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale (21.19)***	CP CS	24.596.767 24.596.767	24.482.912 24.482.912	24.460.011 24.460.011
	spese di personale per il programma	CP CS	23.446.308 23.446.308	23.526.042 23.526.042	23.503.141 23.503.141
	Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza	CP CS	1.150.459 1.150.459	956.870 956.870	956.870 956.870
1.20	***Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)***	CP CS	28.695.270 28.695.270	9.104.241 9.104.241	9.332.882 9.332.882
	Spese per il personale di programma	CP CS	2.113.815 2.113.815	2.331.514 2.331.514	2.560.155 2.560.155
	Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	CP CS	26.581.455 26.581.455	6.772.727 6.772.727	6.772.727 6.772.727
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP CS	145.664.342 145.664.342	132.540.095 132.540.095	131.895.146 131.895.146
2.1	***Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)***	CP CS	145.664.342 145.664.342	132.540.095 132.540.095	131.895.146 131.895.146
	Spese di personale per il programma	CP CS	23.644.016 23.644.016	23.350.255 23.350.255	23.415.306 23.415.306
	Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	CP CS	4.315.216 4.315.216	3.767.325 3.767.325	3.767.325 3.767.325
	Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	CP CS	12.574.342 12.574.342	12.253.332 12.253.332	12.003.332 12.003.332
	Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	CP CS	3.656.573 3.656.573	3.626.477 3.626.477	3.626.477 3.626.477
	Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	CP CS	101.474.195 101.474.195	89.542.706 89.542.706	89.082.706 89.082.706
	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP CS	143.704.423 143.704.423	130.115.174 130.115.174	110.934.877 110.934.877
4.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP CS	51.380.269 51.380.269	44.404.551 44.404.551	25.280.541 25.280.541
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP CS	231.361 231.361	231.361 231.361	231.361 231.361
	Indirizzo politico-amministrativo	CP CS	12.302.721 12.302.721	12.712.630 12.712.630	13.202.993 13.202.993
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP CS	846.187 846.187	846.187 846.187	846.187 846.187
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP CS	38.000.000 38.000.000	30.614.373 30.614.373	11.000.000 11.000.000

U.d.V.	**Missione** ***Programma*** Azione		2023	2024	2025
4.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	92.324.154 92.324.154	85.710.623 85.710.623	85.654.336 85.654.336
	Spese di personale per il programma	CP CS	7.933.289 7.933.289	7.945.907 7.945.907	7.889.620 7.889.620
	Gestione del personale	CP CS	67.805.565 67.805.565	67.805.565 67.805.565	67.805.565 67.805.565
	Gestione comune dei beni e servizi	CP CS	16.585.300 16.585.300	9.959.151 9.959.151	9.959.151 9.959.151
	TOTALE	CP CS	3.843.314.463 4.114.612.602	3.464.163.477 3.464.163.477	3.441.628.478 3.441.628.478

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA CULTURA

MINISTERO DELLA CULTURA

(in Euro)

RIEPILOGO		2023	2024	2025
Spese correnti	CP	1.893.986.679	1.835.037.797	1.812.063.704
	CS	1.894.032.979	1.835.037.797	1.812.063.704
FUNZIONAMENTO	CP	927.619.528	893.401.592	862.847.835
	CS	927.665.828	893.401.592	862.847.835
INTERVENTI	CP	894.614.214	876.009.417	876.589.081
	CS	894.614.214	876.009.417	876.589.081
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	71.752.937	65.626.788	72.626.788
	CS	71.752.937	65.626.788	72.626.788
Spese in conto capitale	CP	1.936.772.025	1.619.258.959	1.626.634.002
	CS	2.208.023.864	1.619.258.959	1.626.634.002
INVESTIMENTI	CP	1.936.772.025	1.619.258.959	1.626.634.002
	CS	2.208.023.864	1.619.258.959	1.626.634.002
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Rimborso passivita' finanziarie	CP	12.555.759	9.866.721	2.930.772
	CS	12.555.759	9.866.721	2.930.772
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	12.555.759	9.866.721	2.930.772
	CS	12.555.759	9.866.721	2.930.772
TOTALE	CP	3.843.314.463	3.464.163.477	3.441.628.478
	CS	4.114.612.602	3.464.163.477	3.441.628.478

TABELLA N. 15

MINISTERO DELLA SALUTE

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	1 Tutela della salute (20)	CP	2.807.986.876	1.885.718.490	1.716.920.824
		CS	2.807.986.876	1.885.718.490	1.716.920.824
1.1	***Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)***	CP	1.004.661.461	298.516.997	226.455.188
		CS	1.004.661.461	298.516.997	226.455.188
	Spese di personale per il programma	CP	46.889.686	46.440.822	46.179.267
		CS	46.889.686	46.440.822	46.179.267
	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	CP	919.252.274	213.756.674	139.615.374
		CS	919.252.274	213.756.674	139.615.374
	Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	CP	16.559.492	16.359.492	16.359.492
		CS	16.559.492	16.359.492	16.359.492
	Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	CP	960.009	960.009	960.009
		CS	960.009	960.009	960.009
	Assistenza sanitaria al personale navigante	CP	21.000.000	21.000.000	23.341.046
		CS	21.000.000	21.000.000	23.341.046
1.2	***Sanita' pubblica veterinaria (20.2)***	CP	48.170.000	47.706.784	47.502.097
		CS	48.170.000	47.706.784	47.502.097
	Spese di personale per il programma	CP	40.347.184	39.958.968	39.467.625
		CS	40.347.184	39.958.968	39.467.625
	Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	CP	7.581.231	7.506.231	7.779.543
		CS	7.581.231	7.506.231	7.779.543
	Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	CP	241.585	241.585	254.929
		CS	241.585	241.585	254.929
1.3	***Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)***	CP	705.317.208	570.870.402	478.063.916
		CS	705.317.208	570.870.402	478.063.916
	Spese di personale per il programma	CP	7.313.015	7.333.322	7.370.836
		CS	7.313.015	7.333.322	7.370.836
	Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	CP	539.856.954	405.389.841	312.545.841
		CS	539.856.954	405.389.841	312.545.841
	Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	CP	158.147.239	158.147.239	158.147.239
		CS	158.147.239	158.147.239	158.147.239
1.4	***Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)***	CP	14.314.503	14.267.948	14.038.471
		CS	14.314.503	14.267.948	14.038.471
	Spese di personale per il programma	CP	8.993.775	8.947.220	8.717.743
		CS	8.993.775	8.947.220	8.717.743
	Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	CP	5.320.728	5.320.728	5.320.728
		CS	5.320.728	5.320.728	5.320.728
1.5	***Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)***	CP	12.951.036	12.887.364	12.883.984
		CS	12.951.036	12.887.364	12.883.984
	Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	CP	6.487.458	6.483.786	6.480.406
		CS	6.487.458	6.483.786	6.480.406
	Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	CP	6.463.578	6.403.578	6.403.578
		CS	6.463.578	6.403.578	6.403.578
1.6	***Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)***	CP	27.749.202	27.831.806	27.874.681
		CS	27.749.202	27.831.806	27.874.681
	Spese di personale per il programma	CP	4.593.835	4.676.439	4.719.314
		CS	4.593.835	4.676.439	4.719.314
	Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	CP	3.118.271	3.118.271	3.118.271
		CS	3.118.271	3.118.271	3.118.271
	Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	CP	20.037.096	20.037.096	20.037.096
		CS	20.037.096	20.037.096	20.037.096

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
1.7	***Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)***	CP	925.119.686	843.469.135	840.324.475
		CS	925.119.686	843.469.135	840.324.475
	Spese di personale per il programma	CP	6.520.620	6.470.069	6.425.409
		CS	6.520.620	6.470.069	6.425.409
	Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	CP	290.867.754	290.867.754	290.567.754
		CS	290.867.754	290.867.754	290.567.754
	Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP	627.731.312	546.131.312	543.331.312
		CS	627.731.312	546.131.312	543.331.312
1.8	***Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)***	CP	21.769.922	22.183.351	22.241.247
		CS	21.769.922	22.183.351	22.241.247
	Spese di personale per il programma	CP	12.313.899	12.227.328	12.285.224
		CS	12.313.899	12.227.328	12.285.224
	Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	CP	6.316.956	6.816.956	6.816.956
		CS	6.316.956	6.816.956	6.816.956
	Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	CP	3.139.067	3.139.067	3.139.067
		CS	3.139.067	3.139.067	3.139.067
1.9	***Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)***	CP	4.150.365	4.103.129	3.784.090
		CS	4.150.365	4.103.129	3.784.090
	Spese di personale per il programma	CP	3.713.958	3.666.722	3.347.683
		CS	3.713.958	3.666.722	3.347.683
	Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	CP	436.407	436.407	436.407
		CS	436.407	436.407	436.407
1.10	***Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)***	CP	24.539.915	22.525.519	22.385.586
		CS	24.539.915	22.525.519	22.385.586
	Spese di personale per il programma	CP	3.796.433	3.728.785	3.588.852
		CS	3.796.433	3.728.785	3.588.852
	Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	CP	20.743.482	18.796.734	18.796.734
		CS	20.743.482	18.796.734	18.796.734
1.11	***Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)***	CP	9.559.460	11.585.781	11.487.295
		CS	9.559.460	11.585.781	11.487.295
	Spese di personale per il programma	CP	5.041.712	5.068.033	4.969.547
		CS	5.041.712	5.068.033	4.969.547
	Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	CP	4.517.748	6.517.748	6.517.748
		CS	4.517.748	6.517.748	6.517.748
1.12	***Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)***	CP	9.684.118	9.770.274	9.879.794
		CS	9.684.118	9.770.274	9.879.794
	Spese di personale per il programma	CP	8.619.154	8.705.310	8.814.830
		CS	8.619.154	8.705.310	8.814.830
	Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	CP	1.064.964	1.064.964	1.064.964
		CS	1.064.964	1.064.964	1.064.964
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	461.440.281	518.878.027	534.222.530
		CS	483.328.152	441.170.395	484.222.530
2.1	***Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)***	CP	426.722.232	484.132.993	499.437.478
		CS	448.610.103	406.425.361	449.437.478
	Spese di personale per il programma	CP	4.748.138	4.518.917	4.483.552
		CS	4.748.138	4.518.917	4.483.552
	Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	CP	413.443.900	475.083.882	490.423.732
		CS	435.331.771	397.376.250	440.423.732
	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP	8.530.194	4.530.194	4.530.194
		CS	8.530.194	4.530.194	4.530.194

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
2.2	***Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)***	CP CS	34.718.049 34.718.049	34.745.034 34.745.034	34.785.052 34.785.052
	Spese di personale per il programma	CP CS	1.414.676 1.414.676	1.441.661 1.441.661	1.468.335 1.468.335
	Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	CP CS	33.303.373 33.303.373	33.303.373 33.303.373	33.316.717 33.316.717
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP CS	77.823.622 77.823.622	64.149.828 64.149.828	60.992.711 60.992.711
3.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP CS	42.837.787 42.837.787	31.550.806 31.550.806	28.342.144 28.342.144
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP CS	243.626 243.626	243.626 243.626	243.626 243.626
	Indirizzo politico-amministrativo	CP CS	10.612.776 10.612.776	9.760.227 9.760.227	9.827.127 9.827.127
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP CS	697.869 697.869	699.669 699.669	699.669 699.669
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP CS	31.283.516 31.283.516	20.847.284 20.847.284	17.571.722 17.571.722
3.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP CS	34.985.835 34.985.835	32.599.022 32.599.022	32.650.567 32.650.567
	Spese di personale per il programma	CP CS	13.117.493 13.117.493	12.916.737 12.916.737	12.937.679 12.937.679
	Gestione del personale	CP CS	14.666.317 14.666.317	12.899.179 12.899.179	12.899.179 12.899.179
	Gestione comune dei beni e servizi	CP CS	7.202.025 7.202.025	6.783.106 6.783.106	6.813.709 6.813.709
	TOTALE	CP CS	3.347.250.779 3.369.138.650	2.468.746.345 2.391.038.713	2.312.136.065 2.262.136.065

RIEPILOGO

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

RIEPILOGO		2023	2024	2025
Spese correnti	CP	2.547.189.959	1.861.268.888	1.825.182.758
	CS	2.547.189.959	1.780.268.888	1.775.182.758
FUNZIONAMENTO	CP	1.047.140.982	390.720.511	389.490.197
	CS	1.047.140.982	390.720.511	389.490.197
INTERVENTI	CP	1.470.370.025	1.451.305.657	1.419.725.403
	CS	1.470.370.025	1.370.305.657	1.369.725.403
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	29.678.952	19.242.720	15.967.158
	CS	29.678.952	19.242.720	15.967.158
Spese in conto capitale	CP	800.060.820	607.477.457	486.953.307
	CS	821.948.691	610.769.825	486.953.307
INVESTIMENTI	CP	793.600.820	601.017.457	480.493.307
	CS	815.488.691	604.309.825	480.493.307
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	400.000	400.000	400.000
	CS	400.000	400.000	400.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	6.060.000	6.060.000	6.060.000
	CS	6.060.000	6.060.000	6.060.000
TOTALE	CP	3.347.250.779	2.468.746.345	2.312.136.065
	CS	3.369.138.650	2.391.038.713	2.262.136.065

TABELLA N. 16

MINISTERO DEL TURISMO

MINISTERO DEL TURISMO

(in Euro)

U.d.V.	Missione *Programma* Azione		2023	2024	2025
	1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	18.267.158	18.842.157	18.842.157
		CS	19.314.016	18.842.157	18.842.157
1.1	***Indirizzo politico (32.2)***	CP	11.440.160	10.010.299	10.010.299
		CS	11.440.160	10.010.299	10.010.299
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	10.262.184	9.832.323	9.832.323
		CS	10.262.184	9.832.323	9.832.323
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	177.976	177.976	177.976
		CS	177.976	177.976	177.976
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	1.000.000	<<	<<
		CS	1.000.000	<<	<<
1.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	CP	6.826.998	8.831.858	8.831.858
		CS	7.873.856	8.831.858	8.831.858
	Spese di personale per il programma	CP	1.752.856	3.386.464	3.386.464
		CS	1.752.856	3.386.464	3.386.464
	Gestione del personale	CP	791.041	1.212.293	1.212.293
		CS	1.678.094	1.212.293	1.212.293
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	4.283.101	4.233.101	4.233.101
		CS	4.442.906	4.233.101	4.233.101
	2 Turismo (31)	CP	402.946.820	255.825.732	208.725.732
		CS	402.946.820	255.825.732	208.725.732
2.1	***Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)***	CP	287.817.470	107.866.831	50.766.831
		CS	287.817.470	107.866.831	50.766.831
	Spese per il personale di programma	CP	2.886.287	2.798.981	2.798.981
		CS	2.886.287	2.798.981	2.798.981
	Coordinamento delle politiche del turismo	CP	284.097.279	104.438.946	47.338.946
		CS	284.097.279	104.438.946	47.338.946
	Indirizzo per la promozione del turismo	CP	833.904	628.904	628.904
		CS	833.904	628.904	628.904
2.2	***Programmazione delle politiche turistiche nazionali (31.3)***	CP	7.670.394	7.439.798	2.439.798
		CS	7.670.394	7.439.798	2.439.798
	Spese di personale per il programma	CP	1.679.435	1.628.839	1.628.839
		CS	1.679.435	1.628.839	1.628.839
	Sviluppo delle politiche turistiche nazionali	CP	5.984.526	5.804.526	804.526
		CS	5.984.526	5.804.526	804.526
	Relazioni internazionali in materia turistica	CP	6.433	6.433	6.433
		CS	6.433	6.433	6.433
2.3	***Promozione dell'offerta turistica italiana (31.4)***	CP	107.458.956	140.519.103	155.519.103
		CS	107.458.956	140.519.103	155.519.103
	Spese di personale per il programma	CP	1.620.436	1.572.250	1.572.250
		CS	1.620.436	1.572.250	1.572.250
	Promozione delle politiche turistiche nazionali	CP	75.835.997	88.944.330	83.944.330
		CS	75.835.997	88.944.330	83.944.330
	Sostegno agli operatori di settore	CP	30.002.523	50.002.523	70.002.523
		CS	30.002.523	50.002.523	70.002.523
	TOTALE	CP	421.213.978	274.667.889	227.567.889
		CS	422.260.836	274.667.889	227.567.889

RIEPILOGO

MINISTERO DEL TURISMO

MINISTERO DEL TURISMO

(in Euro)

RIEPILOGO		2023	2024	2025
Spese correnti	CP	275.650.508	155.254.419	109.154.419
	CS	276.697.366	155.254.419	109.154.419
FUNZIONAMENTO	CP	28.940.871	28.723.530	28.723.530
	CS	29.036.571	28.723.530	28.723.530
INTERVENTI	CP	246.266.596	125.666.596	79.566.596
	CS	246.426.401	125.666.596	79.566.596
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	443.041	864.293	864.293
	CS	1.234.394	864.293	864.293
Spese in conto capitale	CP	145.563.470	119.413.470	118.413.470
	CS	145.563.470	119.413.470	118.413.470
INVESTIMENTI	CP	145.563.470	119.413.470	118.413.470
	CS	145.563.470	119.413.470	118.413.470
TOTALE	CP	421.213.978	274.667.889	227.567.889
	CS	422.260.836	274.667.889	227.567.889